

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	29
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIV)	»	33
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	34
GIUSTIZIA (II)	»	40
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	44
DIFESA (IV)	»	65
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	68
FINANZE (VI)	»	78
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	88
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	94
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	105
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	111

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	119
AFFARI SOCIALI (XII)	»	134
AGRICOLTURA (XIII)	»	149
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	170
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	172
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	173
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	174

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Emendamenti C. 5520-A Governo	3
--	---

SEDE REFERENTE:

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. C. 5520-A Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Emendamenti del Governo e relativi subemendamenti</i>)	15

COMITATO DEI NOVE

Martedì 6 novembre 2012.

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
Emendamenti C. 5520-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.50 alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 novembre 2012. – Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. – Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento Piero Giarda, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo, il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto e il sottosegretario di Stato alla

Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

C. 5520-A Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella riunione del comitato dei nove di questa mattina il rappresentante del Governo, nella persona del ministro Giarda, ha formulato alcune riserve in relazione a tre delle modifiche apportate dalle Commissioni in sede referente al testo iniziale del decreto-legge. Si tratta, in particolare, della disposizione inserita nell'articolo 8, comma 6-quater (mutui contratti dai comuni con la Cassa depositi e prestiti); delle modifiche apportate all'articolo 9, comma

6 (IMU per gli immobili degli enti non commerciali); e delle modifiche apportate al comma 7 dell'articolo 11, al quale è collegato il nuovo comma 7-bis (pagamento di imposte e contributi nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012).

Su una quarta modifica apportata dalle Commissioni al testo – e più precisamente su quella introdotta all'articolo 9, comma 4 (soppressione del divieto per gli enti territoriali di procedere ad affidamenti del servizio di gestione e riscossione dei tributi) – il Governo ha inizialmente espresso qualche riserva, salvo poi dichiarare l'intenzione di non insistere per la modifica del testo delle Commissioni.

Per quanto riguarda le prime tre disposizioni, il Governo ha espresso l'auspicio che le Commissioni possano svolgere una ulteriore riflessione in sede referente attraverso un breve rinvio del provvedimento alle Commissioni stesse.

Alla luce di questa richiesta del Governo, l'Assemblea ha deciso nella seduta delle 15 di oggi di disporre un breve rinvio del provvedimento alle Commissioni, fermo restando che le Commissioni si sono impegnate a concludere i propri lavori in modo da consentire la ripresa dell'esame in Assemblea nella stessa giornata di oggi, a partire dalle ore 18.

Avverte che il Governo ha presentato i nuovi emendamenti 8.900, 9.900 e 11.900 al disegno di legge in esame, come approvato dalle Commissioni (C. 5220-A) (*vedi allegato*).

Antonio BORGHESI (IdV) chiede, a nome del suo gruppo, che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti del Governo.

Raffaele VOLPI (LNP), in considerazione della complessità della nuova formulazione degli emendamenti e dell'esigenza di formulare i relativi subemendamenti chiede alla presidenza che sia fissato un termine congruo per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, tenuto conto delle richieste formulate dai deputati Borghesi e Volpi, avverte, d'intesa con il presidente Giorgetti, che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 8.900, 9.900 e 11.900 del Governo è fissato alle ore 16.30.

La seduta, sospesa alle 15.55, è ripresa alle 16.50.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti 8.900 e 11.900 del Governo (*vedi allegato*).

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari rispetto all'operazione surrettizia che si sta effettuando. Ricorda infatti come durante i lavori delle Commissioni riunite I e V per l'esame del provvedimento in titolo sono stati espressi voti molto chiari sulle proposte emendative che, dopo il contributo fornito dal dibattito, sono stati approvati in parte da tutta la Commissione e, in altra parte, dalla maggioranza. Si è trattato di un esame corretto e trasparente ed in quell'occasione aveva più volte chiesto l'impegno del Governo a mantenere il testo approvato dalle Commissioni nel momento in cui decidesse di apporre la questione di fiducia.

Rileva di aver sollevato la medesima questione nella riunione di ieri della Conferenza dei Presidenti di gruppo poiché il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva già adombrato l'intenzione del Governo di presentare eventualmente un maxi-emendamento che avrebbe, di fatto, superato le deliberazioni delle Commissioni. In tale sede il Presidente della Camera ha ricordato come, per prassi consolidata, vi è l'impegno del Governo a porre la questione di fiducia sui testi risultanti dall'esame svolto dalla Commissione di merito.

Ricorda come nella riunione odierna del Comitato dei nove il Governo ha nuovamente provato a dire che o vengono accolte le modifiche chieste dall'esecutivo

o sarà presentato un maxiemendamento con la formulazione che si riterrà più opportuno. Si tratta a suo avviso di una sorta di « ricattino » e rileva come oggi sia stato votato in Assemblea un surruttizio invio in Commissione per evitare di far fare al Governo ciò che non avrebbe potuto compiere se non contrastando la prassi parlamentare.

Evidenzia come ci si trovi di fronte a tematiche condivise e ad una volontà chiaramente già espressa dalle Commissioni. Il suo gruppo auspica quindi che si mantenga il testo approvato dalle Commissioni al termine della seduta del 2 novembre scorso. Al Governo si chiede di fare uno sforzo serio e chiaro per individuare le coperture finanziarie necessarie di fronte alle scelte fatte dal Parlamento

Ritiene infatti come non siano state in alcun modo chiare le motivazioni politiche, che comunque esprime un Governo anche se tecnico, adottate oggi dal rappresentante del Governo nella riunione del Comitato dei nove.

Ribadisce quindi che sulle scelte fatte insieme in seduta il suo gruppo non ha intenzione di retrocedere perché il Governo deve capire che lavora per i cittadini.

Esprime rammarico per l'assenza nella seduta odierna del Ministro per i rapporti con il Parlamento che rappresenta una forma di garanzia nel rapporto tra Governo e il Parlamento e che forse avrebbe cambiato opinione sui parlamentari.

Rileva come questo sia il quarto provvedimento su cui viene posta la questione di fiducia non consentendo così all'opposizione di votare a favore di alcune disposizioni che si condividono nel merito, come accaduto da ultimo per il disegno di legge in materia di anticorruzione.

Chiara MORONI (FLpTP) *relatore per la V Commissione*, esprime, anche a nome del relatore della I Commissione, parere contrario sui subemendamenti Bitonci 0.8.900.3, Rubinato 0.8.900.1, Simonetti 0.8.900.2 e Vanalli 0.8.900.4 mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.900 e 9.900 del Governo.

Esprime inoltre parere contrario sul subemendamento Bragantini 0.11.900.3 mentre si rimette alle Commissioni sul subemendamento Marchi 0.11.900.1. Esprime parere favorevole sul subemendamento Marchi 0.11.900.2 e sull'emendamento 11.900 del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO preliminarmente evidenzia come il testo del decreto-legge licenziato dalle Commissioni riunite sia stato modificato in maniera estremamente significativa nel corso dell'esame in sede referente con un lavoro molto serio ed approfondito che è stato ispirato al principio di leale collaborazione tra Governo e Parlamento. Precisa che le modifiche proposte oggi dal Governo sono di portata estremamente limitata ed intervengono su aspetti specifici per i quali è stato in particolare ravvisato il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Rileva come quindi non si tratti di una sfida né tantomeno di un ricatto verso il Parlamento, ma di una necessità al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali. Sottolinea inoltre come comunque il Governo abbia comunque compiuto uno sforzo per individuare una formulazione che, garantendo l'idonea copertura finanziaria, fosse il più possibile rispettosa delle deliberazioni assunte dalle Commissioni riunite. Ricorda peraltro come la Commissione bilancio abbia già incardinato l'esame della legge di stabilità nell'ambito della quale potranno ulteriormente essere affrontate tali tematiche, nei limiti del contenuto proprio della medesima. In proposito, richiama anche l'intervento svolto in Assemblea dall'onorevole Bressa che ha sottolineato come le Commissioni riunite abbiano radicalmente modificato l'impostazione originaria del provvedimento. Con riferimento ai pareri espressi dai relatori, fa presente di non condividere solo quelli relativi ai subemendamenti Marchi 0.11.900.1 e 0.11.900.2, sui quali esprime parere contrario per mancanza di idonea copertura finanziaria. Evidenzia come peraltro la proposta del Governo sospende i termini per il paga-

mento delle imposte, compresi non solo quelli pagati direttamente dal lavoratore, ma anche le ritenute sul reddito da lavoro a titolo di IRPEF, dovute dai lavoratori dipendenti, ferma restando la permanenza del relativo obbligo di pagamento allo scadere dei termini. In proposito, ricorda come nella discussione in sede referente il Governo avesse già espresso dubbi sulla quantificazione dei maggiori oneri connessi alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7-bis, lettera b), proposta dai presentatori delle relative proposte emendative. Fa presente che tali oneri ammonterebbero non già a 3 milioni di euro, come suggerito dai presentatori, ma a 168 milioni, di cui 22 relativi al mese di dicembre 2012 e 142 ai mesi da gennaio a giugno 2013. Evidenzia che l'emendamento del Governo 11.900 reca un vantaggio per i contribuenti interessati, i cui oneri sono stimati in 7 milioni di euro, quindi oltre il doppio rispetto alla portata che le disposizioni introdotte dalle Commissioni avrebbero avuto secondo i presentatori. Rileva come in tal modo si è trovato, ad avviso del Governo, un buon punto di equilibrio tra le esigenze sottese alle norme approvate dalle Commissioni e gli equilibri di finanza pubblica. Pertanto, in mancanza di ulteriori risorse, con rammarico ribadisce il parere contrario sui subemendamenti Marchi 0.11.900.1 e 0.11.900.2.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, preso atto della posizione del rappresentante del Governo, anche a nome del relatore per la I Commissione, si rimette alle Commissioni sul subemendamento Marchi 0.11.900.2.

Pierguido VANALLI (LNP) in relazione alle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo, rileva che se il provvedimento è stato notevolmente modificato nel corso dell'esame in sede referente è perché esso non era scritto correttamente. Per la stessa ragione dovrebbero essere modificate le proposte emendative oggi presentate dal Governo. Ricorda che le Commissioni, sulle questioni oggetto di tali

proposte si erano espresse unanimemente e che la posizione che i relatori avevano assunto sui subemendamenti sembrava frutto di una condivisione con il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Invita quindi i relatori a non modificare i loro pareri solo in relazione al soggetto che rappresenta il Governo nella discussione.

Maino MARCHI (PD) ribadisce come, a suo avviso, le modifiche introdotte dalle Commissioni all'articolo 11, comma 7-bis, non richiedessero alcuna copertura finanziaria ricadendo gli oneri per le nuove ipotesi di finanziamento su un fondo già impegnato. In ogni caso chiede che il Governo presenti una relazione tecnica per dimostrare i profili di onerosità richiamati dal sottosegretario. Evidenzia come sembrasse possibile un'intesa con il Governo sul tema, mentre la proposta emendativa presentata non si limita solo ad escludere dalla sospensione i contributi, ma lasciando fermi gli obblighi per i sostituti di imposta, di fatto, si applicherebbe solo ai tributi pagati direttamente dal lavoratore, con esclusione delle ritenute IRPEF. Sottolinea come i propri subemendamenti rappresentino un tentativo di mediazione e come non sia possibile discriminare tra lavoratori sulla base del fatto che l'impresa per la quale lavorano sia stata o meno danneggiata dal sisma.

Giulio SANTAGATA (PD) ritiene che il Governo dovrebbe chiarire il ragionamento che lo ha condotto a stimare in 168 milioni di euro l'onere finanziario connesso alle modifiche apportate dalle Commissioni all'articolo 11, in quanto si tratta di una stima assolutamente esagerata e incomprensibile. Osserva poi che l'inciso « Restano fermi gli obblighi di versamento dei sostituti di imposta » contenuto nell'emendamento 11.900 del Governo non sembra in nessun modo esonerare i sostituti di imposta dal versamento dell'IRPEF, come invece sostenuto dal sottosegretario Polillo. Se così è, d'altra parte, non si vede perché il Governo sia contrario al subemendamento Marchi 0.11.900.2, atteso che questo non ha impatto finanziario.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), con riferimento all'emendamento 9.900 del Governo, che tende a ripristinare il testo iniziale del comma 6 dell'articolo 9, ricorda che il nuovo testo del comma in questione è stato approvato dalle Commissioni all'unanimità, con il parere favorevole del Governo, solo pochi giorni fa. Oggi il Governo modifica la propria posizione e chiede di ritornare al testo iniziale sostenendo che vi sarebbe il rischio di una procedura di infrazione comunitaria senza però spiegare per quale ragione sussisterebbe un tale rischio. Quanto al merito della disposizione, rileva che è senza dubbio necessario modificare la disciplina in materia di esonero dall'IMU, ma è necessario modificarla per stabilire criteri chiari ed equi. La locuzione « attività commerciali », impiegata dal testo iniziale del Governo, è ambigua e potenzialmente tale da includere anche un gran numero di soggetti che svolgono di fatto attività non lucrative di interesse sociale: è infatti evidente che anche un ente che gestisce una mensa per i poveri può essere considerato un ente che svolge attività commerciale, in quanto paga un canone di affitto, acquista generi alimentari, ha dipendenti, riceve un corrispettivo dal comune, anche se minimo. Tra l'altro, l'interpretazione della disposizione viene lasciata ai comuni, i quali hanno interesse ad avere il massimo gettito possibile. La locuzione « attività non lucrative » è, a suo avviso, più chiara. Si può comunque ragionare di una diversa formulazione purché si risolva il problema.

Gioacchino ALFANO (PdL) dichiara l'imbarazzo del suo gruppo — parla a nome dei componenti della Commissione bilancio — a votare emendamenti per i quali non sussista una copertura finanziaria certa e completa. Chiede pertanto al Governo di rassicurare le Commissioni sulla copertura finanziaria degli emendamenti o sulla mancanza di copertura delle disposizioni introdotte nel testo dalle Commissioni.

Raffaele FITTO (PdL) chiede al Governo e ai relatori di valutare l'opportu-

nità di presentare un emendamento per modificare l'articolo 8, comma 3, capoverso comma 6-*bis*, nel senso di sopprimere l'aggettivo « anticipata » là dove si parla di « estinzione o riduzione anticipata del debito ». Fa presente che si tratta di una modifica importante, che va incontro alle esigenze dei comuni.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che il Governo potrà valutare la segnalazione del deputato Fitto ai fini della presentazione di un proprio emendamento. Rilevato quindi che è stata chiesta da più parti la presentazione della relazione tecnica sugli oneri finanziari delle disposizioni in discussione, chiede se il Governo sia pronto a produrla o se abbia bisogno di tempo. Ricorda che alle ore 18 la presidenza dovrà informare l'Assemblea dell'andamento dei lavori delle Commissioni e chiarire se ci siano le condizioni per riportare il provvedimento in Aula entro la giornata odierna ovvero indicare il tempo del quale le Commissioni hanno ancora bisogno.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che sulla questione dell'articolo 9, comma 6, vale a dire la questione dell'esenzione dall'IMU per gli immobili degli enti non commerciali, non occorre una relazione tecnica in quanto il problema segnalato dal Governo non è un problema di copertura finanziaria, ma di compatibilità con la normativa comunitaria. Quanto alla disposizione di cui all'articolo 8, comma 6-*quater*, vale a dire la questione dei mutui contratti dai comuni con la Cassa depositi e prestiti, non serve la relazione tecnica in quanto anche in questo caso non si tratta di un problema di copertura finanziaria. Quanto infine ai commi 7 e 7-*bis* dell'articolo 11, la stima del Governo, come già detto, è che la modifica del testo come prospettata dall'emendamento del Governo comporta un onere di 7 milioni di euro. Se però le Commissioni insistono per avere una relazione tecnica su questa disposizione, il Governo ha bisogno di tempo.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiarisce che il Governo deve fornire una relazione tecnica sugli oneri finanziari dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, nel testo delle Commissioni, in quanto il suo gruppo non comprende e non ritiene convincente la valutazione dell'onere fornita dal Governo, che ha stimato il costo della disposizione in 168 milioni di euro. Aggiunge che il suo gruppo, ove non dovesse essere convinto su questo punto, si riserva di non votare a favore dell'emendamento del Governo.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene che si dovrebbero valutare le implicazioni finanziarie del testo dell'articolo 11, così come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che in questa fase è necessario acquisire la valutazione dei rappresentanti dei gruppi in ordine alla prosecuzione dei lavori dell'Assemblea.

Massimo BITONCI (LNP), a nome del proprio gruppo, ritiene che non vi siano le condizioni per un'immediata ripresa dei lavori dell'Assemblea, che, a suo giudizio, dovrebbero riprendere nella giornata di domani, eventualmente nella seduta pomeridiana.

Michele VENTURA (PD) segnala l'opportunità di aggiornare la seduta dell'Assemblea a domani mattina, sottolineando l'esigenza che il Governo fornisca in tempo utile i dati e le informazioni necessari ad una compiuta valutazione delle proposte emendative presentate.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) ritiene che nel quadro delle informazioni che verranno fornite dovranno chiarirsi anche quali siano i termini dell'infrazione della normativa sugli aiuti di Stato che deriverebbero dall'articolo 9, comma 6, come approvato dalle Commissioni in sede referente, e quali sarebbero le conseguenze finanziarie di tale eventuale procedura di infrazione.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) ritiene che sia ineludibile la ripresa dell'esame in Assemblea alla giornata di domani, osservando come sia assolutamente indispensabile che il Governo fornisca dati inoppugnabili circa gli effetti finanziari delle disposizioni relative al terremoto del maggio 2012. In caso contrario, il Governo dovrebbe impegnarsi ad individuare una soluzione alle questioni sul tappeto nell'ambito dell'esame della manovra finanziaria.

Giuseppe CALDERISI (PdL) rileva che non vi sono le condizioni per una rapida ripresa dell'esame del provvedimento in Assemblea, condividendo le considerazioni circa l'esigenza che l'Esecutivo fornisca risposte circostanziate sui temi oggetto del dibattito odierno.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO assicura che il Governo farà il possibile per fornire celermente le risposte ai quesiti formulati, segnalando tuttavia che le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze sono in questa fase concentrate sull'esame del disegno di legge di stabilità.

Donato BRUNO, *presidente*, chiede al rappresentante del Governo se può assumere l'impegno, a nome delle Commissioni, di concludere i lavori delle medesime in modo da consentire la ripresa dei lavori in Assemblea a partire dalle ore 10 di domani.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, fa presente che ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica che dia conto dei loro effetti finanziari. Ritiene, pertanto, che ai sensi della legge di contabilità, non si possa prescindere dall'acquisizione di una relazione tecnica. Si dichiara, comunque, consapevole che le procedure per l'elaborazione della rela-

zione tecnica e della sua verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato richiedono tempi adeguati ed auspica che la relazione tecnica verificata possa essere effettivamente disponibile per le ore 9 di domani.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ritiene che sia possibile disporre di una relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato entro le ore 9 di domani.

Donato BRUNO, *presidente*, prendendo atto delle assicurazioni del rappresentante del Governo, fa presente che informerà l'Assemblea dell'andamento dell'esame del decreto-legge, ai fini di consentire di assumere le necessarie decisioni in ordine all'organizzazione dei lavori della Camera. Sospende, quindi, la seduta, avvertendo che essa riprenderà alle ore 18.15.

La seduta, sospesa alle 18, riprende alle 18.15.

Donato BRUNO, *presidente*, informa che l'Assemblea accogliendo la proposta formulata dalla presidenza delle Commissioni riunite, ha rinviato la seduta alle ore 10 di domani, mercoledì 7 novembre.

Fabio MERONI (LNP) osserva che la relazione tecnica consentirà lo svolgimento di ulteriori interventi sugli emendamenti sia pure nei limiti di tempo compatibili con la ripresa dell'esame in Assemblea del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, chiede se i deputati del gruppo della Lega intendano intervenire nella seduta di oggi.

Pierguido VANALLI (LNP) conferma la volontà dei deputati del gruppo della Lega di discutere le proposte emendative.

Massimo BITONCI (LNP) annuncia la sottoscrizione da parte di tutti i deputati del gruppo della Lega nelle Commissioni I e V dei subemendamenti Marchi 0.11.900.1 e 0.11.900.2. In proposito, rileva

che, nel testo delle proposte emendative del Governo, non appare chiara la volontà di ricomprendere nella sospensione dal pagamento delle imposte anche quanto dovuto a titolo di IRPEF, attesa la permanenza degli obblighi in capo ai sostituti di imposta. Osserva come su tali temi dovrà esserci un chiarimento sia nella relazione tecnica richiesta al Governo sia da parte del sottosegretario. Chiede inoltre di approfondire anche il tema della facoltà che le Commissioni intendevano attribuire ai comuni di estinguere i propri debiti verso la Cassa depositi e prestiti, senza dover corrispondere l'indennizzo previsto in favore della medesima. In proposito, rileva come non si comprendano le ragioni di contrarietà per motivi finanziari, atteso che tali indennizzi sono versati eventualmente alla Cassa medesima, il cui bilancio non rientra nel conto consolidato della pubblica amministrazione e che avrebbe in ogni caso abbondantemente le risorse per fare fronte a tali mancati introiti. Sottolinea inoltre come l'estinzione del debito dei comuni virtuosi vada piuttosto incentivata anche per i riflessi sul complesso del debito pubblico e evidenzia come gli indennizzi richiesti dalla Cassa siano peraltro particolarmente onerosi anche in relazione a prestiti dalla modesta entità. Rileva quindi l'opportunità di introdurre anche per i comuni clausole relative ai contratti di mutuo già previste generalmente per i privati.

Matteo BRAGANTINI (LNP) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Bitonci e chiede perché si ritenga necessaria una copertura per l'esclusione dell'indennizzo in caso di estinzione anticipata dei mutui accesi dai comuni verso la Cassa depositi e prestiti, il cui bilancio non rientra nel conto consolidato della pubblica amministrazione. Osserva come si tratti di una questione paradossale e ritiene che il sottosegretario Polillo abbia detto un'inesattezza, affermando che mai si è intervenuti su contratti in essere, ricordando in proposito l'intervento sulle commissioni di massimo scoperto praticate dalle banche sui conti correnti. Con

riferimento all'emendamento del Governo 11.900, osserva come non sia comprensibile che la sospensione dal pagamento dei tributi operi solo in favore dei lavoratori dipendenti, escludendo lavoratori autonomi e pensionati. Segnala in proposito il subemendamento a sua prima firma 0.11.900.3, che è volto ad includere almeno i titolari di reddito da pensione, sottolineando come non ci si possa dimenticare dei soggetti più deboli. Chiede quindi al Governo perché non abbia provveduto piuttosto ad adottare misure per la reintroduzione del prelievo sui dipendenti pubblici oltre i 90.000 e 150.000 euro di reddito annuale dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale e perché non abbia provveduto in maniera rigorosa all'applicazione delle disposizioni relative all'introduzione di un tetto alle retribuzioni pubbliche. Ritiene che il Governo non abbia avuto coraggio essendo sensibile agli interessi delle banche ed essendo composto prevalentemente da funzionari e dirigenti che godevano di emolumenti ben più elevati rispetto al tetto che il Parlamento aveva introdotto. Ricorda in proposito che anche in Francia sono stati adottati provvedimenti di contenimento della spesa per il pubblico impiego, riducendo trattamenti economici e organici. Chiede quindi al Governo di rivedere gli emendamenti presentati e chiede ai colleghi un sussulto di orgoglio e di non cambiare norme approvate solo nella giornata di venerdì e ritenute giuste nell'interesse dei cittadini, al di là delle appartenenze politiche, dimostrando come sia ancora il Parlamento ad essere pienamente titolare del potere legislativo.

Maurizio TURCO (PD) interviene in merito all'emendamento 9.900 del Governo, evidenziando come, per la prima volta, nella relazione di accompagnamento all'emendamento, consegnata ai deputati, si sottolineano « gli effetti finanziari negativi conseguenti al rischio elevato di una procedura di infrazione comunitaria ». Rileva come le procedure di infrazione che riguardano l'Italia siano in realtà, allo stato, 101 ed il Governo — se volesse —

avrebbe molto da lavorare sotto questo punto di vista.

Rileva come l'emendamento 9.900 del Governo serva, in realtà, solo a sanare quanto era stato stabilito nella bozza di regolamento sulla materia, poi « bocciato » dal Consiglio di Stato.

Ricorda come la Commissione europea ha avviato, nel 2005, una procedura nei confronti dell'Italia che dovrà ora essere conclusa sulla base di quanto richiesto dalla Corte di giustizia europea perché lo Stato italiano, attraverso un proprio funzionario ministeriale, ha continuato a dire falsità alla Commissione europea.

Ricorda altresì come nel 2006 l'allora ministro Padoa-Schioppa abbia dovuto costituire una Commissione per comprendere e rendere pubbliche le difficoltà applicative della norma sulla materia mentre, nello stesso tempo, il Ministero affermava che era tutto chiaro.

Ritiene che l'emendamento presentato dai colleghi Lupi e Toccafondi ed approvato dalle Commissioni avesse quanto meno il pregio della chiarezza mentre l'emendamento 9.900 del Governo non fa altro che continuare la politica ambigua che l'Esecutivo ha avuto a partire dal 2006.

Simonetta RUBINATO (PD) interviene in merito alla soppressione del capoverso 6-*quater* del comma 3 dell'articolo 8, proposta con l'emendamento 8.900 del Governo. Intende, in proposito, aggiungere alcune considerazioni rispetto a quelle già evidenziate dal collega Bitonci.

Ritiene che il pagamento nell'ambito del tetto riguardo agli indennizzi non sposti niente rispetto a quanto previsto in precedenza. Ricorda come nel corso del dibattito sia stato affermato che la formulazione del suddetto capoverso 6-*quater* è tale da poter portare ad un mutamento della natura giuridica della Cassa depositi e prestiti. Ricorda peraltro che il Consiglio di Stato ha già affermato con chiarezza che, per una serie di ragioni, la natura della Cassa depositi e prestiti non può che essere pubblicistica.

Rileva come non si comprenda per quali ragioni gli enti locali che provvedano alla riduzione dell'indebitamento attraverso l'estinzione anticipata dei mutui, facendolo ora in base ad un preciso obbligo normativo, dovrebbero pagare le penali. Ritiene quindi che il Governo debba necessariamente trovare una soluzione, tenendo conto anche di quanto previsto in passato per contribuire agli enti locali che andavano ad estinguere anticipatamente i mutui.

Ritiene iniquo che nello stesso decreto-legge che dispone stanziamenti per le esigenze di predissesto dei comuni non vi sia una assunzione delle penali a carico dello Stato.

Illustra quindi il proprio subemendamento 0.8.900.1, volto ad individuare la copertura finanziaria degli indennizzi correlati alle estinzioni anticipate per i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità nel 2011 attribuendo contributi nei limiti di trenta milioni di euro, dimezzando le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 4.

Ricorda come il voto sul testo approvato dalle Commissioni su questa materia sia stato, nella seduta del 2 novembre scorso, unanime da parte di tutti i gruppi, fatta salva la sola astensione del gruppo dell'UDC, a seguito di un'ampia discussione. Dà atto al Governo di non aver cambiato idea ma non si può di certo dire di aver scherzato. La soluzione è quindi solo quella di individuare la copertura finanziaria nel fondo di rotazione o come indicherà il Governo.

Chiede inoltre all'Esecutivo di chiarire se i 590 milioni di euro presenti nel fondo di rotazione sono tutti necessari e se sono stati già spesi, indicando in tal caso per quali enti locali. Qualora invece dalla relazione tecnica emergesse che non tutte le risorse sono state impegnate potrebbe esserci modo di consentire allo Stato di dare copertura agli enti locali in relazione all'obbligo di estinzione dei mutui: altrimenti ci si troverebbe di fronte ad una soluzione iniqua. Non si accontenta di una risposta che dica che la formulazione del comma 6-*quater* solo per il 2012 sia tale

da mettere in forse la possibilità della Cassa depositi e prestiti di rimanere al di fuori della contabilità dello Stato.

Infine, considerato che le dotazioni del fondo di rotazione sono pari solo a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, invita il Governo a predisporre una copertura adeguata in considerazione del fatto che i tagli previsti dalla cosiddetta *spending review* porteranno molti comuni al « predissesto », vista l'insostenibilità di tali tagli se si vuole continuare a mantenere i servizi.

Stigmatizza il fatto che in Italia nessuno dei due rami del Parlamento rappresenta le autonomie locali, nonostante quanto sancito dall'articolo 5 della Costituzione.

Rolando NANNICINI (PD) interverrà – pure in assenza del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze – volendo evidenziare alcune questioni.

Si sofferma, in particolare, sull'emendamento 11.900 del Governo – ritenendo peraltro singolare la classificazione D per un'abitazione – richiamando quanto previsto dal testo votato dalle Commissioni. Ritiene come fosse chiaro che il riferimento alla sospensione era solo per i lavoratori dipendenti riguardando i contributi previdenziali. Non poteva dunque essere riferito ai pensionati come prospettato nel corso della discussione.

Rileva come con l'emendamento 11.900 il Governo stabilisca che i termini per il pagamento dei tributi in scadenza dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013 sono prorogati al 30 settembre 2013. Rileva come la nozione di tributi includa imposte e tasse e quindi l'IRPEF, l'IRES e la TARSU. Evidenzia come gli obblighi dei sostituti di imposta si riferiscono al mese di ottobre 2013. Considerato che dall'emendamento 11.900 emerge come gli oneri conseguenti sono pari a 7 milioni di euro ne deriva che per il 2013 dovrebbe esserci uno stanziamento di 56 milioni di euro, pari a otto mesi moltiplicato per sette. Ne deriva che nel mese di ottobre i cittadini dovranno pagare tutto.

Si chiede perché non ricorrere alla contabilità speciale 1778 « Agenzia delle entrate-fondi di bilancio » considerato che in tale ambito vi sono risorse pari a 32 miliardi e mezzo di euro fuori dal bilancio che talvolta sono state utilizzate per allentare l'indebitamento netto.

Rileva come per quanto riguarda l'IRPEF può essere corretto ritenere che siano ricompresi anche i pensionati. Se ci si riferisce al reddito dipendente si parla di IRPEF e quanto evidenziato in proposito dal gruppo della Lega Nord Padania può avere un fondamento.

Invita il legislatore ad utilizzare un metodo più coerente affrontando gli argomenti in questione nell'ambito del disegno di legge di stabilità considerato che il decreto-legge in esame riguarda specificamente gli enti locali e, tanto più alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale e della lettera inviata dal Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere, la materia del terremoto appare poco inerente al contenuto proprio del provvedimento in esame.

Chiede al Governo di avviare una discussione con la Cassa depositi e prestiti sulla materia delle penali, da valutare nell'ambito del meccanismo generale. Ritiene che sull'emendamento presentato sulla materia dalla collega Rubinato vi sia stato un voto politico volto ad affrontare la questione, e che riguardo alle modalità di aiuto degli enti locali nel pagamento delle penali la Cassa depositi e prestiti andrebbe consultata.

Roberto SIMONETTI (LNP) dichiara di concordare con molte delle considerazioni del collega Nannicini sugli enti locali, evidenziando come egli, nella sua veste di amministratore locale, sia sostanzialmente una vittima del processo di riduzione delle risorse disponibili per le province ed i comuni in conseguenza dei numerosi tagli che si sono susseguiti negli ultimi mesi. Osserva, infatti, come mentre nella prima parte della legislatura le correzioni strutturali fossero state accompagnate dall'avvio del processo federalistico, negli ultimi mesi si sia proceduto con tagli indiscrimi-

nati che si sono susseguiti e che proseguono anche nel disegno di legge di stabilità all'esame della Commissione.

Sottolinea, in proposito, come con la manovra finanziaria si realizzino nuovi tagli al cuore pulsante del territorio, con interventi in materia di sanità, di riduzione delle risorse disponibili per comuni e province e di riduzione della spesa previdenziale e assistenziale. In questo contesto, ritiene che non si possa prescindere da un allentamento dei vincoli per gli enti locali, osservando come le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame relative alla riduzione dell'indebitamento si scontrano con la necessità per i comuni di pagare indennizzi finanziariamente non indifferenti per l'estinzione anticipata dei prestiti sottoscritti con Cassa depositi e prestiti SpA. A suo avviso è indispensabile che qualcuno si faccia carico di questi maggiori oneri, tenuto conto della gravità dell'attuale situazione economica, nella quale gli effetti della recessione hanno portato ad una forte riduzione dei consumi e ad un aumento della disoccupazione. Ritiene, peraltro, che sia del tutto opportuno limitare gli oneri per l'estinzione anticipata dei prestiti, osservando come in molti casi gli enti locali abbiano già pagato gran parte degli interessi dovuti in ragione della composizione dei piani di ammortamento del debito. In questo contesto, a suo avviso, la Cassa depositi e prestiti potrebbe dare un importante ausilio, considerando che essa dispone di un patrimonio enorme, di una liquidità pari a circa 100 miliardi di euro e registra utili annui pari a circa 3 miliardi di euro.

Osserva, peraltro, come questo decreto-legge avrebbe potuto costituire la sede per dare un ausilio agli enti locali in difficoltà, evidenziando come in questo senso siano particolarmente utili i correttivi introdotti all'articolo 1, comma 3, lettera r), capoverso Art. 243-ter, comma 3, su iniziativa del suo gruppo parlamentare. Segnala, infatti, che i criteri per la determinazione dell'anticipazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter fissati dal Governo avrebbero determinato di fatto lo svuotamento di tale fondo per il finanziamento

per i comuni di Napoli e Reggio Calabria. In ogni caso, evidenzia come sarebbe preferibile non stanziare fondi a sostegno dei comuni in « predissesto », destinando le risorse corrispondenti ad una riduzione dei tagli per gli enti locali.

Per quanto attiene ai comuni terremotati, sottolinea come le modifiche introdotte all'articolo 11, comma 7, del decreto fossero ampiamente apprezzabili, mentre esprime dubbi sulla scelta di sopprimere la lettera *b*) del comma 7-*bis* e la sua riproposizione in un comma autonomo, osservando come tale innovazione determina di fatto l'esclusione dei titolari di redditi di lavoro dipendente dai finanziamenti concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 7, comma 11. A questo riguardo, sottolinea come la richiesta di una relazione tecnica formulata dal suo gruppo sull'emendamento 11.900 non abbia carattere dilatorio, ma, in applicazione della legge di contabilità e finanza pubblica, intenda assicurare a tutti i componenti della Commissione uno strumento di valutazione delle implicazioni finanziarie della proposta emendativa.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva come sia evidente il senso di irritazione per la scelta del Governo di intervenire con tre proposte emendative su alcune scelte caratterizzanti compiute dalle Commissioni riunite nel corso dell'esame in sede referente, cancellando di fatto le decisioni assunte in quella sede.

Soffermandosi, in particolare, sull'emendamento 9.900 del Governo, osserva come il tema dell'IMU dovuta dagli enti che svolgono attività non commerciali torni ciclicamente all'esame del Parlamento e venga costantemente affrontato con una certa imprecisione. A tale riguardo, ritiene che anche le motivazioni esposte dal Governo nel presentare l'emendamento in questione siano piuttosto generiche, facendo riferimento da un lato alla presenza di un rischio elevato di una procedura di infrazione comunitaria e, dall'altro, a possibili effetti finanziari negativi derivanti da tale procedura. A questo proposito, ricorda come l'articolo 7,

comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992 richiedesse, ai fini dell'esenzione fiscale, la presenza di un elemento soggettivo, costituito dalla natura non commerciale dell'ente, e di un elemento oggettivo, rappresentato dallo svolgimento di attività di natura non commerciale. Osserva, inoltre, come sulla materia è successivamente intervenuta la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha richiesto che il contribuente debba dimostrare che l'immobile è destinato ad attività oggettivamente non commerciali, richiedendo tuttavia la prova di una situazione difficilmente valutabile in concreto, specialmente in presenza di attività organizzate svolte in presenza di convenzioni con enti pubblici. Osserva, peraltro, come il legislatore sia intervenuto più volte, prima con il decreto-legge n. 203 del 2005 e poi con il decreto-legge 223 del 2006 su questa materia, confermando, di fatto, l'interpretazione della norma contenuta nel decreto legislativo n. 504 del 1992. Ricorda come, a fronte di tale situazione, sia successivamente intervenuta la procedura di infrazione alla quale si fa più volte riferimento nel dibattito, osservando, tuttavia, come appare difficile configurare un aiuto di Stato con riferimento ad attività oggettivamente prive di scopi lucrativi, come quelle per le quali è prevista l'esenzione dall'IMU. Ritiene, in proposito, che il dibattito che si svolge sui mezzi di comunicazione di massa sia spesso viziato da condizionamenti ideologici, che tendono a distorcere gravemente la realtà dei fatti, facendo riferimento ad un'esenzione assoluta dalle imposte per la Chiesa ed alla presenza di sanzioni già comminate allo Stato italiano. Si chiede, del resto, perché non ci si preoccupa con altrettanto interesse per la concessione gratuita di spazi ad iniziative come quelle del Leoncavallo di Milano. Si associa quindi alle considerazioni dei colleghi Nannicini e Simonetti sul capoverso 6-*quater* del comma 3 dell'articolo 8, osservando come sul tema della riduzione del debito degli enti locali si rischia di tenere un comportamento schizofrenico. Per quanto attiene invece all'articolo 11,

osserva come nella giornata di oggi si sia assistito ad un preoccupante balletto di testi e di cifre, al termine del quale sembra che non si provvederà ad un rinvio dei pagamenti dell'IRPEF nei territori terremotati, mentre si differirà solo il pagamento della TARSU e di poco altro. Ritiene che si tratti di una soluzione del tutto insoddisfacente, in un paese nel quale si continuano a stanziare soldi per il terremoto del Belice. In ogni caso, rileva che sarebbe assai discutibile richiedere il pagamento del tributo sui rifiuti, che è commisurato alla superficie dell'abitazione, con riferimento a immobili sostanzialmente inagibili. Sul punto, ritiene grave la circostanza che il Governo dalla giornata di venerdì non sia stato in grado di fornire cifre convincenti al riguardo, considerando che sulla materia intervengono, con diverse competenze, il Dipartimento della protezione civile, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Emilia-Romagna, che rappresenta una delle realtà più avanzate del nord Italia e d'Europa e il Parlamento. Auspica, pertanto, che il Governo sia in grado di fornire finalmente una relazione tecnica soddisfacente che dia una lettura univoca delle disposizioni in esame.

Raffaele VOLPI (LNP) ringrazia i deputati intervenuti nel dibattito in sede referente perché hanno svolto ragionamenti in molti casi molto competenti. Condivide anche il giudizio di chi ha sostenuto che questo Governo interviene spesso in modo « brutale » e cercando il consenso dell'opinione pubblica più di quello del Parlamento. Quel che è più grave, però, è che il Governo interviene senza conoscere la realtà sulla quale in-

terviene, opponendo poi rifiuti immotivati o pretestuosi alle argomentate critiche e proposte provenienti dai tanti deputati che conoscono bene la realtà delle autonomie territoriali. Aggiunge che non si comprende per quale ragione i lavori delle Commissioni siano stati seguiti oggi dal sottosegretario Polillo, laddove questa mattina, nella sede del comitato dei diciotto, il Governo era rappresentato dal ministro Giarda: personalmente, ritiene che l'assenza del ministro Giarda dai lavori in sede referente abbia qualcosa di offensivo e confermi il suo timore che il Governo cerchi il consenso più dell'opinione pubblica che del Parlamento. A meno che questa discontinuità nella presenza del Governo nasconda un problema interno al Governo. Si ha l'impressione che non ci sia la volontà, da parte del Governo, di affrontare seriamente i problemi emersi e che la crisi, prima che nel rapporto tra il Governo e la sua maggioranza, sia all'interno dello stesso Governo.

Maria Piera PASTORE (LNP) esprime a sua volta preoccupazione per l'assenza del rappresentante del Governo per il Ministero dell'economia e delle finanze dai lavori delle Commissioni dopo le ore 18. Si augura che il sottosegretario Polillo sia presente almeno domani mattina, quando dovrà rispondere sulle importanti questioni che gli sono state poste nel corso della discussione di oggi.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per le ore 9 di domani mattina.

La seduta termina alle 19.50.

ALLEGATO

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (C. 5520-A Governo).

EMENDAMENTI DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 8.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8.900.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al capoverso 6-bis, dopo le parole: « riduzione anticipata del debito » inserire le seguenti: « . Gli indennizzi dovuti per l'estinzione o riduzione anticipata dei mutui presso la Cassa depositi e prestiti sono a carico di quest'ultima anche in deroga ai contratti già sottoscritti ».

0. 8. 900. 3. Bitonci, Pastore, Volpi, Vanalli, Bragantini, Simonetti, Meroni, Polledri.

Alla lettera a) sostituire le parole: inclusi gli indennizzi dovuti *con le seguenti:* esclusi gli indennizzi dovuti. Per la copertura degli indennizzi correlati alle estinzioni anticipate sono attribuiti ai comuni che hanno rispettato il patto di stabilità nel 2011 contributi nei limiti di 30 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 4, secondo periodo, sostituire le parole: pari a 60 milioni di euro *con le seguenti:* pari a 30 milioni di euro *e aggiungere, in fine, le parole:* e per 30 milioni di euro sono destinate alla copertura degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui di cui all'articolo 8, comma 6-bis.

0. 8. 900. 1. Rubinato.

Alla lettera a) sostituire le parole: , inclusi gli eventuali indennizzi dovuti *con le seguenti:* . Per tali finalità non è applicato ai comuni l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti sottoscritti con la società Cassa depositi e Prestiti Spa. Per le medesime finalità, è inoltre consentita ai comuni l'estinzione parziale di mutui e prestiti con lo stesso istituto, anche in deroga ai contratti già sottoscritti.

0. 8. 900. 2. Simonetti, Volpi, Bitonci, Pastore, Maggioni, Vanalli, Bragantini, Meroni.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 6-quater sono soppresse le parole da: « Per le finalità » sino a: « medesime finalità »; dopo le parole: « già sottoscritti » aggiungere le seguenti: « Non è applicato agli enti locali l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti ».

0. 8. 900. 4. Vanalli, Volpi, Pastore, Simonetti, Bragantini, Meroni, Bitonci.

All'articolo 8, comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso 6-bis, al secondo periodo, dopo le parole: riduzione anticipata del debito *inserire le seguenti:* , inclusi gli eventuali indennizzi dovuti;

b) sopprimere il capoverso 6-quater.

8. 900. Governo.

ART. 9.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Al comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: « e gli elementi » fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: « , gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali.

9. 900. Governo.

ART. 11.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 11.900.

Alla lettera b), al primo periodo, sostituire la parola: dipendente con le seguenti: o da pensioni.

0. 11. 900. 3. Bragantini, Vanalli, Bitonci, Pastore, Simonetti, Volpi, Meroni.

Alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: dei tributi aggiungere le parole: e dei contributi.

0. 11. 900. 1. Marchi, Bitonci, Bragantini, Meroni, Pastore, Polledri, Simonetti, Vanalli, Volpi.

Alla lettera b), sopprimere le parole: Restano fermi gli obblighi di versamento dei sostituti di imposta.

0. 11. 900. 2. Marchi, Bitonci, Bragantini, Meroni, Pastore, Polledri, Simonetti, Vanalli, Volpi.

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-bis, sopprimere la lettera b);

b) dopo il comma 7-bis, inserire il seguente: 7-ter. Per i titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, i termini per il pagamento dei tributi in scadenza dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013 sono prorogati al 30 settembre 2013. Restano fermi gli obblighi di versamento dei sostituti di imposta. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e 0,1 milioni di euro per il 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985, relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale.

11. 900. Governo.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 5484 Li Gotti ed altri, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) ..	17
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 5485 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	22
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 13 aprile 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 5486 Li Gotti ed altri, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	25

SEDE REFERENTE

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 13.05.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 5484 Li Gotti ed altri, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore per la III Commissione*, segnala che la Conven-

zione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo è stata aperta alla firma il 16 maggio 2005 ed è in vigore internazionale dal 1° giugno 2007.

Ricorda che il Consiglio d'Europa ha adottato la nuova Convenzione per accrescere l'efficacia degli strumenti internazionali esistenti in materia di lotta contro il terrorismo. Essa mira a favorire gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo e prevede due modi per raggiungere questo obiettivo: anzitutto, definendo come reati certi atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo, quali la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento; in secondo luogo rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione sia a livello interno (politiche nazionali di prevenzione) che internazionale (modifica degli accordi esistenti in materia di estradizione, mutua assistenza giudiziaria e predisposizione di strumenti supplementari).

Osserva che la Convenzione contiene inoltre una disposizione relativa alla protezione e al risarcimento delle vittime del terrorismo. È anche previsto un processo di consultazione per garantire l'efficace attuazione della Convenzione.

L'articolo 1 stabilisce che ai fini della Convenzione in esame è reato di terrorismo uno qualsiasi dei reati definiti nei dieci trattati universali delle Nazioni Unite contro il terrorismo elencati nell'allegato alla Convenzione medesima. Tuttavia una Parte, nel depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o adesione alla Convenzione, può dichiarare che nell'applicazione di essa non terrà conto di uno o più trattati elencati nell'allegato, se di questi non sia ancora divenuta Parte. Al riguardo, chiede al rappresentante del Governo di confermare se l'Italia sia o meno parte di tutti i predetti trattati.

Sottolinea in ogni caso che il successivo articolo 16 stabilisce l'applicabilità della Convenzione ai soli reati di natura transnazionale, con esclusione dei casi di interesse esclusivo di un singolo Stato, ai quali, tuttavia, vi sarà la facoltà di applicare le disposizioni di cooperazione giudiziaria dei successivi articoli 17, 20 e 22 della Convenzione.

L'articolo 2 fissa lo scopo della Convenzione nel miglioramento degli sforzi per la prevenzione del terrorismo e degli effetti negativi che ha sul pieno godimento dei diritti umani, in particolare il diritto alla vita, con provvedimenti di natura sia interna che internazionale, considerando il quadro pattizio bilaterale e multilaterale già esistente e applicabile tra le Parti della Convenzione.

L'articolo 3 è dedicato alle politiche nazionali di prevenzione del terrorismo. Rimarca in particolare la previsione del comma 3, per il quale ciascuna delle Parti promuove il dialogo interreligioso e interculturale, con il coinvolgimento ove possibile di attori della società civile, per disinnescare le tensioni che potrebbero alimentare le spinte verso il terrorismo.

Gli articoli da 5 a 7 rappresentano a suo avviso il nucleo della Convenzione,

poiché individuano con esattezza i contorni di nuove figure di reato collegate alla commissione di atti di terrorismo.

L'articolo 5 riguarda l'istigazione al compimento di un reato terroristico, che viene perpetrata con la diffusione al pubblico di un messaggio in tal senso, qualora ciò effettivamente dia luogo al rischio della commissione di un reato terroristico. L'articolo 6 colpisce il reclutamento per il terrorismo, che si articola nella sollecitazione a un'altra persona ad essere implicata in un reato di terrorismo, ovvero ad aderire ad un gruppo per contribuirvi.

L'articolo 7 sanziona l'addestramento ad attività terroristiche, che si concreta nella fornitura di istruzioni per la fabbricazione e l'uso di esplosivi, armi da fuoco, sostanze nocive e pericolose, come anche di metodologie specifiche volte alla commissione di atti terroristici, nella consapevolezza che tale formazione prelude effettivamente alla realizzazione di questo obiettivo. Comune agli articoli 5-7 è la previsione per cui ciascuna delle Parti fa in modo di penalizzare nel diritto interno le tre figure di reato, se commesse illecitamente e intenzionalmente.

L'articolo 9 è dedicato ai reati accessori, e prevede che ciascuna delle Parti provveda nel proprio ordinamento alla penalizzazione anche della complicità, ovvero dell'organizzazione o direzione, in relazione ai reati previsti dai precedenti articoli 5-7. Osserva che anche in questo caso la penalizzazione ha il presupposto della consapevolezza del reo dell'intenzione di mettere effettivamente in atto uno dei reati di cui ai precedenti articoli 5-7. Infine, ciascuna delle Parti si impegna a penalizzare nel proprio diritto interno anche il semplice tentativo di commissione di uno dei reati di cui in precedenza, ad eccezione di quello di istigazione.

L'articolo 13 – rispetto al quale ricorda che la relazione introduttiva della proposta di legge in esame afferma esistere nell'ordinamento nazionale italiano una serie di misure già atte a soddisfare l'impegno convenzionale – prevede che ciascuna delle Parti metta in atto misure di

protezione e sostegno alle vittime di atti terroristici commessi sul proprio territorio, inclusi l'assistenza economica e il risarcimento alle vittime e ai parenti più stretti.

Ritiene assai rilevante quanto previsto dall'articolo 14 in materia di giurisdizione. Il comma 1 prevede che ciascuna Parte adotti senz'altro le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati previsti dalla presente Convenzione in tre specifici casi, ovvero quando il reato è commesso sul suo territorio, quando il reato è commesso a bordo di una nave battente bandiera della Parte interessata o a bordo di un aeromobile immatricolato nei registri della Parte medesima, quando il reato è commesso da un proprio cittadino. Ciascuna delle Parti si impegna inoltre a stabilire la sua giurisdizione sui reati previsti dalla Convenzione in oggetto nei confronti di persona che si trovi sul suo territorio e non venga estradata.

L'articolo 15 sancisce per ciascuna delle Parti l'obbligo di indagine nei casi in cui venga informata che l'autore o presunto autore di un reato di cui alla presente Convenzione potrebbe trovarsi sul suo territorio. Se lo ritenga opportuno, la Parte nel cui territorio si trova l'autore o presunto autore del reato provvede alle misure necessarie nei confronti di tale persona al fine di renderla disponibile per l'azione penale o l'estradizione. Resta inteso che qualsiasi persona interessata dalle misure del presente articolo, anche in base alle previsioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, ha il diritto di comunicare prontamente con il più prossimo rappresentante dello Stato di cui è cittadino, nonché di ricevere la visita di tale rappresentante. Per i reati previsti dalla Convenzione in esame, l'articolo 17 prevede l'impegno delle Parti alla reciproca assistenza in ordine a indagini, procedimenti penali o estradizione, nel quadro degli obblighi internazionali condivisi, in carenza dei quali si agirà nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali.

Gli articoli 18-21 riguardano l'applicazione del principio *aut dedere, aut judicare*, anche in rapporto al meccanismo per l'apposizione di riserve.

L'articolo 19 è in particolare dedicato alla fattispecie dell'estradizione in relazione ai reati di terrorismo: si prevede anzitutto che i reati previsti dagli articoli 5-7, nonché dall'articolo 9 della Convenzione in esame, sono di diritto considerati tra quelli passibili di estradizione in qualsiasi trattato concluso fra le Parti anche prima dell'entrata in vigore della Convenzione. Le Parti si impegnano del resto a inserire tali fattispecie di reato fra quelle passibili di estradizione anche in tutti trattati di estradizione che stipuleranno in futuro tra di loro (comma 1). Una Parte, facoltativamente, potrà anche considerare i reati di cui agli articoli 5-7 e 9 della Convenzione in esame quale base giuridica per concedere un'estradizione a un'altra Parte della Convenzione con la quale tuttavia non ha un trattato bilaterale di estradizione (comma 2).

Di ancora maggiore importanza appare a suo giudizio la disposizione del comma 5, per la quale tutte le disposizioni dei trattati eventualmente vigenti in materia di estradizione tra le Parti della Convenzione, in relazione ai reati di cui agli articoli 5-7 nonché 9 della medesima, saranno considerate modificate tra le Parti della Convenzione nella misura in cui siano incompatibili con il dettato di essa.

L'articolo 20 esclude la clausola di eccezione politica, vale a dire che in relazione ai reati di cui agli articoli 5-7 nonché 9 della Convenzione non si potrà eccepire il carattere politico di essi e di conseguenza non si potrà con tale argomentazione rifiutare di concedere l'estradizione (comma 1).

Tuttavia, uno Stato membro dell'Unione europea, al momento della firma o del deposito del suo strumento vincolante in via definitiva, può dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il comma 1 precedente: in relazione a tale riserva le Parti si impegnano ad applicarla caso per caso con decisione debitamente motivata (comma 2). La riserva così ap-

posta è valida per tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione e può essere rinnovata per periodi della stessa durata (comma 5).

L'articolo 21 consente di non ottemperare alle previsioni della Convenzione in ordine all'estradizione, qualora si ritenga che dopo l'estradizione la persona interessata potrebbe patire in relazione allo specifico reato torture o altri trattamenti inumani e degradanti; se esistano fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione sia avanzata con finalità persecutorie per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche; infine, se la persona di cui si richiede l'estradizione rischia la pena di morte nel territorio della Parte richiedente, ovvero anche solo l'ergastolo se la condanna a vita risulti esclusa nell'ordinamento della Parte richiesta. Il rifiuto all'estradizione potrà in quest'ultimo caso essere tuttavia superato nel caso in cui la Parte richiedente assicuri la non irrogazione della pena di morte, ovvero la sua non esecuzione, oppure la non inflizione dell'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale.

L'articolo 22 riguarda la possibilità che le autorità competenti di una Parte, senza preventiva richiesta, possano trasmettere alle omologhe autorità di un'altra Parte contraente della Convenzione informazioni ottenute nell'ambito di loro indagini, qualora ritengano ciò utile per iniziative investigative o giudiziarie dell'altra Parte — alla quale peraltro si possono sottoporre condizioni nell'uso delle informazioni ricevute.

Attribuisce grande importanza all'articolo 26, dedicato agli effetti giuridici della Convenzione: in base al comma 1, la Convenzione integra i trattati e gli accordi multilaterali o bilaterali applicabili esistenti fra le Parti, incluse alcune Convenzioni del Consiglio d'Europa appositamente elencate, che sono: la Convenzione europea di estradizione del 1957; la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959, con i due Protocolli addizionali del 1978 e del 2001;

la Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 1977, con il Protocollo di emendamento del 2003.

In base al comma 2, se due o più Parti della Convenzione ritengono di regolare i loro rapporti nelle materie oggetto della Convenzione medesima diversamente da come in essa disciplinati, in base ad accordi già stipulati o da stipulare tra loro, dovranno fare ciò in modo che l'applicazione non risulti incompatibile con gli obiettivi e i principi di fondo della Convenzione.

Per quanto riguarda le Parti che sono anche Stati membri dell'Unione europea, nelle loro relazioni reciproche esse applicheranno il diritto comunitario eventualmente esistente che disciplina le materie della Convenzione in esame, salvaguardandone tuttavia l'oggetto e lo scopo (comma 3).

In base al comma 4, nessuna disposizione della Convenzione in esame pregiudica altri diritti, obbligazioni e responsabilità di una Parte o di un individuo in base al diritto internazionale, incluso il diritto internazionale umanitario; il successivo comma 5 specifica che la Convenzione non si applica alle attività delle forze armate durante i conflitti armati, che devono rispondere al diritto internazionale umanitario e ad altre regole del diritto internazionale appositamente stabilite.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore per la II Commissione*, ricorda che la proposta di legge di ratifica si compone di 7 articoli ed è stata approvata dal Senato il 25 settembre scorso. I primi due articoli recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 novella alcune disposizioni del codice penale in tema di terrorismo, anche internazionale. In particolare, le lettere *a)* e *b)* intervengono sugli articoli 270-*quater* e 270-*quinquies* del codice, inserendo in entrambi un richiamo alle condotte di cui al successivo articolo 270-*sexies*.

Il progetto di legge integra le fattispecie penali di cui agli articoli 270-*quater* (arruolamento con finalità di terrorismo) e

270-*quinquies* (addestramento ad attività con finalità di terrorismo) prevedendo la loro applicazione anche quando l'arruolamento o l'addestramento siano finalizzati a compiere altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*.

La finalità perseguita sarebbe quella di superare l'attuale formulazione, che colpisce soltanto il disvalore rappresentato dall'arruolamento o dall'addestramento per il compimento di atti di violenza ovvero il sabotaggio di servizi pubblici essenziali. Tale formulazione presenterebbe pertanto alcuni limiti applicativi ai fini della punibilità di tutte le condotte di arruolamento ed addestramento con finalità terroristiche.

A seguito delle modifiche introdotte al codice penale, ciò che la giurisprudenza ha affermato in relazione al rapporto tra articolo 270-*bis* e 270-*sexies* viene espressamente esteso dal legislatore alle fattispecie di cui agli articoli 270-*quater* e 270-*quinquies*. Inoltre, accanto al riferimento alle finalità di terrorismo, è introdotto il richiamo all'arruolamento e all'addestramento con riguardo a condotte « definite terroristiche ».

La lettera *c)* introduce nel codice penale l'articolo 270-*septies*, volto ad attribuire un'autonoma rilevanza penale alla condotta monosoggettiva di colui che finanzia un'attività terroristica o sovversiva.

Ricorda che attualmente l'articolo 270-*bis* punisce con la reclusione da 7 a 15 anni chiunque « finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ». Osserva che la proposta di legge intende dunque affiancare alla repressione del finanziamento dell'associazione terroristica il finanziamento dell'attività terroristica.

In particolare, l'articolo 270-*septies*, che il progetto di legge intende inserire nel codice penale, punisce con la reclusione da 7 a 15 anni chiunque « finanzia, in modo diretto o indiretto, una o più condotte definite terroristiche o con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies* » (primo comma). Il secondo comma defi-

nisce il finanziamento come qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla « raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione o messa a disposizione » di risorse economiche destinate ad essere utilizzate al fine di agevolare il compimento di una condotta terroristica o con finalità terroristica ai sensi del primo comma, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione dei reati. Rileva che il finanziamento è dunque un reato di pericolo presunto, per il quale non è necessario accertare l'effettiva commissione dei reati-fine.

L'articolo 4 interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo alla responsabilità amministrativa degli enti, per abrogare il comma 4 dell'articolo 25-*quater* con finalità di coordinamento, in quanto non residuano delitti di finanziamento del terrorismo esterni al codice penale e dunque non ricompresi nel campo d'applicazione del comma 1.

L'articolo 5 condiziona la procedibilità del delitto di istigazione a compiere atti di terrorismo o crimini contro l'umanità (fattispecie aggravata del delitto di istigazione a delinquere) ad una richiesta del Ministro della giustizia quando ricorrano tutte le seguenti ipotesi: il delitto è commesso in Stato estero; il delitto è commesso da uno straniero; il delitto è commesso in danno dello Stato italiano.

L'articolo 6 prevede la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 7 dispone in ordine all'entrata in vigore della legge di ratifica, senza attendere la *vacatio legis*, il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gennaro MALGIERI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, raccomanda la costante presenza del rappresentante del governo alle sedute delle Commissioni.

Il sottosegretario Antonino GULLO conferma la piena disponibilità del Governo a partecipare ai lavori delle Commissioni.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara

concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo e fissa, con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, alle ore 17 di lunedì 19 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 5485 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nel sostituire il relatore per la III Commissione, onorevole Matteo Mecacci, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna per un impegno internazionale, ricorda che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica degli emendamenti, adottati l'8 luglio 2005, alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 1980.

Segnala che la Convenzione, firmata a Vienna e New York il 3 marzo 1980, ratificata dall'Italia con la legge n. 704 del 1982 ed in vigore dall'8 febbraio 1987, è l'unico strumento internazionale vincolante sulla protezione fisica del materiale nucleare e fissa misure relative alla prevenzione, alla detenzione e alla sanzione delle violazioni in tale campo.

Rammenta che gli emendamenti sono stati approvati da una conferenza diplomatica convocata nel luglio 2005 allo scopo di modificare la Convenzione e rafforzarne le disposizioni, una necessità via via più sentita dopo i tragici avvenimenti dell'11 settembre 2001. Gli emendamenti approvati – non ancora entrati in vigore – sono quattordici. In base all'articolo 20 della Convenzione, essi entreranno in vigore per ciascuno Stato contraente che deposita il proprio strumento

di ratifica, accettazione o approvazione, il trentesimo giorno successivo alla data nella quale i due terzi degli Stati contraenti avranno depositato i rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il depositario, il Direttore generale dell'AIEA.

Gli emendamenti hanno lo scopo di estendere l'ambito della Convenzione prevedendo la protezione fisica del materiale nucleare usato per scopi pacifici, durante l'utilizzo, l'immagazzinamento o il trasporto, nonché la prevenzione e la punizione dei reati riguardanti detto materiale e i relativi impianti, come precisato nel nuovo articolo 1A introdotto nella Convenzione dopo l'articolo 1.

Per includere nella protezione, oltre alle materie, anche le installazioni nucleari, è stato innanzitutto modificato il titolo della Convenzione ed è stato aggiunto, all'articolo 1, che contiene le definizioni, anche quella di « installazione nucleare ». È inoltre stata introdotta anche la definizione di « sabotaggio ».

Gli Stati contraenti hanno l'obbligo di elaborare e attuare misure volte a garantire in modo efficace l'attuazione della Convenzione per prevenire, in particolare, il furto o la sparizione delle materie nucleari di cui sono responsabili, così come il sabotaggio degli impianti nucleari che si trovano sul loro territorio. Gli Stati Parte sono interamente responsabili dell'elaborazione, dell'applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul proprio territorio.

Per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione, gli Stati Parte devono rispettare un certo numero di principi di protezione, introdotti con il nuovo articolo 2A, fra i quali si menzionano quelli della responsabilità dello Stato e dei titolari di licenze e della riservatezza. Tra gli altri principi, vi è quello dell'autorità competente, istituita da ogni Stato Parte per attuare il quadro giuridico e normativo, alla quale sono conferite la facoltà, le competenze e le risorse finanziarie per garantire lo svolgimento delle sue funzioni. È prevista la cooperazione tra gli Stati Parte in caso di furto o sabotaggio o di

rischio di tali evenienze. La cooperazione avviene in forma di scambio di informazioni con la garanzia della riservatezza delle stesse in rapporto a terzi.

I reati previsti dalla Convenzione possono dare luogo a procedure di estradizione tra gli Stati membri. I motivi politici dell'infrazione non possono essere causa di rifiuto dell'estradizione o dell'aiuto giudiziario.

Passando alle disposizioni del disegno di legge di ratifica di competenza della III Commissione, si limita a richiamare l'articolo 3 che reca alcune definizioni, in aggiunta a quelle già contenute nella Convenzione. In particolare, la « protezione fisica attiva » è la protezione fornita dalle forze dell'ordine per proteggere le materie nucleari da atti di sottrazione illecita e le materie e le installazioni da atti di sabotaggio.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica esclude nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato a seguito della ratifica degli emendamenti in questione.

Fulvio FOLLEGOT, *vicepresidente della II Commissione*, nel sostituire il relatore per la II Commissione, onorevole Luca Rodolfo Paolini, impossibilitato a sua volta a prendere parte alla seduta odierna, ricorda che il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 26 settembre 2012, si compone di nove articoli.

I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca alcune definizioni, in aggiunta a quelle già contenute nella Convenzione.

L'articolo 4 individua le autorità competenti, in ottemperanza all'articolo 2A della Convenzione: il Ministero degli esteri, che funge anche da punto di contatto ed esplica i compiti descritti nell'articolo 5 della Convenzione; il Ministero degli interni, che collabora con il Ministero degli esteri ed è competente per la protezione fisica attiva. Tra le autorità competenti sono elencati anche il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente.

L'articolo 5 assegna al Ministero dell'interno il compito di definire gli scenari di riferimento della minaccia alle materie e alle installazioni nucleari al fine di predisporre i piani di protezione fisica. Tali piani devono essere comunicati al Ministero dello sviluppo economico e – a seguito dell'approvazione di un emendamento al Senato – al Ministero dell'ambiente.

L'articolo 6 sancisce la necessità per l'esercente di installazioni nucleari di ottenere un'autorizzazione (nulla osta) per la protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari e definisce i termini per il suo rilascio. Analoghe disposizioni (il rilascio di un attestato) sono previste per il vettore che deve trasportare materiale nucleare. Competente per il rilascio di tali autorizzazioni è il Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 7 affida al Ministero dell'interno il coordinamento degli interventi di recupero e messa in sicurezza delle materie nucleari.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala, in particolare, gli articoli 8 e 9, che definiscono il regime sanzionatorio per le fattispecie contemplate dalla Convenzione e non del tutto previste dall'attuale normativa.

L'articolo 8 integra il contenuto dell'articolo 433 del codice penale relativo ad attentati alla sicurezza di impianti industriali relativi a servizi pubblici essenziali. La disposizione aggiunge alle fattispecie dell'articolo 433 – di cui è conseguentemente integrata la rubrica – un comma, dopo il secondo, che introduce il delitto di attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti e dei luoghi adibiti alla produzione, conservazione e trasporto di materiale nucleare. Il delitto è punito con la reclusione da 2 a 8 anni, fermo restando, anche in tal caso, la necessità che l'azione dell'autore del reato abbia costituito pericolo per la pubblica incolumità.

L'articolo 9 stabilisce una griglia di sanzioni per numerosi comportamenti il-

leciti – di natura penale e amministrativa – relativi all'uso di materiale nucleare e le loro, eventuali conseguenze.

Tali comportamenti sono attualmente sanzionati dall'articolo 3 della legge n. 704 del 1982 di ratifica della precedente Convenzione di New York del 1980 sulla protezione fisica dei materiali nucleari – ora abrogato per esigenze di coordinamento. Detta norma prevede che chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli articoli 589 e 590 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni. Quando è cagionato solo un danno alle cose di particolare gravità o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino ad un anno.

Rispetto alle previsioni del citato articolo 3 della legge n. 704 del 1982, l'articolo 9 in esame prevede solo fattispecie di reato di pericolo mentre l'articolo 3 contempla fattispecie sia di danno che di pericolo; eliminando incertezze interpretative, introduce la specificazione per cui il materiale nucleare può essere di qualsiasi tipo; sanziona esplicitamente l'acquisto, l'utilizzo, il trasporto, l'importazione-esportazione e la trasformazione del materiale nucleare; introduce la previsione del danno ambientale; estende la punibilità del reato a titolo di lesioni personali; prevede un regime di sanzionabilità per via amministrativa delle violazioni dei regimi autorizzatori introdotti dalla nuova Convenzione; incrementa in misura rilevante le sanzioni edittali, anche per danni alle sole cose.

In particolare, osserva come l'innalzamento della pena massima per tali delitti miri a consentire l'effettuazione di intercettazioni telefoniche in relazione a condotte che spesso si sostanziano nel traffico internazionale di materiale nucleare.

L'articolo 9 del disegno di legge prevede, infatti, la pena della reclusione da

2 a 6 anni e la multa da 5.000 a 20.000 euro per acquisto, detenzione, utilizzo, trasporto, importazione-esportazione, trasformazione, vendita o dispersione nell'ambiente di materiale nucleare idoneo a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all'ambiente, senza autorizzazione dell'autorità competente; la pena della reclusione da 3 a 7 anni e la multa da 50.000 a 250.000 se dagli indicati comportamenti deriva un pericolo concreto di una rilevante e durevole compromissione dell'ambiente; la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 per il mancato rispetto, da parte dei titolari, delle prescrizioni contenute nei nulla osta di protezione fisica passiva e nelle autorizzazioni al trasporto di materiali nucleari.

Viene, infine, introdotta la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione, del nulla osta e dell'attestato ai titolari che siano stati condannati o cui siano state irrogate sanzioni amministrative in via definitiva per violazione delle prescrizioni applicabili agli esercenti delle installazioni nucleari.

Arturo Mario Luigi PARISI (PD), con riferimento ai profili definitori delle nozioni di « materiale nucleare » e di « installazione nucleare », chiede chiarimenti in ordine al possibile coinvolgimento delle competenze del Ministero della difesa nelle materie trattate dal provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Antonino GULLO si riserva di approfondire i profili sollevati dall'onorevole Parisi.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo e fissa, con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, alle ore 17 di lunedì 19 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 13 aprile 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 5486 Li Gotti ed altri, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore per la III Commissione*, ricorda che la Convenzione in esame è stata elaborata in seno alle Nazioni Unite alla luce dei principi, contenuti nella Carta, concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e la promozione di relazioni amichevoli e di cooperazione tra gli Stati. Essa s'inserisce in quell'attività di elaborazione di norme giuridiche internazionali volte all'eliminazione del terrorismo transnazionale, la cui base è rappresentata dalla Dichiarazione sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale, allegata alla risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 49/60 del 9 dicembre 1994, nella quale gli Stati membri condannano fermamente tutti gli atti e le pratiche di terrorismo.

Essa fa salvo il diritto degli Stati di sviluppare ed applicare l'energia nucleare a scopi pacifici e di fruire dei relativi benefici, tuttavia, tiene conto che gli atti di terrorismo nucleare possono tradursi in gravi conseguenze e rappresentare una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

La Convenzione, nell'affrontare la tematica del terrorismo compiuto attraverso l'uso, o la minaccia di usare, congegni o materiali radioattivi o nucleari per il perseguimento di obiettivi terroristici, espressamente esclude dal proprio campo di applicazione (articolo 4, paragrafo 4) la questione relativa alla « legalità dell'uso o della minaccia di fare uso di armi nucleari da parte degli Stati », limitandosi alla commissione di atti di terrorismo nucleare da parte di singoli o associazioni terroristiche.

Richiama quindi talune disposizioni a suo avviso particolarmente significative dell'Accordo, tra le quali quelle recate dall'articolo 2 che descrive le fattispecie considerate reato. Commette reato chi detiene materie radioattive, fabbrichi un ordigno o danneggi un impianto nucleare al fine di provocare danni a persone, a beni o all'ambiente o per costringere una persona, un'organizzazione o un governo a compiere un atto o ad astenersene. Anche la sola minaccia di commettere un reato così definito è considerata altresì un reato stesso. Commette un reato anche chi è complice o istruisce altri affinché compiano una delle azioni sopra descritte.

L'articolo 3 circoscrive il campo di applicazione della Convenzione. Prescrive, infatti, la non applicabilità quando: il reato è commesso all'interno di un solo Stato, il presunto autore e le vittime del reato sono cittadini di quello Stato, il presunto autore del reato si trova nel territorio di quello Stato e nessun altro Stato ha motivo di far valere la sua competenza.

L'articolo 4, lasciando impregiudicati gli obblighi in capo agli Stati in virtù del diritto internazionale, esenta dall'applicazione di tali norme l'attività svolta dalle forze armate nel corso di un conflitto o nell'esercizio dei propri doveri.

L'articolo 7 disciplina l'attività di collaborazione tra gli Stati Parte, al fine di prevenire o contrastare operazioni preparatorie sui rispettivi territori, tramite lo scambio di informazioni e il coordinamento di misure amministrative. Fa comunque salve quel tipo di informazioni riservate in base alla legislazione interna. Al fine di tale coordinamento, gli Stati Parte devono indicare al Segretario Generale dell'ONU le rispettive « persone di collegamento ».

L'articolo 13 obbliga a comprendere i reati di cui all'articolo 2 tra quelli che danno luogo ad estradizione in qualsiasi trattato di estradizione già esistente. Nel caso in cui non esista alcun trattato di estradizione tra due Stati Parte coinvolti, la Convenzione può essere usata quale base giuridica per l'extradizione di un

colpevole da uno Stato Parte ad un altro. L'articolo 14 impone la massima assistenza tra Stati Parte durante la fase delle indagini o dei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati di cui all'articolo 2.

L'articolo 15 prevede che, ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria tra Stati Parte, nessuno dei reati di cui al precedente articolo 2 possa essere considerato come reato politico o ispirato da moventi politici e che, pertanto, la domanda di estradizione non possa essere respinta adducendo tale motivazione.

Il successivo articolo 16 stabilisce che la Convenzione non possa essere interpretata nel senso di comportare un obbligo di estradizione o di assistenza giudiziaria se lo Stato Parte richiesto ha motivo di ritenere che la domanda di estradizione o di assistenza giudiziaria per i reati di cui all'articolo 2 sia stata presentata al fine di perseguire una persona per considerazioni di razza, di religione, di cittadinanza, di origine etnica o di opinioni politiche.

L'articolo 18 definisce gli obblighi degli Stati Parte e le procedure da adottare dopo il sequestro di materiale o congegno radioattivo o di strutture nucleari, nell'ambito del perseguimento di un reato di cui all'articolo 2. Sono definite le procedure di restituzione del materiale ad altro Stato o, qualora non appartenga ad alcuno degli Stati Parte, è previsto che la destinazione dello stesso sia oggetto di una decisione presa dopo una consultazione tra gli Stati e le organizzazioni internazionali interessati.

Osserva che la proposta di legge in esame — che riproduce i contenuti di un'analoga proposta presentata nella XV legislatura e non esaminata per l'intervenuto scioglimento delle Camere — è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento il 25 settembre scorso.

Venendo alle altre disposizioni recanti profili di competenza della III Commissione, evidenzia che l'articolo 3, riprendendo pressoché integralmente il contenuto dell'articolo 1 della Convenzione, definisce alcuni concetti chiave: « materiale radioattivo », « materiale nucleare », « impianto nucleare », « congegno nucleare » e

« struttura dello Stato o del Governo ». Con quest'ultima espressione si intendono « strutture o mezzi di trasporto permanenti o temporanei utilizzati o occupati da rappresentanti dello Stato, da membri del Governo, del potere legislativo o giurisdizionale, da funzionari o impiegati dello Stato o di ogni altra autorità o ente pubblico, ovvero da impiegati o funzionari di una organizzazione intergovernativa in relazione ai rispettivi doveri d'ufficio ».

Ritiene opportuno, a tale proposito, acquisire alcune precisazioni da parte del rappresentante del Governo poiché il contenuto di tale ultima definizione, integralmente tratta dalla Convenzione sembra scarsamente coerente con le locuzioni definitorie in uso nell'ordinamento italiano. Per quanto riguarda, invece, le definizioni più tecniche relative al materiale nucleare, queste a suo avviso appaiono in linea, seppur non coincidenti, con quelle previste dalla normativa vigente in materia di uso pacifico dell'energia nucleare, recata dalla legge n. 1860 del 1962 e dal decreto legislativo n. 230 del 1995.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore per la II Commissione*, rammenta che la proposta di legge di ratifica in esame si compone di nove articoli.

I primi due articoli recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, subordinata all'entrata in vigore della Convenzione, che in base all'articolo 25 della stessa è condizionata al deposito di almeno 22 strumenti di ratifica. La Convenzione è entrata in vigore il 7 luglio 2007 e sono stati attualmente depositati 82 strumenti di ratifica su 115 firmatari.

Rimanda alle osservazioni del collega Allasia sull'articolo 3.

Osserva che l'articolo 4 introduce nel codice penale l'articolo 280-ter, volto a punire gli atti di terrorismo nucleare. La disposizione, costruita sul modello dell'articolo 2 della Convenzione, enuclea tre categorie di condotte, che punisce con pene diverse.

Procedendo in ordine di gravità della fattispecie, rileva che il terzo comma

prende in considerazione la condotta di colui che richiede un congegno nucleare o un impianto nucleare mediante minaccia, e la minaccia è compiuta in presenza di circostanze di fatto che ne avvalorano la credibilità, ovvero mediante violenza; minaccia di commettere taluno dei reati di cui al secondo comma, quando la minaccia è compiuta in presenza di circostanze di fatto che ne avvalorano la credibilità. La disposizione non richiede una particolare finalizzazione della condotta e la pena è la reclusione da 3 a 8 anni.

Il primo comma delinea la condotta di colui che: si procura, eventualmente anche per trasferirlo ad altri, materiale radioattivo ovvero crea – o viene altrimenti in possesso – di un congegno radiologico o nucleare. Quando la condotta è finalizzata a causare morte o gravi lesioni personali ovvero a recare danni rilevanti a beni o all'ambiente, la pena è la reclusione da 5 a 10 anni.

Il secondo comma punisce le condotte di colui che: utilizza in qualsiasi modo materiale radioattivo o un congegno nucleare; utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare – o con il concreto pericolo che rilasci – materiale radioattivo. Quando la condotta è finalizzata a causare morte o gravi lesioni personali, a recare danni rilevanti a beni o all'ambiente ovvero a «costringere una persona fisica o giuridica, un'organizzazione internazionale o uno Stato a compiere, o astenersi dal compiere, un atto», la pena è la reclusione da 7 a 15 anni.

Il quarto comma stabilisce che le pene previste dai primi tre commi si applicano anche quando la condotta ha ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

L'articolo 5 novella la legge n. 895 del 1967 in tema di armi, aggiungendovi riferimenti al materiale radioattivo. In particolare, con la modifica dell'articolo 1 si prevede la reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 10.000 euro a 50.000 euro anche per colui che senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo materiale

radioattivo nonché congegni radiologici o nucleari. Con la novella dell'articolo 2 si punisce con la reclusione da 1 a 8 anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro colui che illegalmente detiene a qualsiasi titolo il materiale radioattivo e i congegni indicati nell'articolo 1.

L'articolo 6 delinea, in relazione ai delitti di cui al nuovo articolo 280-ter, alcuni obblighi di comunicazione, anche a livello internazionale. In particolare, la disposizione prevede che, se procede per il delitto di atti di terrorismo nucleare, il pubblico ministero deve: comunicare immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuto esercizio dell'azione penale (comma 1); comunicare immediatamente al Ministro della giustizia l'applicazione della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, allegando copia del provvedimento che dispone la misura (comma 2); comunicare immediatamente al Ministro della giustizia il passaggio in giudicato della sentenza ovvero il deposito del decreto di archiviazione, allegando copia del relativo provvedimento (comma 3); comunicare al Ministro della giustizia il luogo ove i beni oggetto del reato sono custoditi e le modalità della loro conservazione (comma 3), per consentire l'applicazione dell'articolo 18 della Convenzione, che impone una tempestiva comunicazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica e, per il tramite di questa, con le altre Parti contraenti.

Osserva che spetterà al Ministro della giustizia – in quanto punto di contatto responsabile della trasmissione e del ricevimento delle informazioni in base all'articolo 7 della Convenzione (comma 5) – tenere informato, oltre al direttore generale dell'Agenzia per l'energia atomica, anche il Segretario generale delle Nazioni Unite (comma 4).

L'articolo 7 delinea la procedura da seguire in caso di sequestro dei materiali pericolosi oggetto del reato di cui all'articolo 280-ter, per garantirne la messa in sicurezza. La disposizione richiede che l'autorità giudiziaria informi il prefetto che, sentite le competenti autorità, provvede alla messa in sicurezza dei beni

presso un impianto autorizzato allo stoccaggio provvisorio. La custodia sarà affidata all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che dovrà conservare il materiale in conformità alle norme di sicurezza previste dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Dopo il sequestro i beni dovranno essere confiscati. Per quanto concerne la destinazione successiva, sarà il Presidente del Consiglio a provvedervi eventualmente anche disponendo la restituzione ad uno Stato Parte e stipulando specifici accordi.

L'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria mentre il successivo articolo 9 dispone in ordine all'entrata in vigore della legge di ratifica, senza attendere la *vacatio legis*, il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Arturo Mario Luigi PARISI (PD), in analogia con il provvedimento precedente, chiede chiarimenti in ordine al possibile coinvolgimento delle competenze del Ministero della difesa in riferimento alla previsione di attività di reattori nucleari, anche collocati a bordo di natanti, e di esplosivi. Pur comprendendo le specifiche

finalità del provvedimento, data la sua delicatezza rileva l'opportunità di affrontare ogni possibile profilo.

Il sottosegretario Antonino GULLO si riserva di approfondire le questioni poste dall'onorevole Parisi.

Francesco TEMPESTINI (PD) ritiene rilevante conoscere l'elenco dei Paesi che hanno siglato la Convenzione al fine di valutare se dal rifiuto di alcuni Stati non rischi di derivare la mancata implementazione della Convenzione sotto il profilo sostanziale.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo e fissa, con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, alle ore 17 di lunedì 19 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00969 Di Biagio: Revisione delle regole per la certificazione di sostenibilità ambientale dei bioliquidi destinati alla produzione di energia elettrica (*Discussione e rinvio*) 29

RISOLUZIONI

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato all'ambiente, tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 13.10.

7-00969 Di Biagio: Revisione delle regole per la certificazione di sostenibilità ambientale dei bioliquidi destinati alla produzione di energia elettrica.

(Discussione e rinvio).

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) illustra il proprio atto di indirizzo esprimendo, anzitutto, apprezzamento per l'avvio di una discussione che offre alle Commissioni parlamentari la possibilità di dare risposta alle esigenze del comparto dei produttori di energia da bioliquidi.

Al riguardo, osserva che si tratta di un comparto valido, costituito in massima parte da giovani imprenditori e da validi professionisti, che investono in ricerca e sviluppo, che creano occupazione e che meritano attenzione, sostegno agli investimenti e politiche agevolative.

In tal senso, sottolinea che questo settore ha registrato negli ultimi anni una significativa crescita e rappresenta una potenza complessiva installata superiore a 600 megawatt elettrici, con un fatturato complessivo di circa 500 milioni di euro. Aggiunge, inoltre, che negli ultimi dieci anni la produzione di energia da impianti alimentati a « biocombustibili » è cresciuta quasi del 18 per cento e che copre ormai quasi l'1 per cento della produzione italiana di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Osserva, tuttavia, che con la normativa italiana attuativa delle norme europee si sono create inutili ingessature che sembrano più boicottaggi che altro.

Su questo versante, infatti, i decreti legislativi n. 28 e n. 55 del 2011, che hanno recepito due direttive europee del 2009, hanno tradotto in Italia i principi di sostenibilità per biocarburanti e bioliquidi definiti nella normativa europea.

Successivamente, il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole (decreto ministeriale n. 2 del 23 gennaio 2012) ha introdotto il sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi.

Purtroppo, l'intero comparto è stato fortemente scosso dall'entrata in vigore di questo decreto ministeriale che reca previsioni tali da mettere fortemente a rischio gli investimenti effettuati dagli operatori.

Nel soffermarsi sulle disposizioni del decreto ministeriale in questione, evidenzia, quindi, che il prescritto coinvolgimento diretto di tutti gli attori della filiera, indipendentemente da come questa si struttura, crea dei vincoli stringenti sull'operatività e le possibilità della stessa filiera industriale. Inoltre il decreto ministeriale produce una sorta di anomalo « protezionismo » suscettibile di alterare gravemente l'equilibrio della concorrenza e mortificare completamente il settore imponendo agli operatori economici, per poter impiegare bioliquidi e biocarburanti nella produzione energetica, ad ogni stadio della filiera, di certificarne la sostenibilità e la conformità secondo specifici criteri.

E sappiamo che questo è un significativo limite del provvedimento stesso, dal momento che gli operatori italiani impiegano prevalentemente oli di produzione provenienti da Paesi extra UE, anche perché – ed è giusto evidenziarlo – la capacità di soddisfare la necessità di materie prime degli impianti energetici attivi, usufruendo delle sole colture oleaginose nazionali, sarebbe del tutto irrisoria.

Osserva, quindi, che ferma restando la lodevole esigenza di privilegiare in questo ambito la cosiddetta « filiera corta » non si può non sottolineare quanto questo sia poco sostenibile sul territorio nazionale dove le potenzialità produttive e colturali sono assai limitate.

Sottolinea, inoltre, che la normativa applicativa in questione ha prodotto effetti inaccettabili soprattutto per tutti gli operatori che operano sulla base di contratti di fornitura stabiliti in data precedente all'entrata in vigore delle direttive europee e dei successivi decreti di recepimento nazionale, i quali vedono oggi messa a rischio la stessa sopravvivenza delle aziende con conseguente perdita di circa 5.000 posti di lavoro.

Riferisce, poi, che un'ulteriore criticità emerge per quanto riguarda l'impiego,

come materia prima, dei prodotti di risulta provenienti da altri comparti nazionali, come quello degli oli alimentari. Questi, infatti, non sono soggetti a certificazione, per cui diverranno inutilizzabili con ovvie conseguenze sull'intero sistema.

In conclusione, ritiene che la normativa applicativa emanata nel gennaio 2012 non rispecchia le specificità e le caratteristiche dei sistemi produttivi italiani nel settore, ignorando in maniera palese i limiti del potenziale produttivo italiano in termini di materia coltivata, rischiando di compromettere l'operatività, l'autonomia ed il mercato di migliaia di aziende italiane e di un intero settore legato alle fonti rinnovabili.

Segnala peraltro che il 27 luglio 2012 il Tar del Lazio, ritenendo sussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare, ha accolto le istanze di alcune società del settore che hanno chiesto l'annullamento del più volte citato decreto ministeriale del gennaio 2012.

Aggiunge, altresì, che nell'ambito della discussione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante misure urgenti per la crescita del Paese, il Governo si è impegnato a valutare l'opportunità di individuare idonei strumenti, anche normativi, per disciplinare le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità.

Appare dunque inderogabile, a suo avviso, creare le condizioni per ridare respiro alle aziende virtuose che operano in questo comparto, che può rappresentare il fiore all'occhiello del nostro sistema economico.

Conclude, chiedendo al Governo di farsi carico della necessità di definire, nel dialogo con gli operatori del settore, un intervento celere per rivedere l'attuale configurazione del decreto ministeriale del gennaio 2012 e per correggere le criticità che attualmente continuano a condizionare negativamente la vita del comparto industriale in questione.

Al riguardo, formula, quindi, la richiesta di procedere all'audizione dei rappresentanti delle imprese del settore riuniti nell'Associazione dei produttori di energia

da fonti rinnovabili (Aper) al fine di creare le condizioni per un confronto fattivo in una cornice istituzionale.

Il sottosegretario Tullio FANELLI manifesta, anzitutto, la disponibilità del Governo a lavorare insieme alle Commissioni parlamentari in direzione della revisione del quadro normativo nazionale, con l'intento di risolvere talune delle problematiche evidenziate dalla risoluzione del deputato Di Biagio.

Sottolinea, tuttavia, che nel caso di specie si è in presenza di disposizioni applicative di norme europee e che, per questo, i margini e le possibilità di intervento sono oggettivamente ristretti e limitati.

Riconosce, tuttavia, fin d'ora, la fondatezza di almeno due questioni prospettate dal deputato Di Biagio nel suo atto d'indirizzo. La prima questione è quella relativa alla sussistenza di talune criticità nella regolazione della fase transitoria, laddove, probabilmente, non si è tenuto nella giusta considerazione, gli effetti della nuova normativa sulle attività industriali in corso di svolgimento sulla base di contratti già in essere. La seconda questione, invece, è relativa alla non impeccabile regolazione dell'impiego nelle attività industriali in questione, come materia prima, di taluni prodotti di risulta come ad esempio gli oli alimentari.

Conclude, quindi, ribadendo la disponibilità del Governo, entro i limiti suddetti, a lavorare per un miglioramento della normativa applicativa in materia, ferma restando la necessità di un'attenta valutazione delle proposte di modifica dal punto di vista del rispetto dei contenuti e delle finalità della normativa europea, a partire dall'esigenza di contrastare fenomeni negativi anche sotto il profilo ambientale come, ad esempio, quello dell'impiego di materie prime importate da Paesi lontani.

Giovanni FAVA (LNP) ringrazia il sottosegretario Fanelli per aver chiarito alcuni aspetti problematici contenuti nella risoluzione in titolo. Pur ritenendo condivisibile la richiesta di prevedere un regime

transitorio di applicazione dei requisiti di sostenibilità per i bioliquidi, sottolinea la necessità di salvaguardare il principio di tutela delle produzioni virtuose. Riterrebbe utile altresì conoscere la posizione delle Commissioni Agricoltura e Politiche dell'Unione europea trattandosi di materia che interessa anche le loro competenze. Ricordato che il tema della convenienza ambientale di determinate produzioni energetiche è stato al centro di un lungo dibattito, sottolinea che la produzione di energia da bioliquidi ha sensibilmente alterato il mercato delle produzioni agricole messo in difficoltà dalla concorrenza di altre produzioni incentivate. Chiede pertanto per quali motivi si voglia privilegiare la produzione di energia con base fortemente incentivata penalizzando altri settori agricoli. Esprime perplessità soprattutto sull'incentivazione di produzioni effettuate con olio di palma proveniente da mercati esteri che non è ecologicamente compatibile.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, sottolinea che in sede di discussione di una risoluzione non può essere acquisito il parere di altre Commissioni.

Alberto TORAZZI (LNP) rileva che la medesima situazione evidenziata dal collega Fava si è verificata nel comparto del latte: si è registrata un'esplosione del costo del mais dovuto all'utilizzo nella produzione di biogas. Ricorda che si era inizialmente prevista una forte incentivazione di piccoli volumi al fine di recuperare gli scarti; successivamente l'operazione ha assunto dimensioni notevolmente maggiori penalizzando il reddito agricolo. Sottolineato che in un momento di grave recessione le risorse dello Stato non possono essere destinate ad incentivare produzioni che penalizzano altri comparti produttivi del medesimo sistema economico, manifesta un orientamento nettamente contrario alla risoluzione in titolo.

Savino PEZZOTTA (UdCpTP) osserva che la risoluzione in discussione pone una questione complessa che non può essere

liquidata senza approfondirne adeguatamente il contenuto. Pur evidenziando l'impatto pesante sull'agricoltura dell'incentivazione delle produzioni finalizzate alle bioenergie, ritiene che si debba approfondire questo aspetto delle energie rinnovabili in forte evoluzione in paesi come il Canada. Sottolinea che l'introduzione di produzioni energetiche attraverso i cereali ha contribuito ad accrescere la loro quotazione con conseguenze nefaste per i Paesi in via di sviluppo. Manifesta perplessità sul contenuto della risoluzione che ritiene debba essere approfondito attraverso l'audizione di rappresentanze degli agricoltori e dei produttori di energia.

Laura FRONER (PD) si associa alla richiesta del collega Pezzotta di audire i soggetti coinvolti dalla risoluzione in esame.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), precisa che alla base della presentazione del proprio atto di indirizzo vi è unicamente la volontà di affrontare un tema che riguarda la vita

e il futuro di centinaia di aziende italiane. Esprime, inoltre, il proprio rammarico per alcune considerazioni critiche svolte dal collega Fava che, evidentemente, non prestando la dovuta attenzione a quanto da lui affermato, ha frainteso il significato e lo scopo della sua iniziativa che non vuole assolutamente porre in discussione i principi e i contenuti della normativa europea, ma, più semplicemente, rivedere e migliorare, alla luce dei medesimi principi e contenuti, la normativa applicativa nazionale. Conclude, quindi, ribadendo la piena disponibilità ad audizioni che oltre ai rappresentanti delle aziende produttrici di energia elettrica da bioliquidi vedano anche la partecipazione di rappresentanti del mondo dell'agricoltura, come proposto da alcuni colleghi.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.40 alle 13.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni. Emendamenti C. 3466-3528-4254-4271-4415-4697-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato 34

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta il 3 ottobre 2012 a Bruxelles, presso il Parlamento europeo, dall'onorevole Lo Moro, per partecipare alla riunione interparlamentare sul tema « Uguaglianza di genere: quali sono le iniziative dei Parlamenti dell'Unione europea » .. 34
ALLEGATO (Relazione sulla missione svolta il 3 ottobre 2012) 36
 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 35
 AVVERTENZA 35

COMITATO DEI NOVE

Martedì 6 novembre 2012.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

Emendamenti C. 3466-3528-4254-4271-4415-4697-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla missione svolta il 3 ottobre 2012 a Bruxelles, presso il Parlamento europeo, dall'onorevole Lo Moro, per partecipare alla riunione interparlamentare sul tema « Uguaglianza di genere: quali sono le iniziative dei Parlamenti dell'Unione europea ».

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che l'onorevole Lo Moro ha predisposto una relazione sulla missione svolta a Bruxelles, presso il Parlamento europeo, per

partecipare alla riunione interparlamentare sul tema « Uguaglianza di genere: quali sono le iniziative dei Parlamenti dell'Unione europea » (*vedi allegato*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 6 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

C. 2854-B ed abb., approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

ALLEGATO

Sulla missione svolta il 3 ottobre 2012 a Bruxelles, presso il Parlamento europeo, dall'onorevole Lo Moro, per partecipare alla riunione interparlamentare sul tema « Uguaglianza di genere: quali sono le iniziative dei Parlamenti dell'Unione europea ».

L'incontro, organizzato dal Gruppo di alto livello su uguaglianza di genere e diversità e dalla Commissione Diritti della donna e uguaglianza di genere del Parlamento europeo, aveva ad oggetto il tema: « Gender equality – Cosa fanno i Parlamenti dell'UE ».

Esso era articolato in quattro sessioni, relative alla promozione dell'uguaglianza di genere rispettivamente: nelle amministrazioni parlamentari; attraverso la comunicazione; nei Parlamenti e nei Governi; nella legislazione.

Nell'ambito della prima sessione, è intervenuta la Presidente del Gruppo di alto livello e Vicepresidente del Parlamento europeo, on. Roberta Angelilli (PPE), che ha fornito alcuni dati relativi alla presenza delle donne nelle varie posizioni dell'amministrazione del Parlamento europeo e si è soffermata sull'evoluzione positiva di tali dati a seguito di recenti iniziative dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo (in particolare, la Dichiarazione di principi sulla promozione dell'uguaglianza di genere e della diversità del 2006 e il Piano di azione 2009-2013 per la promozione dell'uguaglianza di genere e della diversità nel Segretariato generale del PE, adottato nel 2009).

Attualmente, il 58,6 per cento del totale dello staff del Parlamento europeo è costituito da donne (il 51,3 per cento nella categoria più elevata di personale AD; il 64,4 per cento nella categoria di personale AST). Per quanto riguarda gli incarichi, allo stato, le donne rappresentano il 25,5 per cento dei Capi unità, il 32,6 per cento dei direttori, il 36,4 per cento dei direttori

generali. Per la prima volta, inoltre, il Segretario generale aggiunto del Parlamento europeo è una donna.

La ridotta presenza delle donne ai più alti livelli dell'amministrazione sarebbe da ricondurre principalmente al fatto che le stesse donne rinunciano a concorrere per le posizioni più elevate in relazione alle difficoltà di conciliazione vita professionale-vita privata; ciò nonostante, nell'ambito del Parlamento europeo, esistono infrastrutture (come ad esempio l'asilo nido) ed istituti di garanzia volti a rendere possibile la conciliazione.

La relatrice ha quindi richiamato le misure adottate da alcuni Parlamenti nazionali (in particolare olandese, ungherese, finlandese e tedesco) per promuovere i percorsi professionali delle donne.

L'onorevole Angelilli è poi passata ad analizzare dati più generali relativi alla presenza delle donne nelle Istituzioni europee: finora nessuna donna ha ricoperto l'incarico di Presidente della Commissione europea; nessuna donna siede nel *board* della Banca centrale europea; il Parlamento europeo ha avuto solo due Presidenti donne.

La percentuale di donne elette al Parlamento europeo è passata dal 17 per cento del 1979 al 34 per cento del 2009 (a fronte di una media nei Parlamenti nazionali del 25 per cento). Tuttavia, la recente ridefinizione degli incarichi all'interno del Parlamento europeo ha visto una riduzione delle donne Vicepresidenti o Presidenti di Commissione (3 Vicepresidenti donne rispetto ai 6 del 2009 su un totale di 14 Vicepresidenti; 8 donne Pre-

sidenti di Commissione rispetto alle 10 del 2009, su un totale di 22 Presidenti di Commissione).

La relatrice, dopo avere richiamato anche il tema della presenza delle donne nei *board* delle società quotate in borsa e il dato in base al quale le donne rappresentano il 60 per cento dei laureati in Europa, ha in termini generali sostenuto la necessità di introdurre il sistema delle quote al fine di rimuovere le barriere oggettive che ostacolano l'accesso delle donne ai livelli professionali più elevati.

Successivamente è intervenuta Ms. Jutta Schulze-Hollmen, Presidente del Comitato per le pari opportunità e diversità del Parlamento europeo (COPEC), organo consultivo congiunto, composto, oltre che dal Presidente, da quattro membri nominati dall'Amministrazione e da quattro designati dal Comitato del personale.

Il COPEC, nell'ambito del Piano di azione 2009-2013 dell'Ufficio di Presidenza, si propone di promuovere un ambiente di lavoro tollerante ed inclusivo, formulando pareri sulle misure applicative dello Statuto del Personale, svolgendo il ruolo di osservatore in altri Comitati che si occupano di risorse umane e organizzando eventi di sensibilizzazione.

La relatrice ha richiamato l'attività dell'Unità uguaglianza e diversità all'interno del Parlamento europeo (che in particolare fornisce dati statistici essenziali per potere discutere della materia) e si è quindi soffermata sull'importanza della flessibilità per promuovere l'uguaglianza di genere, oltre che di misure di formazione ed informazione.

Nel corso del dibattito sono intervenuti in particolare rappresentanti del Parlamento europeo, del Bundestag, del Parlamento portoghese, finlandese, turco, oltre che la senatrice Incostante (PD), presente in rappresentanza del Senato italiano. Quest'ultima ha evidenziato la necessità di modificare i regolamenti parlamentari al fine di favorire la presenza delle donne nei differenti incarichi e ha richiamato la recente legge italiana sulla parità di accesso agli organi delle società quotate e le proposte di legge, attualmente all'esame

del Senato, in materia di pari opportunità nella rappresentanza politica degli enti locali e delle regioni.

Nell'ambito del dibattito sono stati affrontati diversi temi, tra i quali la necessità di creare una rete Parlamento europeo-Parlamenti nazionali al fine di intraprendere azioni comuni in materia, le misure di flessibilità e i congedi parentali, le misure finlandesi volte a favorire uguali percorsi di carriera tra uomini e donne.

La sessione è stata chiusa dal Presidente della Commissione FEMM Mikael Gustafsson (Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica), il quale ha anche anticipato un'iniziativa che si terrà l'8 marzo del 2013 sul tema generale della risposta delle donne europee alla crisi.

Nell'ambito della seconda sessione, dedicata alla promozione dell'uguaglianza di genere attraverso la comunicazione, la Vicepresidente Anni Podimata (S&D) si è soffermata sull'importanza di campagne di comunicazione ai cittadini che diffondono i valori dell'uguaglianza di genere, anche in quanto parte integrante dei diritti fondamentali. L'on. Podimata ha quindi richiamato l'attività svolta dai Servizi di comunicazione del Parlamento europeo per diffondere la conoscenza delle iniziative del Parlamento europeo su tale tema.

Il Vicepresidente Karas (PPE) ha preannunciato campagne di comunicazione del Parlamento europeo in quattro ambiti, tra i quali quello dell'uguaglianza di genere. Si è quindi soffermato sull'opportunità di una maggiore cooperazione tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali e sul contributo che questi ultimi possono dare affinché le campagne di comunicazione si diffondano capillarmente tra i cittadini.

Nel corso del dibattito sono in particolare intervenute la rappresentante del Parlamento polacco (che ha evidenziato la scarsa presenza delle donne nei media polacchi e l'opportunità di riflettere sul tema delle quote anche in questo ambito) e la rappresentante del Parlamento spagnolo (che ha evidenziato i progressi della Spagna in termini di maggiore presenza

delle donne nella vita politica e, sul tema dei media, ha evidenziato la necessità che gli stessi Parlamenti nazionali organizzino conferenze stampa di sensibilizzazione per dare visibilità alle donne).

La terza sessione, relativa alla promozione dell'uguaglianza di genere nei Parlamenti e nei Governi, è stata aperta dall'on. Pietikäinen (PPE), relatrice del Rapporto d'iniziativa sulla partecipazione delle donne al processo decisionale politico – qualità e parità, adottato dal Parlamento europeo in seduta plenaria il 13 marzo scorso. La relatrice ha evidenziato la necessità di misure che intervengano, da un lato, sul gap retributivo, dall'altro sui servizi di welfare, al fine di promuovere una maggiore partecipazione delle donne alla vita politica. Ha quindi evidenziato il ruolo centrale che può essere svolto dai partiti politici come fattore decisivo nella promozione della parità di genere; l'euro-parlamentare ha invitato gli Stati membri a fissare per i partiti politici obiettivi basati sulla parità tra i sessi come prerequisito per il finanziamento e si è soffermata sulle iniziative che potrebbero essere adottate in vista delle elezioni europee del 2014. Rispetto alle cariche alle quali si accede per nomina, la relatrice ha quindi richiamato la parte della relazione in cui si invitano gli Stati membri a sostenere la parità proponendo una donna e un uomo come propri candidati alla carica di Commissario europeo e, più in generale, a promuovere misure positive allo scopo di garantire la parità in tutti gli organi direttivi e in tutte le nomine pubbliche. L'on. Pietikäinen ha chiuso il suo intervento, invitando i Parlamenti nazionali ad adottare iniziative analoghe al loro interno.

Nel dibattito, sono intervenuti la rappresentante estone, che ha evidenziato come, all'interno del Parlamento estone, le donne siano sovra rappresentate in alcune Commissioni parlamentari (come la Commissione affari sociali) e assenti in altre commissioni (ad esempio, gli organi che si occupano di sicurezza); la parlamentare greca ha sottolineato la sproporzione tra la presenza delle donne nel Parlamento e

nel Governo greco (analogo questione ha posto la rappresentante del Parlamento della Slovenia, dove un terzo delle parlamentari sono donne, ma soltanto una donna è Ministro); la rappresentante polacca ha richiamato le misure adottate per favorire la presenza delle donne nelle liste elettorali; la parlamentare svedese si è soffermata sulle misure adottate dal Parlamento svedese per consentire alle deputate donne lo svolgimento dell'attività parlamentare (come i servizi di assistenza ai bambini e l'istituzione della figura del deputato « supplente »).

La sottoscritta, presente alla riunione in rappresentanza della Camera dei deputati italiana, ha richiamato il dato relativo alla presenza delle donne nel Parlamento italiano, inferiore rispetto alla media europea, i recenti interventi normativi all'interno della Camera a tutela della maternità e in materia di congedo parentale, l'attività del Comitato pari opportunità. Si è quindi soffermata sulle proposte di legge, approvate dalla Camera dei deputati, sulle pari opportunità nella rappresentanza politica degli enti locali e delle regioni (attraverso in particolare, l'introduzione della doppia preferenza di genere) e sulla recente legge in materia di finanziamento dei partiti, che prevede la decurtazione dei contributi pubblici spettanti al partito qualora quest'ultimo abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo genere superiore ai due terzi del totale.

La quarta sessione, infine, dedicata alla promozione dell'uguaglianza di genere nella legislazione, ha registrato la partecipazione del Commissario alla giustizia Viviane Reding. La Commissaria ha ricordato la pressione del Presidente Barroso sugli Stati al fine di avere candidati donne nel Collegio dei Commissari e ha illustrato alcuni dati relativi alla presenza delle donne nello *staff* della Commissione (il 27 per cento a livello di massime cariche dirigenziali) e nella sua Direzione generale giustizia (l'80 per cento a livello apicale, il 60 per cento a livello di incarichi di medio

livello medio). Ha richiamato il principio di discriminazione, introdotto nel Trattato di Roma sulla base di considerazioni strettamente economiche e la successiva giurisprudenza della Corte di giustizia che ne ha riconosciuto la valenza sociale. Nell'introdurre lo strumento giuridico cui la Commissione sta lavorando al fine di incrementare la presenza di donne nei consigli di amministrazione delle società, ha richiamato numerosi studi che dimostrano il legame tra la presenza delle donne negli alti livelli delle società e una migliore *performance* di queste ultime, nonché la lista compilata dalle scuole di *business* europee di oltre 8.000 donne in possesso dei requisiti di esperienza e di capacità per ricoprire incarichi di vertice nelle imprese. La Commissaria si è soffermata inoltre sull'aumento del numero delle donne nei consigli di amministrazione delle società dal marzo 2011, quando le imprese sono state invitate a firmare la piattaforma volontaria per una maggiore presenza delle donne nei *board*, notando tuttavia come l'incremento sia in gran parte imputabile all'introduzione in alcuni Paesi delle quote. Lo strumento giuridico che verrà presentato riguarderà solo le imprese quotate in borsa (con esclusione delle piccole e medie imprese) e, nel quadro del principio di sussidiarietà e proporzionalità, non recherà interventi sulla gestione delle singole imprese. Ele-

menti chiave della proposta saranno: la valorizzazione delle donne non in quanto tali, ma in quanto qualificate e di talento; la presenza di clausole di flessibilità nel caso in cui l'impresa non sia in grado di trovare candidati del sesso sottorappresentato; la temporaneità dello strumento; l'attribuzione agli Stati della scelta del regime sanzionatorio nel caso di violazione delle disposizioni.

La Commissaria ha altresì preannunciato la presentazione nel marzo del 2013 del rapporto sullo stato di avanzamento dell'attuazione degli interventi normativi in materia di divario salariale.

Molti dei parlamentari intervenuti nel dibattito hanno espresso sostegno per le iniziative della Commissaria e hanno evidenziato la necessità di intervenire rapidamente in materia; la rappresentante del Bundestag ha inoltre informato del vivace dibattito in corso in Germania sull'introduzione delle quote nei Consigli di amministrazione.

In conclusione, nel riferire sugli esiti della riunione, la sottoscritta intende ringraziare il Presidente e l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della I Commissione per averle consentito di partecipare all'incontro in questione, che ha riguardato temi di grande interesse, che meritano di essere seguiti nel prosieguo con tutta la dovuta attenzione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Emendamenti C. 5019-*bis* ed abb./A 40

SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854-2862-2888-3055-3866-B (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 40

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 42

COMITATO DEI NOVE

Martedì 6 novembre 2012.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Emendamenti C. 5019-*bis* ed abb./A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.05 alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 14.35.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

C. 2854-2862-2888-3055-3866-B.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi VITALI (PDL), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame è finalizzato ad introdurre, anche in ragione delle novità recate dal Trattato di Lisbona, una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, attualmente contenute nella legge 11 del 2005.

La Camera dei deputati ha approvato il provvedimento in prima lettura il 23

marzo 2011 e, nella seduta del 16 marzo 2011, questa Commissione ha espresso un parere favorevole sul testo come allora formulato. Il testo è stato quindi trasmesso al Senato, che lo ha modificato in modo sostanziale ed approvato il 23 ottobre 2012.

Ricorda che l'esame del provvedimento in sede consultiva ha ad oggetto le sole modifiche introdotte dal Senato che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

Segnala, in primo luogo, l'articolo 14, che disciplina l'informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l'Italia. Nel corso dell'esame al Senato, è stato stabilito che il Governo comunichi alle Camere informazioni o documenti relativi alle procedure in questione: oltre che nei casi in cui siano poste alla base di un disegno di legge, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, anche in ogni altro caso, su richiesta di una delle due Camere.

Il Capo VI (artt. 29-41), concernente gli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, prevede, in sostituzione dell'attuale legge comunitaria, due distinti provvedimenti per l'attuazione del diritto europeo nell'ordinamento nazionale: la legge di delegazione europea, da presentare alle Camere entro il 28 febbraio, e la legge europea per la quale non viene stabilito un termine specifico di presentazione, essendo la relativa presentazione eventuale e non necessaria (articolo 29, corrispondente all'articolo 27 del testo approvato dalla Camera).

Per quanto riguarda i contenuti, con la legge di delegazione europea si dovrà assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'UE indicando le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie. La legge europea conterrà, invece, le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attua-

zione agli atti dell'Unione europea ed ai Trattati internazionali conclusi dall'UE e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo (articolo 30, corrispondente all'articolo 28 del testo approvato dalla Camera).

Al Senato sono state introdotte modifiche al comma 2, che definiscono ulteriormente il contenuto della legge di delegazione: la delega legislativa conferita con tale legge deve essere volta unicamente all'attuazione degli atti da recepire, escludendo quindi ogni altra disposizione di delega non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei (lettera a) e lettera e)); può essere altresì conferita apposita delega legislativa per la modifica o abrogazione di disposizioni vigenti limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell'ordinamento ai pareri motivati o alle sentenze di condanna della Corte di giustizia (lettera b)).

Il Capo VII detta norme in materia di contenzioso.

Gli articoli 42 e 43, che disciplinano rispettivamente i ricorsi alla Corte di giustizia e il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni e degli altri enti pubblici responsabili di violazioni, riproducono sostanzialmente gli articoli 39 e 40 del testo approvato dalla Camera. Nel corso dell'esame da parte del Senato è stata altresì aggiunta una nuova disposizione (articolo 42, comma 3) nella quale si precisa che l'agente che rappresenta lo Stato italiano davanti alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto della Corte stessa, è un avvocato dello Stato, nominato dal Governo sentito l'Avvocato generale dello Stato.

Segnala, infine, l'articolo 49, che devolve le controversie relative all'esecuzione di una decisione di recupero alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, al Senato sono state introdotte modifiche volte a riformulare correttamente le fattispecie disciplinate e ad assicurare esigenze di coordinamento normativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 24 ottobre 2012.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti e subemendamenti al testo in esame e sugli stessi sono stati espressi i pareri (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 10 ottobre 2012*).

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, nel fornire al rappresentante del Governo i chiarimenti da questi richiesti nella precedente seduta in merito all'emendamento 2.1, volto a sopprimere l'articolo 2, precisa come non sia opportuno abrogare il decreto legislativo n. 66 del 1948, che disciplina anche fatti più gravi rispetto a quelli previsti dal provvedimento in esame. Non vi è quindi contraddizione tra quanto previsto dall'articolo 1 ed il mantenimento del predetto decreto legislativo, in quanto le relative disposizioni si integrano.

Il Sottosegretario Antonino GULLO chiede al relatore di fornire taluni ulteriori chiarimenti in merito alla formulazione del suo emendamento 1.1, con particolare riferimento all'opportunità di determinare un concorso apparente di norme che sanzionano i medesimi fatti con sanzioni penali e amministrative.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, ritiene che in tal caso prevalga la norma penale, riservandosi comunque di approfondire la questione e di fornire i richiesti chiarimenti nella prossima seduta.

Marilena SAMPERI (PD) sottolinea come le disposizioni in esame appaiano in contrasto con la tendenza del legislatore a ridurre le pene detentive, anche al fine di non acuire il grave problema del sovrappollamento carcerario. Pur rendendosi conto dell'esigenza di bilanciare gli interessi in questione tenendo conto dei gravi disagi arrecati ai cittadini, ritiene che la pena detentiva sia particolarmente inadeguata quando si verifichi il semplice rallentamento della circolazione.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, sottolinea come la fattispecie sia qualificata e delimitata dalla previsione del dolo specifico, per cui il rallentamento è punito solo se realizzato al fine di creare un grave disagio alla circolazione. Ritiene, piuttosto, che sia possibile discutere della misura della pena, anche in vista dell'eventuale approvazione del disegno di legge n. C. 5019-*bis* ed abb./A, attualmente all'esame dell'Assemblea, nel quale si prevede che, per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, la pena detentiva principale sia la reclusione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza. Ricorda, infatti, di essersi rimesso alla Commissione con riferimento ai subemendamenti Cavallaro 0.1.1.2 e 0.1.1.4 che riguardano, appunto, l'entità della pena.

Giancarlo LEHNER (PT) precisa di non essere affetto un sostenitore delle pene detentive, sottolineando, tuttavia, come nel caso in esame tale pena sia appropriata in considerazione degli enormi danni arrecati, anche all'economia e all'ambiente, dalle condotte che il provvedimento intende reprimere.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, preso atto dell'esigenza di ulteriori approfondimenti manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di rappresentanti della Sezione italiana di *Amnesty International* (Svolgimento e conclusione) 45

SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 45

INTERROGAZIONI:

5-07737 Renato Farina: Sulla condizione dei cristiani in Pakistan 51

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 60

5-08346 Narducci: Sui corsi di lingua e cultura italiana in Svizzera 52

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 62

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009. C. 5271 Governo (*Esame e rinvio*) 52

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011. C. 5511 Governo (*Esame e rinvio*) 56

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. C. 5118 Governo, C. 38 Zeller e C. 265 Mecacci (*Seguito dell'esame e rinvio*) 57

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 3858 Di Biagio, C. 3739 Volontè, C. 3906 Di Stanislao e C. 3947 Schirru (*Seguito dell'esame e rinvio - Adozione di un nuovo testo*) 58

ALLEGATO 3 (Emendamento) 64

**COMITATO PERMANENTE
PER I DIRITTI UMANI****INDAGINE CONOSCITIVA**

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 12.

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di rappresentanti della Sezione italiana di Amnesty International.

(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giusy D'ALCONZO, *rappresentante della Sezione italiana di Amnesty International*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Furio COLOMBO, *presidente*, Enrico PIANETTA (PdL) e Renato FARINA (PdL).

Giusy D'ALCONZO, *rappresentante della Sezione italiana di Amnesty International*, risponde ai quesiti posti.

Francesco TEMPESTINI (PD) e Furio COLOMBO, *presidente*, intervengono per svolgere ulteriori considerazioni, rispetto alle quali Giusy D'ALCONZO, *rappresentante della Sezione italiana di Amnesty International*, fornisce talune precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Testo unificato C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Franco NARDUCCI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere rinforzato ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, e che il provvedimento è calendarizzato per la discussione in Assemblea a partire dalla prossima settimana, dopo la manovra di bilancio. Ricorda altresì che il provvedimento è già stato esaminato in prima lettura nella seduta del 16 marzo 2011, con l'espressione di un parere favorevole con condizioni ed osservazioni.

Mario BARBI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo che reca la riforma della legge n. 11 del 2005, nota come « legge Stucchi-Buttiglione » (o ancora « ex legge La Pergola » del 1989).

A più di un anno e mezzo dal precedente passaggio parlamentare, fa presente

che l'esame che si avvia oggi si appunta, pertanto, sulle sole modifiche apportate dal Senato, riguardanti tuttavia un numero cospicuo di disposizioni. Quanto al carattere rinforzato del parere, precisa che esso non si riferisce alla sua forza vincolante nei confronti dell'esame in sede referente, ma alla necessità che tale parere sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea, quando questa sarà predisposta dalla Commissione di merito.

Prima di procedere nell'illustrazione delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, ricorda che la finalità complessiva del provvedimento concerne l'aggiornamento della disciplina sulla partecipazione dell'Italia al processo decisionale in sede europea al mutato contesto post-Lisbona e al nuovo e più incisivo ruolo riconosciuto dai Trattati ai Parlamenti nazionali, sia nel processo normativo che in sede di definizione delle politiche dell'UE.

Il richiamo alle politiche dell'Unione, evocato anche dal titolo del provvedimento, impone di considerare le nuove norme anche nell'ottica di una valorizzazione del Parlamento rispetto alla politica estera dell'Unione europea, su cui la Commissione nella precedente legislatura ha condotto un significativo lavoro di indagine conoscitiva.

Nell'analisi del provvedimento, ritiene opportuno tenere conto di talune priorità imprescindibili di ordine generale: garantire la conformità del nostro ordinamento alle novità introdotte e alle prassi attuative già definite; assicurare l'attuazione delle nuove previsioni sul ruolo dei Parlamenti nazionali, al fine di garantire il più possibile forme di verifica democratica, anche grazie a rigorose pratiche informative tipiche di altri ordinamenti; infine, scongiurare, nell'interesse nazionale e senza abdicare in favore di logiche tecnocratiche, ogni incertezza sul piano delle competenze istituzionali nella formazione del diritto europeo, evitando il più possibile aggravii e duplicazioni e preservando la riconoscibi-

lità ed autonomia degli organi preposti alla decisione politica rispetto a quelli di rango amministrativo.

Passando al testo trasmesso dal Senato, segnala i significativi miglioramenti apportati sul tema del ruolo del Parlamento, nello spirito del parere reso a suo tempo dalla Commissione.

Se pur all'articolo 1 non appare inserito l'inciso sul contributo del ruolo del Parlamento al buon funzionamento dell'Unione europea, vi sono nuovi articoli e disposizioni che valorizzano la funzione parlamentare e che arricchiscono in modo significativo la gamma degli obblighi informativi da parte del Governo.

Segnala, in particolare, l'inserimento di un nuovo articolo 3 che detta i principi generali sulla partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell'Italia e al processo di formazione degli atti dell'Unione europea. La norma enfatizza tale partecipazione (comma 1), dichiarando che le Camere, in coordinamento con il Governo, intervengono nella fase di formazione delle normative e delle politiche europee, secondo quanto previsto dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (comma 2). Il comma 3 valorizza la presenza degli uffici di Camera e Senato presso le istituzioni europee, sottolineandone la collaborazione con la Rappresentanza permanente.

Al successivo articolo 4, è stato soppresso il comma relativo alla relazione semestrale alle Camere « sui temi di maggiore interesse decisi o in discussione in sede di Unione europea », che appariva una duplicazione, considerati gli oneri informativi già disciplinati ed attivi. La norma conferma, infatti, il vigente modello di informative del Governo agli organi parlamentari, all'Assemblea delle due Camere o alle Commissioni su loro richiesta, prima e dopo le riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea.

Il nuovo comma 3 dell'articolo 4 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei trasmettono alle Camere relazioni e

note informative, predisposte dalla Rappresentanza permanente, su una pluralità di riunioni delle istituzioni europee, di atti, progetti di atti, iniziative, questioni, come pure su procedure di precontenzioso e contenzioso avviate nei confronti dell'Italia.

Il comma 4 aggiorna opportunamente il provvedimento alle novità introdotte in tema di obbligo di pareggio di bilancio e a seguito dell'approvazione del pacchetto di misure noto come *Fiscal compact*, disponendo che il Governo informi e consulti periodicamente – e sarebbe da precisare, a suo avviso, se si tratta di procedura su richiesta parlamentare e a cadenza fissa – le Camere in merito al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e al funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria. Su tali obblighi il successivo comma 7 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei assicurino il rapporto del Governo con il Parlamento e, in particolare, con le Commissioni parlamentari competenti. In linea con il Titolo II del Protocollo n. 1 sul ruolo dei Parlamenti e con l'articolo 13 del Trattato sul *Fiscal Compact*, ai sensi del nuovo comma 7, le prerogative di informazione e di partecipazione del Parlamento non possono essere pregiudicate da obblighi di segreto professionale, da vincoli di inviolabilità degli archivi o da regimi di immunità delle persone. Al riguardo, ricorda che si tratta di un tema controverso che la Commissione non ha mancato di affrontare nel corso dell'esame di quei disegni di legge di ratifica.

Sempre in materia economica, al Senato è stato altresì introdotto un nuovo articolo 5 sulla informazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria per prevedere la previa tempestiva informativa ogni volta che stiano per esser conclusi accordi che producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica. In tali casi il Governo assicura che la posizione dell'Italia durante il negoziato « tenga conto degli atti di indirizzi adottati dalle Camere » e che vi sia tempestiva informativa alle Camere ogniqualevolta il

Governo non abbia potuto conformarvisi, con obbligo di indicare le « appropriate motivazioni ». Circa tale disposizione ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul tempo verbale utilizzato.

Il catalogo delle novità sul ruolo del Parlamento si estende alla norma sulla partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea, di cui all'articolo 6, in cui il Senato ha introdotto, al comma 2, la previsione per cui, quando il Governo partecipi ad una procedura di consultazione avviata dalle istituzioni dell'UE, ne debba dare conto alle Camere con tempestiva trasmissione dei commenti inviati alle stesse istituzioni europee.

Un'ulteriore rilevante novità deriva dall'inserimento di un nuovo articolo 9 sulla partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli sugli atti di indirizzo delle Camere (articolo 7) e sulla partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà (articolo 8), le Camere possono fare pervenire alle istituzioni dell'UE e al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee, conformemente ai Protocolli nn. 1 e 2 sul ruolo dei Parlamenti nazionali e sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegati ai Trattati. La norma evidenzia la progressiva rivisitazione dell'architettura istituzionale ad oggi esistente e la crescita di ruolo del Parlamento. Occorre, invece, l'esplicita richiesta di almeno una delle due Camere affinché il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei comunichino al Parlamento informazioni e documenti relativi a procedure di contenzioso o precontenzioso che siano alla base di iniziative legislative governative (articolo 14).

Segnala quale elemento positivo che conferma l'attenzione nei confronti delle prerogative parlamentari la nuova disposizione, di cui al comma 1 dell'articolo 54, concernente l'introduzione di un obbligo di relazione annuale al Parlamento da parte del Comitato per la lotta contro le

frodi nei confronti dell'Unione europea, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Appare invece da chiarire la modifica apportata all'articolo 12, concernente il meccanismo del « freno d'emergenza », e relativa alla formulazione, forse impropria anche sul piano del rispetto del principio delle pari opportunità, di « colui che rappresenta l'Italia nel Consiglio dell'Unione europea » in luogo de « il rappresentante dell'Italia in seno al Consiglio europeo ».

Prende atto che la seconda lettura ha confermato la scelta dell'assetto duale, già oggetto di osservazioni in prima lettura, con la previsione di una « legge di delegazione europea », da presentare entro il 28 febbraio, per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'UE il cui contenuto concerne il conferimento di deleghe legislative al Governo esclusivamente per l'attuazione di direttive e decisioni, *ex* articolo 30, comma 2, e di una « legge europea », per la quale non è espressamente determinata la cadenza annuale a data certa, i cui contenuti sono descritti all'articolo 30, comma 3, e concernono le modifiche all'ordinamento interno per sanare ogni contrasto con il diritto europeo. In aggiunta, il testo in esame dispone un nuovo impegno legislativo facoltativo (*ex* articolo 29, comma 8) per cui il Governo « nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'UE può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza unificata un ulteriore disegno di legge denominato « legge di delegazione europea-secondo semestre ».

È stata poi introdotta un'ulteriore previsione, di cui al nuovo articolo 38, sull'attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea, per cui in casi di particolare importanza politica, economica e sociale, tenuto conto anche di eventuali atti parlamentari di indirizzo, il Governo presenta alle Camere un apposito disegno di legge per dare attuazione o assicurare l'applicazione di un atto normativo europeo sulle materie di competenza legislativa

statale. Tale disegno di legge non può contenere disposizioni di delegazione legislativa o disposizioni che non siano in diretta correlazione con l'attuazione dell'atto normativo europeo, salvo eccezioni rese necessarie dalla complessità della materia. Osserva come sia sin troppo evidente, al riguardo, l'intento di evitare che tali provvedimenti legislativi diventino una sorta di *omnibus*, come purtroppo in molti casi avvenuto.

Richiama quindi l'attenzione sul tema della nomina dei membri italiani di istituzioni europee, di cui all'articolo 17, in cui si prevede che le competenti Commissioni parlamentari possano chiedere l'audizione dei membri italiani delle diverse istituzioni europee, proposti o designati dal Governo, dopo l'effettiva assunzione delle funzioni, e non al momento in cui essi siano stati soltanto proposti o designati, come invece previsto dal testo licenziato dalla Camera. La differenza appare alquanto significativa e merita di essere approfondita.

Ricorda che la Commissione aveva a suo tempo evidenziato alcune perplessità circa l'appesantimento dell'apparato governativo e lo sbilanciamento dei ruoli tra gli organi coinvolti nel procedimento, anche sotto il profilo dei rapporti tra livello politico ed amministrativo. Considera pertanto molto positivamente sia la soppressione della Segreteria per gli affari europei, di cui all'articolo 17, che la nuova denominazione del Comitato tecnico che si esprime sulla valutazione degli atti dell'Unione europea, di cui all'articolo 19.

Ciononostante, la relazione tra il Comitato interministeriale e il Comitato tecnico continua a restare non completamente chiarita, non tanto nella veste istituzionale, ma nella pratica concreta, anche perché continuano a spettare al Comitato tecnico sia funzioni di coordinamento nella predisposizione della posizione italiana nelle fasi di formazione degli atti normativi dell'UE, sia la trasmissione di proprie deliberazioni alla

Rappresentanza permanente. Tale questione merita uno specifico approfondimento.

In generale, rammenta che il ruolo del Ministero degli affari esteri e del Rappresentante permanente sono stati al centro del dibattito in prima lettura. Nel nuovo testo molti dei riferimenti all'uno ed all'altro sono stati soppressi. A nessuno può però sfuggire quanto nevralgica sia la loro posizione nel complessivo sistema della presenza europea dell'Italia. È forse da ipotizzare che tali riferimenti siano apparsi superflui o ridondanti proprio alla luce di tale considerazione. In ogni caso, sarebbe utile, a suo avviso, un chiarimento al riguardo da parte del rappresentante del Governo.

In conclusione, prospetta una valutazione complessivamente favorevole del provvedimento in esame, in considerazione della necessità di pervenire prima della conclusione della legislatura all'approvazione di un provvedimento sulla partecipazione italiana all'UE che recepisca le novità introdotte dal Trattato di Lisbona e, da ultimo, dai provvedimenti in materia di *governance* economica europea, secondo un'evidente priorità per il nostro sistema istituzionale e, in particolare, per il rapporto tra Governo e Parlamento.

Ritiene pertanto che, in merito agli snodi da chiarire, soprattutto per quanto concerne l'articolazione delle procedure che saranno ripartite tra Comitato interministeriale e Comitato tecnico, sarà fondamentale conoscere il punto di vista del Governo.

Osserva che questo dibattito potrà comunque fornire elementi di valutazione che potranno in un percorso di inevitabile lungo periodo, destinato a protrarsi anche dopo l'entrata in vigore della legge. Tali elementi potranno eventualmente condurre, in sede applicativa, ad interpretazioni e a proposte di miglioramento che la prassi potrà di volta in volta consigliare come opportune nell'interesse del Paese e della piena attuazione del diritto dell'Unione europea.

Si riserva, quindi, di formulare la proposta di parere alla luce della discussione

con i colleghi e degli approfondimenti conoscitivi che l'Ufficio di presidenza ha convenuto di svolgere nella giornata di domani con il Ministro Moavero Milanesi e con il Rappresentante permanente, Ambasciatore Nelli Feroci.

Il sottosegretario Marta DASSÙ ringrazia il relatore per la dettagliata illustrazione che palesa un'attenzione non comune al tema della partecipazione italiana all'Unione europea, che è di rilievo centrale per il nostro futuro in Europa e anche per i profili di collaborazione tra Governo e Parlamento in una fase in cui i temi europei sono determinanti per la politica economica, estera e, in generale, per l'interesse di ogni Stato membro. Rinvia comunque all'audizione, prevista per domani, dell'Ambasciatore Nelli Feroci, che, nella sua qualità di Rappresentante permanente, porterà il punto di vista di un'istituzione che è cardine di questo complesso sistema di *governance*. Il suo contributo sarà complementare a quello del Ministro per gli affari europei il quale svolge il suo impegno con un particolare prestigio contribuendo così in modo determinante al ruolo che oggi l'Italia ricopre in Europa.

Sottolinea che, con il provvedimento in titolo, l'Italia non solo dà attuazione al Trattato di Lisbona ma modernizza il proprio sistema istituzionale e, a questo proposito, ritiene che il primo aspetto da evidenziare sia proprio il potenziamento del ruolo del Parlamento, soprattutto nella fase attuale di problematicità per le istituzioni europee sul piano della legittimità democratica, cui può porre rimedio non solo la valorizzazione del Parlamento europeo — come già avvenuto, ad esempio, attraverso il potenziamento della procedura di codecisione — ma anche dei Parlamenti nazionali, secondo le linee tracciate nel noto « documento Van Rompuy ».

Segnala che lo stesso Ministro Moavero Milanesi ha ben rilevato che l'Italia con questo provvedimento compie un passo importante nella direzione della legittimità democratica, collocandosi all'avanguardia nella compagine europea. Inoltre, come ha

anche rilevato il relatore, il sistema di informative del Governo al Parlamento prima e dopo le riunioni del Consiglio europeo stabilisce uno stretto rapporto di collaborazione interistituzionale, destinato a ridurre i ritardi nell'adeguamento dell'ordinamento interno e a scongiurare procedure di contenzioso.

Ribadendo la centralità delle norme volte a rafforzare il principio della legittimità democratica, sottolinea che il testo licenziato dal Senato è molto valido anche in ragione delle disposizioni che operano rinvii ai trattati sul *Fiscal Compact* e sul Meccanismo europeo di stabilità.

Quale ulteriore profilo significativo segnala, poi, l'articolo 53 del provvedimento che fa salve le competenze e le funzioni del Ministero degli affari esteri in materia di rapporti con l'Unione europea per quanto riguarda le sue funzioni istituzionali. Quanto alle considerazioni del relatore circa la soppressione, agli articoli 2 e 19, dei riferimenti alla figura del Rappresentante permanente nella dinamica tra il CIAE e il Comitato tecnico di valutazione, fa presente che si tratta di modifiche approvate dall'Assemblea del Senato con il parere favorevole del Ministro per gli affari europei e che chiarificano il corretto assetto dei rapporti tra le diverse Amministrazioni coinvolte. In tale assetto il Rappresentante permanente mantiene il suo carattere di snodo finale di un sistema complesso, come peraltro evidenziato dal richiamato articolo 53. Peraltro, sottolinea come il Ministero degli affari esteri abbia sempre espresso l'esigenza di un approccio unitario ed efficiente alle tematiche europee, come il testo in esame dimostra di recepire e come lo stesso Ministro Moavero Milanese non mancherà di ribadire.

Quanto al rischio di un appesantimento del sistema amministrativo preposto alla gestione della partecipazione italiana all'Unione europea, già prospettato in prima lettura dal presidente Stefani, ritiene che il Comitato tecnico di valutazione, lungi dal costituire una forma di arroccamento tecnocratico, conferirà maggiore funziona-

lità al processo di interazione istituzionale, con vantaggi per l'efficacia ed efficienza dell'intero procedimento.

Sottolinea che è da ritenere un ulteriore fattore di avanzamento la previsione di una « legge europea » distinta da una « legge di delegazione europea », con facoltà di ampliare quest'ultimo intervento anche sul secondo semestre dell'anno.

In conclusione, rinviando al prosieguo dell'esame per la formulazione di ulteriori riflessioni, auspica un rapido *iter* di esame del provvedimento, cui il Governo assicura fin da ora il proprio convinto sostegno.

Francesco TEMPESTINI (PD) osserva che i dubbi manifestati dal relatore sul Comitato tecnico di valutazione si fondano su valutazioni a partire dalle formulazioni lessicali delle disposizioni contenute nel testo in esame, che prospettano profili problematici e da cui potrebbero derivare ambiguità ed inefficienze nella gestione del rapporto con il CIAE. Ritiene, tuttavia, che vi siano tutti presupposti affinché il Governo, nel corso dell'*iter*, chiarisca tali profili sgomberando il campo da ogni perplessità.

Prende quindi atto delle significative parole usate dal sottosegretario Dassù sul ruolo del Ministero degli affari esteri e sulla sfida cui esso è oggi chiamato a fare fronte. Esprimendo soddisfazione al riguardo, anche in riferimento all'articolo 53 del testo, sottolinea che in questa Commissione non sono mai state tenute posizioni di tipo corporativo a difesa delle funzioni del Ministero degli affari esteri e che è, pertanto, da considerare in modo positivo la soppressione dei riferimenti operati da talune disposizioni del testo alla figura del Rappresentante permanente, a definitivo chiarimento dei corretti rapporti interistituzionali.

Precisa, quindi, che la Farnesina deve continuare a svolgere un ruolo centrale nella dinamica europea in ragione della sua natura intrinsecamente trasversale e del particolare carattere della nuova architettura istituzionale, delineata dal prov-

vedimento in titolo, in cui si intrecciano le competenze di Governi e Parlamento e in cui i diversi ambiti di sovranità debbono potere convivere. Si tratta di una sfida cui, a suo avviso, il provvedimento in esame contribuisce in modo adeguato.

Osserva poi che, considerato il permanere in Europa del profilo dei rapporti intergovernativi, è opportuno che esso sia coerentemente disciplinato così da essere compatibile con gli obiettivi dell'integrazione europea. Ritiene che tale profilo si manifesta in modo evidente in ambito economico, in cui in futuro si dovranno operare scelte importanti a partire da una responsabilità europea in tema di bilancio, come auspicato dal Parlamento europeo, o da una formula che potrà invece tenere conto del ruolo dei Parlamenti nazionali. In tale contesto, il Ministero degli affari esteri appare come l'Amministrazione più attrezzata per affrontare l'evoluzione in atto.

Sottolinea, infine, l'urgenza di riformare la *governance* europea a partire dai gangli delle procedure nazionali per garantire innanzitutto il riavvicinamento dei cittadini alle istituzioni europee e superare così il pericoloso *trend* attuale. In questo percorso è fondamentale la corretta impostazione del rapporto tra i governi e i parlamenti ma anche la riforma di ulteriori istanze, a partire dal Consiglio europeo, per creare condizioni di maggior dialogo e apertura verso l'estero.

Enrico PIANETTA (Pdl) esprime apprezzamento per la relazione illustrata dal collega Barbi e per le significative considerazioni espresse dal rappresentante del Governo. Ritiene che l'altro ramo del Parlamento abbia contribuito ad affinare ulteriormente il testo del provvedimento, conferendo un ruolo più pregnante al Parlamento sia nella fase ascendente che in quella discendente. Esprime l'auspicio affinché, nell'intento di fare bene, non si finisca però per appesantire le procedure, con riferimento ai rapporti tra il CIAE e il Comitato tecnico di valutazione, al quale sembrano essere addirittura riconosciuti poteri deliberativi.

Su tale profilo auspica una maggiore riflessione anche da parte del Ministero per gli affari europei. Interviene, poi, sul nuovo dettato dell'articolo 17 richiamando la maggior coerenza del testo licenziato in prima lettura dalla Camera, che assicurava maggior trasparenza e capacità di controllo da parte del Parlamento. Sul punto valuta la modifica apportata al Senato come un arretramento su cui si riserva di manifestare ulteriori osservazioni nel prosieguo dell'esame.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che dopo le previste audizioni del Ministro Moavero Milanesi e dell'Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, sulla base dell'andamento dei lavori parlamentari, la Commissione potrà valutare se esprimere, come previsto, il proprio parere giovedì mattina ovvero anticiparlo a domani stesso, se l'Assemblea non dovesse riunirsi nel pomeriggio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 15.10.

5-07737 Renato Farina: Sulla condizione dei cristiani in Pakistan.

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Renato FARINA (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta del Governo, apprezzando i segnali di movimento della società pakistana, anche se occorre attendere l'udienza del prossimo 14 novembre e non si può ignorare la

recrudescenza della violenza di cui è stata due giorni fa vittima un'attivista che si era spesa appunto sul caso in questione. Invita comunque alla prudenza nel non addossare ogni responsabilità al governo pakistano, che ha peraltro recentemente reso omaggio ad un sacerdote e ad una suora cattolici impegnati nella lotta alla povertà, anche alla luce di alcune dichiarazioni del Ministro per l'armonia nazionale, Paul Bhatti, che è succeduto al fratello assassinato dagli estremisti islamici, circa azioni provocatorie portate avanti da piccole organizzazioni non governative riferibili al mondo evangelico nordamericano.

Conclusivamente, ribadisce che l'attuale fase si presenta in movimento ma contraddittoria, come conferma la persistente crudele carcerazione di Asia Bibi, la cui condanna alla pena capitale risulta al momento soltanto sospesa. Auspica al riguardo che la detenuta possa essere visitata da un nostro rappresentante diplomatico, se non da una delegazione parlamentare. Esprime infine vivo apprezzamento per l'impegno che anche l'ambasciata pakistana a Roma sta approfondendo nel migliorare le relazioni bilaterali in questo campo.

5-08346 Narducci: Sui corsi di lingua e cultura italiana in Svizzera.

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), concordando sulla rilevante entità dei frequentanti svizzeri e ribadendo il perseguimento dell'obiettivo dell'integrazione nel sistema scolastico locale, nel quadro dell'ottimizzazione delle risorse pur ridotte.

Franco NARDUCCI, *presidente*, replicando, ringrazia per l'ampia risposta, lamentando tuttavia il drastico ridimensionamento delle risorse finanziarie a fronte di una realtà così vivace come quella svizzera. Rivendica alla sua interrogazione il merito di aver posto un problema con-

creto alla luce del dibattito pubblico in corso nel mondo educativo svizzero, confluito in una petizione pubblica di cui anche il Governo italiano è chiamato a prendere atto nei fatti. Ricorda peraltro come sia stata autorevolmente richiamata l'attenzione del Consiglio federale svizzero sulla tutela della lingua materna, tenendo conto che circa un quinto della popolazione ha origini nell'immigrazione. Quanto alla convocazione della commissione culturale bilaterale, si rammarica per la mancata inclusione in essa di rappresentanti degli italiani in Svizzera. Ribadisce infine le preoccupazioni già in altra sede manifestate sui ritardi contabili relativi all'erogazione dei due milioni che è stato possibile, a prezzo di una dura battaglia con il Ministero dell'economia e delle finanze, garantire ai corsi di lingua e cultura italiana.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009.

C. 5271 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paolo CORSINI (PD), *relatore*, pone in evidenza che la Convenzione italo-libica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è stata siglata a Roma il 10 giugno 2009. Sottoscritta con il precedente regime del colonnello Gheddafi, presenta una stringente attualità poiché è volta ad agevolare i rapporti economici tra i due Paesi, garantendo trasparenza e prevenendo le eventuali evasioni fiscali, nonché evitando i fenomeni di doppia imposizione.

Ritiene necessario, infatti, considerare che l'attuale congiuntura libica presenta diverse peculiarità dal punto di vista economico, di cui alcune sono oggi un grave elemento di debolezza mentre altre possono favorire il processo di transizione. Tra queste ultime, la più importante è la consistente rendita petrolifera che, a differenza di quanto successe a suo tempo in Iraq, è ritornata molto presto ai livelli antecedenti il conflitto e assicura oggi al Paese consistenti entrate.

Osserva che, secondo un rapporto dell'OCSE del maggio di quest'anno, l'economia libica ritornerà in breve tempo ai livelli antecedenti il conflitto: se il PIL era crollato del 41,8 per cento nel 2011 a causa delle interruzioni della produzione petrolifera, si prevede che segnerà una crescita del 20,1 per cento nel 2012 e del 9,5 per cento nel 2013. L'avanzo di bilancio per quest'anno sarà pari al 13,6 per cento del PIL. Nel medio periodo, cioè tra il 2012 ed il 2016, ci si attende una crescita del PIL del 14,8 per cento medio annuo. Inoltre, tra il 2014 ed il 2016, l'inflazione dovrebbe scendere verso un ragionevole 3,1 per cento.

La Convenzione risponde all'esigenza di definire una base giuridica di riferimento per gli operatori economici italiani che effettuano attività di interscambio commerciale e finanziario con la Libia. La Convenzione, inoltre, predispone la base giuridica per la cooperazione tra le amministrazioni, anche in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale; la verifica del grado di raggiungimento dei benefici auspicati avrà come indice di riferimento

l'incremento dell'interscambio commerciale tra i due Paesi e la diminuzione dei reati di evasione fiscale.

Ricorda che il nostro Paese rappresentava, prima del conflitto interno libico, il principale *partner* economico della Libia sia come cliente (con una quota pari al 27,2 per cento) sia come fornitore (16,3 per cento). Il volume degli scambi bilaterali, nel 2011, ha accusato un arretramento prossimo al 70 per cento rispetto all'anno precedente, in particolare -77,31 per cento nell'*export* e -67,65 per cento nell'*import*.

Con riferimento ai contenuti della Convenzione, vengono a suo avviso in particolare rilievo le disposizioni di cui all'articolo 2 che definisce la sfera oggettiva di applicazione (articolo 2) dell'accordo: le imposte specificamente considerate per l'Italia sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche; l'imposta sul reddito delle società; l'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Dopo l'articolo 3, che reca definizioni generali e l'articolo 4, dedicato alla definizione dei residenti, con l'articolo 5 si ha la definizione di stabile organizzazione.

In riferimento a tale norma, osserva che nella relazione illustrativa viene sottolineato l'accoglimento, da parte della Libia, delle disposizioni in linea con gli attuali *standard* dell'OCSE in riferimento all'istituto della stabile organizzazione, dedicato, come noto, a legittimare la potestà impositiva sui redditi dell'impresa non residente da parte dello Stato sul cui territorio vengono svolte le attività di quest'ultima; la relazione evidenzia, tuttavia, l'eccezione del limite temporale di tre mesi convenuto circa la durata necessaria a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione, precisando che tale termine coincidente, peraltro, con quello fissato dall'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, è identico a quello già concordato dalla Libia negli analoghi accordi già stipulati con Francia e Regno Unito. Ai sensi dell'articolo 6, fatta salva ogni altra disposizione della Convenzione in esame, i redditi provenienti da uno Stato con-

traente sono imponibili in detto Stato. La relazione precisa che tale *source rule* di carattere generale, che fa salvo il potere impositivo dello Stato della fonte nei casi in cui non vi sia una chiara caratterizzazione del tipo di reddito per coprire eventuali fattispecie non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 4 (residenza) o dell'articolo 22 (altri redditi) dell'accordo, è stata concordata su iniziativa libica ed è in linea, anche in questo caso, con quanto già convenuto in proposito dalla Libia con il Regno Unito e con la Francia. A norma dell'articolo 7 la tassazione dei redditi immobiliari, comprese le attività agricole o forestali nonché i redditi derivanti da beni immobili di un'impresa e quelli derivanti dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente, è a favore del Paese in cui sono situati gli immobili. Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi (articolo 11) è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e della concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti.

In particolare, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta nello Stato della fonte, da applicare all'ammontare lordo, rispettivamente del 5 per cento, per partecipazioni di almeno il 25 per cento; negli altri casi l'aliquota prevista è del 10 per cento. Quanto alla disciplina degli interessi e canoni, di cui agli articoli 12 e 13, la Convenzione promuove il principio di tassazione nel Paese di residenza. Una clausola inserita in ciascuno degli articoli è volta a limitare l'applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione. L'articolo 14 dispone che la tassazione degli utili da capitale avvenga: nel Paese in cui sono situati i beni qualificati come «beni immobili» ai sensi della Convenzione ove si tratti di plusvalenze relative a detti beni; nel Paese in cui è situata la stabile

organizzazione o la base fissa qualora si tratti di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa; esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili; esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.

L'articolo 16 regola invece il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato (diverse dalle pensioni), che sono tassate nel Paese presso il quale viene prestata l'opera.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica reca la copertura finanziaria del provvedimento, il cui onere viene valutato in 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2013, cui si provvede mediante riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ribadisce che la Libia presenta oggi sia elementi di forza che di debolezza. Tra i primi vanno annoverati la situazione dei conti economici nonché una certa vitalità della società civile ed un embrionale confronto politico-parlamentare seppure fuori dal Parlamento e che invece non bisogna dimenticare i numerosi assassini mirati.

Auspica pertanto la realizzazione di un quadro giuridico-legale certo e di un sistema giudiziario efficace che possa essere davvero uno strumento affidabile di risoluzione pacifica delle controversie: in questo senso, la Convenzione al nostro esame può costituire un elemento efficace.

Osserva che per l'Europa, e soprattutto per l'Italia, trascurare la Libia non

è tra le opzioni possibili e per diversi motivi, più volte sottolineati dal Presidente del Consiglio: la vicinanza geografica; la possibilità che un vuoto di potere porti al rafforzamento di organizzazioni terroristiche o ad un maggiore sfruttamento del traffico di esseri umani; il venir meno di risorse energetiche che, a partire dalla fine degli anni Sessanta, sono state cruciali per il nostro Paese.

Ricorda che è in corso proprio oggi la visita del Ministro degli Esteri, Giulio Terzi, in Libia, osservando che si tratta della prima visita a Tripoli dalla formazione del nuovo governo libico.

Segnala che la Farnesina ha emesso un comunicato in cui si ricorda che l'Italia considera la Libia un partner chiave sul piano bilaterale e regionale per il consolidamento della stabilità democratica, della sicurezza e dello sviluppo socio-economico dell'area mediterranea, nonché per il rafforzamento del dialogo euro-mediterraneo.

Rammenta, inoltre, che nella giornata di ieri la Corte d'Appello di Roma ha ordinato il dissequestro delle partecipazioni della *Libyan Investment Authority* (LIA) in UniCredit e Finmeccanica.

Il sottosegretario Marta DASSÙ, ringraziando per l'ampia e dettagliata relazione, richiama l'importanza dell'accordo, già ratificato dalla parte libica, per il partenariato bilaterale in costruzione di cui costituisce uno strumento necessario per il sostegno alle imprese e agli investimenti italiani, oltre che per la lotta all'evasione. Richiama poi il grande rilievo dell'interscambio con l'Italia ed auspica un ulteriore segnale di appoggio italiano al nuovo regime. Con riferimento alla visita a Tripoli che è in corso da parte del ministro Terzi, ne sottolinea il triplice fine politico, di sicurezza ed economico. Sotto il primo profilo, esprime incoraggiamento per l'attuale *leadership* del nuovo Primo ministro libico e del Presidente del Parlamento, entrambi ex diplomatici caratterizzati da un approccio pragmatico che potrebbero offrire una base stabile al nuovo esecutivo. Sotto il

secondo profilo, manifesta invece preoccupazione per il fatto che le milizie non siano ancora state depotenziate e per la persistente precarietà confermata dal recente attentato di Bengasi. Sotto il terzo profilo, rimarca come sia alta la posta in gioco per l'Italia ed auspica che al dissequestro delle quote azionarie libiche faccia seguito il recupero dei crediti vantati dalle imprese italiane. Accenna infine al delicato problema dei flussi migratori, facendo presente come sabato scorso l'Italia sia intervenuta con un'operazione umanitaria in ottemperanza agli indirizzi della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di respingimenti, caratterizzandosi per un deciso cambio di atteggiamento che acquisisce un valore anche politico.

Enrico PIANETTA (Pdl), al di là del merito del provvedimento, ritiene opportuno in questa fase porre attenzione ai rapporti con la Libia come dimostra la visita in corso del ministro Terzi, anche se la transizione resta difficile. Apprezza comunque la ripresa dell'economia in virtù dell'estrazione del petrolio che è tornata ai livelli del passato, così come la vitalità della società civile. La precarietà politica appare tuttavia ancora grave per l'instabilità derivante dalla presenza delle frange estremistiche riconducibili ad *Al Qaeda*. Invita poi a recuperare il terreno perduto sull'interscambio rispetto ad altri Paesi. Auspica ulteriori approfondimenti al rientro del ministro Terzi.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.

C. 5511 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nel sostituire il relatore, onorevole Guglielmo Picchi, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna per un impegno internazionale, ricorda che il Protocollo in esame, firmato a Città del Messico il 23 giugno 2011, modifica la Convenzione italo-messicana del 1991 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

In particolare, il paragrafo A modifica l'articolo 3 della Convenzione, introducendo un'innovazione di carattere formale e definitorio relativa alla denominazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Maggiore rilievo presenta a suo avviso il paragrafo B che dispone la sostituzione dell'articolo 25 (scambio di informazioni) della Convenzione del 1991, prevedendo una più ampia cooperazione tra le amministrazioni dei due Paesi comprensiva, tra il resto, dell'inopponibilità del segreto bancario, del rafforzamento della cooperazione nella lotta all'evasione e dell'adesione agli *standard* dell'OCSE in materia.

Rileva che le norme contenute nel nuovo articolo 25 rappresentano l'aspetto centrale del nuovo accordo bilaterale. Esse, infatti, definiscono una nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione fiscale nonché agli *standard* dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). I risultati derivanti dal-

l'applicazione di tale nuovo quadro normativo costituiranno elementi utili al fine dell'inclusione del Messico nella *white list*.

Il paragrafo C, infine, stabilisce che il Protocollo in esame entrerà in vigore, e le relative disposizioni diverranno efficaci, trenta giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima delle notifiche con le quali gli Stati contraenti si informeranno reciprocamente del completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti. Il Protocollo resterà in vigore sino a quando lo sarà la Convenzione.

Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del provvedimento, le modifiche apportate dal Protocollo in esame non generano effetti diretti di perdita gettito per l'erario italiano; anzi, in ragione della più efficace azione anti-elusiva e anti-evasione derivante dalle modifiche introdotte dal nuovo articolo 25 della Convenzione italo messicana del 1991, si ritengono prevedibili positivi effetti di gettito, peraltro non quantificabili nella loro entità.

Ricorda che, con le elezioni presidenziali del luglio scorso, il Messico è tornato sotto la guida di un leader del Partito Rivoluzionario Istituzionale che aveva governato il Paese per più di 70 anni fino al 2000. Vi sono molte aspettative per il nuovo corso politico del neo-presidente Peña Nieto, che si insedierà in dicembre, anche se la sua elezione non è stata accompagnata da una larga affermazione del suo partito nei due rami del Parlamento rendendo più difficile l'implementazione delle riforme proposte durante la campagna elettorale.

Segnala che dal punto di vista strettamente economico, il Paese ha fatto segnare buoni risultati dopo la recessione del 2009 con una crescita del PIL che nel 2010 ha sfiorato il 6 per cento e che ora si mantiene nelle previsioni oltre il 3,5 per cento all'anno. Anche dal punto di vista dei conti pubblici, la situazione è sotto controllo con un debito pubblico pari al 35 per cento del PIL ed un deficit atteso per il 2013 intorno all'1,5 per cento. La poli-

tica monetaria ha un ruolo molto delicato in quanto deve riuscire a trovare un equilibrio fra tassi di interesse tali da garantire bassa inflazione e da attrarre investimenti esteri evitando però un eccessivo apprezzamento del *peso* che deprirebbe l'*export* messicano.

Evidenzia che l'interscambio fra Italia e Messico è molto attivo, confermando l'importante ruolo del mercato messicano per le merci italiane. Nel 2010, le esportazioni italiane sono cresciute del 46 per cento riportando immediatamente i valori ai livelli pre-crisi. Grazie a questo recupero, l'Italia si attesta come secondo fornitore europeo del Messico alle spalle della Germania e risulta essere il decimo fra i *partner* commerciali del Paese.

Il sottosegretario Marta DASSÙ sottolinea l'importanza dell'accordo in esame che riguarda un paese con cui le relazioni economiche sono in grande crescita. Segnala il rilievo dei traffici con l'America Latina per contribuire a rilanciare la domanda estera a fronte della stasi di quella nazionale ed europea. Fa presente come i dati relativi al 2011 siano ancora migliori. Osserva che anche la presidenza messicana del G20 ha a sua volta favorito l'infittirsi dei rapporti bilaterali. Richiama il grande potenziale di crescita per le imprese italiane non solo nel settore delle costruzioni, ma anche in quello manifatturiero. Ricordando le numerose missioni di diplomazia economica svolte nell'area, apprezza l'atteggiamento del Messico e di molti paesi latinoamericani che non hanno seguito le tentazioni protezionistiche di altri paesi dello stesso continente. Invita infine a prendere atto di come si stia configurando un mercato pan-americano, a cavallo tra Stati Uniti ed America Latina, di cui alcuni significativi gruppi italiani si stanno avvantaggiando disegnando nuove geometrie della presenza economica italiana nel mondo.

Franco NARDUCCI, *presidente*, ricordando una missione svolta a Città del Messico da parte di una delegazione della Commissione, conferma la vitalità dell'im-

prenditoria italiana in quel paese, lamentando tuttavia l'insufficiente appoggio del nostro sistema bancario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.

C. 5118 Governo, C. 38 Zeller e C. 265 Mecacci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 maggio scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Giustizia, Finanze, Cultura e Lavoro, mentre la Commissione Trasporti e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole con condizioni e la Commissione affari costituzionali non si è ancora pronunciata. Segnala, infine, che la Commissione Bilancio, in data 13 settembre 2012, ha invece richiesto alla Commissione di merito di valutare, anche tramite la richiesta di un'eventuale relazione tecnica, la necessità di una copertura finanziaria derivante dall'estensione della tutela prevista dalla Carta europea alle minoranze *Rom* e *Sinti*.

Mario BARBI (PD), *relatore*, prende atto della laboriosità dell'iter del provvedimento su cui, nonostante i molti mesi trascorsi, non si sono ancora espresse tutte le commissioni competenti in sede consultiva, in particolare le cosiddette « commissioni-filtro ». Quanto alla richiesta della Commissione Bilancio, ne rileva l'origina-

lità almeno rispetto alla prassi seguita in materia di ratifiche di convenzioni internazionali. Restando il fatto essenziale della problematicità della copertura finanziaria che è stata comunque evidenziata, propone una pausa di riflessione, riaprendo il termine per la presentazione di emendamenti.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, nel rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, propone quindi di fissare, alle ore 17 di lunedì 19 novembre il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 3858 Di Biagio, C. 3739 Volontè, C. 3906 Di Stanislao e C. 3947 Schirru.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 30 maggio 2012.

Francesco TEMPESTINI (PD), *relatore*, manifesta perplessità circa il metodo, palesatosi anche nell'esame del provvedimento precedente, a cui la presente legislatura ha abituato le commissioni parlamentari, in relazione all'incombenza degli equilibri finanziari che sta determinando una sorta di distorsione nell'*iter* legislativo. Paventa infatti il pericolo che ragioni di ordine finanziario coprano altre non confessate contrarietà. Ribadisce al riguardo la convinzione già espressa che vi sia un tentativo di sabotaggio di una ratifica che sarebbe invece un atto di civiltà giuridica, presumibilmente da riferirsi all'ostilità nei confronti dell'istituto islamico della *kafala*.

Quanto al merito della lettera inviata dal presidente della Commissione Bilancio, osserva che la proposta di legge in esame reca comunque una clausola di invarianza finanziaria, che considera prioritario mantenere, anche con riferimento all'attuale situazione dei conti pubblici. In ragione della necessità di portare avanti entro la fine della legislatura la ratifica in oggetto, annuncia di avere predisposto un emendamento sostitutivo dell'articolo 5 (*vedi allegato 3*), che semplifica l'assetto amministrativo dell'autorità centrale prevista dall'articolo 29 della Convenzione, limitandosi a prevedere la modifica della denominazione e della composizione dell'attuale Commissione per le adozioni internazionali istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il divieto di elevarne comunque il numero dei componenti esclude la sussistenza di ulteriori oneri. Rileva altresì che, quanto alle esigenze di nuovo personale per far fronte ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione della Convenzione dell'Aja, l'utilizzo di unità comandate da altre pubbliche amministrazioni esclude parimenti l'onerosità del provvedimento.

Invita la Commissione ad approvare l'emendamento da lui presentato affinché anche la Commissione Bilancio possa esprimere il proprio parere favorevole. Sottolinea in proposito che ogni ulteriore dilazione non potrebbe che apparire tendenziosa e strumentale, a fronte dell'improcrastinabile esigenza di colmare una lacuna giuridica adempiendo ad un obbligo internazionale liberamente sottoscritto.

Il sottosegretario Marta DASSÙ, ricordando come l'oggetto del provvedimento richiami la competenza prevalente del Ministero della giustizia, ribadisce l'orientamento del Ministero degli affari esteri favorevole alla ratifica unitamente all'impegno per la presentazione di un disegno di legge governativo. Concorda con il relatore sul valore in termini di civiltà della tematica che fa oggetto della convenzione in esame, ma esclude che possano esservi altre questioni oltre a quelle collegate alla

copertura finanziaria di cui alle osservazioni della Commissione Bilancio, a cui l'emendamento presentato, su cui si esprime in senso favorevole, intende porre rimedio.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) manifesta vivo apprezzamento per l'odierna ricalendarizzazione del provvedimento da parte della III Commissione. Condivide pienamente le considerazioni svolte dal relatore e dichiara di appoggiare l'emendamento da lui presentato. Ribadendo al Governo l'esigenza che rispetti la promessa fatta al Parlamento di presentare un proprio disegno di legge per facilitare l'*iter* della ratifica, auspica che si faccia un passo avanti dal momento che la Convenzione dell'Aja, risalente all'ormai lontano 1996,

merita di essere introdotta nell'ordinamento italiano per aggiornarlo ed armonizzarlo ai tempi nuovi ed alla realtà sociale. Auspica conclusivamente che entro la fine della legislatura la ratifica in parola possa avere luogo.

La Commissione approva l'emendamento 5.100 del relatore.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che il provvedimento in titolo sarà ulteriormente trasmesso, nel testo risultante dall'emendamento approvato, alle Commissioni competenti in sede consultiva e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-07737 Renato Farina: Sulla condizione dei cristiani in Pakistan.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel ringraziare l'On. Farina per quest'interrogazione, che porta all'attenzione della Commissione un caso che è stato seguito personalmente e con grande attenzione dal Ministro Terzi, vorrei assicurare sul fatto che la bambina cristiana accusata di blasfemia ed arrestata il 16 agosto a Islamabad è stata scarcerata il 7 settembre scorso. Al momento è custodita in stato di libertà provvisoria in luogo protetto e segreto, in attesa dello svolgimento del procedimento pendente a suo carico.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola Rimsha, affetta da disabilità mentale, sarebbe stata sorpresa a bruciare dei rifiuti contenenti pagine di un testo che riporta versi coranici. Le indagini avviate hanno poi portato all'arresto del principale accusatore di Rimsha, l'Imam della moschea del quartiere, accusato dai suoi stessi collaboratori di avere inserito nei rifiuti bruciati dalla bambina pagine di testi sacri. L'obiettivo, secondo alcuni testimoni, sarebbe stato quello di cacciare le famiglie cristiane dal quartiere in quanto stanziate su terreni oggetto di speculazione edilizia.

La liberazione di Rimsha e l'arresto dell'Imam costituiscono un segnale senza precedenti. L'atto del magistrato che ha deciso la scarcerazione è stato certamente facilitato dalle prese di posizione assunte fin dalle prime ore, oltre che dal Consigliere per le minoranze religiose Paul Bhatti e dal Ministro per l'Armonia Nazionale Gill, anche dallo stesso Presidente Zardari, dal Ministro dell'Interno, dalla società civile e dai leader di partiti islamisti quali Jamat-e-Islami e di movi-

menti estremisti islamici quali il Consiglio per la Difesa del Pakistan e Jamat Ahle-Hadith. Immediate reazioni a favore della scarcerazione si erano avute anche da gran parte della comunità internazionale. L'Italia e l'Unione Europea sono state le prime ad effettuare un apposito passo sulle Autorità pakistane, per rappresentare la propria attenzione e preoccupazione per la vicenda.

Nonostante le pressioni internazionali, vorrei sottolineare come la positiva evoluzione descritta sia stata originata principalmente dall'interno della società pakistana, innestando nuove e favorevoli dinamiche, con autorevoli pubbliche prese di posizione contro la violenza interconfessionale e l'estremismo. Sulla scia dell'episodio di Rimsha, e di altri analoghi contro le minoranze sciite, a fine settembre è stato presentato al Parlamento un disegno di legge per l'incremento dei seggi in Assemblea Nazionale e Senato riservati alle minoranze. In precedenza era stato istituito un nuovo Ministero per l'Armonia Nazionale ed erano state lanciate delle iniziative a favore del dialogo interreligioso, tra le quali va certamente menzionata quella che ha portato alla recente ratifica da parte pakistana delle Convenzioni sui Diritti Civili e Politici e Contro la Tortura. Il Presidente Zardari ha inoltre ribadito in più occasioni l'impegno del Governo a favore delle minoranze.

A fronte di questi sviluppi, resta notevole il divario tra l'apertura delle Istituzioni e la situazione sul terreno, nell'ambito di una società dove il contesto politico, economico e di sicurezza hanno favorito la diffusione dell'intolleranza. Di

fatto continuano a verificarsi discriminazioni ed episodi di violenza settaria e religiosa in tutte le aree del Pakistan. Ad essere colpiti sono sia gli sciiti che le sette sunnite moderate, oltre che le minoranze non musulmane (circa il 5 per cento fra indù, cristiani, sikh, buddisti, parsi, baha'i, ahmadi). Alla radice di tali episodi si trovano una crescente intolleranza e fanatismo, ma anche povertà, disoccupazione, frustrazione per una situazione sociale ed economica gravemente deteriorata. Non è un caso che la stragrande maggioranza degli episodi di intolleranza abbia luogo in situazioni in cui vittime e carnefici sono accomunati da povertà, analfabetismo ed emarginazione.

In questo contesto, l'Italia resta al fianco della autorità pakistane per aiutarle a far uscire il Paese dalla spirale della povertà e dell'estremismo, avviando un processo di profondo rinnovamento. Il rispetto dei diritti umani e delle libertà civili, e in particolare della tutela delle minoranze, è, in tal senso, essenziale ed è un tema regolarmente sollevato durante colloqui politici con le autorità di Islamabad, sia dalla nostra Ambasciata che durante i contatti del Ministro Terzi con la sua omologa Hina Rabbani Khar, e con il Consigliere Paul Bhatti. Lo stesso Presidente Monti aveva sollevato l'argomento

della libertà religiosa in Pakistan in un incontro dello scorso aprile con il suo omologo pakistano Gilani a margine del Forum di Boao.

Sul piano più generale, il Governo italiano, resta impegnato in maniera prioritaria per tenere alta l'attenzione della Comunità internazionale sugli episodi di violenza ai danni di minoranze religiose.

Per quanto concerne in particolare le Nazioni Unite, l'Italia si sta adoperando affinché anche quest'anno l'Assemblea Generale possa approvare consensualmente una risoluzione in materia. A tal proposito, e per sottolineare il carattere prioritario del tema, il Ministro Terzi, di concerto con il suo omologo giordano, ha promosso a New York in settembre scorso un evento collaterale sul ruolo della società civile e dell'educazione ai diritti umani come strumenti per la promozione della tolleranza religiosa.

In ambito europeo, merita infine segnalare come il 25 giugno scorso, il Consiglio Affari Esteri abbia adottato la Nuova Strategia dell'Unione Europea sui Diritti Umani, nella quale, grazie anche all'esplicita richiesta più volte formulata dal Ministro Terzi, la tutela della libertà di religione viene annoverata tra le principali priorità.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-08346 Narducci: Sui corsi di lingua e cultura italiana in Svizzera.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I corsi di lingua italiana a favore delle nostre collettività all'estero – avviati inizialmente per mantenere vivo il legame con la lingua di origine – sono divenuti negli anni uno strumento cruciale della strategia generale di diffusione dell'italiano all'estero grazie alla loro capillare presenza nelle scuole locali.

Il loro successo ha contribuito a caratterizzare l'italiano come lingua della cultura. La presenza diffusa di questi corsi ha reso possibile la formazione di un ampio bacino di utenza grazie al quale si sono potuti raggiungere stadi avanzati di apprendimento della lingua sia a livello liceale e universitario.

Parallelamente si è intensificata l'opera di razionalizzazione delle iniziative di promozione linguistica proprio al fine di promuovere l'integrazione dei corsi di italiano nei sistemi locali, anche per fronteggiare in un'ottica di ottimizzazione delle risorse la contrazione degli stanziamenti che si è purtroppo riflessa anche sui contributi agli enti gestori. Questo approccio è quello ritenuto più rispondente alla complessiva azione di promozione della lingua e cultura italiana all'estero.

In questo contesto, va sottolineata la significativa integrazione di due milioni di euro destinati agli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana, propiziata nel luglio scorso dall'approvazione del decreto sul rinvio delle elezioni Comites e CGIE grazie al contributo del Parlamento e con il sostegno del Governo ed in particolare del Ministro degli Esteri Terzi. È stato così possibile dare un importantissimo segnale di attenzione alle politiche in questo set-

tore. L'erogazione dei due milioni agli enti gestori è già in corso da parte della competente Direzione Generale.

Nel ripartire queste risorse, è stata assicurata un'attenzione prioritaria agli enti gestori che operano in circoscrizioni consolari – come quelle in Svizzera – dove hanno concluso il proprio mandato, senza poter esser sostituiti, alcuni docenti di ruolo per effetto delle disposizioni contenute nel provvedimento del Governo sulla « spending review ». L'obiettivo è stato quindi anche quello di compensare, per quanto possibile, tale riduzione, attraverso una presa in carico da parte degli enti gestori delle attività svolte dai docenti rientrati in Italia.

In tale contesto, la Svizzera costituisce un Paese di prioritaria importanza per la promozione della lingua e della cultura italiana. Ciò è testimoniato dagli ingenti contributi erogati nel corso degli anni agli enti gestori in Svizzera. Anche nel 2012 gli enti gestori operanti in Svizzera hanno ricevuto una quota rilevante dei fondi disponibili (il 16 per cento del totale, ovvero 1 milione e 370 mila euro sugli 8,3 milioni complessivi sul relativo capitolo). La Farnesina confida per il 2013, compatibilmente con il quadro finanziario, di assegnare fondi in linea e auspicabilmente maggiori rispetto all'anno corrente.

Come sopra accennato, vorrei infine confermare che la strategia per l'integrazione dei corsi nelle scuole locali costituisce un obiettivo prioritario per l'Amministrazione. Da questo punto di vista, i corsi di italiano organizzati dagli enti gestori hanno mostrato nel tempo pro-

gressi significativi in termini di integrazione nei curricula scolastici svizzeri. Negli ultimi anni si è peraltro registrata un'inevitabile flessione nel numero delle iniziative che non può essere imputata solo al volume dei contributi agli enti gestori ma è da ricondurre anche all'oggettiva minore richiesta di corsi da parte di un'utenza sempre più integrata nel sistema scolastico e sociale locale.

La Farnesina rimane impegnata lungo queste direttrici. Le modalità per un ulteriore rafforzamento della cooperazione bilaterale ai fini di una sempre maggiore integrazione dei corsi nei percorsi scolastici svizzeri sarà approfondita anche nel corso della prossima riunione della Ventiduesima Commissione Culturale Italo-Svizzera che si terrà a Berna il prossimo 15 novembre.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996 (C. 3858 Di Biagio, C. 3739 Volontè, C. 3906 Di Stanislao e C. 3947 Schirru).

EMENDAMENTO

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Autorità centrale).

1. In attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 29 della Convenzione, l'Italia designa come autorità centrale la Commissione per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, degli affari esteri, dell'interno e per la cooperazione internazionale e l'integrazione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare un regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge

23 agosto 1988, n. 400, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, per definire, ai fini previsti dalla Convenzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione di cui al comma 1, nonché la sua composizione, la cui consistenza numerica non può eccedere, in ogni caso, quella fissata dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2007. Con il medesimo regolamento sono altresì determinate le forme di collaborazione della Commissione con le altre pubbliche amministrazioni, nonché le modalità ed i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre pubbliche amministrazioni da assegnare alla Commissione, senza oneri aggiuntivi.

3. La Commissione, di cui al comma 1, assume la nuova denominazione di « Commissione per la protezione dei minori e per le adozioni internazionali ».

5. 100. Il Relatore.*(Approvato)*

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

Audizione del Comandante del Comando della Squadra Aerea, Gen. Sq. A. Tiziano Tosi
(*Svolgimento e conclusione*) 65

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia del Territorio nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00793 Ascierito, sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati e n. 7-00999 De Angelis, sul programma pluriennale di acquisizione di alloggi della Difesa e sulla modalità di gestione e alienazione del patrimonio alloggiativo 66

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la vendita, l'usufrutto e i canoni degli alloggi del Ministero della difesa. C. 5154 Di Biagio, C. 5160 Biancofiore, C. 5400 Ruggia e C. 5491 Bosi (*Esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto*) 66

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 13.20.

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

Audizione del Comandante del Comando della Squadra Aerea, Gen. Sq. A. Tiziano Tosi.

(*Svolgimento e conclusione*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso

l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati, nonché la trasmissione diretta sulla *web-tv* del sito Internet della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Tiziano TOSI, *Comandante del Comando della Squadra Aerea*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Filippo ASCIERTO (PdL), Francesco Saverio GAROFANI (PD), Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) e Edmondo CIRIELLI, *presidente*.

Tiziano TOSI, *Comandante del Comando della Squadra Aerea*, risponde ai quesiti e alle osservazioni formulate.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 novembre 2012.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia del Territorio nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00793 Ascierio, sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati e n. 7-00999 De Angelis, sul programma pluriennale di acquisizione di alloggi della Difesa e sulla modalità di gestione e alienazione del patrimonio alloggiativo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni concernenti la vendita, l'usufrutto e i canoni degli alloggi del Ministero della difesa. C. 5154 Di Biagio, C. 5160 Biancofiore, C. 5400 Rughia e C. 5491 Bosi.

(Esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, osserva che le proposte in esame trattano – con alcune differenze ma anche con ampie similitudini – il tema della vendita degli alloggi della Difesa e della determinazione dei canoni.

Si tratta di un argomento noto in quanto è già stato oggetto di attenzione sia in sede di espressione dei pareri su atti del Governo sia in sede di esame di atti di indirizzo, tanto in Commissione quanto in Assemblea. Peraltro, la Commissione sta proprio in queste settimane svolgendo un ampio ciclo di audizioni nell'ambito di due risoluzioni concernenti la problematica del fabbisogno abitativo dei militari a seguito della professionalizzazione dello strumento militare.

In considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, ritiene opportuno non soffermarsi nel dettaglio sugli specifici contenuti delle singole proposte di legge, per la cui disamina giudica sicuramente più efficace rinviare alla documentazione, a suo avviso particolarmente pregevole, predisposta dagli uffici.

Evidenzia tuttavia che le proposte di legge presentano un comune denominatore rappresentato dall'esigenza di risolvere problemi complessi che si trascinano da anni, sia sul fronte delle procedure di vendita che sul piano della fissazione di canoni di concessione e locazione adeguati alla tipologia di immobile e di utente. Auspica pertanto che si possa pervenire rapidamente alla formulazione di un testo unificato ampiamente condiviso. Per tali motivi, propone quindi di procedere da subito alla costituzione di un Comitato ristretto.

Il sottosegretario Filippo MILONE si riserva di intervenire in una successiva seduta, a conclusione dei lavori del comitato ristretto.

Michaela BIANCOFIORE (PdL) rileva che le proposte di legge in esame affrontano un tema assai delicato perché riguarda moltissime famiglie non abbienti, in Trentino ma anche in altre zone del territorio nazionale, che stanno affron-

tando una situazione difficile, come quella di ritrovarsi senza una casa, per di più in un momento di grave e perdurante crisi economica. Concorda, pertanto con la proposta del relatore di giungere rapidamente a un testo unificato delle varie proposte, richiamando l'attenzione del Governo su un aspetto non secondario. La presentazione delle proposte risale a un periodo antecedente l'estate del 2012, quando ancora non erano state emesse pronunce da parte di organi del potere giudiziario dagli effetti dirompenti. Si riferisce, in primo luogo, all'affermazione della Corte dei conti secondo cui la categoria dei *sine titolo* non può e non deve essere considerata alla stregua di occupanti abusivi di immobili e, in secondo luogo, alla recente sentenza del TAR del Lazio che ha accolto

i ricorsi presentati avverso provvedimenti di rideterminazione dei canoni nei confronti di soggetti non più titolari della concessione all'alloggio. Per tale ragioni invita il Governo a tenere in debito conto queste sentenze.

La Commissione approva la proposta del relatore di costituzione di un comitato ristretto.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, avverte che i componenti del comitato ristretto saranno designati sulla base delle indicazioni dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534- <i>bis</i> Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015. C. 5535 Governo (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	68

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14 e dalle 19.45 alle 20.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534-*bis* Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015. C. 5535 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta di lunedì 5 novembre.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che la decisione in ordine alle richieste di riesame delle valutazioni relative all'ammissibilità delle proposte emendative comunicate nella seduta di ieri, sarà resa alle ore 14.30. Nessuno chiedendo di intervenire, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14.05, riprende alle 14.45.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che sono pervenute tutte le Relazioni approvate dalle Commissioni competenti per materia. Comunica, altresì, che il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Angelo Marcello Cardani, con lettera in data 24 ottobre 2012, ha trasmesso una segnalazione indirizzata al Governo concernente la revisione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 35, del disegno di legge C. 5534-*bis*, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge di sta-

bilità 2013). Ricordo che analoga segnalazione era stata trasmessa dal Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Copia della lettera è in distribuzione. Segnala che l'emendamento Causi 4.43 è stato sottoscritto dall'onorevole Iannuzzi, l'emendamento Lulli 12.301 è stato sottoscritto dall'onorevole Velo, l'emendamento Galletti 12.251 è stato sottoscritto dagli onorevoli Paglia, Di Biagio e Menia, l'emendamento Tullo 7.129 è stato sottoscritto dagli onorevoli Cassinelli e Scandroglio.

Avverte che per un mero errore materiale l'emendamento 7.169 della VIII Commissione, identico all'emendamento Morassut 7.77, non è stato dichiarato inammissibile e pertanto non sarà posto in votazione.

Comunica che la presidenza ha valutato le richieste di riesame delle valutazioni espresse nella seduta di ieri in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative.

Avverte che, ad una ulteriore valutazione e sulla base degli elementi addotti dai presentatori, possono essere ritenute ammissibili le seguenti proposte emendative:

Baccini 3.20, avendo finalità analoga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, relative al blocco delle azioni esecutive per le aziende sanitarie locali, dispone tale blocco per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI). A seguito della riammissione di tale proposta emendativa, devono considerarsi ammissibili anche gli identici Catanoso 3.13 e 4.52 della XIII Commissione;

Fugatti 5.14, limitatamente al primo periodo, che prevede che la provincia autonoma di Trento sopprima le comunità di valle;

Marinello 7.191, volto ad escludere professionisti e lavoratori autonomi dall'assoggettamento dell'IRAP, riconducibile, ad una più attenta valutazione alle dispo-

sizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 196 del 2009;

Alberto Giorgetti 12.40, che reca disposizioni relative al *quantum* del prelievo sui giochi attraverso un rinvio dell'applicazione dell'addizionale sulle vincite superiori ai 500 euro e la misura del prelievo erariale unico;

Alberto Giorgetti 12.45, che consente l'accertamento con adesione per il prelievo erariale unico e l'imposta unica di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998 e reca disposizioni suscettibili di determinare maggiori entrate erariali;

gli identici Alberto Giorgetti 12.49 e Bernardo 12.101, che dispongono una riapertura dei termini di applicazione della disciplina fiscale sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni, suscettibile di determinare maggiori entrate erariali. A seguito della riammissione di tali proposte emendative, devono considerarsi ammissibili anche gli identici Bitonci 12.121, Ciccanti 12.154, De Micheli 12.317 e Marsilio 12.347;

Duilio 12.175, limitatamente alla parte consequenziale, che reca una riduzione in Tabella E. L'espunzione della parte relativa all'introduzione del comma 38 è idonea a sanare anche il difetto di copertura e pertanto l'emendamento verrà posto in votazione riferito alla Tabella E;

Fugatti 12.03, che prevede un riordino degli incentivi pubblici alle imprese dal quale devono derivare risparmi non inferiori a 2 miliardi di euro, da destinare alla riduzione della pressione fiscale e a contenere l'incremento dell'IVA;

Nannicini 12.012, limitatamente alla destinazione delle maggiori risorse rivenienti dalla modifica della disciplina fiscale relativa alle vincite da gioco ai comuni per interventi realizzati in deroga al patto di stabilità interno; devono pertanto ritenersi espunte, al comma 2, per estraneità di materia, le parole: «per il contrasto alla ludopatia, e»;

Conferma invece la valutazione di inammissibilità per le seguenti proposte emendative:

Ceroni 3.16, recante disposizione ordinamentale volta ad estendere alle risorse delle istituzioni scolastiche giacenti anche su conti correnti postali l'obbligo di estinzione e versamento presso la tesoreria unica;

Cazzola 3.18, recante disposizioni ordinamentali volte a consentire alle pubbliche amministrazioni l'utilizzo delle graduatorie vigenti per l'assunzione di personale e pertanto in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

Saglia 3.50, recante disposizioni di carattere ordinamentale per lo svolgimento delle attività di gestione di rifiuti e di bonifica;

Narducci 3.83, recante disposizioni di carattere ordinamentale e di sviluppo relativa ad agevolazioni per le spese di spedizione per i giornali editati dalle associazioni che operano in favore dell'emigrazione;

Saglia 3.104, volto a rendere facoltativo l'affidamento ad una società partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze del compito di provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale e pertanto non riconducibili al contenuto proprio della legge di stabilità;

Gelmini 3.05, Ciccanti 8.368 e Lulli 12.061, in quanto, essendo volti all'introduzione di un nuovo credito di imposta per sostenere la ricerca e lo sviluppo, non possono essere ricondotti alle finalità previste ai sensi dall'articolo 11, comma 3, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, richiamato dal presentatore;

Narducci 4.8, volto a disciplinare il collocamento fuori ruolo dei professori ordinari che svolgono attività clinica al-

l'interno dei policlinici universitari, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale in espreso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

Poli 4.11, volto a prevedere l'obbligo per i soggetti tenuti al versamento di contributi di comunicare all'INPS la propria casella di posta elettronica certificata, che reca quindi disposizioni di carattere ordinamentale, in espreso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

Poli 4.15, volto a prevedere che la casella di posta elettronica assegnata dalle pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti costituisca domicilio digitale del dipendente medesimo, che reca quindi disposizioni di carattere ordinamentale, in espreso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

Delfino 4.18, volto a disciplinare il passaggio di funzioni e compiti dal soppresso Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, in espreso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

Saglia 4.22, volto a consentire all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale l'utilizzazione delle risorse del soppresso Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al Mare (ICRAM), in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, in espreso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

Cera 5.9, che differisce l'efficacia delle cause di incompatibilità previste per deputati, senatori e titolari di cariche di governo rispetto a cariche pubbliche elettive di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti territoriali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in

quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

Miotto 6.37, volto all'erogazione di un contributo all'Unione italiana ciechi e che reca pertanto una disposizione di carattere microsettoriale in contrasto con il comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196 del 2009;

gli identici Alberto Giorgetti 7.13 e Ciccanti 7.98, che modificano la disciplina sugli affidamenti diretti da parte di società controllate direttamente o indirettamente dalla pubblica amministrazione, prevedendo a tal fine l'espresso richiamo dell'articolo 218 del codice degli appalti, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

Alberto Giorgetti 7.14 e Ciccanti 7.95, che dispongono che le pubbliche amministrazioni siano tenute ad avvalersi, per le proprie comunicazioni a mezzo posta, di servizi aventi requisiti di qualità non inferiori a quelli dei servizi postali universali, in quanto reca quindi disposizioni di carattere ordinamentale, in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

Margiotta 7.72, in quanto reca disposizioni di carattere organizzatorio e ordinamentale in materia di decadenza di gestioni commissariali, in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

Marinello 7.83, che prevede una deroga nell'applicazione della riduzione di spesa al 50 per cento per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture da parte delle pubbliche amministrazioni a vantaggio delle società a totale partecipazione pubblica di interesse generale senza perdite negli ultimi tre anni, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

Marinello 7.84, volto a prevedere l'utilizzo da parte di tutte le pubbliche amministrazioni della piattaforma tecnologica e delle piattaforme di incasso e pagamento comuni, in quanto reca quindi disposizioni di carattere ordinamentale, che, pur potendo potenzialmente comportare minori spese si pongono in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009;

Marinello 7.85, che prevede una specificazione nella norma che identifica le società controllate dalle p.a. ai fini dell'applicazione della riduzione di spesa al 50 per cento per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

Occhiuto 7.104, che dispone l'obbligo da parte di un qualsiasi soggetto che fruisca di benefici o sovvenzioni pubblici di consentire la consultazione telematica relativa alla gestione del beneficio, in quanto reca disposizioni di carattere organizzatorio ovvero ordinamentale in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

Giovanelli 7.108, che prevede un'autorizzazione di spesa per interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche sul territorio nazionale del febbraio 2012, in quanto reca disposizioni di carattere microsettoriale in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

Boccia 7.135, che prevede che le risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate alle politiche di Ministri senza portafoglio o sottosegretari delegati debbano avere una destinazione specifica, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, ponendosi in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009;

Boccia 7.136, volto a disciplinare l'acquisto da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria di notiziari e servizi informativi di agenzie di stampa, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, ponendosi in espreso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009;

Boccia 7.137, volto a sottoporre la SIAE al controllo della Corte dei Conti, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, ponendosi in espreso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009;

Boccia 7.143, volto a prorogare il termine per la riorganizzazione delle dotazioni organiche dirigenziali, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, che, pur potendo potenzialmente comportare minori spese si pongono in espreso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009;

Marinello 7.146, che prevede la possibilità di riassegnare a mansioni diverse lavoratori ritenuti eccedenti in caso di dissesto e di situazione strutturalmente deficitaria di pubbliche amministrazioni, che non reca modifiche al trattamento economico dei dipendenti e non può essere ricondotto alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *g*), della legge n. 196 del 2009;

Marinello 7.147, che prevede la possibilità di utilizzare le graduatorie di vincitori e idonei di concorso ai fini della successiva assunzione a tempo indeterminato nelle amministrazioni pubbliche, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale in espreso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

Tabacci 7.184, limitatamente al capoverso articolo 12-*bis* che prevede un incremento degli importi mensili degli assegni per i nuclei familiari;

Lorenzin 7.185, che prevede il rifinanziamento delle leggi finalizzate alla tutela delle comunità esuli istriane e delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia, in quanto reca in intervento di carattere localistico in contrasto con l'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

Zucchi 7.188, che stabilisce misure a favore di lavoratori ai quali sia stata diagnosticata la patologia dell'asbestosi e di altre forme tumorali amianto correlate, recando disposizioni di carattere ordinamentale, che si pongono in espreso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009;

Quartiani 8.14, volto a destinare al finanziamento del raggiungimento degli obiettivi del *Millennium goal* nel settore idrico i proventi derivanti dall'aumento della tariffa idrica ivi disposta, in quanto reca norme di spesa non riconducibili alle finalità di cui all'articolo 11 della legge n. 196 del 2009;

Di Biagio 8.19, che prevede disposizioni in materia di personale della struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, che si pongono in espreso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009;

Cazzola 8.33, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali, in quanto recante disposizioni di carattere ordinamentale non riconducibili pertanto al contenuto proprio della legge di stabilità come definito dall'articolo 11 della legge n. 196 del 2009;

Corsaro 8.37, 8.38 e 8.39, Mantovano 8.276 e 8.278, che, introducendo misure in materia di *turn over* del personale dei Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco, presentano carattere ordinamentale e organizzatorio;

Di Virgilio 8.65, recante disposizioni di carattere ordinamentale in materia di età di pensionamento dei dirigenti medici;

Pili 8.70, che destina risorse aggiuntive nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione a interventi nelle regioni insulari che non sono riconducibili a opere contenute nel Programma infrastrutture;

Marinello 8.77, che, recando disposizioni relative alla ricostruzione nella Valle del Belice, ha carattere localistico;

Abrignani 8.79, che reca un finanziamento all'Istituto nazionale di genetica molecolare, con un intervento di carattere microsettoriale;

Di Biagio 8.84, che reca disposizioni volte a rimodulare i limiti al *turn over* nel comparto della difesa e della sicurezza, intervenendo su materia estranea al contenuto proprio della legge di stabilità;

Garofalo 8.93, che, recando norme in materia di continuità territoriale per le isole minori della Sicilia, presenta carattere localistico;

Fitto 8.178, nonché gli identici Fitto 8.179 e Losacco 8.355, che incrementando i contributi all'emittenza radiotelevisiva locale, hanno ad oggetto materia non riconducibile al contenuto proprio della legge di stabilità;

Marinello 8.181, che, riferendosi ad uno specifico evento calamitoso, non può essere ricondotto al contenuto proprio della legge di stabilità;

Laffranco 8.204, che prevede un incremento della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco, recando disposizioni di carattere organizzatorio esulanti dal contenuto proprio della legge di stabilità;

Galletti 8.206, che prevedendo un finanziamento per l'Unione italiana ciechi, con specifici vincoli di destinazione, reca un intervento di carattere microsettoriale;

Delfino 8.207 e Narducci 8.213, che autorizzando, rispettivamente, un contributo al Comitato Italiano Paraolimpico e al Museo nazionale dell'emigrazione italiana, recano disposizioni di carattere microsettoriale che non rientrano nel conte-

nuto proprio della legge di stabilità come definito dall'articolo 11, comma 3 della legge n. 196 del 2009;

gli identici Vignali 8.214 e Ciccanti 8.216, che prevedendo l'istituzione di un apposito capitolo per il finanziamento da parte dell'INAIL degli enti di certificazione, presenta carattere ordinamentale e non è, quindi, conforme al contenuto proprio della legge di stabilità come definito dall'articolo 11, comma 3 della legge n. 196 del 2009;

De Poli 8.219 e Martella 8.359, che, destinando parte delle risorse stanziare per il MO.S.E. agli interventi per la salvaguardia di Venezia, presentano carattere localistico e non possono essere ricondotti al contenuto proprio della legge di stabilità come definito dall'articolo 11, comma 3 della legge n. 196 del 2009;

Bratti 8.286, che, consentendo l'utilizzo delle risorse già destinate al funzionamento del soppresso ICRAM alle esigenze di funzionamento dell'ISPRA, presenta carattere ordinamentale;

Miotto 8.300, che, nel prevedere un finanziamento per il Fondo per l'autosufficienza, reca disposizioni di spesa non riconducibili al contenuto proprio della legge di stabilità;

Verducci 8.360 che, autorizzando un contributo per i comuni delle Marche colpiti dagli eventi alluvionali del marzo del 2011, presenta carattere localistico;

Ciccanti 8.368, recante un credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo;

Alberto Giorgetti 8.03, che, prevedendo disposizioni di carattere ordinamentale in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento senza vincita in denaro, non appare riconducibile al contenuto proprio della legge di stabilità;

Ciccanti 8.09, il quale, introducendo disposizioni per la detassazione degli investimenti in campagne pubblicitarie, reca

norme in materia di entrate non riconducibili al contenuto proprio della legge di stabilità;

Ciccanti 9.05 e Abrignani 12.266, che, pur avendo potenzialmente effetti positivi per la finanza pubblica, essendo volto a disciplinare il diritto di superficie sul demanio marittimo, riveste natura eminentemente ordinamentale;

Ceroni 12.50, che reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di versamento dei sovracanonici da parte dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice direttamente ai comuni, anziché su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvede con decreto alla ripartizione della somma tra i vari Comuni interessati;

Ceroni 12.51, che reca disposizioni di carattere ordinamentale relative all'ambito di applicazione della vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Ceroni 12.52, che reca disposizioni di carattere ordinamentale relative al riconoscimento del privilegio sui crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa sui carburanti;

Marinello 12.70, che, pur intervenendo sulla materia previdenziale e fiscale, non si limita ad una modifica delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni previste a legislazione vigente, ma introduce una nuova disciplina in materia del regime previdenziale dei soggetti che partecipano a società tra professionisti;

Fugatti 12.84, che reca una disposizione di carattere ordinamentale relativa all'istituzione di un tavolo tecnico relativo ai controlli dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza;

Fugatti 12.107, che reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di accertamento sintetico;

Fugatti 12.140, che reca disposizioni di carattere ordinamentale relative a san-

zioni comminate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Ruggeri 12.162, che differisce in via sperimentale il termine per l'effettuazione dei versamenti IVA, con una disposizione, che, pur attenendo alla materia fiscale, non costituisce un intervento volto a determinare il *quantum* dell'imposizione;

Braga 12.167, che reca disposizioni di carattere ordinamentale relative alla tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione;

Aracu 12.211 e 12.265, che, modificando una normativa di rango non legislativo, reca norme di carattere ordinamentale sui servizi di BancoPosta;

Ciccanti 12.236, che reca una disposizione di carattere ordinamentale in materia di autorizzazione alla vendita di stampa quotidiana e periodica;

Ciccanti 12.237, che reca una disposizione di carattere ordinamentale relativa alla pubblicità delle offerte in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari ed extracomunitari;

Ciccanti 12.239, che reca una disposizione di carattere ordinamentale relativa al rimborso, da parte dell'aggiudicatario alla stazione appaltante, delle spese per la pubblicazione di avvisi e bandi in procedure ad evidenza pubblica;

Marinello 12.258 e 12.259, che, modificando la disciplina delle multe per il mancato rispetto delle quote-latte e dell'assegnazione delle medesime quote, recano disposizioni di carattere ordinamentale;

Marinello 12.263, che, pur determinando risparmi di spesa in relazione alla riduzione della dotazione finanziaria del CNEL, reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di rimborsi, consulenze e organismi collegiali;

Marinello 12.264, che, escludendo l'applicazione delle norme sulla prelazione e sullo sconto sul prezzo di vendita alle

dismissioni immobiliari degli enti previdenziali inseriti nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, reca disposizioni di carattere ordinamentale;

Marinello 12.344, che reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di portabilità dei numeri telefonici;

Borghesi 12.363 e 12.364, volti rispettivamente ad introdurre e a rifinanziare un credito di imposta per la ricerca scientifica in quanto recanti norme di sviluppo non riconducibili pertanto al contenuto proprio della legge di stabilità come definito dall'articolo 11 della legge n. 196 del 2009;

Lenzi 12.444, che recano disposizioni in materia di riscossione e rimborso degli oneri connessi alla riscossione, che, anche se astrattamente suscettibili di determinare risparmi, presentano carattere ordinamentale;

Causi Tab.B.5, che reca una carenza di compensazione finanziaria nell'esercizio 2015, in quanto le risorse stanziare nella Tabella B devono essere considerate al netto di quelle già utilizzate da provvedimenti approvati da un ramo del Parlamento e da provvedimenti sui quali le Commissioni bilancio hanno espresso parere favorevole.

Con riferimento agli emendamenti già dichiarati inammissibili per carenza di compensazione o compensazione inidonea, avverto che, ad una ulteriore valutazione e sulla base degli elementi adottati dai presentatori, possono essere ritenute ammissibili le seguenti proposte emendative: Marinello 7.191; Garofalo 9.5; Marsilio 9.29; Marinello 12.260; Lulli 12.301.

In seguito a tali valutazioni, devono considerarsi riammessi anche i seguenti emendamenti per i quali non è stato richiesto il riesame: Velo 9.1; Bitonci 9.7; Ciccanti 9.11; Valducci 9.12; Toto 9.13; Osvaldo Napoli 9.25.

Conferma invece, con riferimento ai suddetti profili, la valutazione di inammissibilità per le seguenti proposte emendative: Di Biagio 3.9; Ceroni 3.152; Poli

4.14; Cazzola 8.26; Marinello 8.76; la XI Commissione 8.309; Paglia 12.69; Montagnoli 12.131; Ciccanti 12.153; Paolo Russo 12.222; Marinello 12.257; Rubinato 12.323.

Comunica che possono essere superati i profili relativi all'inammissibilità per carenza o inidoneità della compensazione per i seguenti emendamenti, pur permanendo i profili problematici relativi all'ammissibilità per materia: Gelmini 3.05; Delfino 4.18; De Poli 8.219; Duilio 12.175.

Fa infine presente che riguardo a due proposte emendative, oggetto di richiesta di riesame, è stata riconsiderata l'ammissibilità in ragione della materia trattata, mentre è stata confermata l'inammissibilità per quanto riguarda la carenza di compensazione finanziaria.

Si tratta, in particolare, dell'emendamento Marinello 4.37, volto ad intervenire sul concorso delle casse previdenziali privatizzate agli obiettivi di finanza pubblica, sostituendo le attuali disposizioni con la previsione di un contributo unico sulla redditività del loro patrimonio, e dell'emendamento Vignali 12.270, che reca una modifica dell'importo del contributo a carico delle società di capitale per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e ulteriori modifiche al sistema di finanziamento dell'Autorità, intervenendo su materia analoga a quella di cui al comma 35 dell'articolo 12; l'emendamento, per quanto riguarda la materia, rimarrebbe in ogni caso inammissibile relativamente alla lettera *d*), che reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di pubblicità delle spese dell'Autorità. Le considerazioni relative a tale emendamento valgono altresì per gli identici Marinello 12.335 e Lulli 12.327.

Con riferimento al disegno di legge di bilancio, comunica che è stato richiesto il riesame della valutazione di inammissibilità, limitatamente agli esercizi finanziari 2014 e 2015, degli emendamenti Marinello Tab. 8.4 e Tab. 14.2. Al riguardo, conferma la valutazione precedentemente espressa, in quanto le proposte emendative recano variazioni riferite a voci di spesa

riferibili a fattori legislativi, utilizzando con finalità di copertura finanziaria risorse di una diversa missione del medesimo Ministero. Tale utilizzo è, infatti, consentito, in deroga alle regole generali contenute nell'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 del 2009, solo per il periodo 2011-2013, dall'articolo 2 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl) chiede alla presidenza di svolgere un'ulteriore approfondimento sugli emendamenti a sua prima firma 8.181, le cui finalità, a suo avviso sono analoghe a quelle già previste dall'articolo 8, comma 21, del disegno di legge in esame, e 12.257, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, che presenta le necessarie coperture finanziarie, come dimostrato dalla documentazione allegata alla richiesta di riesame presentata alla presidenza.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) sollecita un'ulteriore riconsiderazione in ordine all'ammissibilità degli analoghi emendamenti De Poli 8.219 e Martella 8.359, segnalando come essi siano riferibili al contenuto del provvedimento in esame, in quanto recano disposizioni relative alla salvaguardia di Venezia del tutto analoghe a quelle contenute nell'articolo 8, comma 6, che reca un'autorizzazione di spesa riferita alla realizzazione del sistema M.O.S.E., cui fanno riferimento anche le leggi richiamate in tali proposte emendative.

Bruno TABACCI (Misto-ApI) ritiene non convincente la motivazione sottesa alla conferma dell'inammissibilità relativamente all'emendamento a sua prima firma 7.184, osservando come il medesimo rientra, a suo avviso, nelle finalità del fondo di cui all'articolo 7, comma 2, e verte su materia sulla quale gli stessi relatori ed il Governo hanno preannunciato di volere intervenire.

Pier Paolo BARETTA (PD) si associa alle considerazioni del collega Occhiuto,

osservando come le disposizioni contenute negli emendamenti De Poli 8.219 e Martella 8.359 non recano autonome autorizzazioni di spesa, ma pongono esclusivamente un vincolo di destinazione riferito alle risorse di cui all'articolo 8, comma 6. Sollecita, inoltre, una riflessione ulteriore sulla conferma delle valutazioni riferite all'emendamento 8.309 dell'XI Commissione e sugli articoli aggiuntivi Gelmini 3.05 e Lulli 12.061, nonché sull'emendamento Ciccanti 8.368, che istituiscono crediti di imposta, intervenendo su temi che sono oggetto delle riflessioni dei relatori e del Governo. Invita, pertanto, il Presidente a non adottare un parametro di valutazione troppo stringente, considerando anche che presso l'altro ramo del Parlamento potrebbe seguirsi un diverso metro di giudizio.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) chiede un'ulteriore valutazione in ordine all'emendamento Paglia 12.69, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, ribadendo quanto già evidenziato nella richiesta di riesame in merito alla corretta copertura finanziaria della proposta emendativa relativa ad un tema particolarmente sensibile.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) sollecita una riconsiderazione del giudizio riferito al suo articolo aggiuntivo 9.05, sottolineando come il passaggio, nella gestione del demanio marittimo, da un sistema concessorio ad uno incentrato sul diritto di superficie possa garantire una adeguata valorizzazione di tali beni, nel quadro dei processi più generali di valorizzazione del patrimonio pubblico.

Mauro PILI (Pdl) chiede di rivedere le valutazioni espresse in riferimento all'emendamento a sua prima firma 8.70, relativo alla continuità territoriale che rappresenta un tema particolarmente sensibile e strategico per lo sviluppo delle aree interessate e del Paese.

Simonetta RUBINATO (PD) chiede di riconsiderare con maggiore attenzione le

implicazioni finanziarie del suo emendamento 12.323, sottolineando come con tale proposta emendativa si sopprima il tetto per le detrazioni prevedendo una copertura finanziaria dei relativi oneri attraverso una revisione della disciplina relativa alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, che fissa un tetto alle detrazioni per ciascun contribuente, escludendo comunque detrazioni per le abitazioni di lusso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sulla base delle nuove motivazioni addotte dai presentatori, ritiene che possano considerarsi ammissibili gli emendamenti Marinello 8.181, De Poli 8.219 e Martella 8.359, nonché le parti dichiarate inammissibili dell'emendamento Tabacci 7.184. Rinvia quindi il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate. Nuovo testo unificato C. 2861 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	78
Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 Aprea (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	82
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	87
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. C. 2854 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate.

Nuovo testo unificato C. 2861 e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano PIZZETTI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Difesa, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2861 Paglia e delle abbinate proposte di legge C. 4106 Cirielli, C. 4174 Gidoni, C. 4375 Recchia e C. 4385 Di Stanislao, recante delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 1 indica le finalità della legge, che intende colmare il vuoto normativo susseguente alla sospensione della leva obbligatoria con l'istituzione di una nuova

struttura flessibile di supporto alle Forze armate, mobilitabile in situazioni di emergenza sul territorio italiano, nonché riformare la disciplina relativa alle forze di completamento delle Forze armate, attraverso la costituzione di una specifica struttura.

L'articolo 2, comma 1, conferisce una delega al Governo per disciplinare l'istituzione e il funzionamento del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione (SNM), l'istituzione e il funzionamento di una Riserva nazionale qualificata delle Forze armate (RNQ), nonché per coordinare le norme relative alla contestuale partecipazione al Servizio nazionale militare e alla Riserva nazionale qualificata.

L'articolo 3 reca i principi e criteri direttivi delle delega per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione, al quale è attribuito, ai sensi della lettera *a*), il compito prioritario della difesa della Patria, nonché funzioni di concorso alle attività della protezione civile deliberate dal Governo.

In base alla lettera *b*), il SNM è costituito su base regionale e organizzato in reparti aggregati a reparti già esistenti, periodicamente addestrati e composti da ufficiali, da sottufficiali e da personale di truppa di sesso maschile e femminile.

Secondo la lettera *c*), con decreto annuale del Ministro della difesa sono definiti gli scaglioni di personale da reclutare nel SNM per l'anno successivo, ripartiti su base regionale, nei ruoli degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa, tenuto conto delle esigenze manifestate dalle Forze armate, degli impieghi civili che possono essere svolti dagli aspiranti all'arruolamento e degli stanziamenti annuali di bilancio a disposizione.

La lettera *d*) riguarda le modalità di arruolamento, che deve avvenire su base esclusivamente regionale, previa selezione psico-fisica e attitudinale e partecipazione a un corso propedeutico di formazione.

La lettera *e*) prevede l'ammissione all'arruolamento nel SNM degli ufficiali, i sottufficiali e i volontari di truppa delle Forze armate collocati nella riserva o in

congedo; di coloro che hanno adempiuto senza demerito ai prescritti obblighi di leva; di coloro che hanno prestato servizio senza demerito come volontari in ferma prefissata; dei cittadini italiani in possesso dei titoli richiesti dai regolamenti di ciascuna Forza armata.

La lettera *f*) individua i requisiti essenziali per l'arruolamento, mentre la lettera *g*) prevede che il personale appartenente al SNM partecipi a cicli di addestramento tecnico-operativo a cadenza annuale, in centri di addestramento regionale.

La lettera *h*) prevede che il richiamo in servizio del personale appartenente al SNM possa essere disposto ove si verificano situazioni di emergenza nel territorio nazionale, disciplinando inoltre le modalità della convocazione per richiamo in servizio.

Ai sensi della lettera *i*), il personale arruolato nel SNM svolge inizialmente le funzioni corrispondenti al grado militare di inquadramento e alla specialità di appartenenza, prevedendosi, inoltre, la definizione di percorsi di carriera e meccanismi di promozione a gradi superiori, nonché la sottoposizione del predetto personale alle leggi e ai regolamenti della disciplina militare.

In tale ambito, si specifica che durante i periodi di addestramento o di richiamo il personale arruolato ha diritto al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato ed al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala i numeri 1) e 2) della lettera *l*), ai sensi dei quali devono essere previste (numero 1) agevolazioni fiscali in favore dei datori di lavoro, proporzionali alla durata delle assenze dei loro dipendenti arruolati nel SNM per i periodi di addestramento o richiamo, nonché (numero 2) agevolazioni fiscali relative « all'imposta sul reddito » in favore dei professionisti e dei lavoratori autonomi arruolati nel SNM, in ragione della durata dei periodi di addestramento o di richiamo.

In merito alla formulazione dei predetti numeri 1) e 2) della lettera *l*), evidenza, in primo luogo, come le previsioni agevolative siano formulate, soprattutto per quanto riguarda il numero 1), in termini estremamente generici, senza specificare, nemmeno per sommi capi, l'ambito di applicazione oggettivo, le caratteristiche, i criteri di determinazione dell'ammontare e le condizioni di fruizione delle stesse.

Inoltre, con specifico riferimento al numero 2) della lettera, appare incongruo il richiamo ad una non meglio identificata « imposta sul reddito », laddove occorre almeno far riferimento alle imposte sui redditi.

La medesima lettera *l*) sancisce, inoltre, il principio secondo cui ai volontari arruolati nel SNM che sono lavoratori dipendenti sia corrisposto l'intero trattamento economico e previdenziale per i periodi di addestramento o richiamo. Nel caso di dipendenti pubblici, il trattamento è a carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza, mentre, per i dipendenti privati, il trattamento è corrisposto direttamente dal datore di lavoro, il quale ne chiede il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto, con oneri a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro.

Per i volontari arruolati nel SNM, lavoratori autonomi o privi di occupazione al momento del richiamo, è invece prevista la corresponsione di un'indennità, per i periodi di addestramento o richiamo, corrispondente alla retribuzione prevista per il grado militare di inquadramento.

L'articolo 4 detta, invece, sulla falsariga dell'articolo 3, i principi e criteri direttivi della delega relativa all'istituzione ed al funzionamento della riserva nazionale qualificata delle Forze armate, cui la lettera *a*) attribuisce il compito prioritario di sopperire a particolari esigenze di carattere temporaneo ed esclusivamente militare a supporto delle attività delle Forze armate.

In tale contesto la lettera *b*) prevede che siano determinati i principi generali per la costituzione e l'impiego della RNQ, distribuendo il personale tra le Forze armate in ragione delle specialità e delle funzioni svolte da ciascuna di esse.

Ai sensi della lettera *c*), l'organico della RNQ, suddiviso per ciascuna Forza armata e stabilito con decreto annuale del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tenuto conto delle esistenti dotazioni di bilancio, è complementare all'organico complessivo delle Forze armate.

In base alla lettera *d*), deve essere previsto l'arruolamento volontario dei cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno dodici mesi nell'Esercito, nella Marina militare o nell'Aeronautica militare e che siano stati posti in congedo senza demerito.

Inoltre, si devono disciplinare: le modalità di presentazione della domanda di arruolamento; la revisione periodica, almeno triennale, degli elenchi degli arruolati; le modalità di cancellazione dalla RNQ; le condizioni di iscrizione nella RNQ per i cittadini, non appartenenti alle categorie degli ex militari, che intendano comunque mettere a disposizione della difesa nazionale la propria professionalità e le proprie competenze e che comunque devono essere esclusi dallo svolgimento dei compiti di carattere militare in combattimento; l'istituzione, presso il Ministero della difesa, del comitato di valutazione delle risorse della RNQ con il compito di selezionare i cittadini idonei a svolgere le attività individuate dalle autorità militari.

La lettera *e*) riguarda la definizione dei requisiti essenziali per l'arruolamento nella RNQ, mentre la lettera *f*) concerne le modalità annuali di addestramento e di formazione tecnico-operativa.

La lettera *g*) prevede: che la durata massima per il richiamo obbligatorio non superiore a dodici mesi, prorogabili, per solo un ulteriore anno, esclusivamente qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia è coinvolta direttamente

o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate; che il personale della RNQ richiamato sia assegnato agli enti, distaccamenti e reparti della rispettiva Forza armata di appartenenza, che al momento del richiamo necessitano di supporti organici; che sia possibile, a discrezione dei comandi, costituire unità di formazione autonoma composte esclusivamente di personale della RNQ; che il personale della RNQ richiamato svolga funzioni complementari a quelle svolte dal personale in servizio permanente per lo svolgimento di servizi supplementari rispetto a quelli assicurati dal medesimo personale.

Ai sensi della lettera *h)*, durante i periodi di addestramento e di richiamo, il personale iscritto nella RQN è sottoposto alle leggi ed ai regolamenti della disciplina militare.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il numero 2 della lettera *i)*, il quale prevede che anche al personale della RNQ siano riconosciuti incentivi, benefici fiscali e trattamento economico analoghi a quelli previsti per il personale arruolato nel SNM ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *l)*, numero 1).

In merito a tale previsione richiama i rilevi già formulati con riferimento al predetto articolo 3, comma 1, lettera *l)*.

Il numero 1) della lettera *i)* prevede invece che durante i periodi di addestramento e di richiamo gli appartenenti alla RNQ hanno diritto al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato.

L'articolo 5 affida ad uno o più regolamenti, da adottare con decreto del Ministro della difesa, di concerto, per le parti di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative: allo svolgimento dei corsi di formazione

per l'arruolamento nel SNM; alla dislocazione dei reparti del SNM in centri di addestramento regionale; alla determinazione dei percorsi di carriera e delle modalità di promozione del personale della SNM; alle modalità di costituzione e impiego della RNQ; alle procedure di presentazione delle domande di arruolamento, nonché di gestione degli elenchi degli arruolati nella RNQ.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione della legge, cui si provvede a valere sullo stanziamento iscritto nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Rileva, infine, come il provvedimento debba essere inquadrato nell'ambito della complessiva riorganizzazione delle Forze armate italiane – cui il Governo in carica ha in animo di procedere –, che interesserà anche l'operatività delle stesse nell'ambito delle missioni internazionali.

In tale contesto, osserva come il nuovo testo unificato in esame presenti indubbi profili di criticità, sia per quanto riguarda le segnalate problematiche di natura fiscale, sia per quanto attiene, più in generale, ai costi ad esso connessi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta l'espressione del parere, al fine di approfondire gli elementi di criticità evidenziati dal relatore, nonché per acquisire la valutazione del Governo sul provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) osserva come sia necessario evitare sovrapposizioni tra la disciplina recata dal provvedimento in esame e quella concernente l'organizzazione e i compiti della Protezione civile.

Francesco BARBATO (IdV) concorda con l'opportunità di non procedere nella seduta odierna all'espressione del parere sul provvedimento, al fine di valutarne appieno il contenuto.

Luciano PIZZETTI (PD), *relatore*, condivide l'opportunità di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento, come suggerito dal Presidente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.

Nuovo testo C. 3428 Aprea.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che la Commissione ha già dedicato due sedute all'esame del provvedimento e che il relatore, Soglia, ha formulato, nella seduta del 29 febbraio, una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*), con cui si chiede alla Commissione di merito di sopprimere l'articolo 5, il quale prevede che i contratti di locazione aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento sono prorogati di diritto per un termine minimo di nove anni, decorrente dalla data di scadenza fissata tra le parti, salvi i casi di sfratto per morosità o dichiarata inadempienza, in quanto la citata proroga rischia di determinare un'impropria limitazione dell'autonomia contrattuale delle parti, in particolare per quanto riguarda i diritti del proprietario locatore, ovvero, quantomeno, di precisare esplicitamente che la previsione si riferisce ai contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui all'articolo 3.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), pur valutando con favore la condizione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta stessa, in ragione della valutazione negativa sul provvedimento nel suo complesso.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea.

C. 2854 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla XIV Politiche dell'Unione europea, la proposta di legge C. 2854-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, cui sono abbinare proposte di legge C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'unione europea.

Segnala quindi come il testo, che era già stato esaminato in prima lettura dalla Commissione Finanze, la quale aveva espresso su di esso nulla osta nella seduta del 15 marzo 2011, abbia subito modifiche nel corso dell'esame al Senato, e si componga ora di 61 articoli, suddivisi in nove capi.

Per quanto riguarda le principali modifiche rispetto al testo precedentemente esaminato in sede consultiva, all'articolo 1 si è specificato che l'intervento legislativo ha la finalità, oltre che di disciplinare il processo di partecipazione alla predisposizione degli atti dell'Unione europea e di

garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, anche di regolare la partecipazione dell'Italia alla formazione delle decisioni in sede UE e di garantire l'esercizio dei poteri connessi con la partecipazione alla stessa UE.

All'articolo 2, che disciplina il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), si precisa che il CIAE opera tenuto conto anche degli indirizzi espressi dalle Camere ed è tenuto ad assicurare adeguata pubblicità ai suoi lavori. Inoltre, i nuovi commi da 7 a 9 dell'articolo regolano la possibilità di avvalersi, ai fini del funzionamento del CIAE, di un contingente di venti unità di personale comandato da altre amministrazioni, nonché di un contingente di sei unità di personale designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

L'articolo 3, inserito durante l'esame al Senato, sancisce, innanzitutto, il principio che il Parlamento partecipa al processo decisionale dell'Unione europea, stabilendo in particolare che le Camere, in coordinamento con il Governo, intervengono nella fase di formazione delle normative e delle politiche europee. In tale ambito, il comma 3 prevede che il Governo assicuri, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, l'assistenza documentale e informativa della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea agli uffici della Camera e del Senato operanti presso le istituzioni europee.

All'articolo 4, che è stato radicalmente modificato rispetto al testo approvato dalla Camera, si stabilisce, al comma 3, l'obbligo, per il Presidente del Consiglio o per il Ministro per gli affari europei, di trasmettere alle Camere le relazioni e note informative predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE, relativamente a riunioni del Consiglio dei Ministri della UE, riunioni informali riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti, riunione di Comitati o gruppi di lavoro del Consiglio, atti o progetti di atti adottati dalle istituzioni europee, altre iniziative o questioni concernenti tali istitu-

zioni, nonché procedure di precontenzioso e contenzioso avviate nei confronti dell'Italia.

Ai sensi del comma 4, il Governo informa e consulta periodicamente le Camere in merito al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, nonché circa il funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria. Il comma 5 prevede che il Presidente del Consiglio o il Ministro per gli affari europei assicurino il raccordo con le Commissioni parlamentari competenti per materia, mentre il comma 7 esclude che gli obblighi di segreto professionale, i vincoli di inviolabilità degli archivi e i regimi di immunità delle persone possano in ogni caso pregiudicare le prerogative di informazione e partecipazione del Parlamento in materia.

All'articolo 6, il quale disciplina la partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea (cosiddetta « fase ascendente »), si specifica che il Governo deve dare conto anche delle procedure di consultazione avviate dalle istituzioni dell'UE, nonché segnalare gli eventuali profili di urgenza.

L'articolo 9, anch'esso inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede la possibilità, per le Camere, di trasmettere alle istituzioni dell'UE e al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee, tenendo anche conto delle eventuali osservazioni e proposte delle regioni e delle province autonome, nonché delle relative assemblee e consigli.

All'articolo 17, il quale disciplina la nomina di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea, si specifica che il Governo debba informare le Camere in merito alle motivazioni della scelta ed e circa il *curriculum vitae* dei nominati, prevedendosi che le Commissioni parlamentari competenti per materia possono chiedere l'audizione dei soggetti nominati dopo l'assunzione delle funzioni.

All'articolo 19, che disciplina l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea,

del quale il CIAE si avvale per la preparazione delle proprie riunioni, si specifica, al comma 6, che quando il Comitato tratta materie che interessano le regioni e le province autonome, ad esso partecipano, in qualità di osservatori, rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, delle regioni e province autonome.

All'articolo 29, il quale disciplina, individuandoli nella legge di delegazione europea e nella legge europea, gli strumenti per la trasposizione del diritto europeo nell'ordinamento nazionale, si specifica, al comma 6, che la Conferenza Stato-Regioni è chiamata ad esprimere il parere su entrambi tali disegni di legge. Inoltre, al nuovo comma 8, si contempla la possibilità che il Governo presenti alle Camere, entro il 31 luglio, un secondo disegno di legge di delegazione europea, relativo al secondo semestre dell'anno.

All'articolo 30, che definisce dettagliatamente i contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea, si precisa che la legge di delegazione non può contenere deleghe non direttamente riconducibili al recepimento degli atti legislativi europei, mentre può contenere deleghe dirette a garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea, ovvero a sentenze di condanna per inadempimento emesse dalla Corte di giustizia dell'UE.

All'articolo 32, il quale precisa i principi e criteri generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge di delegazione europea e a quelli contenuti nelle direttive da attuare, si stabilisce che gli atti di recepimento di direttive europee non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dalle stesse direttive.

L'articolo 38, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, contempla la possibilità che il Governo presenti alle Camere disegni di legge volti ad attuare o applicare specifici atti normativi emanati dall'UE riguardanti materie di competenza

statale; tali disegni di legge non possono contenere deleghe legislative, né disposizioni che non siano in diretta correlazione con tale attuazione o applicazione.

All'articolo 42, il quale regola i ricorsi dell'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea o gli interventi in procedimenti in corso davanti alla stessa Corte, si specifica che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro degli affari esteri nominano, quale agente del Governo italiano dinanzi alla Corte, un avvocato dello Stato.

All'articolo 49, il quale stabilisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo circa gli atti e i provvedimenti relativi all'esecuzione di una decisione di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi, nonché sulle controversie relative all'esecuzione di una decisione di recupero, si specifica che tale competenza riguarda anche le controversie relative agli atti e provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al comma 3 si prevede inoltre che, entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti al recupero trasmettono alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche europee – l'elenco degli estremi delle sentenze di cui hanno avuto comunicazione, adottate nell'anno precedente relativamente alle controversie sulle predette materie.

All'articolo 54, comma 1, il quale interviene sulla disciplina del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, che viene ridenominato « Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea », è stata introdotta una previsione in base alla quale il Comitato è tenuto a presentare annualmente una relazione al Parlamento.

All'articolo 61, il quale reca abrogazioni e modifiche di norme vigenti, sono stati introdotti i commi da 3 a 5. Il nuovo comma 3 modifica la disciplina concernente l'esame parlamentare dei progetti di modifica alla decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo, confermando la previsione secondo

cui la pronuncia non favorevole su tali progetti da parte della Camera o del Senato è vincolante per il Governo, ma eliminando l'ulteriore previsione in base alla quale tale pronuncia contraria non consente l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte.

I nuovi commi 4 e 5 recano norme volte a disciplinare il passaggio dalla vecchia disciplina in materia di giurisdizione sugli atti di recupero di aiuti di Stato alla nuova normativa prevista all'articolo 49 del provvedimento, stabilendo, sostanzialmente, che la competenza del giudice ordinario, nonché quella della Commissione tributaria provinciale in merito alla sospensione in via cautelare dell'esecuzione degli atti di recupero, continuino ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.

Inoltre, sono stati soppressi l'articolo 17, il quale stabiliva che le attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) e del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea sono svolte congiuntamente dalla Segreteria per gli affari europei, e l'articolo 50, il quale istituiva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee – la Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea.

Per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala innanzitutto l'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, il quale prevede una tempestiva informativa del Governo alle Camere circa ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell'UE che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria, ovvero conseguenze rilevanti per la finanza pubblica. Inoltre, il Governo è tenuto ad assicurare che la posizione dell'Italia nella fase di negoziazione dei predetti accordi tenga conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere, nonché a riferire tempestivamente qualora non abbia potuto conformarsi a tali indirizzi.

All'articolo 11, disciplinante le procedure per le modifiche ai trattati dell'UE, si specifica, al comma 6, che la decisione circa le risorse proprie dell'UE (costituite sostanzialmente dai prelievi riscossi a livello comunitario sulle importazioni di prodotti agricoli, dai dazi doganali, ed altri diritti fissati sugli scambi con i paesi non membri, nonché dalla quota comunitaria del prelievo IVA) deve essere approvata con legge.

Non ha, invece, subito modifiche il comma 2 dell'articolo 13, ai sensi del quale entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione contenente informazioni:

sugli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento;

sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, tra le quali è compresa, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, la politica fiscale;

sull'attuazione delle politiche di coesione economica e sociale e territoriale, con indicazione circa l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione;

sul seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

L'articolo 47, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, disciplina gli aiuti pubblici concessi, anche in forma di agevolazione fiscale, nel caso di calamità naturali, prevedendo, al comma 1, che essi possano essere riconosciuti a soggetti che esercitano un'attività economica, fino al

100 per cento dei danni subiti, compresi i versamenti tributari, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti durante lo stato di emergenza. La disposizione subordina il beneficio al fatto che il beneficiario eserciti la propria attività nell'area geografica in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza; che il danno sia conseguenza diretta dell'evento calamitoso e che l'aiuto, cumulato anche con eventuali altre forme di risarcimento, non superi complessivamente il danno subito, maggiorato dell'eventuale premio assicurativo pagato.

Il comma 2 rinvia la definizione delle relative modalità di attuazione ad un regolamento governativo da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, mentre i commi 3 e 4 ribadiscono la necessità di previa autorizzazione della Commissione medesima, fino all'adozione del predetto decreto, nonché per quanto riguarda le altre forme di aiuto pubblico ulteriori rispetto a quelle disciplinate dalla disposizione.

Il comma 5 esclude il settore agricolo dall'ambito di applicazione dell'articolo.

È rimasto, invece, identico l'articolo 48, il quale disciplina le procedure di recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi, prevedendo che esse siano effettuate

da Equitalia S.p.a., per quanto riguarda le decisioni di recupero adottate in data successiva all'entrata in vigore della legge, a prescindere dalla forma dell'aiuto e del soggetto che l'ha concesso.

Non è stato altresì modificato il comma 2 dell'articolo 54, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee – il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea.

Rileva quindi come il provvedimento non presenti profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 13.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 6 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche (Nuovo testo C. 3428 Aprea).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3428 Aprea, recante « Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

evidenziato come la previsione transitoria in materia di contratti di locazione di cui all'articolo 5 presenti alcuni profili di criticità, del resto segnalati nei pareri espressi sul provvedimento da altre Commissioni, sia per quanto riguarda l'ambito di applicazione della disposizione, sia per quanto riguarda i riflessi della misura sui diritti delle parti contraenti;

rilevato come il titolo del testo unificato non corrisponda pienamente al contenuto del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 5, il quale prevede che i contratti di locazione aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento sono prorogati di diritto per un termine minimo di nove anni, decorrente dalla data di scadenza fissata tra le parti, salvi i casi di sfratto per morosità o dichiarata inadempienza, provveda la Commissione di merito a sopprimere la disposizione, in quanto la citata proroga rischia di determinare un'impropria limitazione dell'autonomia contrattuale delle parti, in particolare per quanto riguarda i diritti del proprietario locatore, ovvero, quantomeno, a precisare esplicitamente che la previsione si riferisce ai contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui all'articolo 3.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. C. 5397 Coscia 88

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Doc. XXII, n. 32 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 88

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) 93

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. Testo unificato C. 4698 Narducci e abbinate C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona (*Seguito dell'esame e rinvio*) 91

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Ascutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo approvato dal Senato come testo base*) 92

AVVERTENZA 92

COMITATO RISTRETTO

Martedì 6 novembre 2012.

**Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.
C. 5397 Coscia.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.50 alle 11.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 12.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori.

Doc. XXII, n. 32.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2012.

Emerenzio BARBIERI (Pdl) ritira i suoi emendamenti 6.37 e 6.7.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Carlucci 6.39, si intende vi abbia rinunciato.

Emerenzio BARBIERI (Pdl) illustra il suo emendamento 6.20, raccomandandone l'approvazione. Osserva, in particolare, l'opportunità per la Commissione di in-

chiesta di avvalersi dell'attività di esperti nella materia in esame, considerata l'elevata complessità della stessa.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, dopo aver esperito una più approfondita valutazione sull'emendamento Barbieri 6.20, esprime sullo stesso parere favorevole.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Barbieri 6.20.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritira i suoi emendamenti 6.1 e 6.12. Illustra, quindi, il suo emendamento 6.10, di cui raccomanda l'approvazione, rilevando l'opportunità di restringere a un massimo di due collaboratori il complesso delle collaborazioni di cui si potrà avvalere la Commissione, anche al fine di una opportuna economia di spesa.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, osserva come appare riduttivo limitare a due il numero di collaboratori di cui si potrà avvalere la Commissione di inchiesta; quindi conferma il suo invito al ritiro dell'emendamento Barbieri 6.10.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) osserva anch'ella come appaia eccessivamente riduttivo il limitare a due il numero di collaboratori di cui si potrà avvalere la Commissione di inchiesta, anche se l'attività della medesima potrà essere improntata, nel corso dei lavori, alla tenuta moderazione anche per quanto riguarda i costi organizzativi.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Barbieri 6.10.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritira i suoi emendamenti 6.11 e 6.9. Illustra, quindi, il suo emendamento 6.14, di cui raccomanda l'approvazione. Osserva, al riguardo, come appaia opportuno che la Commissione possa avvalersi di studi e ricerche nonché della collaborazione di soggetti pubblici e privati che operano nel settore oggetto dell'inchiesta.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, confermando il suo invito al ritiro dell'emendamento Barbieri 6.14, altrimenti il parere è contrario, osserva come l'accoglimento di tale proposta emendativa potrebbe portare ad un allungamento della durata dell'inchiesta parlamentare.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Barbieri 6.14.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritira i suoi emendamenti 6.21, 6.23 e 6.25. Illustra, quindi, il suo emendamento 6.26, di cui raccomanda l'approvazione, volto a prevedere che l'Ufficio di presidenza della commissione di inchiesta possa fissare un compenso per i suoi collaboratori.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, osserva, al riguardo, come anche in assenza di una tale precisazione il presidente della Commissione potrebbe richiedere collaborazioni, confermando quindi l'invito al ritiro dell'emendamento Barbieri 6.26.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) preannuncia il voto contrario sull'emendamento Barbieri 6.26, osservando come le collaborazioni alla Commissione dovrebbero essere effettuate a titolo gratuito, tanto più nell'attuale momento di crisi economica.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Barbieri 6.26.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritira i suoi emendamenti 6.27 e 6.29. Illustra, quindi, il suo emendamento 6.30, di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Barbieri 6.30.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritira i suoi emendamenti 6.31 e 6.32. Illustra, quindi, il suo emendamento 6.33, raccomandandone l'approvazione, che prevede che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisca l'oggetto e la durata delle collaborazioni.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, ricorda al riguardo la previsione dell'articolo 6, comma 3, della proposta di legge in esame, che già prevede che la Commissione di inchiesta può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie nonché di esperti come previsto dall'emendamento 6.20 testé approvato dalla Commissione.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Barbieri 6.33.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritira quindi i suoi emendamenti 6.38, 6.19 e 6.2. Illustra, quindi, il suo emendamento 6.13, che intende ridurre la dotazione finanziaria a disposizione della Commissione.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, conferma il suo invito al ritiro dell'emendamento Barbieri 6.13, poiché pure nell'attuale situazione di crisi economica, una tale limitata riduzione potrebbe minare, in realtà, la funzionalità organizzativa della Commissione.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ricorda che la dotazione finanziaria della Commissione di inchiesta prevista dalla proposta di legge in esame è configurata nella forma di limite massimo ad una determinata spesa, per cui niente preclude che, nello svolgimento delle attività, venga effettuato una spesa minore del limite massimo previsto.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Barbieri 6.13.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritira i suoi emendamenti 6.4 e 6.5. Illustra, quindi, il suo emendamento 6.22 di cui raccomanda l'approvazione.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, conferma il suo invito a ritirare l'emendamento Barbieri 6.22.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) rileva come appaia una contraddizione l'aver pre-

sentato un tale emendamento, suscettibile di aumentare la spesa complessiva della Commissione d'inchiesta, con il precedente emendamento 6.13 che si proponeva, invece, di ridurre tale spesa a 35 mila euro.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Barbieri 6.22.

Si passa, quindi, all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, esprime l'invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti Barbieri 7.5, 7.10, 7.4, 7.1, 7.2, 7.8 e 7.3. È favorevole agli emendamenti Barbieri 7.11 e 7.6. Esprime, infine, parere contrario sui restanti emendamenti Barbieri 7.7, 7.9 e 7.12.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritira i propri emendamenti 7.5, 7.10, 7.4, 7.1, 7.2, 7.8 e 7.3.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Barbieri 7.11 e 7.6.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritira i propri emendamenti 7.7, 7.9 e 7.12.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 precedentemente accantonati.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, con riferimento all'emendamento Barbieri 2.4, si rimette alla Commissione, sottolineando la necessità che sia assicurata una rappresentanza proporzionale tra i diversi gruppi parlamentari.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) condivide la necessità che sia assicurata una rappresentanza proporzionale tra i diversi gruppi parlamentari. Ritiene quindi preferibile il testo del provvedimento in esame.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento in esame, che si inserisce in un'ottica di contenimento dei costi.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Barbieri 2.4.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Barbieri 2.2.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) dichiara di non comprendere la *ratio* dell'emendamento Barbieri 2.2, che contiene disposizioni già contenute in norme regolamentari. Preannuncia quindi il voto contrario sul medesimo emendamento.

Emerenzio BARBIERI (PdL) osserva che non per tutte le Commissioni sono previste ipotesi di sostituzioni in caso di dimissioni o altre cause.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Barbieri 2.2.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, conferma l'invito al ritiro sull'emendamento Barbieri 2.3.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Barbieri 2.3.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, conferma l'invito al ritiro sull'emendamento Barbieri 2.1.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Barbieri 2.1, 2.13, 2.8, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20 e 2.21.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritira il proprio emendamento 2.22.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e dell'emendamento precedentemente accantonato.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento Barbieri 3.1, ritenendo che l'accertamento delle responsabilità non compete alle Commissioni di inchiesta.

Paola GOISIS (LNP) conferma l'invito al ritiro dell'emendamento Barbieri 3.1.

La Commissione respinge l'emendamento Barbieri 3.1.

Si passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti, precedentemente accantonati.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Barbieri 4.5 e 4.3.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) preannuncia il voto contrario sull'emendamento 4.5, rilevando l'esigenza che il Parlamento svolga le funzioni sue proprie senza che le medesime siano frustrate dall'attività professionale, per quanto nobile, di avvocati. Ritiene infatti che le proposte emendative presentate siano state più il frutto della preoccupazione di conseguenze processuali che di miglioramento del testo del provvedimento in esame.

Giorgio LAINATI (PdL) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 4.5, di cui è cofirmatario, ritenendo, al contrario, necessario preservare l'attività parlamentare da ingerenze giudiziarie.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Barbieri 4.5 e 4.3.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti approvati nella seduta odierna saranno ripubblicati in allegato al resoconto (*vedi allegato*). Il testo della proposta di legge, come modificato dagli emendamenti approvati sarà quindi trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti ai fini dell'espressione del parere di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana.

Testo unificato C. 4698 Narducci e abbinato C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 ottobre 2012.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, segnala che, alla luce delle considerazioni svolte dalla Commissione bilancio, sta svolgendo con l'onorevole Narducci, primo firmatario della proposta di legge in esame, i necessari approfondimenti al fine di individuare un'idonea copertura finanziaria. Ritiene quindi opportuno rinviare l'esame del provvedimento.

Paola FRASSINETTI (PdL), *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo approvato dal Senato come testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2012.

Emerenzio BARBIERI (PdL) a seguito di intese intercorse tra i rappresentanti di tutti i gruppi, d'accordo con il relatore sul provvedimento che lo ha espressamente delegato a riferire al riguardo, propone di riprendere l'esame del provvedimento partendo dal testo approvato dal Senato. Propone, altresì, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 15 novembre.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) denuncia l'estrema lentezza nella prosecuzione dei lavori della Commissione con riferimento ad un provvedimento di straordinaria importanza. Concorde, quindi, con la proposta formulata dall'onorevole Barbieri di proseguire con l'esame del provvedimento partendo dal testo elaborato dal Senato,

fissando un ragionevole termine per la presentazione degli emendamenti.

Paola GOISIS (LNP) si associa alle considerazioni dei colleghi in ordine alla necessità di procedere celermente con l'approvazione del provvedimento.

Paola FRASSINETTI (PdL), *presidente*, tenuto conto di quanto richiesto dai rappresentanti dei gruppi, propone, in sostituzione del relatore, di adottare come testo base per la prosecuzione dell'esame, la proposta di legge n. 4822 approvata dal Senato.

La Commissione concorda.

Paola FRASSINETTI (PdL), *presidente*, propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alla proposta di legge n. 4822, testo approvato dal Senato, alle ore 18 di giovedì 15 novembre 2012.

La Commissione concorda.

Paola FRASSINETTI (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Nuovo testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori (Doc. XXII, n. 32).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 6.

Al comma 3, dopo le parole: dell'opera aggiungere le seguenti: di esperti.

6. 20. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione cura l'informaticizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.

7. 11. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I componenti della Commissione possono presentare relazioni di minoranza.

7. 6. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materiale ambientale. C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi	94
---	----

RISOLUZIONI:

7-00959 Viola e 7-00995 Lanzarin: Individuazione delle migliori soluzioni, sotto il profilo ambientale, per la localizzazione del tracciato della linea AC/AV Venezia-Trieste (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00209</i>)	95
<i>ALLEGATO (Testo unificato approvato dalla Commissione)</i>	102

SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854-2862-2888-3055-3866-B approvata in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	95
--	----

SEDE REFERENTE:

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. C. 4661 Iannuzzi	99
Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	99

COMITATO RISTRETTO:

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut	101
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato	101

COMITATO RISTRETTO

Martedì 6 novembre 2012.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materiale ambientale. C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.55 alle 13.10.

RISOLUZIONI

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.

7-00959 Viola e 7-00995 Lanzarin: Individuazione delle migliori soluzioni, sotto il profilo ambientale, per la localizzazione del tracciato della linea AC/AV Venezia-Trieste.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00209).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo rinviato da ultimo nella seduta del 10 ottobre scorso.

Manuela LANZARIN (LNP), dopo aver ricordato che nella precedente seduta era stata presentata una proposta di testo unificato sulla quale il rappresentante del Governo si era riservato di esprimere, illustra una nuova proposta di riformulazione (*vedi allegato*) che impegna il Governo a verificare la disponibilità da parte della società RFI per l'elaborazione di un nuovo progetto, non necessariamente preliminare – come invece specificato nella precedente proposta di testo unificato – diretto a proseguire i necessari approfondimenti tecnici e la consultazione e coinvolgimento, anche nelle forme della progettazione partecipata, delle comunità ed amministrazioni locali, al fine di realizzare le soluzioni progettuali alternative di cui in premessa che limitano gli impatti ambientali e paesaggistici e riducono al minimo gli effetti derivanti dall'attraversamento dei centri abitati.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), nel concordare con la collega Lanzarin sulla nuova proposta di testo unificato illustrata, richiama l'attenzione sulla necessità di adottare iniziative dirette a svolgere una reale comparazione tra i possibili tracciati alternativi presentati al Governo, sia quello litoraneo all'esame della Commissione VIA, sia quello presentato dal Commissario Mainardi con lettera dell'8 agosto 2012 ed anche con tracciati non formalmente depositati che sono stati in ogni caso oggetto di valutazione da parte di RFI almeno nella prima fase, al fine di garantire la completezza e la validità sostanziale

della procedura di valutazione di impatto ambientale in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità il nuovo testo unificato delle risoluzioni 7-00959 Viola e 7-00995 Lanzarin, che assume il numero 8-00209.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 novembre 2012. – Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

C. 2854-2862-2888-3055-3866-B approvata in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione Ambiente è chiamata ad esprimere il prescritto parere, alla XIV Commissione, sul nuovo testo delle proposte di legge in oggetto, come modificato dal Senato in prima lettura, finalizzato ad introdurre una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, attualmente contenute nella legge n. 11 del 2005.

Al riguardo, fa anzitutto presente che la Camera dei deputati ha approvato il provvedimento in prima lettura il 23 marzo 2011 e lo ha trasmesso al Senato, dove, pur mantenendosi coerente con l'impianto e le finalità originarie, il testo è stato ampiamente rielaborato dalla Commissione affari costituzionali e quindi approvato dall'Assemblea del Senato nella seduta del 23 ottobre 2012.

Fa altresì presente che la VIII Commissione della Camera non si era espressa in prima lettura in sede consultiva, dato che il testo a suo tempo approvato dalla XIV Commissione non presentava norme di competenza della VIII Commissione.

Aggiunge che la Commissione Ambiente è invece chiamata oggi ad esprimersi, considerato che nel nuovo testo approvato dal Senato è stato inserito l'articolo 47 recante norme in materia di aiuti pubblici per calamità naturali, che rientrano nella competenza della Commissione Ambiente.

Circa il contenuto del provvedimento, osserva che esso risponde all'esigenza, oggi fondamentale, di riordinare la disciplina che regola le fasi ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea, cioè il processo di formazione delle decisioni UE e il processo di recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano, adeguando le relative procedure al nuovo assetto dei rapporti fra l'Italia e l'Unione europea definito dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. In tal senso, il provvedimento detta, da un lato, le nuove regole e procedure per rafforzare gli strumenti di coinvolgimento diretto del Parlamento (e in una certa misura anche delle autonomie locali) nell'attività e nel funzionamento delle istituzioni dell'Unione europea, e in particolare nel controllo da parte dei Parlamenti nazionali del rispetto del principio di sussidiarietà nell'attività legislativa dell'Unione Europea.

Il provvedimento mira inoltre a velocizzare e razionalizzare il processo di recepimento del diritto dell'Unione Europea, attraverso una rivisitazione del suo

strumento fondamentale, l'attuale legge comunitaria annuale, che viene, per così dire, articolata in due distinte leggi annuali: la legge di delegazione europea e la legge europea.

Il provvedimento, infine, prevede anche norme più adeguate ad una gestione accelerata delle procedure d'infrazione e norme in materia di aiuti di Stato, con l'intento di disciplinare le principali problematiche emerse nella prassi in questa materia.

Quanto alle modifiche introdotte dal Senato, tutte volte a migliorare e a consolidare l'impianto del testo approvato dalla Camera in prima lettura, segnala, in via esemplificativa, alcune fra quelle contenute nel Capo II del provvedimento (recante norme sulla partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell'Italia e al processo di formazione degli atti dell'UE). Così, ad esempio, l'articolo 4 del nuovo testo approvato dal Senato, introduce, da un lato, l'obbligo del Governo di trasmettere alle Camere relazioni e note informative su riunioni, anche informali, relative alla predisposizione di atti, progetti di atti o ad altre iniziative o questioni relative all'UE, a procedure di precontenzioso e contenzioso avviate nei confronti dell'Italia, e, dall'altro, l'obbligo del Governo di informare e consultare periodicamente le Camere, nell'ambito delle procedure individuate dalla legge rinforzata di cui al nuovo articolo 81, sesto comma, della Costituzione (relativo all'equilibrio di bilancio), e dai rispettivi Regolamenti, in merito al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e al funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria, disposti o perseguiti attraverso atti, i progetti di atti e documenti dell'Unione europea, cooperazioni rafforzate tra Stati membri e accordi e le ipotesi di accordi intergovernativi tra Stati membri dell'Unione europea.

Il successivo articolo 5 del nuovo testo disciplina, inoltre, la consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria, prevedendo che il Governo informi tempestivamente le Camere di

ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell'UE che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica. Al tempo stesso, il Governo è tenuto ad assicurare che la posizione rappresentata nella negoziazione degli accordi in questione tenga conto degli atti di indirizzo parlamentari e, nel caso in cui non abbia potuto conformarsi riferisca tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

Il nuovo articolo 9 del provvedimento, che completa il quadro della partecipazione del Parlamento alla «fase ascendente», prevede, quindi, la facoltà delle Camere di interloquire con le istituzioni dell'Unione europea entrando nel merito di ogni aspetto delle politiche europee, nell'ambito di ciò che viene definito in sede europea come «dialogo politico». In tale contesto, è previsto anche il coinvolgimento delle giunte e dei consigli regionali.

Ricordando poi anche il tradizionale peso delle procedure d'infrazione sia in materia ambientale che in materia di infrastrutture, richiama l'attenzione sul contenuto dell'articolo 14 del provvedimento che disciplina l'informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l'Italia. Al riguardo, fa presente che nel corso dell'esame al Senato, è stato stabilito che il Governo comunichi alle Camere informazioni o documenti relativi alle procedure in questione — oltre che nei casi in cui siano poste alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare — anche in ogni altro caso, su richiesta di una delle due Camere.

Quanto, poi, alle procedure concernenti, in senso proprio, gli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, segnala che esse sono disciplinate dagli articoli 29-41 del testo approvato dal Senato e che le stesse si basano sulla individuazione, in

sostituzione dell'attuale legge comunitaria, di due distinti provvedimenti per l'attuazione del diritto europeo nell'ordinamento nazionale: la legge di delegazione europea, da presentare alle Camere entro il 28 febbraio, e la legge europea per la quale non viene stabilito un termine specifico di presentazione, essendo la relativa presentazione eventuale e non necessaria. Con una modifica introdotta al Senato, è stato previsto tuttavia che, nel caso in cui insorgano nuove esigenze di adempimento, il Governo possa presentare entro il 31 luglio di ciascun anno un ulteriore disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre dell'anno di riferimento.

Per quanto riguarda i contenuti, con la legge di delegazione europea si dovrà assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'UE indicando le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie. Anche qui, con una modifica introdotta al Senato, è stato stabilito che la delega legislativa conferita con tale legge deve essere volta unicamente all'attuazione degli atti da recepire, escludendo quindi ogni altra disposizione di delega non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei. La legge europea conterrà, invece, le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai Trattati internazionali conclusi dall'UE e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo (articolo 30, corrispondente all'articolo 28 del testo approvato dalla Camera).

Allo scopo di ampliare il più possibile gli strumenti a disposizione del Parlamento e del Governo per un celere adattamento alla normativa europea è stato, infine, introdotto al Senato l'articolo 38, che prevede, in casi di particolare importanza politica, economica e sociale, che il Governo possa presentare alle Camere un apposito disegno di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione ad

un singolo atto legislativo europeo riguardante le materie di competenza legislativa statale. Anche in questo caso, è prevista la limitazione di contenuto, escludendo disposizioni che non siano in diretta correlazione con l'attuazione dell'atto normativo da recepire.

Quanto, invece, all'articolo che interviene su materie di diretta competenza della VIII Commissione, l'articolo 47 introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, osserva anzitutto che esso si inserisce in un complesso di norme (contenute negli articoli 44-52) che introducono nell'ordinamento nazionale una organica disciplina degli aiuti di Stato, con l'intento di superare le principali problematiche emerse nella prassi in questa materia. La gran parte delle disposizioni (peraltro non soggette a modifiche di rilievo al Senato) sono volte ad assicurare l'unitarietà di indirizzo per la tutela degli interessi nazionali nel settore degli aiuti pubblici (articolo 44), disciplinare le comunicazioni in ordine agli aiuti (articolo 45), vietare la concessione di aiuti a coloro che in precedenza hanno ricevuto e non rimborsato aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea (articolo 46), affidare alla società Equitalia S.p.A le procedure di recupero degli aiuti incompatibili (articolo 48), prevedere il ricorso dinanzi al TAR competente per gli aiuti illegalmente concessi (articolo 50) e la prescrizione della restituzione di un aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo (articolo 51), disciplinare le modalità di trasmissione al Governo delle informazioni relative agli aiuti di Stato concessi alle imprese (articolo 52).

In questo quadro, il richiamato articolo 47 indica anzitutto, al comma 1, le condizioni alle quali è ammessa la concessione di aiuti pubblici, anche sotto forma di agevolazione fiscale, in conseguenza dei danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a soggetti che esercitano un'attività economica, nei limiti del

100 per cento del danno subito, ivi comprese le somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel corso della durata dello stato di emergenza.

Le condizioni contemplate dalla norma prevedono, in particolare, che: *a*) l'area nella quale il beneficiario esercita la propria attività economica rientri fra quelle per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 5 della legge n. 225 del 1992 (legge istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile); *b*) sia provato che il danno è conseguenza diretta dell'evento calamitoso; *c*) l'aiuto pubblico, anche se concesso da diverse autorità, statali, regionali o locali, non superi complessivamente l'ammontare del danno subito; *d*) l'aiuto pubblico, cumulato con eventuali altri risarcimenti, non superi complessivamente l'ammontare del danno medesimo, maggiorato dell'importo dell'eventuale premio assicurativo pagato per l'anno in corso.

Il successivo comma 2 dell'articolo in questione demanda, quindi, ad un apposito decreto del Presidente della Repubblica (la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea), la definizione delle modalità attuative delle predette disposizioni. Il comma 3 prevede, inoltre, che nelle more dell'adozione di tale decreto la concessione di aiuti pubblici è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il citato paragrafo 3 dispone infatti che i progetti diretti a istituire aiuti pubblici devono essere comunicati alla Commissione europea in tempo utile perché presenti le sue osservazioni).

Secondo quanto previsto, poi, dal successivo comma 4, detta autorizzazione preventiva è altresì necessaria per ogni altra forma di aiuti pubblici concessa, al di fuori della disciplina precedentemente descritta, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato sul funziona-

mento dell'Unione europea. Il comma 5, infine, esclude il settore agricolo dall'applicazione dell'articolo in commento.

Fa quindi presente che sulla materia regolata dall'articolo 47 è recentemente intervenuta la Commissione europea, la quale ha avviato un'indagine conoscitiva per capire se le agevolazioni fiscali e previdenziali introdotte dall'Italia a favore delle imprese delle zone colpite da calamità naturali – principalmente terremoti e inondazioni – rispettano la normativa dell'Unione sugli aiuti di Stato. Tra le misure oggetto di osservazione, secondo quanto riportato in un comunicato stampa della Commissione europea del 17 ottobre scorso, figurerebbero le agevolazioni a favore delle società situate nelle zone colpite dai terremoti di Umbria e Marche (1997), Molise e Puglia (2002), Abruzzo (2009) nonché dall'eruzione vulcanica e dal terremoto del 2002 in Sicilia.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.20.

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

C. 4661 Iannuzzi.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, di-

chiara concluso l'esame preliminare. Propone, quindi, di fissare a lunedì 12 novembre 2012, alle ore 16, il termine per la presentazione di emendamenti e articoli aggiuntivi.

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame a altra seduta.

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° luglio 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che l'onorevole Cosenza ha richiesto l'abbinamento alle proposte di legge in titolo della proposta di legge n. 5351, a sua prima firma, la quale, tuttavia, non può essere abbinata d'ufficio, non sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 77 del Regolamento. Sottopone pertanto alla valutazione della Commissione la proposta di abbinamento pervenuta.

Chiara BRAGA (PD), alla luce dell'approfondimento condotto sul contenuto della proposta di legge di iniziativa della collega Cosenza, esprime dubbi sul suo abbinamento alle proposte di legge in titolo, attualmente in corso di esame in sede di Comitato ristretto, giacché tale abbinamento comporterebbe inevitabilmente un allungamento dell'*iter* parlamentare delle proposte di legge stesse. Fa quindi presente come in Comitato ristretto sia quasi conclusa la definizione di un testo unificato da approvare in tempi brevissimi, eventualmente in sede legislativa, in modo da facilitarne l'approvazione definitiva entro la fine della legislatura.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, condivide le perplessità espresse dalla collega Braga, evidenziando come, in sede di Comitato ristretto, sia emersa la consapevolezza della necessità di approvare in via definitiva un provvedimento legislativo sul governo del territorio recante solo poche norme di principio. Ritiene pertanto che in tale prospettiva difficilmente potrebbe trovare collocazione nel provvedimento l'articolata disciplina in materia di governo del mare contenuta nella proposta di legge della collega Cosenza.

Giulia COSENZA (PdL) precisa come a fondamento della richiesta di procedere all'abbinamento della proposta di legge n. 5351, a sua prima firma, non vi sia alcun intento dilatorio. Sottolinea quindi come tale richiesta sia unicamente basata sulla speranza che anche beni come l'ambiente marino e l'ambiente costiero, così essenziali per la vita e lo sviluppo delle comunità locali e dell'intero Paese, possano essere attentamente considerati in sede di riforma dei principi che regolano il governo del territorio. Conclude, quindi, esprimendo il proprio rammarico per le posizioni espresse dai colleghi fin qui intervenuti, rimettendosi in ogni caso al giudizio della Commissione sulla proposta di abbinamento in questione.

Roberto MORASSUT (PD), pur comprendendo le ragioni che sono alla base della proposta di abbinamento della proposta di legge della collega Cosenza, ritiene che, soprattutto in ragione della ristrettezza dei tempi a disposizione e della scelta di fondo compiuta in seno al Comitato ristretto di concentrare in tre o quattro norme di principio il contenuto del testo unificato che è ormai in sede di definizione, non sussistano le condizioni per procedere all'abbinamento richiesto.

Francesco ARACRI (PdL) denuncia il carattere strumentale delle posizioni espresse dai colleghi che frappongono insistenti ostacoli alla richiesta di abbinamento della proposta di legge della collega

Cosenza, che, al contrario, non può che essere giudicata favorevolmente sia sul piano procedurale che, a maggior ragione, sul piano del merito.

Raffaella MARIANI (PD), nel respingere l'accusa di strumentalità rivolta dal collega Aracri, ribadisce la ragionevolezza di quanto sostenuto dai colleghi Braga e Morassut e, sostanzialmente, dallo stesso relatore, manifestando fin d'ora la disponibilità a valutare con la massima attenzione in sede di esame degli emendamenti le proposte che intendessero riprendere in tutto o in parte le norme contenute nella proposta di legge n. 5351 in materia di governo del mare, ferma l'esigenza di procedere all'approvazione di un provvedimento legislativo fatto di pochissime norme di principio, rispettoso delle competenze legislative sia dello Stato sia delle regioni, e tale da poter essere approvato definitivamente prima dell'ormai prossimo termine di scadenza della legislatura.

Giulia COSENZA (PdL) nel ribadire l'importanza dei temi oggetto della sua proposta di legge, ribadisce il proprio rammarico per le osservazioni svolte dai colleghi, con particolare riferimento all'indicazione, a suo avviso opinabile, del fattore tempo come criterio dirimente per decidere sulla proposta di abbinamento in questione.

Armando DIONISI (UdCpTP), nel richiamare la complessità dell'*iter* parlamentare delle proposte di legge in titolo e del lavoro svolto fin qui dal Comitato ristretto, nonché l'esigenza fortemente sentita da tutti gli operatori del settore di apportare, prima della fine della legislatura, quantomeno alcune modifiche alla ormai vecchia legislazione urbanistica, esprime perplessità sulla richiesta di abbinamento della proposta di legge n. 5351 che rischia di vanificare il lavoro fin qui svolto dal Comitato ristretto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge la proposta dell'onorevole Cosenza di abbinare la proposta di legge n. 5351, a sua prima firma, alle proposte di legge in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 6 novembre 2012.

Principi fondamentali per il governo del territorio.
C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini,
C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.10.

ALLEGATO

7-00959 Viola: Individuazione delle migliori soluzioni, sotto il profilo ambientale, per la localizzazione del tracciato della linea AC/AV Venezia-Trieste.

7-00995 Lanzarin: Individuazione delle migliori soluzioni, sotto il profilo ambientale, per la localizzazione del tracciato della linea AC/AV Venezia-Trieste.

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

premessi che:

nell'ambito dello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, la Commissione europea ha compilato nel 2004 un nuovo elenco di 30 progetti prioritari da avviare prima del 2010 (si veda la decisione n. 884/2004/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica la decisione n. 1692/96/CE);

uno dei 30 assi e progetti prioritari è l'asse ferroviario Lione – Trieste – Divaca/Koper – Divaca – Lubiana – Budapest – confine ucraino che fa parte del Corridoio V;

attualmente è in via di definizione la proposta COM(2011)650 di regolamento sugli orientamenti dell'Unione europea per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T), presentata il 19 ottobre 2011, che prospetta una revisione della rete TEN-T allo scopo di realizzare una rete completa ed integrata che comprenda e colleghi tutti gli Stati membri dell'Unione europea in maniera intermodale ed interoperabile, per contribuire alla realizzazione, entro il 2050 di uno spazio unico europeo dei trasporti basato su un sistema di trasporti competitivo ed efficiente;

il nostro Paese è fortemente coinvolto nel completamento dei sistemi tra-

sportistici europei individuati da corridoi verticali e orizzontali di interconnessione con l'intera Europa, che rappresentano un fondamentale elemento di sviluppo delle relazioni sociali e economiche dell'Europa allargata;

il progetto del sistema AV/AC, in corso di realizzazione, rientra nelle politiche strategiche di interconnessione con l'Europa centrale e i mercati asiatici ed ha ripercussioni positive sull'intero apparato economico e produttivo del Paese, realizzando significativi incrementi dell'offerta e degli scambi commerciali;

in molte aree del Paese i lavori sono già stati realizzati e alcune tratte sono già in funzione con soddisfazione dei cittadini e benefici del sistema produttivo come ad esempio l'asse del corridoio 1 tra Milano e Napoli ormai completato;

in alcuni casi il mancato coinvolgimento dei cittadini e delle amministrazioni locali interessate dal passaggio dell'AV/AC, sin dalla predisposizione del primo progetto preliminare ha creato accese contrapposizioni tra i cittadini e le amministrazioni centrali provocando effetti devastanti sia sull'ordine pubblico che sulla credibilità delle istituzioni;

un esempio eclatante di tali carenze è rappresentato dal progetto della Val di Susa dove, dopo un approccio iniziale non chiaro, a seguito del lavoro

fatto dal cosiddetto Osservatorio, il progetto è stato modificato in maniera sostanziale ma, nonostante ciò, proprio per la mancata chiarezza iniziale, si sono sviluppati movimenti di contestazione al progetto che nel tempo hanno travalicato i legittimi interessi degli abitanti e delle amministrazioni di quei territori per assumere una connotazione di contrarietà assoluta con gli interessi generali, sfociando in molte occasioni in ripetute e gravissime violazioni dell'ordine pubblico;

si intravede il rischio che questi fenomeni si ripetano in altri prossimi scenari, come ad esempio quelli relativi al tratto Venezia Trieste, e che possano compromettere il completamento del sistema infrastrutturale della TAV nel nostro Paese;

l'obiettivo del sopraccitato progetto prioritario 6, compreso fra Lione e Kiev, in cui ricade la nuova linea alta velocità/alta capacità Venezia-Trieste, è quello di dare risposta alla crescente domanda di trasporto merci da e per i Paesi dell'Est europeo, mediante le seguenti strategie:

a) trasferire sui nuovi binari parte del traffico merci attualmente circolante sulla linea storica;

b) assorbire una quota significativa del traffico merci su gomma attualmente circolante sul corridoio autostradale;

su questo corridoio sono in corso di costruzione i sistemi di infrastrutturazione della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità con tratti già realizzati (Padova-Venezia, Milano-Torino), altri all'inizio dei lavori (Torino-Lione), altri in fase di finanziamento e/o progettazione definitiva);

la definizione del tracciato spetta alle regioni interessate dall'attraversamento di tale opera;

in Veneto e in Friuli Venezia Giulia è in corso di definizione il tracciato della Linea Venezia-Trieste fino al confine con la Slovenia che prevede nel tratto friulano,

dal confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia fino a Trieste, il parallelismo con il sistema autostradale dell'A4, mentre il progetto presentato da Italferr il 20 dicembre 2010 presso la regione Veneto nel tratto della provincia di Venezia da Venezia a Portogruaro sposta il tracciato più a sud per poi riaffiancarsi all'A4 da Portogruaro in poi (cosiddetto « tracciato litoraneo »);

tale tracciato litoraneo è fortemente contestato dalle amministrazioni locali come espresso con ordini del giorno dei rispettivi consigli e con le osservazioni formulate alla Commissione nazionale per la valutazione d'impatto ambientale, nell'ambito del parere di competenza;

i motivi di contrarietà vanno ricondotti al gravissimo impatto ambientale che l'opera avrebbe su un sistema ambientale e idrogeologico molto delicato, essendo l'area interessata territorio di bonifica a rischio ricorrente di esondazioni e con gravi problemi di subsidenza;

di conseguenza recentemente la regione Veneto ha nominato commissario alla TAV l'architetto Bortolo Mainardi con l'obiettivo di rivedere il progetto depositato e di studiare soluzioni alternative;

il commissario Mainardi ha presentato un progetto di affiancamento all'attuale linea ferroviaria in data 23 aprile 2012 e, pur in assenza di elementi di approfondimento ancora da fornire, ha chiesto un parere di massima alle amministrazioni coinvolte, la maggior parte delle quali si sono già espresse anche formalmente;

con lettera datata 13 luglio 2012 il commissario Mainardi ha informato i sindaci dei comuni interessati che « in questa prima fase semestrale di utile confronto ho registrato la conferma quasi unanime del dissenso dei Vs. Comuni al Tracciato « Litoraneo » del Progetto Preliminare dicembre 2010 mentre, rispetto all'ipotesi alternativa delineata dallo Studio di Fattibilità illustrato/consegnatovi in aprile u.s. che prevede il futuro corridoio « AV/AC »

lungo l'attuale Linea Ferroviaria nella Tratta da Mestre/Carpenedo a Portogruaro, pur con tutte le Vostre comprensibili/legittime richieste di ulteriori chiarimenti/approfondimenti, ho registrato la Vostra essenziale preferenza e condivisione »;

pertanto il commissario ha così dato atto di aver acquisito il parere favorevole di massima della maggior parte delle amministrazioni interessate salva la richiesta da parte delle stesse di ulteriori approfondimenti e modifiche (analisi domanda, analisi costi-benefici, verifica delle possibili varianti) che però non modificherebbero il corridoio impegnato;

va altresì considerato che la soluzione prospettata ha costi minori e prevede prioritariamente l'ammodernamento e potenziamento della linea esistente, garantendo in prospettiva – con l'ipotesi da verificarsi del quadruplicamento – al sistema economico nazionale la realizzazione di una fondamentale opera infrastrutturale per il collegamento rapido con l'Europa dell'est;

appare quindi evidente che, oltre ai problemi di natura ambientale e progettuale sottolineati sopra per il cosiddetto tracciato litoraneo, diventa fonte di ulteriore conflitto con il territorio la prosecuzione della procedura di valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare limitata al progetto litoraneo, considerata la volontà contraria a detto progetto già espressa dalle amministrazioni locali interessate e la stessa indicazione progettuale alternativa proposta dal commissario Mainardi;

il commissario Mainardi, l'8 agosto 2012, ha presentato un rapporto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al presidente della regione Veneto relativo alle tratte della TAV nel territorio veneto, evidenziando le proprie valutazioni sui due tracciati alternativi e chiedendo un

intervento politico per la scelta della soluzione dell'affiancamento della nuova tratta da Mestre/Carpenedo a Portogruaro all'attuale linea ferroviaria; su tale ipotesi non sembra che il commissario abbia ricevuto risposta,

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative di competenza dirette a svolgere una reale comparazione, anche nell'ambito di ogni procedura amministrativa in corso, tra i possibili tracciati alternativi presentati al Governo, sia quello litoraneo all'esame della Commissione VIA, sia quello presentato dal Commissario Mainardi con lettera dell'8 agosto 2012 ed anche con tracciati non formalmente depositati che sono stati in ogni caso oggetto di valutazione da parte di RFI almeno nella prima fase, come quello in affiancamento del sistema autostradale A4, al fine di garantire la completezza e la validità sostanziale della procedura di valutazione di impatto ambientale in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

a verificare, considerate le volontà espresse dalle amministrazioni comunali interessate, dallo stesso commissario Mainardi nonché da Rete ferroviaria italiana, la disponibilità da parte della RFI per l'elaborazione di un nuovo progetto, diverso da quello relativo al tracciato litoraneo, diretto a proseguire i necessari approfondimenti tecnici e la consultazione e coinvolgimento, anche nelle forme della progettazione partecipata, delle comunità ed amministrazioni locali, al fine di realizzare le soluzioni progettuali alternative di cui in premessa che limitano gli impatti ambientali e paesaggistici e riducono al minimo gli effetti derivanti dall'attraversamento dei centri abitati.

(8-00209) « Viola, Lanzarin, Rubinato, Forcolin, Callegari, Fabi, Dussin, Togni, Alessandri ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta (*Seguito dell'esame e rinvio*) 105

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a presidente dell'Autorità portuale di Salerno. Nomina n. 160 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 108

RISOLUZIONI:

7-01012 Desiderati: Ridefinizione del tracciato della linea ferroviaria AV/AC Brescia-Verona (*Seguito della discussione e rinvio*) 109

SEDE REFERENTE

Martedì 6 novembre 2012. – Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. – Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Mario Ciaccia.

La seduta comincia alle 11.

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2012.

Il viceministro Mario CIACCIA, prima di fornire alcuni elementi di conoscenza riguardo al tema dell'applicabilità alle autorità portuali delle disposizioni in materia di riduzione degli organici delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2

del decreto-legge n. 95 del 2012, ritiene opportuno sottolineare come le autorità portuali abbiano assolto nel corso del tempo ad un ruolo fondamentale ai fini del rilancio dell'economia nazionale, grazie alla loro particolare natura giuridica, e abbiano contribuito al risanamento della finanza pubblica, senza peraltro trascurare l'efficientamento delle proprie strutture.

Tutto ciò premesso, venendo al tema testé citato, fa presente come gli approfondimenti svolti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Dipartimento della funzione pubblica abbiano condotto al comune convincimento – alla luce del quadro normativo di riferimento e delle modalità di finanziamento delle autorità portuali nonché della natura privatistica dei relativi contratti di lavoro – che tali autorità, pur rientrando tra gli enti pubblici non economici, non possano essere assoggettati alle predette disposizioni in materia di riduzione degli organici delle pubbliche amministrazioni. Ciò pe-

raltro non toglie che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei principi dettati dal predetto articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, si riserva di effettuare nei confronti delle citate autorità un'attività di indirizzo ai fini del contenimento della spesa pubblica. Manifesta, quindi, il convincimento che tale orientamento interpretativo, testé formalmente espresso dal Governo, possa fornire un utile contributo non solo ai fini di un rapido prosieguo dell'esame dei provvedimenti in oggetto, ma anche ai fini del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore portuale, attualmente in corso di definizione.

Mario TULLO (PD) esprime soddisfazione per le assicurazioni testé rese dal rappresentante del Governo che fugano i dubbi espressi da alcune autorità portuali rispetto all'applicabilità, anche alle medesime autorità, delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012. Ciò premesso, coglie l'occasione per porre all'attenzione del rappresentante del Governo due questioni particolari che in parte esulano dal contenuto dei provvedimenti in oggetto e che riguardano l'attuale stato delle procedure concernenti, rispettivamente, l'individuazione dei criteri a cui il Governo intende attenersi ai fini del riparto, tra le diverse autorità portuali, del fondo di settanta milioni di euro annui previsto dalla legislazione vigente nonché l'assegnazione da parte del CIPE di venti milioni di euro ai fini della realizzazione di investimenti concernenti il « ribaltamento a mare » del porto di Genova.

Sandro BIASOTTI (PdL), nell'esprimere soddisfazione per le assicurazioni testé rese dal rappresentante del Governo, sottolinea, anche a nome del proprio gruppo, la volontà di procedere speditamente all'esame dei provvedimenti in oggetto, apportando solo limitate modificazioni al testo trasmesso dal Senato. In particolare, evidenzia come tali modificazioni dovrebbero porre rimedio ad alcuni aspetti problematici del citato provvedimento che riguardano: la proroga della durata delle

concessioni, che dovrebbe essere parametrata all'ammontare degli investimenti effettuati dal concessionario, anziché essere prevista nella misura massima di un terzo della durata della concessione precedente; l'impossibilità per il terminalista di poter effettuare la propria attività anche avvalendosi di terzi, diversamente da quanto invece previsto dalla legislazione vigente; le procedure previste per l'adozione di varianti al piano regolatore che, come riconosciuto anche dal consiglio superiore dei lavori pubblici, dovrebbero essere snellite.

Dario GINEFRA (PD), nel ringraziare il viceministro Ciaccia per il suo intervento, chiede di conoscere quale sia la posizione del Governo in merito al riconoscimento per legge, operato dal testo trasmesso dal Senato, di alcune autorità portuali, che appare in contrasto con l'esigenza di razionalizzazione del settore portuale ed ispirato ad una mera logica di tutela degli interessi di chi guida le autorità e non di quelli della collettività. Cita, a questo riguardo, il caso dell'autorità portuale di Manfredonia, per la quale, a suo avviso, non esistono le condizioni per una sua immediata operatività, dal momento che essa non è stata riconosciuta tale, in un'ottica di razionalizzazione e di complessiva riorganizzazione delle autorità portuali di tutta la regione Puglia.

Silvia VELO (PD), premesso che la legge n. 84 del 1994 ha contribuito fortemente allo sviluppo del settore portuale aprendo grandi possibilità d'intervento all'iniziativa privata e che si è tuttavia avvertita l'esigenza, a quasi venti anni dalla sua attuazione, di ammodernarne l'impianto, ritiene che il testo approvato dal Senato avrebbe potuto essere più incisivo, sia sotto il profilo del riconoscimento di una maggiore autonomia finanziaria alle autorità portuali, sia sotto l'aspetto della destinazione delle risorse. Ciò non toglie che, alla luce delle assicurazioni rese nella seduta odierna dal rappresentante del Governo riguardo alla non applicabilità alle autorità portuali dell'articolo 2 del decreto-

legge n. 95 del 2012, vi siano ora le condizioni per giungere ad una rapida approvazione del provvedimento trasmesso dal Senato, apportando ad esso limitate modificazioni. Sottolinea, infatti, come l'interpretazione resa dal Governo in merito al citato articolo 2, sia ispirata da buon senso, in quanto ben lungi dal creare nicchie di privilegio, tende a salvaguardare l'efficienza e la funzionalità delle autorità portuali, in considerazione delle peculiari attività che esse svolgono.

Vincenzo GAROFALO (Pdl) ritiene che le assicurazioni testé rese dal rappresentante del Governo in merito a uno dei punti fondamentali dei provvedimenti in oggetto, ponga la Commissione nelle condizioni di proseguire i propri lavori più speditamente, in modo da poter giungere, entro la fine della legislatura, all'approvazione di una nuova legge che possa dare maggiori certezze a coloro che intendano effettuare investimenti nel settore portuale. Ricorda a questo riguardo come la Commissione trasporti della Camera abbia dato il proprio significativo contributo alla ridefinizione del quadro normativo del settore portuale approvando un testo, trasmesso alcuni mesi fa al Senato, recante « legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche » che dovrebbe vedere la luce, al pari della nuova disciplina sui porti, entro la fine della legislatura, in modo da assicurare all'intero settore portuale un quadro normativo equilibrato e coerente. Sottolinea, infatti, come l'intero settore in argomento abbia estrema necessità di misure di semplificazione, analoghe a quelle previste in altri Paesi europei.

Gian Carlo DI VIZIA (LNP) ritiene molto positivo il fatto che il viceministro Ciaccia abbia dato ampie assicurazioni in merito alla non applicabilità dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 al personale del settore portuale. A questo riguardo ritiene opportuno sottolineare come tale personale risulti in realtà poco numeroso – complessivamente circa mille unità – soprattutto se raffrontato alle

consistenze organiche di alcuni anni fa. Per quanto concerne gli elementi di criticità del provvedimento trasmesso dal Senato, segnala innanzitutto il tema della durata delle concessioni, la cui disciplina, a suo avviso, dovrebbe essere modificata, giacché in alcuni porti, come quello di La Spezia, vi sono concessioni che raggiungono addirittura la durata di 53 anni, con conseguenti inaccettabili effetti negativi sul piano della libera concorrenza. In secondo luogo, segnala il tema della pluralità delle concessioni che, ai sensi del provvedimento trasmesso dal Senato, possono essere assegnate nel medesimo porto, diversamente da quanto previsto dalla legislazione vigente, ad un unico concessionario, purché tale deroga sia concessa dal presidente dell'autorità portuale. A questo riguardo, si domanda, invece, se non sia il caso di prevedere che tale deroga possa essere concessa soltanto in seguito ad una deliberazione unanime del comitato portuale.

Il viceministro Mario CIACCIA, nel ribadire l'esclusione delle autorità portuali dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, sottolinea come tale esclusione rappresenti non già un privilegio riconosciuto alle predette autorità, ma un inevitabile effetto legato alla loro stessa natura. A questa conclusione si giunge attraverso una corretta lettura della legge n. 84 del 1994 che, già in passato, ha condotto all'esclusione delle autorità portuali dal novero delle pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda il tema della semplificazione, che è stato poc'anzi richiamato dal deputato Garofalo, sottolinea come uno degli obiettivi fondamentali del programma di Governo sia quello di facilitare l'attività dei cittadini e la libera iniziativa economica proprio attraverso misure di semplificazione amministrativa. In questa prospettiva, ritiene pienamente condivisibile l'esigenza, segnalata dal deputato Biasotti, di rendere più agili le procedure disciplinate dal testo trasmesso dal Senato in materia d'introduzione di varianti ai piani regolatori. Per quanto

concerne, invece, il tema dell'autonomia finanziaria delle autorità portuali, ritiene soddisfacenti i passi in avanti compiuti al riguardo dalla recente evoluzione normativa, non tanto per l'ammontare delle risorse che sono state messe a disposizione delle autorità portuali, quanto piuttosto per aver affermato un principio assolutamente innovativo che non mancherà di portare nuovi frutti se le medesime autorità sapranno utilizzare proficuamente le risorse che ad esse affluiranno. Per quanto concerne il tema della puntuale individuazione delle autorità portuali, nel ritenere che tale individuazione, debba rispondere a criteri di effettiva utilità per la collettività, ritiene comunque di dover affidare tale tema alla sensibilità del Parlamento. Quanto alla durata delle concessioni, ritiene che essa dovrebbe essere legata all'effettiva consistenza del piano di investimenti a fronte del quale la concessione viene rilasciata. Per quanto attiene altresì al riparto delle risorse, assicura che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta lavorando alacremente d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze per la definizione sia dei criteri di riparto del fondo istituito ai sensi della legislazione vigente sia per l'assegnazione al porto di Genova dei finanziamenti a cui faceva cenno poc'anzi il deputato Tullo. In merito alla questione dell'opportunità di affidare ad una determinazione unanime del comitato portuale, anziché al presidente dell'autorità portuale, la possibilità di assegnare nel medesimo porto una pluralità di concessioni ad un unico concessionario, ritiene che essa possa essere risolta in coerenza con gli orientamenti che saranno assunti dalla Commissione riguardo all'eventuale rafforzamento dei poteri del presidente dell'autorità portuale. Infine, formula l'auspicio che le iniziative legislative in materia di porti e di interporti possano procedere di pari passo nei due rami del Parlamento, in modo da portare a compimento, entro la fine della legislatura, un disegno legislativo unitario di riforma del settore portuale.

Mario VALDUCCI *presidente*, nel rinviare alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si terrà nella giornata di domani, ogni determinazione in merito alle modalità di prosecuzione dei lavori della Commissione riguardo ai provvedimenti in oggetto, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 13.35.

Proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a presidente dell'Autorità portuale di Salerno. Nomina n. 160.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Fulvio BONAVIDACOLA (PD), *relatore*, fa presente che, con lettera del 19 ottobre 2012, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina a presidente dell'Autorità portuale di Salerno dell'avvocato Andrea Annunziata, già presidente della medesima Autorità dal novembre 2008, il cui mandato, come si evince dalla citata lettera, scade il 6 novembre 2012.

Ai fini della nomina del nuovo presidente, il 5 luglio 2012 è stato richiesto agli enti pubblici interessati – ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994 – di fornire i nominativi degli esperti tra i quali individuare il nuovo presidente.

Le indicazioni inizialmente pervenute da provincia, comune e Camera di commercio di Salerno si sono concentrate sull'unanime designazione dell'avvocato Annunziata.

A fronte delle pronunce giurisprudenziali in merito all'interpretazione del termine « terna » contenuto del citato articolo 8, è stata fatta pervenire ai medesimi enti, in data 26 settembre 2012, una nuova richiesta di voler fornire ulteriori designazioni, in esito alla quale il comune ha designato il dottor Luigi Di Luise e la provincia ha designato l'avvocato Romano Ciccone; la Camera di commercio, essendosi costituita la suddetta terna a seguito delle designazioni della provincia e del comune, non ha ritenuto di dover formulare altre proposte.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo un attento esame dei *curricula* dei candidati, ha indicato per l'acquisizione della prescritta intesa con la regione Campania il nominativo dell'avvocato Andrea Annunziata, che la regione stessa ha riscontrato positivamente il 12 ottobre scorso. Come emerge dal suo *curriculum*, per i rilevanti incarichi ricoperti e per la professionalità posseduta, l'avvocato Annunziata risulta in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Tutto ciò considerato, nel sottolineare la propria stima nei confronti dell'avvocato Annunziata, propone che la Commissione esprima parere favorevole sulla proposta di nomina in oggetto.

Il sottosegretario Guido IMPROTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	28
Votanti	28
Maggioranza	15
Hanno votato sì	25
Hanno votato no	3

(La Commissione approva).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Biasotti, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Compagnon, Desiderati, Di Vizia, Garofalo, Ginefra, Landolfi, Laratta, Lovelli, Lusetti, Pierdomenico Martino, Mereu, Giorgio Merlo, Minasso in sostituzione di D'Alessandro, Monai, Nicco, Nizzi, Piso, Proietti Cosimi, Simeoni, Terranova, Toto, Tullo, Valducci e Velo.

La seduta termina alle 13.45.

RISOLUZIONI

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 13.45.

7-01012 Desiderati: Ridefinizione del tracciato della linea ferroviaria AV/AC Brescia-Verona.

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 31 ottobre 2012.

Silvia VELO (PD) chiede un rinvio della discussione, al fine di consentire alla Commissione di svolgere un apposito ciclo di audizioni informali, che veda il coinvolgimento di rappresentanti degli enti interes-

sati. Sebbene, infatti, la riformulazione del dispositivo della risoluzione proposta dal rappresentante del Governo nella precedente seduta sia tale da assicurare un ampio coinvolgimento dei predetti enti, tale ciclo di audizioni potrebbe contribuire a chiarire gli effetti che un'eventuale ridefinizione del tracciato della linea ferroviaria AV/AC Brescia-Verona potrebbe avere sul territorio di altre province.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) sottolinea come la risoluzione in oggetto rappresenti la naturale prosecuzione di un analogo atto di indirizzo già approvato nel 2010 a cui il Governo non ha dato seguito, in quanto non ha provveduto, come invece previsto nell'atto stesso, alla costituzione di un apposito tavolo di lavoro con il coinvolgimento di tutti gli enti interessati. Nel manifestare comunque la propria disponibilità allo svolgimento in tempi rapidi

di un ciclo di audizioni che coinvolga i rappresentanti degli enti interessati, sottolinea come la riformulazione della risoluzione in discussione, proposta dal Governo nella precedente seduta, già assicuri il coinvolgimento di tali enti. Al fine di rendere tale coinvolgimento più vincolante, si potrebbe peraltro sopprimere, nella citata riformulazione, la parola « anche ».

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel rinviare alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si terrà nella giornata di domani, ogni determinazione in merito all'eventuale svolgimento del predetto ciclo di audizioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854/B e abbinate, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 111

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE. COM(2012)209 final (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 114

ALLEGATO 1 (*Proposta di documento finale*) 116

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione per l'anno 2012 di una iniziativa da realizzare con le disponibilità del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 509 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione*) 114

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 118

ERRATA CORRIGE 115

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.40.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

C. 2854/B e abbinate, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, specifica che la Commissione Attività produttive è chiamata a esprimere il prescritto parere, alla XIV Commissione, sul nuovo testo delle proposte di legge in oggetto, come modificato dal Senato in prima lettura.

Ricorda in proposito che il disegno di legge reca una riforma sostanziale della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che disciplina, come noto, la partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di quattro disegni di legge di iniziativa parlamentare, nonché del disegno di legge presentato dal Governo il 16 novembre 2010. Ricorda

altresì che la Commissione attività produttive ha espresso in prima lettura, sul provvedimento in esame, un parere di nulla osta nella seduta del 16 marzo 2011.

Nel corso dell'esame in Senato, presso la Commissione affari costituzionali, il testo è stato ampiamente rielaborato, arrivando a definire un procedimento corredato da una serie di ulteriori modifiche e integrazioni rispetto al testo licenziato dalla Camera. Si segnalano qui di seguito le principali modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Nel corso dell'esame in Commissione, è stato aggiunto un nuovo articolo 9, che completa il quadro della partecipazione del Parlamento alla « fase ascendente », prevedendo la facoltà delle Camere di interloquire con le istituzioni dell'Unione europea entrando nel merito di ogni aspetto delle politiche europee, nell'ambito di ciò che viene definito in sede europea come « dialogo politico ». In tale contesto, è previsto anche il coinvolgimento delle giunte e dei consigli regionali.

Segnala inoltre che, in relazione all'articolo 12 relativo all'informazione al Parlamento sulle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia, si è voluta rendere esplicita la facoltà delle Camere di richiedere e di ottenere le informazioni o i documenti concernenti tali procedure.

È poi stata riscritta – all'articolo 15 – la norma concernente l'informazione al Parlamento sulle procedure di infrazione riguardanti l'Italia: per ciascuna decisione della Commissione europea, il Governo è tenuto a trasmettere alle Camere, entro venti giorni, una relazione illustrativa dei motivi dell'inadempimento. Una veste nuova ha invece assunto l'articolo 17 che prevede l'informativa del Governo sulle nomine dei candidati italiani a incarichi presso le istituzioni europee. L'elenco delle istituzioni considerate – la Commissione europea, la Corte di giustizia, la Corte dei conti europea e la Banca europea per gli investimenti – è stato integrato nel corso dell'esame in Commissione con l'indica-

zione anche del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle Regioni e delle Agenzie dell'Unione europea.

Riguardo al ruolo del Governo nella « fase ascendente », è stabilita negli articoli 18 e 19 la centralità del Dipartimento per le politiche comunitarie (con il nuovo nome di « Dipartimento per le politiche europee ») nel coordinamento interno all'Esecutivo, presso cui è prevista la conferma del CIACE, con il nuovo nome CIAE (Comitato interministeriale per gli affari europei) e il relativo « Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea ». È inoltre prevista l'istituzione di « nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea » presso ciascuna delle Amministrazioni dello Stato (articolo 20), in sostituzione della soppressa Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea (che riuniva i capi degli uffici legislativi dei Ministeri).

Per opportune esigenze di semplificazione è stata, inoltre, soppressa la segreteria per gli affari europei, che era prevista dall'articolo 17 del testo approvato dalla Camera, ritenuta, a ragione, una non necessaria complicazione burocratica.

Il Senato ha inoltre modificato l'articolo 30 del testo approvato dalla Camera inserendo, nella legge di delegazione, anche le deleghe dirette a garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati e alle sentenze della Corte europea. Inoltre l'articolo è stato modificato – circoscrivendo in misura più severa l'« oggetto proprio » del provvedimento – anche al fine di rendere esplicito che il conferimento della delega debba avvenire « limitatamente a quanto indispensabile » per dare attuazione ai nuovi atti legislativi europei, ai pareri motivati delle procedure di infrazione e alle sentenze della Corte, al fine di escludere ogni altra disposizione di delega che rischierebbe di rallentarne l'iter legislativo.

Allo scopo di ampliare il più possibile gli strumenti a disposizione del Parlamento e del Governo per un celere adattamento alla normativa europea è stato introdotto l'articolo 38, che prevede, in casi di particolare importanza politica,

economica e sociale, che il Governo possa presentare alle Camere un apposito disegno di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione ad un singolo atto legislativo europeo riguardante le materie di competenza legislativa statale. Anche in questo caso, è prevista la limitazione di contenuto, escludendo disposizioni che non siano in diretta correlazione con l'attuazione dell'atto normativo da recepire, sebbene con un'attenuazione nel caso in cui la natura o la complessità della normativa le rendano indispensabili.

Infine il nuovo articolo 47 disciplina la fattispecie degli aiuti pubblici per calamità naturali ovvero da altri eventi eccezionali che possono essere concessi a soggetti che esercitano un'attività economica, escluso il settore dell'agricoltura, nei limiti del 100 per cento del danno subito, ivi comprese le somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi.

Le relative modalità di attuazione saranno disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio o del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Come evidenziato nella relazione, le modifiche apportate dal Senato sono tutte concentrate nella modifica di alcune rilevanti procedure; rileva che, in modo ampiamente condivisibile, il lavoro del Senato è stato diretto principalmente ad ampliare il ruolo del Parlamento e del Governo nella cosiddetta « fase ascendente ». Per tali motivi riterrebbe opportuno che la Commissione confermasse, anche in questa nuova lettura, il nulla osta già a suo tempo conferito sul progetto di legge in esame.

Alberto TORAZZI (LNP), segnala come, a suo avviso, il provvedimento in esame incida gravemente, con gli articoli 9 e 38, sull'autonomia del Parlamento italiano, dotando il Governo di un'ulteriore procedura accelerata con la quale introdurre nell'ordinamento provvedimenti giudicati urgenti e impellenti a Bruxelles. Invita

quindi i colleghi a riflettere ulteriormente sulla validità di tali scelte che rischiano di esautorare il Parlamento italiano.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, in relazione al prevedibile andamento dei lavori dell'Aula, che potrebbe pregiudicare le sedute di domani, chiede ai gruppi la disponibilità a procedere alla votazione del provvedimento nella giornata odierna.

Laura FRONER (PD), a nome del proprio gruppo ritiene opportuno provvedere a concludere l'esame del provvedimento nella giornata odierna. Dichiarò altresì voto favorevole sulla proposta di nulla osta del relatore.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), a nome del proprio gruppo si associa alle considerazioni della collega Froner.

Enzo RAISI (FLpTP), concorda con i colleghi nel chiudere l'esame del provvedimento e dichiara voto favorevole sulla proposta di parere.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, ritiene opportuno chiarire al collega Torazzi che, ai sensi dell'articolo 38, il Governo potrebbe presentare, ove lo ritenesse urgente ed opportuno, un disegno di legge al Parlamento, che a suo parere in tal modo verrebbe non esautorato, ma valorizzato. Inoltre, l'esperienza di questi anni ha reso manifesto che molto spesso l'iter di approvazione delle annuali leggi comunitarie sconta ritardi gravi, che hanno esposto il Paese ad inutili procedure di infrazione.

La Commissione approva la proposta di nulla osta del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.50.

Comunicazione della Commissione europea sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE. COM(2012)209 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2012.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che il relatore, onorevole Fava, ha predisposto una proposta di documento finale. Avverte che, non essendo ancora pervenuto il parere della XIV Commissione, la votazione del documento finale dovrà essere rinviata ad altra seduta.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore*, illustra la proposta di documento finale (*vedi allegato 1*). Sottolinea che, in un primo momento, aveva considerato con favore l'innalzamento del tetto *de minimis* a 500 mila euro. Tuttavia, ad un maggior approfondimento, ha ritenuto opportuno mantenere il tetto a 200 mila perché Paesi europei potrebbero usare meccanismi meno trasparenti per avvantaggiare le proprie industrie a scapito di altri. Peraltro, il meccanismo non prevede alcun criterio di reciprocità e di omogeneità di comportamento nei diversi Stati membri, né di gradualità sulla base della capacità dei singoli Paesi. Per questi motivi, nella proposta di documento ha previsto anche, al punto 2 delle osservazioni, la possibilità di stabilire un tetto massimo al *de minimis*, in percentuale al PIL, applicabile al complesso degli aiuti erogabili da ciascun Paese alle rispettive imprese. Si dichiara, comunque, disponibile ad accogliere modifiche anche sostanziali al documento finale proposto.

Ludovico VICO (PD) giudica eccessivamente restrittiva l'osservazione al punto 1 del documento. In un momento di forte recessione economica, riterrebbe preferibile mettere in campo tutti gli strumenti che possono sostenere l'attività delle im-

prese nazionali. Per le medesime ragioni, escluderebbe altresì il meccanismo previsto al punto 2 delle osservazioni di stabilire un tetto massimo al complesso degli aiuti erogabili in percentuale al PIL dei singoli Paesi europei.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore*, nel comprendere le perplessità manifestate dall'onorevole Vico, sottolinea che i dati disponibili dimostrano che in Germania è stata erogata una quantità di aiuti decisamente superiore a quella di altri Paesi a favore delle imprese nazionali che hanno danneggiato la concorrenza a livello europeo. Sottolinea la necessità di individuare un meccanismo che renda omogenea la capacità di intervento sui singoli mercati.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione per l'anno 2012 di una iniziativa da realizzare con le disponibilità del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.

Atto n. 509.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Lido SCARPETTI (PD), *relatore*, illustra lo schema in titolo composto di un solo articolo che destina al Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto

turistico la somma di 883.207,26 euro, per far fronte alle richieste di rimborso del consumatore turista ancora non liquidate per carenza delle relative disponibilità finanziarie.

Lo schema di decreto ministeriale, trasmesso alle Camere dal Ministro dello sviluppo economico ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, trova il suo presupposto normativo nell'articolo 148 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001).

L'articolo citato dispone, al comma 1, che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Il comma 2 specifica che le predette entrate sono riassegnate (anche nell'esercizio successivo) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari competenti.

Segnala, in particolare, che la somma in questione rappresenta la differenza tra le somme effettivamente assegnate negli anni 2010 e 2012 pari a 39.713.691 euro e l'importo originariamente assegnato dal Ministero dell'economia e delle finanze pari a 38.830.483,74.

Nel dettaglio l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede al comma 1 la destinazione delle risorse attualmente disponibili nel Fondo derivante da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (nel limite dell'importo complessivo di 883.207,26 euro) al finanziamento del citato Fondo nazionale di Garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, di cui all'articolo 100 del c.d. Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e succ. modif.). Al

comma 2 si dispone il trasferimento da parte della Direzione generale per il mercato e la concorrenza del Ministero dello sviluppo economico al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai sensi del comma 3, si prevede che il Direttore generale procederà alla formalizzazione dei relativi atti di impegno a carico dello stanziamento sul capitolo n. 1650

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Laura FRONER (PD) osserva che la somma di 883 mila euro potrà soddisfare solamente un terzo dei rimborsi previsti. Auspica che, per il futuro, possa essere destinata una quota più rilevante di risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'*Antitrust* ai rimborsi del consumatore turista, e ritiene che tale notazione possa essere inserita nelle premesse al parere.

Lido SCARPETTI (PD), *relatore*, nell'accedere alla richiesta della collega Froner, riformula la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Alberto TORAZZI (LNP), a nome del proprio gruppo, dichiara voto di astensione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 729 del 31 ottobre 2012, a pagina 111, seconda colonna, venticinquesima riga, la parola: « 15.30 » è sostituita dalla seguente « 15.35 ».

Nello stesso Bollettino, a pagina 111, seconda colonna, ventinovesima riga le parole: « 15.30 alle 15.40 » sono sostituite dalle seguenti « 15.35 alle 15.45 ».

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione europea sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE. COM(2012)209 final**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE**

La X Commissione,

esaminata la comunicazione della Commissione (COM(2012)209);

considerato che gli aiuti di Stato possono costituire una seria minaccia al mercato interno e alla tutela della concorrenza;

rilevato che:

tale minaccia appare particolarmente pericolosa in presenza dell'attuale crisi economica che induce diversi Paesi membri a ricorrere a forme di aiuto ai rispettivi sistemi produttivi per favorirne la competitività a livello internazionale e per sostenere la domanda interna. Ciò vale in particolare per gli Stati che, potendo disporre di condizioni più favorevoli per quanto concerne la finanza pubblica, possono destinare maggiori risorse allo scopo. Significativi al riguardo appaiono i dati ufficiali della stessa Commissione europea da cui si evince che paesi come la Germania e la Francia erogano aiuti di Stato in una misura nettamente superiore all'Italia, sia in valore assoluto che il rapporto ai rispettivi PIL. In tal modo si determina il paradosso di aggravare i divari e di produrre effetti distorsivi nelle prospettive di crescita all'interno dell'Unione europea, penalizzando i paesi che già registrano peggiori *performances* economiche anche in ragione delle più rigorose politiche di risanamento della finanza pubblica che devono attuare;

appare pienamente condivisibile l'obiettivo, che ha indotto la Commissione

a presentare la comunicazione, di una ricognizione dei maggiori problemi che l'esperienza ha sino ad ora evidenziato in materia di aiuti di Stato allo scopo di porvi rimedio. In particolare, risultano apprezzabili le intenzioni di:

a) privilegiare, nella destinazione delle scarse risorse a disposizione, gli utilizzi in grado di fronteggiare effettive carenze del mercato e di favorire la crescita, attraverso un'accurata analisi costi/benefici degli incentivi erogabili;

b) pervenire ad una più puntuale definizione di aiuti di Stato attraverso una sistematica e complessiva ricognizione delle tipologie di intervento da considerare tali;

c) responsabilizzare maggiormente gli Stati membri nella verifica *ex ante* della compatibilità degli aiuti erogati, purché di minore importo, concentrando l'intervento della Commissione europea sugli aiuti più consistenti, suscettibili di alterare la concorrenza e di incidere in misura significativa sulle grandezze macroeconomiche;

d) semplificare e razionalizzare la normativa europea vigente in materia, in modo da assicurare, anche attraverso una riduzione dei tempi previsti per l'istruttoria da parte delle istituzioni europee, maggiore certezza alle imprese interessate circa la possibilità o meno di fruire di specifici incentivi;

esprime una valutazione positiva sulla comunicazione

con le seguenti osservazioni:

1. si mantenga inalterato l'attuale importo, pari a 200 mila euro in tre anni, degli aiuti *de minimis* erogabili a ciascuna impresa, al fine di evitare che gli Stati membri che dispongono di maggiori margini di intervento finanziario possano avvantaggiare le proprie imprese erogando aiuti di ammontare superiore;

2. per le medesime ragioni, si valuti la possibilità di stabilire un tetto massimo, in percentuale al PIL, applicabile al complesso degli aiuti erogabili da ciascun Paese alle rispettive imprese, eventualmente con riferimento a specifici settori;

3. al fine di responsabilizzare gli Stati membri, si valuti il precedente costituito dalla disciplina *antitrust* per cui si è at-

tribuito alle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza la valutazione *ex ante* della conformità dei regimi di aiuti con il diritto dell'Unione europea

4. si pervenga ad un elenco esaustivo delle tipologie di intervento qualificabili come aiuti in modo da assicurare certezza del diritto e ridurre il rischio di contenzioso. A tal fine appare necessario che tra gli aiuti dispensati dall'obbligo di notifica *ex ante*, in quanto ritenuti compatibili con il mercato, siano inclusi quelli concessi in presenza di gravi calamità naturali, quali in particolare i terremoti particolarmente frequenti in Italia;

5. al fine di accrescere la certezza giuridica e la possibilità di tutela in sede giurisdizionale, si provveda a codificare in appositi regolamenti le regole di esenzione attualmente contenute in comunicazioni o altri atti privi di efficacia giuridica *erga omnes*.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione per l'anno 2012 di una iniziativa da realizzare con le disponibilità del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (Atto n. 509).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione per l'anno 2012 di una iniziativa da realizzare con le disponibilità del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (Atto n. 509);

rilevato che le somme erogate per far fronte alle richieste di rimborso del con-

sumatore turista non coprono che un terzo delle richieste non ancora liquidate ed auspicando che nel futuro per tale finalità possa essere erogata una percentuale più adeguata delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-08116 Mattesini: Sul rischio di licenziamento di lavoratrici di una cooperativa con sede a Corbetta	119
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	126
5-08121 Zucchi: Applicazione delle deroghe previdenziali per i soggetti « deboli » o esposti all'amianto	120
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	129
5-08172 Bellanova: Sull'esiguità dei fondi destinati alla regione Puglia per la cassa integrazione	120
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	130

RISOLUZIONI:

7-00635 Codurelli: Indennità di buonuscita dei dipendenti di Poste Italiane SpA (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00208</i>)	121
<i>ALLEGATO 4 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	131

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate. Testo unificato C. 2861 Paglia e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	123

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali. C. 3693 Gnechchi, C. 5215 Santelli, C. 5219 Fedriga	125
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gnechchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli	125
---	-----

INTERROGAZIONI

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.

La seduta comincia alle 13.05.

5-08116 Mattesini: Sul rischio di licenziamento di lavoratrici di una cooperativa con sede a Corbetta.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Barbara POLLASTRINI (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, alla luce della risposta del rappresentante del Governo, che giudica interlocutoria, ritiene di non potersi dichiarare né soddisfatta né insoddisfatta, facendo presente che, seppur sia da valutare positivamente la disponibilità del Ministero ad affrontare la questione in oggetto, si sarebbe aspettata l'indicazione di misure concrete tese alla soluzione di un fenomeno grave, che riguarda donne lavoratrici in maternità, sottoposte a procedure di licenziamento in violazione delle norme di legge e di un preciso accordo sindacale. Auspica, pertanto, un maggior sostegno da parte del Governo, che, agendo presso la prefettura, possa condurre alla convocazione di un tavolo con le parti interessate (inclusi gli enti territoriali e le parti sociali), teso a fare chiarezza sulla vicenda.

Osservato che l'accordo tra sindacati e rappresentanti dei consorzi e società interessati prevedeva, oltre che il passaggio di proprietà tra le stesse cooperative, anche il «trasferimento» di tutti i dipendenti da una società all'altra, comprese le lavoratrici in maternità, fa notare che ciò non è avvenuto, con forte pregiudizio della dignità delle dipendenti coinvolte. Fatto presente che nel caso di specie è in gioco il rispetto di fondamentali principi costituzionali, di cui la Commissione non può non tenere conto, osserva che la vicenda descritta – che ha visto, peraltro, il coinvolgimento di personaggi risultati poi implicati in vicende di corruzione a livello locale – è emblematica della situazione di crisi, non solo occupazionale e produttiva, ma anche morale del Paese e richiede la massima attenzione da parte del Governo. Si augura, in conclusione, che l'Esecutivo adotti misure concrete per garantire il diritto al lavoro, in osservanza delle leggi esistenti, giudicando parziale e insufficiente rinviare semplicemente la risoluzione della questione alle sedi giurisdizionali.

5-08121 Zucchi: Applicazione delle deroghe previdenziali per i soggetti « deboli » o esposti all'amianto.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Angelo ZUCCHI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, prende atto con favore della disponibilità dell'Esecutivo ad affrontare la questione, pur precisando che si sarebbe aspettato maggiori indicazioni circa le modalità con cui coniugare il diritto dei lavoratori coinvolti con le recenti innovazioni legislative introdotte in materia previdenziale. Fa notare, infatti, che appare necessario un coordinamento tra le disposizioni previdenziali di cui alla legge n. 257 del 1992, a tutela dei lavoratori esposti all'amianto, e le norme della recente « riforma Fornero », che, determinando un complessivo innalzamento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, mal si coniugano con le aspettative di vita di tali lavoratori. Dopo avere annunciato l'avvenuta presentazione di suoi specifici emendamenti al disegno di legge di stabilità, tesi ad affrontare tale questione, auspica l'assunzione celere da parte del Governo di iniziative normative volte a chiarire le categorie deboli aventi diritto alle deroghe rispetto al regime pensionistico generale, al fine di salvaguardare l'accesso anticipato alla pensione dei lavoratori più svantaggiati, quantomeno quelli colpiti da una specifica patologia come il mesotelioma.

5-08172 Bellanova: Sull'esiguità dei fondi destinati alla regione Puglia per la cassa integrazione.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Teresa BELLANOVA (PD), espressa una profonda preoccupazione legata all'esiguità dei fondi destinati alla Puglia per la cassa integrazione, a fronte di una crisi economica che non accenna a dare tregua, rileva l'esigenza di stanziare ulteriori ri-

sorse al fine di avviare processi formativi che garantiscano un ricollocamento dei lavoratori coinvolti, soprattutto nei settori più colpiti dalla recessione, come quello tessile e calzaturiero (nell'ambito del quale risulta prevalente l'occupazione femminile). Dichiarò, pertanto, di non potersi ritenere soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, atteso che tale risposta, oltre a non prospettare l'attivazione di un tavolo permanente e operativo di confronto tra soggetti istituzionali, enti previdenziali e parti sociali per il sostegno dei lavoratori coinvolti, nulla ha indicato circa le nuove risorse per il sostegno al reddito e l'avvio di politiche di sviluppo nei territori meridionali interessati, che giudica decisive ai fini di una ripresa economica di quei territori.

Dopo avere osservato che appare iniquo far pagare il prezzo della crisi ai soli lavoratori dipendenti, rilevò che la regione Puglia è in attesa di ulteriori risorse per coprire le necessità delle imprese e dei lavoratori pugliesi, considerato che le somme assegnate a tale regione appaiono largamente insufficienti, essendo esaurite ormai da tempo. Auspica, in conclusione, che il Governo possa finalmente affrontare con serietà il tema del sostegno all'occupazione nel territorio pugliese, evitando di ignorare la condizione di difficoltà in cui versano i lavoratori e approntando misure concrete che mirino ad una forte riqualificazione professionale, oltre che al rilancio dei settori più in crisi.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiarò concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.35.

RISOLUZIONI

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.

La seduta comincia alle 13.35.

7-00635 Codurelli: Indennità di buonuscita dei dipendenti di Poste Italiane SpA.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00208).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 31 ottobre 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, sulla base degli elementi forniti dal Governo nella precedente seduta, è stata presentata una ulteriore nuova versione della risoluzione in discussione (*vedi allegato 4*).

Il viceministro Michel MARTONE fa presente che il Governo esprime un parere favorevole sull'ulteriore nuova versione della risoluzione in discussione, manifestando soddisfazione per l'intesa raggiunta con i presentatori dell'atto di indirizzo, in vista dell'individuazione delle iniziative più idonee da adottare per la soluzione del problema.

Lucia CODURELLI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la disponibilità manifestata, esprime soddisfazione per l'assunzione da parte dell'Esecutivo di impegni importanti, volti alla salvaguardia dei lavoratori coinvolti, che attendono da tempo risposte certe e definite. Ritiene fondamentale, in particolare, che il Governo abbia accettato di vincolare ad una data certa l'assunzione delle proprie iniziative, per consentire il diritto alla corretta corresponsione della buonuscita di detti lavoratori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'ulteriore nuova versione della risoluzione in discussione, che assume il numero 8-00208.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.

La seduta comincia alle 13.40.

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate.

Testo unificato C. 2861 Paglia e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Amalia SCHIRRU (PD), *relatore*, osserva che la XI Commissione è chiamata a esprimere il parere, per quanto di propria competenza, sul testo unificato delle proposte di legge C. 2861 e abbinate, recante delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate. Segnala preliminarmente che il testo in questione è il frutto di un articolato esame svolto presso la IV Commissione, che, avendo avuto ad oggetto più proposte legislative d'iniziativa parlamentare tra di loro abbinate, ha condotto all'elaborazione (in sede di Comitato ristretto) di un testo unificato al quale è stata apportata un'unica modifica nel corso dell'esame degli emendamenti. Valutando le finalità complessive del provvedimento, fa presente che esso, recando una delega al Governo per la realizzazione di un Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione (SNM) e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate (RNQ), mira ad individuare un modello di difesa più flessibile alle esigenze del Paese in cui, accanto a unità composte da personale in servizio permanente, si collochi un bacino di per-

sonale appositamente addestrato, al quale attingere per assolvere incarichi particolari e per periodi di tempo determinati, selezionando il relativo personale dalla società civile. Al contempo, segnala che la proposta di legge tiene conto del considerevole numero di cittadini italiani che, pur avendo fatto una scelta professionale diversa da quella militare, intendono mettere la propria disponibilità al servizio della Nazione, concorrendo alla difesa delle sue istituzioni, della collettività e dei suoi beni, sia sul territorio nazionale che all'estero.

Fatto notare, quindi, che il SNM è costituito su base regionale e organizzato in reparti aggregati a reparti già esistenti, periodicamente addestrati e composti da ufficiali, da sottufficiali e da personale di truppa di sesso maschile e femminile, rileva che ad esso vengono conferite funzioni di concorso alle attività della protezione civile deliberate dal Governo, anche ad istanza dei presidenti delle regioni interessate, da rivolgere alla Presidenza del Consiglio. Osserva, poi, che il compito primario attribuito al RNQ (il cui organico è complementare all'organico complessivo delle Forze armate) è quello di sopperire a particolari esigenze di carattere temporaneo ed esclusivamente militare a supporto delle attività delle Forze armate, purché non connesse a vacanze nella dotazione organica e nei volumi organici dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica.

Con riferimento ai profili di più diretta competenza dalla XI Commissione, segnala, innanzitutto, che il Governo è delegato ad emanare norme di coordinamento relative alla contestuale partecipazione al SNM e al RNQ, con particolare riferimento allo *status* giuridico dei relativi appartenenti e alla loro partecipazione ai corsi di aggiornamenti professionali (articolo 2, lettera c), del testo unificato). Sottolinea, quindi, le disposizioni che, nel dettare principi e criteri direttivi in materia di istituzione e funzionamento del SNM e del RNQ (sostanzialmente ricompresi negli articoli 3 e 4 del provvedimento), conferiscono al Governo la delega

a regolamentare le modalità di arruolamento e il regime del relativo personale, soprattutto per quanto concerne la disciplina dei diritti degli arruolati rispetto al mantenimento del posto di lavoro e del rispettivo trattamento economico e previdenziale, durante i periodi di addestramento o di richiamo (ove si verificano situazioni di emergenza), sia nel settore privato che pubblico. Evidenza, altresì, le disposizioni di delega dirette a prevedere agevolazioni fiscali in favore dei datori di lavoro, proporzionali alla durata delle assenze dei loro dipendenti arruolati nel SNM e RNQ, nonché in favore dei professionisti o lavoratori autonomi arruolati.

Segnala, inoltre, quei principi e criteri direttivi che intervengono sul trattamento economico e previdenziale relativo ai periodi di addestramento o di richiamo dei volontari arruolati che sono lavoratori dipendenti (totalmente posto a carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza o del datore di lavoro, il quale ne chiede il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto), soprattutto laddove si prevede che gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti arruolati siano posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro ai sensi della citata disposizione. Infine, pone in risalto la norma che delega il Governo a prevedere che ai volontari arruolati, sia lavoratori autonomi sia privi di occupazione al momento del richiamo, sia corrisposta un'indennità, relativamente ai periodi di addestramento o richiamo, corrispondente alla retribuzione prevista per il grado militare di inquadramento.

In conclusione, preso atto del contenuto del testo in esame, ritiene che vi siano diversi profili di merito, che giudica problematici, da approfondire in ordine alle materie di competenza della XI Commissione: si riserva, quindi, di predisporre una proposta di parere solo dopo che sarà

stato avviato il dibattito, anche al fine di acquisire spunti ed elementi di riflessione dai gruppi.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire e preso atto del percorso istruttorio prospettato dal relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Elisabetta RAMPI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla XIV Commissione sul provvedimento in titolo (recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: l'esame in sede consultiva, dunque, dovrà concentrarsi esclusivamente sulle parti, di competenza della XI Commissione, modificate dall'altro ramo del Parlamento. Prima di passare all'illustrazione delle novità apportate dal Senato, ricorda in linea generale che il progetto di legge, modificando la legge n. 11 del 2005, interviene sul processo di formazione degli atti dell'Unione europea, con l'obiettivo di garantire, in relazione alla fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea, un'adeguata informazione alle Camere circa la posizione italiana nell'ambito dei negoziati e, con riguardo alla fase del recepimento della normativa comunitaria, di conseguire più celermente l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Fa notare che il provvedimento rappresenta il

risultato di un'approfondita riflessione sulle modalità di raccordo tra procedure legislative parlamentari interne e processo normativo della medesima Unione e risponde all'esigenza di rafforzare la partecipazione del Parlamento nazionale nel processo di formazione della normativa e delle politiche dell'Unione (cosiddetta « fase ascendente »), nonché di attuare più speditamente sul piano interno la normativa europea (cosiddetta « fase discendente »). Osserva infatti che, nella fase ascendente, il Governo dovrà informare le Camere su tutti gli atti preparatori dell'Unione europea (non limitandosi a quelli legislativi), fornendo anche una valutazione circa il loro impatto sull'ordinamento interno, e, mediante la previsione di ulteriori obblighi di informazione in capo all'esecutivo nei confronti del Parlamento, quest'ultimo potrà svolgere un ruolo da protagonista rispetto alle vicende europee; attraverso le informative del Governo si instaurerà un rapporto già a partire dalla fase ascendente della formazione del diritto comunitario con il vantaggio di agevolare la fase discendente e di ridurre il contenzioso e le procedure di infrazione. Rileva inoltre che, nella fase discendente, per velocizzare l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione, la legge comunitaria verrà incorporata in due strumenti, diversi tra loro per contenuto e natura, ossia la legge di delegazione europea, con cui si conferiranno al Governo le deleghe di attuazione delle norme comunitarie, e la legge europea, atta a modificare o abrogare le disposizioni statali non compatibili con gli atti dell'Unione europea.

Sottolinea che con tale riforma l'Italia adegua il proprio ordinamento alle riforme dei trattati europei, in particolare al Trattato di Lisbona, modernizzando il suo apparato funzionale, migliorando i flussi informativi e ridefinendo i rapporti fra Esecutivo, Parlamento e Rappresentanza permanente italiana a Bruxelles, con ricadute positive nell'esercizio del suo ruolo e della sua partecipazione in sede europea, anche al fine di realizzare una migliore integrazione tra gli Stati membri e raffor-

zare il ruolo delle Camere nella formazione del diritto comunitario e nelle procedure decisionali dell'Unione europea. Rileva che il provvedimento in esame, inoltre, ha anche l'obiettivo di valorizzare, sia a livello nazionale che nelle rispettive amministrazioni di provenienza, l'esperienza maturata in sede europea dai funzionari italiani. In particolare, osserva che esso punta al potenziamento delle strutture delle amministrazioni ministeriali coinvolte nel processo normativo europeo, nonché dell'istruttoria compiuta dalle stesse su tale aspetto, sulle modalità di designazione dei rappresentanti italiani in seno al Comitato delle regioni, sulle modalità di recepimento del diritto comunitario e, soprattutto, sul rafforzamento del ruolo del Parlamento nella fase conoscitiva e preparatoria delle decisioni, dettando, tra l'altro, un generale obbligo di comunicazione del Governo alle Camere concernente il processo normativo comunitario.

Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della XI Commissione, rileva anzitutto che il provvedimento trasmesso dal Senato ha modificato l'articolo 2, il quale prevede che, al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e consentire il puntuale adempimento dei compiti del presente provvedimento, operi un apposito Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In questo contesto, fa notare che le modifiche introdotte dal Senato riguardano l'inserimento dei commi da 7 a 9 all'interno del citato articolo 2, i quali dispongono che, ai fini del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee può avvalersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni, nonché, entro un limite massimo di sei unità, di personale delle regioni o delle province autonome appar-

tenente alla terza area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definire d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con il Ministro per gli affari europei.

Osserva, quindi, che l'articolo 17 – che impone al Governo di informare le Camere circa tutte le nomine o designazioni da proporre in ambito comunitario – prevede che tale informativa dia conto, in particolare, della procedura seguita per addvenire alla proposta o alla designazione, delle motivazioni della scelta, nonché del *curriculum vitae* delle persone proposte o designate, con l'indicazione degli eventuali incarichi dalle stesse svolti o in corso di svolgimento; le Commissioni competenti possono anche procedere all'audizione dei rispettivi candidati. Evidenzia, infine, le modifiche – esclusivamente di natura formale – all'articolo 28, che disciplina le modalità per la partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea.

In conclusione, preso atto delle positive modifiche apportate dal Senato al testo, sia in riferimento a quelle di competenza specifica della XI Commissione sia in riferimento al suo contenuto complessivo, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 6 novembre 2012.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali.

C. 3693 Gneccchi, C. 5215 Santelli, C. 5219 Fedriga.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 6 novembre 2012.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

ALLEGATO 1

5-08116 Mattesini: Sul rischio di licenziamento di lavoratrici di una cooperativa con sede a Corbetta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Mattesini – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sulla situazione di alcune lavoratrici in maternità dipendenti della Cooperativa Systema, le quali sarebbero state licenziate per « giusta causa per cessazione di attività » invece di transitare – come da accordi sindacali – nella società Cooperativa Va.ma.co. subentrante nel contratto di appalto.

Preliminarmente procederò ad illustrare i fatti così come resi noti dalla competente Direzione territoriale del lavoro.

La vicenda ha avuto origine nel maggio del 2011, quando è stato sottoscritto un contratto di appalto per la fornitura di servizi di logistica fra la Serlog srl di Milano e il Consorzio Rondine, da effettuarsi nel magazzino della Serlog ubicato in Corbetta. In particolare, i servizi oggetto dell'appalto concernevano la gestione delle fasi di movimentazione, deposito, smistamento e selezione delle rese di pubblicazioni editoriali.

Al momento dell'acquisizione dell'appalto, peraltro, all'interno del magazzino della Serlog, operava, con proprio personale, la cooperativa Systema, in precedenza titolare dello stesso appalto. Pertanto, i responsabili del consorzio Rondine, di intesa con le parti sociali, hanno fatto aderire allo stesso Consorzio la Cooperativa Systema, sebbene la stessa versasse in precarie condizioni economiche.

Nell'appalto veniva anche interessata, sebbene con un numero limitato di lavoratori, la cooperativa Metropoli, che fa parte del Consorzio Rondine fin dalla sua costituzione.

Nel successivo mese di giugno, a seguito della cessazione dell'attività della società editrice A&G Marco srl, che costituiva uno dei principali clienti della Serlog, si è verificata una contrazione dei servizi di logistica richiesti.

In data 26 settembre 2011 è stato sottoscritto un accordo sindacale tra la cooperativa Systema e la FILT CGIL per il ricorso alla Cassa Integrazione in deroga con pagamento diretto dell'indennità relativamente a 180 dipendenti occupati nel deposito di Corbetta per il periodo 29 settembre 2011-31 dicembre 2011, applicata con la rotazione dei lavoratori interessati.

Con un ulteriore accordo sottoscritto il 31 gennaio 2012, la CIG in deroga è stata prorogata dal 2 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 relativamente a 177 soci lavoratori della Systema.

A decorrere dal mese di aprile 2012, peraltro, si sono verificati forti contrasti fra la Systema – che gestisce le lavorazioni per conto del Consorzio Rondine, cui aderisce – e la committente Serlog srl, per via della richiesta di adeguamento tariffario avanzata dalla cooperativa e negata dalla società appaltante. La Serlog avrebbe iniziato a procedere con ritardo al pagamento delle fatture e applicando delle trattenute non ritenute corrette sugli importi erogati, fino a cumulare un debito di circa 700.000 euro.

Tale situazione si è riflessa sugli adempimenti retributivi e contributivi a favore dei lavoratori della cooperativa, sebbene, al momento, la stessa ha garantito la retribuzione fino a tutto il mese di agosto 2012, mentre, per quella di settembre, è

stato erogato un acconto pari al 60 per cento, e il resto dell'importo dovuto dovrebbe essere conferito entro il 10 novembre prossimo. La situazione si presenta più critica sotto il profilo contributivo, poiché dal mese di maggio 2012 la cooperativa non procede al versamento degli oneri previdenziali dovuti, sebbene le denunce mensili siano state presentate.

Dal mese di luglio 2012 si sono avviati i primi contatti fra il Consorzio Rondine e la Cooperativa Va.ma.co., avente sede in Treviglio (BG), interessata a subentrare alla Systema e alla Metropoli nella gestione dell'appalto con la Serlog srl. Fin da subito, secondo quanto evidenziato dal responsabile del Consorzio Rondine, la Va.ma.co. avrebbe manifestato l'indisponibilità ad acquisire, nella procedura di cambio dell'appalto, i lavoratori che erano sospesi dal rapporto di lavoro e tale indisponibilità era stata rappresentata dal Consorzio ai rappresentanti sindacali che seguivano la vicenda.

In data 27 settembre 2012 è stato, comunque, sottoscritto un verbale di accordo fra le Organizzazioni sindacali territoriali, la RSA aziendale, il Consorzio Rondine, la Cooperativa Systema, la Cooperativa Metropoli e la Cooperativa Va.ma.co., con il quale le parti convenivano che il personale occupato dalle Cooperative Systema e Metropoli nello stabilimento della Serlog di Corbetta, con effetto dal 1° ottobre 2012, sarebbe transitato nella cooperativa Va.ma.co., con il mantenimento dell'inquadramento professionale e dei trattamenti economici, retributivi e normativi preesistenti al passaggio, compresa la possibilità di usufruire degli ammortizzatori sociali vigenti.

Relativamente al personale assente per evento giustificato (malattia, infortunio e maternità) al momento del cambio dell'appalto, l'accordo prevedeva che il personale sarebbe transitato alla Va.ma.co. alla fine dello stesso evento e che la cooperativa Systema e la Cooperativa Va.ma.co., in qualità di soggetto – rispettivamente – cedente e subentrante, si sarebbero obbligate a esperire le procedure per facilitare e consentire tale passaggio.

Le parti avevano allegato all'accordo l'elenco del personale dipendente della cooperativa Systema e della cooperativa Metropoli interessato al cambio dell'appalto, con l'indicazione delle dipendenti che si trovavano in maternità, ovvero in malattia e in infortunio.

Tuttavia, secondo quanto evidenziato dal rappresentante del consorzio Rondine, la situazione si è recentemente ulteriormente evoluta, in quanto la cooperativa Va.ma.co., ha ceduto l'appalto dei servizi Serlog ad un ulteriore soggetto subentrante, il Consorzio Le Calle di Milano, già con effetto dal 18 ottobre 2012 e, pertanto, da quella data, si è realizzato un nuovo passaggio del personale con accordo ristretto fra la Va.ma.co., e Le Calle.

In merito alle lavoratrici madri di cui all'interrogazione parlamentare, il responsabile del Consorzio Rondine ha precisato che la situazione finanziaria e debitoria della Cooperativa Systema non consente il mantenimento del rapporto di lavoro sino alla fine dell'evento giustificato (ad esempio la maternità), come previsto nell'accordo sottoscritto il 27 settembre, sottolineando, a tal fine, che in data 11 ottobre 2012 l'assemblea ha deliberato lo scioglimento anticipato della cooperativa e la messa in liquidazione della stessa, procedendo, altresì, alla nomina del liquidatore.

In ogni caso, al fine di addivenire ad una soluzione condivisa, sono già stati effettuati due incontri, il 15 e il 23 ottobre (quest'ultimo nella sede della Provincia di Milano) con le organizzazioni sindacali, ai quali, peraltro, non hanno preso parte rappresentanti della Va.ma.co., e del Consorzio Le Calle.

Sotto il profilo amministrativo, il personale della Systema sospeso dal lavoro e interessato a tale procedura si compone di 9 lavoratrici in maternità, 1 lavoratrice in malattia e 1 lavoratore in stato di infortunio. Per gli stessi, la cooperativa ha già trasmesso al competente centro per l'impiego la comunicazione di cessazione dal lavoro con effetto dall'11 ottobre 2012. A tal fine, sono state acquisite le copie delle comunicazioni trasmesse in via telematica e recanti quale causale «cessazione attività».

Tuttavia, il rappresentante del consorzio Rondine ha voluto precisare che al momento, nessuna lettera di licenziamento è stata inoltrata ai suddetti lavoratori, in attesa di una eventuale e positiva soluzione.

Per quanto concerne la cooperativa Metropoli, invece le lavoratrici in maternità interessate al cambio di appalto sono due e sono transitate nella cooperativa Va.ma.co., direttamente con effetto dal 1° ottobre 2012, e pertanto, non sono state coinvolte nella procedura del licenziamento.

Nell'auspicare che si possa trovare una positiva soluzione alla situazione descritta, faccio tuttavia presente che la normativa sul divieto di licenziamento delle lavoratrici in maternità (articolo 54 del decreto legislativo n. 151 del 2001), che si applica per tutto il periodo di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, contiene al comma 3 alcune deroghe, fra le quali quella relativa al caso di cessazione dell'attività dell'azienda cui la lavoratrice è addetta (lettera *b*). Pertanto, siccome successivamente al subentro nelle lavorazioni la Cooperativa Systema ha effettivamente cessato la propria attività, nella situazione descritta non sembrerebbe rinvenibile alcuna violazione diretta della normativa vigente.

La violazione sembra, piuttosto, riguardare l'accordo sindacale con il quale i rappresentanti del Consorzio Rondine e le cooperative interessate (cedenti e cessionaria) all'appalto avevano stabilito di mantenere tutto il personale, compreso quello assente per maternità.

Pertanto, qualora la vicenda non dovesse concludersi positivamente, l'unico rimedio esperibile sembra essere quello giurisdizionale, spettando solo alla Magistratura il compito di verificare se — ad esempio — il complesso degli accordi di cessione posti in essere nel corso della vicenda abbia configurato un atto in frode alla legge.

Da ultimo, nel sottolineare la sensibilità del Governo alle problematiche di genere, faccio presente che al personale ispettivo del Ministero che rappresento sono affidati preminenti compiti di vigilanza mirati alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro. Ricordo, al riguardo, il Protocollo di intesa tra la Direzione Generale per l'attività ispettiva e la Rete nazionale delle Consigliere di parità del 6 giugno 2007, con il quale sono state emanate specifiche « Linee guida dell'attività ispettiva in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni ».

ALLEGATO 2

**5-08121 Zucchi: Applicazione delle deroghe previdenziali per i soggetti
« deboli » o esposti all'amianto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Zucchi – con il presente atto parlamentare – sollecita un intervento normativo volto ad estendere le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, (cosiddetto « Salva Italia ») – attualmente circoscritte a talune ipotesi tassative – anche ai lavoratori esposti all'amianto.

Al riguardo – come ha già avuto modo di ricordare l'interrogante – occorre precisare che i predetti lavoratori sono già destinatari di una serie di tutele previste dalla legge n. 257/1992, in ragione dei gravi rischi per la salute conseguenti alla prolungata esposizione all'amianto.

Com'è noto, invece, le tutele previste dal decreto « Salva Italia » sono volte a salvaguardare quei lavoratori che – a seguito dell'introduzione dei nuovi requisiti pensionistici – si sarebbero trovati senza un reddito durante il periodo necessario per acquisire i nuovi requisiti pensionistici.

Pertanto, l'adozione di ulteriori misure che vadano nella direzione auspicata dall'onorevole interrogante, richiederebbe un apposito intervento normativo volto ad ampliare le categorie di lavoratori cui si applicano le tutele previste dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, con evidenti riflessi di ordine finanziario. Ebbene, la

tematica rappresentata dall'Onorevole interrogante è di indubbio rilievo e meritevole di attenta valutazione. Essa sarà esaminata con la necessaria attenzione dal Governo il quale – è bene ricordarlo – all'indomani della riforma pensionistica di dicembre 2011, è già intervenuto alcune volte al fine di perfezionare (secondo criteri di rigore ed equità) i nuovi requisiti di accesso al sistema pensionistico.

Da ultimo, con riferimento alla situazione del signor Tiberio Pacione, l'INAIL, per quanto di competenza, ha reso noto di aver riconosciuto allo stesso una patologia asbesto correlata ai sensi del Testo Unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Lo stesso Istituto ha poi precisato di aver rilasciato al signor Pacione una certificazione di esposizione all'amianto, ai sensi dell'articolo 134, comma 7, della legge n. 257/1992, per il periodo lavorativo svolto presso l'azienda Kone Industrial spa dal 13 gennaio 1981 al 7 marzo 1988.

L'Inps, infine, ha confermato che – allo stato della normativa vigente – non sussiste, per il caso di specie, la possibilità di riconoscere benefici ulteriori (in specie ai fini pensionistici) rispetto a quelli già individuati per i lavoratori esposti all'amianto.

ALLEGATO 3

5-08172 Bellanova: Sull'esiguità dei fondi destinati alla regione Puglia per la cassa integrazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Bellanova – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulle risorse destinate dal Governo al finanziamento della Cassa integrazione Guadagni (CIG) in deroga in favore della Regione Puglia.

A tal proposito faccio presente che per gli anni 2009-2011 sono state già assegnate alla Regione Puglia risorse finanziarie pari a 249 milioni di euro per gli interventi degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori del territorio regionale, da erogarsi con il sistema del cofinanziamento.

Per l'anno 2012, a seguito di apposito accordo sottoscritto il 19 luglio 2012, sono stati assegnati con decreto interministeriale del 19.9.2012, complessivi 140 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori del territorio regionale.

Si segnala, infine che il 25 ottobre u.s. presso gli uffici del Ministero che rappresento, alla presenza dell'Assessore al *wel-*

fare e di alcuni dirigenti della regione nonché dell'INPS, è stata esaminata la nuova richiesta di assegnazione delle risorse finanziarie per gli ammortizzatori in deroga della Regione Puglia.

Sono stati pertanto avviati i necessari approfondimenti tecnici, tuttora in corso, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS e regione Puglia per operare una puntuale ricognizione degli interventi di ammortizzatori sociali in deroga al fine di predisporre una bilanciata assegnazione di eventuali, ulteriori risorse finanziarie.

Posso, quindi, confermare che la questione dell'ammontare di risorse disponibili per il finanziamento della CIG in deroga (in specie, per quanto riguarda le esigenze del territorio pugliese) è nota al Governo, le cui strutture hanno già attivato ogni sforzo utile per consentire – nei limiti del possibile – di far fronte alle criticità evidenziate dall'onorevole interrogante.

ALLEGATO 4

7-00635 Codurelli: Indennità di buonuscita dei dipendenti di Poste Italiane SpA.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

premesso che:

al personale dipendente della società Poste italiane spetta, per il servizio prestato al momento dell'assunzione fino al 28 febbraio 1998 – data della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni – l'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 23 dicembre 1973;

l'indennità di buonuscita è calcolata, in base all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica, per tutti i dipendenti pubblici avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione in quiescenza;

il calcolo dell'indennità di buonuscita, avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita, ne garantisce la sua costante rivalutazione per effetto degli aumenti contrattuali e degli avanzamenti di carriera dei lavoratori;

per i lavoratori postelegrafonici, l'articolo 53, comma 6, della legge n. 449 del 30 dicembre 1997 (legge finanziaria 1998) stabilisce che «a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni al personale dipendente dalla società medesima spettano il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata

secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alea del presente comma »;

alla liquidazione dell'indennità di buonuscita maturata per il servizio prestato in Poste italiane fino al 28 febbraio 1998 ha provveduto una gestione commissariale istituita presso l'Ipost (Istituto postelegrafonici), sino al 31 maggio 2010, data di soppressione di detto ente e di trasferimento delle sue funzioni all'INPS. Detta liquidazione viene però effettuata in base all'interpretazione letterale del comma 6 di cui sopra, facendo riferimento alla retribuzione percepita al 28 febbraio 1998, data di trasformazione dell'ente in società per azioni;

il sopra citato sistema di calcolo, che «congela» la buonuscita al valore maturato al 28 febbraio 1998 indipendentemente da quando il lavoratore andrà in pensione, determina un evidente e grave danno economico ai lavoratori interessati, e cioè a tutti i dipendenti di Poste assunti prima di tale data, che sono la grande maggioranza degli attuali dipendenti, ma anche impedisce la conseguente rivalutazione della buonuscita stessa;

in questi anni i lavoratori collocati in quiescenza hanno prodotto un notevole contenzioso giudiziario per la rivalutazione della buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza stessa; il contenzioso giudiziario ha avuto sino ad ora esito favorevole per i lavoratori, ma, nono-

stante le sentenze avverse, le dinamiche di liquidazione adottate dall'Ipost continuano a fondarsi sull'interpretazione restrittiva dell'articolo 53 della suindicata legge;

i lavoratori postelegrafonici possono ottenere la concessione di un mutuo da parte dell'Ipost, che lo eroga attingendo al fondo costituito dalla buonuscita del dipendente e rimasto nella disponibilità dell'istituto previdenziale per effetto dell'articolo 53 della legge n. 449 citata e sul quale l'istituto chiede al dipendente la corresponsione di interessi. Si realizza pertanto una situazione paradossale, che vede il dipendente prestare il proprio denaro a sé stesso e corrispondere gli interessi legali sul prestito all'Ipost;

i dipendenti di Poste italiane non ottengono neanche l'anticipazione del 75 per cento della buonuscita così come avviene per altri lavoratori, ma alla richiesta, più volte reiterata dagli stessi di essere messi a conoscenza dell'esatto ammontare del valore della buonuscita maturato al 28 febbraio 1998, non è stato dato alcun tipo di riscontro da parte degli uffici competenti;

la cifra complessiva destinata alle predette liquidazioni è confluita in un fondo chiuso presso l'Ipost, affidato a una gestione commissariale denominata « Gestione Commissariale Fondo Buonuscita per i lavoratori di Poste Italiane »;

secondo una comunicazione, che risulta inviata dal Commissario del fondo ad un lavoratore di Poste Italiane, i tempi per l'erogazione del pagamento dell'indennità di buonuscita hanno subito lo slittamento in avanti di 24-27 mesi;

l'interpretazione unilaterale della norma, che si richiama all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, appare arbitraria, poiché sia la predetta legge sia il decreto e la relazione tecnica che l'hanno preceduta non fanno alcun riferimento ai lavoratori di Poste Italiane. Infatti, equi-

parando erroneamente le lavoratrici e i lavoratori di Poste Italiane ai dipendenti del pubblico impiego, si è applicata una norma che ha come finalità quella di concorrere al risanamento della finanza pubblica, ma non si è tenuto conto che, trattandosi di un fondo chiuso, non si producono effetti sul bilancio dello Stato;

con precedente atto di sindacato ispettivo n. 5-03280, del 22 luglio 2010, si poneva all'attenzione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la questione dell'indennità di buonuscita del personale di Poste italiane SpA, come citato in premessa. In risposta a tale atto di sindacato ispettivo, il Governo, nella persona del sottosegretario allo sviluppo economico, evidenziava, tra l'altro, che « per l'introduzione di diverse forme di rivalutazione dell'indennità di buonuscita, come evidenziato anche dall'onorevole interrogante, si renderebbe quindi necessario un nuovo intervento legislativo in materia »;

andrebbero, a tal fine, valutate, anche in un eventuale confronto tra la società Poste italiane SpA e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le modalità per rendere praticabile la corresponsione integrale o parziale dell'indennità di buonuscita maturata dai lavoratori;

in considerazione di quanto sopra esposto e vista la estrema rilevanza della questione, che coinvolge oltre 150 mila lavoratori attivi, tenuto conto che molti pensionati dopo il 28 febbraio 1998 hanno attivato un contenzioso giudiziario, si ritiene indispensabile un intervento risolutore del problema,

impegna il Governo:

ad assumere, entro il 31 gennaio 2013, ogni utile iniziativa che consenta di conoscere la consistenza del patrimonio

immobiliare di cui il suddetto fondo è dotato e la relativa destinazione d'uso;

a valutare la possibilità, entro il 31 gennaio 2013, compatibilmente con gli effetti finanziari, di adottare eventuali iniziative, anche di natura normativa, che consentano ai lavoratori di Poste Italiane SpA di usufruire di un costante aggiorna-

mento del valore dell'indennità di buonuscita, nonché per consentire il diritto alla corresponsione della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di rapporto di lavoro.

(8-00208) « Codurelli, Damiano, Comaroli, Madia, Boccuzzi, Rampi, Berretta, Schirru ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07108 Farina Coscioni: Decesso della sig.ra Elena Trepiccione di Caserta, già sottoposta a intervento chirurgico	134
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	140
5-07418 Bernardini: Reperibilità del farmaco per la cura della sifilide e diffusione della malattia in Italia	135
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	141
5-07224 Mancuso: Importazione dei farmaci per la cura della polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP).	
5-06048 Lenzi: Restrizioni nella accessibilità e reperibilità dei farmaci per la cura della polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP).	
5-08352 Borghesi: Restrizioni nella accessibilità e reperibilità dei farmaci per la cura della polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP)	135
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	143

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione delle nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le menomazioni e le malattie invalidanti. Atto n. 507 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere contrario</i>)	136
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere del Relatore)</i>	145
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	147

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica. C. 4083 Laura Molteni.	
Audizione informale di rappresentanti della Società italiana di microbiologia (SIM), della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) e della Società italiana di Pediatria (SIP)	139
AVVERTENZA	139

INTERROGAZIONI

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 13.40.

5-07108 Farina Coscioni: Decesso della sig.ra Elena Trepiccione di Caserta, già sottoposta a intervento chirurgico.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta degli elementi forniti dal sottosegretario Cardinale nella sua risposta, che consentono di ricostruire in modo esaustivo la dinamica dell'accaduto.

5-07418 Bernardini: Reperibilità del farmaco per la cura della sifilide e diffusione della malattia in Italia.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando all'interrogazione di cui è cofirmataria, si dichiara parzialmente soddisfatta, evidenziando come non sia stata data una risposta adeguata, in particolare, al quesito con il quale si chiedeva al Governo di riferire in merito alla promozione di campagne di informazione, nelle scuole e negli ambienti di lavoro, finalizzate alla prevenzioni delle malattie sessualmente trasmissibili.

5-07224 Mancuso: Importazione dei farmaci per la cura della polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP).

5-06048 Lenzi: Restrizioni nella accessibilità e reperibilità dei farmaci per la cura della polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP).

5-08352 Borghesi: Restrizioni nella accessibilità e reperibilità dei farmaci per la cura della polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP).

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che, vertendo sulla stessa materia, le interrogazioni in oggetto saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lucio BARANI (PdL), replicando all'interrogazione di cui è cofirmatario, si dichiara parzialmente soddisfatto, evidenziando il fatto che purtroppo vi sono numerose segnalazioni, provenienti da varie regioni, attraverso le quali viene denunciata l'impossibilità di accesso alle immunoglobuline per la cura di pazienti affetti da polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP). A questo proposito, fa notare come sia intollerabile la situazione venutasi a creare a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, per cui vi sono tanti sistemi sanitari diversi e, in alcune realtà, i pazienti non riescono ad accedere alle cure di cui necessitano.

Auspica quindi che il Governo possa sollecitare l'AIFA affinché tale organismo porti a compimento l'*iter* autorizzativo in tempi brevi, considerata l'urgente importanza della questione per migliaia di malati di CIDP e per le loro famiglie.

Donata LENZI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario Cardinale, associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Barani.

Fa altresì presente che, in considerazione delle conseguenze che comporta la CIDP, è stata rappresentata da parte di coloro che ne sono affetti e dalle rispettive famiglie la necessità di includere anche tale malattia nel novero delle malattie invalidanti considerate nello schema di decreto n. 507, all'ordine del giorno della seduta odierna della XII Commissione, concernente l'approvazione delle nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità.

Antonio BORGHESI (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, evidenziando che il problema della prescrivibilità delle immunoglobuline endovena per la cura della CIDP è stato portato all'attenzione del Governo attraverso la presentazione di atti di sindacato ispettivo già da diversi anni. Rilevando come tale problema sia sostanzialmente riconducibile agli alti costi e alle restrizioni di spesa

in campo sanitario in atto, ritiene inaccettabile il fatto che alcuni pazienti debbano trovarsi in pericolo di vita prima che il Sistema sanitario nazionale intervenga.

Gero GRASSI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI, indi del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione delle nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le menomazioni e le malattie invalidanti.

Atto n. 507.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2012.

Gero GRASSI, *presidente*, ricorda che il termine ultimo affinché la Commissione esprima il parere di competenza sullo schema di decreto ministeriale in titolo scade il 7 novembre, avendo il Governo accolto la richiesta formulata dalla Commissione medesima, di avere a disposizione qualche ulteriore giorno al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti sul tema trattato dal predetto schema.

Da quindi la parola al relatore, affinché illustri la proposta di parere predisposta a seguito delle audizioni che hanno avuto

luogo nel corso della settimana precedente nonché del dibattito che si è svolto presso la Commissione.

Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI), *relatore*, fa presente come dagli interventi dei colleghi e, soprattutto, dalle audizioni delle associazioni che si sono svolte lo scorso 30 ottobre, sia emersa una valutazione complessivamente negativa del provvedimento in oggetto, che ad avviso dei soggetti auditi presenterebbe diversi aspetti critici.

Tuttavia, considerato l'impegno comunque profuso dal Governo, che ha portato alla revisione delle percentuali di invalidità civile dopo venti anni, ritiene preferibile, dalla sua posizione di relatore, proporre alla Commissione di esprimere un parere favorevole con una serie di osservazioni, in modo da non demolire completamente l'operato del Governo ma, al tempo stesso, impartendo a quest'ultimo gli indirizzi da seguire in sede di adozione definitiva del decreto.

Alla luce di queste premesse, illustra la proposta di parere predisposta (*vedi allegato 4*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), con riferimento alla proposta di parere presentata dal relatore, ritiene che sarebbe più coerente far scaturire dalle premesse ivi formulate — che reputa complessivamente condivisibili — un parere contrario anziché favorevole con osservazioni.

Ritiene infatti, come è stato evidenziato da parte dei rappresentanti di tutte le associazioni che sono state audite dalla Commissione affari sociali, che debba essere rivisto lo stesso impianto del provvedimento, ragione per cui non è possibile, dal suo punto di vista, esprimere un parere favorevole.

Paola BINETTI (UdCpTP), richiamando le numerose critiche rivolte al provvedimento in oggetto sotto vari profili, ritiene in via di principio preferibile esprimere un parere con alcune osservazioni in quanto teme che una scelta diversa equivalga sostanzialmente ad una

passiva accettazione delle tabelle nella versione attuale.

Precisa altresì che, a fronte di un eventuale parere contrario, sarebbe necessario indicare con chiarezza la data entro cui il Governo deve procedere alla revisione delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità sulla base dei nuovi criteri, altrimenti si rischia di perdere l'occasione della revisione dell'attuale tabella, che risale a ben venti anni fa.

Carmelo PORCU (Pdl) ricorda di aver fortemente criticato i contenuti dello schema di decreto in esame in sede di dibattito, anche e soprattutto per il fatto che la Commissione istituita presso il Ministero della salute, che ha elaborato le nuove tabelle, non ha acquisito il punto di vista delle varie associazioni le quali hanno assunto una posizione di forte contrarietà rispetto al modo in cui sono state aggiornate le predette tabelle.

Considerata l'importanza del tema e tenuto conto dell'impatto che la revisione delle tabelle sortisce sulle vite di tanti invalidi e dei loro familiari, ritiene che una siffatta occasione debba essere gestita secondo modalità differenti.

Per queste ragioni, pur non considerandosi un estremista, propone di esprimere un parere contrario, invitando il Governo a ritirare le tabelle prodotte e a procedere alla revisione delle percentuali di invalidità sulla base di diversi parametri, che consentano comunque di salvaguardare gli aspetti positivi del lavoro svolto dal Governo.

Sabina FABI (LNP), ritenendo non condivisibili i contenuti dello schema di decreto in oggetto e che, pertanto, occorre procedere all'aggiornamento delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità sulla base di nuovi parametri, propone di esprimere parere contrario.

Delia MURER (PD) osserva che, diversamente da quanto è accaduto, da ultimo, nel caso dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente il riordino della Croce rossa italiana laddove la XII

Commissione ha espresso un parere favorevole con condizioni talmente puntuali da potersi assimilare a veri e propri emendamenti, nel caso di specie non è possibile procedere alla stessa maniera in quanto la medesima Commissione non potrebbe discutere delle percentuali di invalidità a fronte di ciascuna delle malattie considerate, non avendone evidentemente il tempo né le competenze scientifiche richieste.

Ritiene pertanto che, se si ritiene non condivisibile il metodo seguito dalla Commissione che ha proceduto all'aggiornamento delle tabelle e si vuole altresì recepire le considerazioni critiche provenienti dal mondo delle associazioni, l'unica via da seguire sia quella di esprimere un parere contrario, in modo da indurre il Governo a ritirare lo schema di decreto presentato.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE precisa che il Governo, annettendo grande importanza al tema trattato dallo schema di decreto in oggetto, è ben consapevole di quelli che sono i rischi insiti alla disciplina di tale materia. Ritiene pertanto indispensabile che sia data pari applicazione alle tabelle concernenti le percentuali di invalidità sull'intero territorio nazionale, in modo da garantire parità di accesso a tutti gli invalidi, senza creare discriminazioni legate all'appartenza territoriale.

Evidenzia altresì che il Governo, nella consapevolezza della necessità di seguire le evidenze scientifiche che man mano emergono, ha previsto meccanismi di monitoraggio, che consentano di procedere all'aggiornamento delle tabelle.

Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI), *relatore*, fa presente che, anche laddove ve ne fosse la volontà, sarebbe comunque impossibile mettere d'accordo tutte le associazioni rappresentative degli invalidi ai fini della stesura delle tabelle.

Pertanto, esclusa l'ipotesi di addivenire a tabelle unanimemente condivise, ritiene tuttavia importante non perdere l'occasione del parere che la Commissione è

chiamata ad esprimere per fare emergere le criticità maggiori, ciò che non accadrebbe qualora la Commissione decidesse di votare contro la proposta di parere da lui presentata.

Carlo CICCIOLO (PdL), con riferimento alla proposta di parere presentata dal relatore, obietta che essa contiene delle espressioni troppo generiche mentre, a suo avviso, sarebbe opportuno entrare nel merito delle singole questioni, riportando alcuni dei suggerimenti migliorativi emersi in sede di audizioni delle associazioni rappresentative degli invalidi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, al fine di riportare chiarezza sull'ordine dei lavori, fa presente che la Commissione può decidere, nell'ambito della propria autonomia, di non esprimere alcun parere sullo schema di decreto in esame oppure di accogliere la proposta di parere del relatore o, ancora, di respingerla. È evidente che il relatore, a sua volta, può decidere di mantenere la propria proposta di parere o, al contrario, di modificarla, tenuto conto delle diverse considerazioni critiche emerse nel corso del dibattito.

Laura MOLTENI (LNP) fa presente che la soluzione peggiore, a suo avviso, sia quella di rinunciare ad esprimere un parere. In tal senso, chiede al relatore di modificare la proposta di parere originaria, accogliendo così le opinioni critiche espresse dai diversi colleghi intervenuti nel dibattito.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ribadisce l'opportunità di evitare di adottare atteggiamenti «schizofrenici» dal momento che, contestandosi l'impianto stesso del provvedimento, il mancato coinvolgimento delle associazioni da parte della Commissione istituita presso il Ministero della salute per procedere alla revisione delle tabelle, non si può poi esprimere un parere favorevole, ciò che presuppone la condivisione dell'operato del Governo.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE, richiamando la contrarietà sul metodo seguito dal Governo che è emersa in vari interventi, si domanda se, ad avviso degli intervenuti, le tabelle debbano essere aggiornate su base sociale ovvero scientifica, dal momento che le associazioni non sono società scientifiche.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avendo il relatore richiesto una breve pausa al fine di procedere alla riformulazione della proposta di parere presentata, propone di consentire a quest'ultimo di procedere in tal senso, passando nel frattempo al successivo punto all'ordine del giorno, costituito dalla audizioni informali previste nell'ambito dell'esame della proposta di legge in materia di farmacogenetica.

La Commissione concorda con la proposta avanzata dal presidente Palumbo.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 15.

Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI), *relatore*, illustra la proposta di parere riformulata alla luce degli interventi svoltisi nel corso del dibattito, dai quali è emersa la volontà prevalente di esprimere un parere contrario con riferimento allo schema di decreto in titolo, prevedendo tuttavia, nelle premesse, una serie di indirizzi ai quali il Governo deve attenersi nel procedere alla revisione delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità, da effettuarsi nel termine di sei mesi (*vedi allegato 5*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, dichiara che voterà contro la nuova proposta di parere del relatore, in considerazione della rilevanza del tema trattato dal provvedimento in esame e delle aspettative dei disabili, che nei giorni correnti stanno letteralmente occupando le piazze contro i tagli previsti dal disegno di legge di stabilità. A questo proposito richiama, in particolare, le dif-

ficoltà dei disabili affetti da patologie neurovegetative, che stanno conducendo una forte protesta.

Ricordando di avere espresso la propria contrarietà rispetto ad atti del Governo in occasioni recenti, da ultima quella dell'approvazione del cosiddetto decreto-legge Balduzzi, con particolare riferimento al contenuto dell'articolo 5 relativo ai LEA, ritiene che invece nel caso di specie dovrebbe essere riconosciuto l'impegno profuso dal Governo nel procedere all'aggiornamento delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità dopo ben venti anni.

A questo proposito, fa presente che il Governo, attraverso il provvedimento in esame, ha compiuto lo sforzo, che non andrebbe affatto azzerato, di combattere la logica dell'assistenzialismo e specialmente i cosiddetti falsi invalidi, ciò che ha comportato l'assottigliamento delle risorse a scapito di tanti invalidi veri.

Sulla base di tali considerazioni, ribadisce che voterà contro la proposta di parere contrario presentata da ultimo dal relatore.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

COMITATO RISTRETTO

Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica.

C. 4083 Laura Molteni.

Audizione informale di rappresentanti della Società italiana di microbiologia (SIM), della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) e della Società italiana di Pediatria (SIP).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e l'indicazione della presenza di lattosio, a tutela delle persone affette dal morbo celiaco.

C. 4894 Palagiano.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.

Testo unificato C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioi, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

ALLEGATO 1

5-07108 Farina Coscioni: Decesso della sig.ra Elena Trepiccione di Caserta, già sottoposta a intervento chirurgico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, sulla base degli elementi pervenuti dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Caserta.

La paziente era stata ricoverata presso la casa di cura « S. Maria della Salute » di S. Maria Capua Vetere (CE), il 26 aprile 2012, con diagnosi di « adenocarcinoma endometriale » ed operata il giorno successivo di « isterectomia con linfoadenectomia », rischio anestesiológico ASA III (grave malattia in atto senza pericolo di vita).

A causa di complicazioni intervenute nel corso del ricovero, il 3 maggio 2012 alla paziente era diagnosticata una occlusione intestinale e la stessa era sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico e il successivo 5 maggio veniva sottoposta ad emotrasfusione.

Il 9 maggio, la paziente era sottoposta a consulenza cardiologica, con cui si evidenziavano anomalie della ripolarizzazione ed una possibile ischemia subecocardiaca.

Nello stesso giorno la paziente, dimessa contro il parere dei sanitari, veniva ricoverata presso la casa di cura « Pineta Grande » di Castelvoturno (CE) in regime di urgenza, con diagnosi di occlusione intestinale dopo un'operazione di isteroannessiectomia e poi successivamente riperata.

A causa del peggioramento delle condizioni cliniche e con il configurarsi di un quadro di « addome acuto », alle ore 20,14 la paziente veniva sottoposta ad un intervento chirurgico.

Nel corso dell'atto operatorio si evidenziava un segmento di circa 50 cm di intestino tenue su cui erano presenti in più tratti numerosi punti di sutura con evidenza di fuoriuscita di materiale enterico da alcuni di essi.

Tutto il restante decorso del ricovero è stato connotato da instabilità del quadro emodinamico, di quello respiratorio (tanto da richiedere la tracheotomia) nonché del quadro metabolico (con conseguente necessità di trattamento emodialitico).

Il successivo 13 giugno 2012, la compromissione irreversibile dei parametri vitali ha determinato l'*exitus* della paziente.

Sul grave episodio sono in corso indagini disposte dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che ha provveduto al sequestro della cartella clinica redatta dalla casa di cura « S. Maria della Salute ».

La direzione sanitaria dell'ASL di Caserta ha disposto l'ispezione delle due case di cura in cui è stata ricoverata la paziente.

Pertanto, tenuto conto delle indagini in atto, al momento attuale non si ritiene di dover assumere ulteriori iniziative.

ALLEGATO 2

5-07418 Bernardini: Reperibilità del farmaco per la cura della sifilide e diffusione della malattia in Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla questione della reperibilità del farmaco indicato nell'interrogazione parlamentare in esame, si risponde sulla base degli elementi di competenza acquisiti presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

In tempi recenti si è determinata in tutto il territorio nazionale una situazione di difficoltà nel reperimento della Benzilpenicillina benzatinica, attualmente l'unico farmaco raccomandato da tutte le linee guida nazionali ed internazionali come trattamento di prima scelta per la gestione della sifilide.

Dal 2008, anno in cui è cessata la produzione della Diaminocillina, in Italia gli unici medicinali contenenti Benzilpenicillina benzatinica sono commercializzati dalla ditta Biopharma.

All'inizio del 2010, la ditta Biopharma ha dichiarato l'impossibilità di continuare la produzione delle confezioni in polvere e solvente per sospensione iniettabile ad uso intramuscolare, poiché Sandoz-Austria, unico fornitore di Benzilpenicillina benzatinica polvere sterile in miscela con « *tween* » e lecitina, ne ha dismesso la produzione.

Al fine di ovviare ad una possibile carenza di mercato, la ditta Biopharma ha presentato all'AIFA una domanda di « *line extension* » per nuova forma farmaceutica, la « sospensione pronta all'uso » in siringhe preriempite che, in virtù della riconosciuta urgenza del trattamento, è stata autorizzata dall'AIFA con *iter* velocizzato e con un cosiddetto « *commitment post-approval* » (per l'assenza di uno studio di bioequivalenza in vivo).

L'autorizzazione all'immissione in commercio per le nuove confezioni in siringa preriempita è stata rilasciata con Determinazione del 23 maggio 2011, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 22 giugno 2011.

In sede di negoziazione del prezzo per il farmaco in forma di sospensione pronta all'uso in siringhe preriempite, la ditta Biopharma ha chiesto un prezzo al pubblico di euro 24, motivandolo con l'elevato investimento necessario alle nuove modalità produttiva, ma probabilmente anche in ragione della consapevolezza dell'esclusività della produzione.

In assenza di una proposta di prezzo congrua, non avendo raggiunto un accordo in merito alla rimborsabilità, la formulazione di Benzilpenicillina benzatinica in siringa preriempita è stata collocata in classe di rimborsabilità C/RR (medicinali soggetti a prescrizione medica) in applicazione della normativa vigente.

Considerando l'aumento del prezzo sul mercato a totale carico del cittadino, in data 20 febbraio 2012, l'AIFA ha riconvocato l'azienda produttrice per una nuova contrattazione del prezzo della formulazione in siringhe preriempite dinanzi al Comitato Prezzi e Rimborso. In tale occasione, si è giunti all'accordo negoziale, e, conseguentemente, il farmaco è stato riclassificato in classe A/RR/PHT (medicinali per i quali è prevista la continuità terapeutica ospedale-territorio), con un prezzo « *ex-factory* » pari ad euro 9,60, con mandato alla Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) per la definizione di una specifica nota prescrittiva per il rimborso a carico del Servizio Sanitario Nazionale nelle indicazioni appropriate.

L'AIFA ha poi provveduto a predisporre una nuova nota prescrittiva (Nota AIFA 92), in cui si specifica che il costo è rimborsabile a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per il trattamento della sifilide, oltre che per la profilassi della malattia reumatica e delle sue recidive. Attualmente, dunque, a tale nuova formulazione del farmaco in sospensione iniettabile con siringa preriempita è stata riconosciuta, previa emanazione del provvedimento finale di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), la rimborsabilità a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto della relativa Nota AIFA 92.

Per quanto concerne la questione dei casi di sifilide in Italia, è opportuno far presente quanto segue.

Come è noto, la sifilide è una complessa infezione sessualmente trasmissibile, causata dal batterio *Treponema pallidum*, e la malattia si sviluppa in diversi stadi, ciascuno caratterizzato da sintomi e decorso diverso. Dal momento che alcune fasi della malattia hanno un lungo decorso senza manifestazioni cliniche evidenti, è possibile un'evoluzione progressiva in assenza di diagnosi e terapia.

La sifilide è una malattia a notifica obbligatoria, secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 15 dicembre 1990.

In Italia, dal 2000 al 2009 (anno per il quale sono disponibili i dati definitivi inviati dalle regioni nel periodo considerato), sono stati segnalati, attraverso il sistema nazionale di notifica delle malattie infettive, 9.394 casi di sifilide. Con un'incidenza che è passata da 0.61 a 1.82 casi/100.000 abitanti. Il picco massimo è stato raggiunto nel 2005 con un'incidenza di 2.4 casi/100.000 abitanti.

Il Ministero della salute finanzia ogni anno una campagna informativa per la prevenzione dell'HIV/AIDS e, negli ultimi anni, i messaggi comunicativi fanno rife-

rimento alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, qual è anche la sifilide.

Inoltre, nel 1987 è nato, presso l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), cofinanziato dal Ministero della salute, il Telefono verde AIDS, il cui compito è di fornire informazioni scientifiche e aggiornate su questa patologia.

Dal 2010, il telefono verde ha cambiato il suo nome in «Telefono verde Aids e Infezioni sessualmente trasmesse TVA/IST», così da fornire informazioni anche su altre infezioni trasmissibili per via sessuale, tra cui la sifilide.

Gli esperti rispondono oltre che in lingua italiana anche in lingua inglese, francese e portoghese.

Il Ministero ha inoltre finanziato, nei corso degli anni, specifici progetti dedicati alle malattie sessualmente trasmesse.

Sono attualmente in corso il progetto «Sorveglianza Nazionale delle Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST) attraverso due Reti Sentinella basate su centri cими e su laboratori di microbiologia clinica», condotto dall'ISS, e il progetto «I consultori familiari nella prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse», condotto dall'Agenzia regionale sanitaria della Puglia.

Si segnala inoltre che, nei Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2010-2012, frutto di un'Intesa siglata il 29 aprile 2010 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tra gli obiettivi generali, è prevista la riduzione delle malattie sessualmente trasmesse, attraverso l'attivazione di iniziative di formazione e comunicazione nei confronti di queste patologie. Diverse regioni, infatti, nei loro Piani regionali della prevenzione, hanno previsto numerose attività di intervento nelle scuole per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili.

ALLEGATO 3

5-07224 Mancuso: Importazione dei farmaci per la cura della polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP).

5-06048 Lenzi: Restrizioni nella accessibilità e reperibilità dei farmaci per la cura della polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP).

5-08352 Borghesi: Restrizioni nella accessibilità e reperibilità dei farmaci per la cura della polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP).

TESTO DELLA RISPOSTA

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni parlamentari in esame, stante l'analogia della tematica trattata, sulla base delle indicazioni formulate dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

La polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP), è una grave patologia del sistema nervoso periferico dai risvolti dolorosi e invalidanti.

La questione sollevata negli atti ispettivi attiene alla difficile situazione riguardante l'accesso al trattamento terapeutico più accreditato per la cura della CIDP, ovvero la somministrazione di immunoglobuline per via endovenosa.

Le immunoglobuline, invero, giocano un ruolo importante nel trattamento di diverse malattie neurologiche su base autoimmune.

La patologia in questione risulta iscritta nell'elenco delle malattie rare, redatto dal Ministero della salute — allegato 1 del decreto ministeriale n. 279 del 2001 — codice di esenzione RFO180.

In Italia, attualmente, i farmaci a base di immunoglobuline umane per uso endovenoso non presentano tra le indicazioni terapeutiche autorizzate anche la patologia in oggetto.

Infatti, l'azienda biofarmaceutica « Kedrion », titolare dell'AIC, solo recentemente

(il 28 maggio 2012) ha presentato la domanda di variazione per l'aggiunta della nuova indicazione terapeutica: « *Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (CIDP)* », relativamente al prodotto « Ig Vena » (immunoglobulina umana normale), farmaco già autorizzato a livello europeo con procedura di mutuo riconoscimento e per il quale l'Italia agisce come *Reference Member State (RMS)*.

Tuttavia, nel rispetto delle vigenti linee guida, le variazioni riguardanti un cambio o un'aggiunta di indicazione terapeutica seguono una procedura dettagliata che, nel caso in questione, è attualmente ancora in corso, e dovrebbe concludersi entro il prossimo 24 novembre 2012.

La procedura è alla valutazione della Commissione Tecnico Scientifica in sede consultiva, istituita presso l'AIFA.

Va a questo punto detto che un farmaco similare è stato efficacemente sperimentato nella cura di tale patologia negli Stati Uniti d'America e, alla luce dei risultati conseguiti, ha ricevuto l'autorizzazione da parte dell'Autorità competente, la Food and Drug Administration (FDA), nel 2008.

Si tratta del medicinale « Gamunex », contenente immunoglobuline umane e

prodotto da « Talecris Biotherapeutics » per il trattamento della CIDP.

In Europa, « Gamunex » è registrato in Inghilterra dalla società « Talecris Biotherapeutics » e prodotto dalla « Grifols Therapeutics ».

Nelle more del completamento dell'*iter* autorizzativo di cui sopra riferito al prodotto « Ig Vena », il farmaco « Gamunex » può essere oggetto di importazione, su specifica richiesta del medico curante e con oneri di acquisto a carico della

struttura ospedaliera, secondo le modalità operative definite dalle disposizioni vigenti.

Infatti, a seguito di specifica richiesta dell'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma, l'AIFA ha rilasciato l'autorizzazione all'importazione dall'United Kingdom (U.K.) del medicinale « Gamunex » nella posologia di 5 g, 10 g, 20 g autorizzato in tale Paese per l'indicazione terapeutica polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante.

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione delle nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le menomazioni e le malattie invalidanti. (Atto n. 507).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione delle nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le menomazioni e le malattie invalidanti (Atto Governo n. 507);

premesso che lo schema di decreto concerne l'aggiornamento delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità civile già approvate con decreto ministeriale 5 febbraio 1992, sulla base dei lavori di una Commissione appositamente istituita presso il Ministero della salute di cui facevano parte esperti nominati dal Ministero della salute, dall'Inps, dal Ministero dell'economia e finanze, dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e dalla Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni;

rilevato che alla elaborazione delle tabelle hanno concorso, nell'aggiornare quadri e valutazioni relativi alle diverse patologie, le società scientifiche nazionali competenti per le varie discipline;

rilevato che la predetta Commissione ministeriale non ha, però, acquisito il contributo e le analisi dei rappresentanti delle Associazioni delle persone disabili le quali, infatti, non sono state audite in sede di elaborazione iniziale delle tabelle medesime;

premesso che la *ratio* dell'emanando decreto è l'adozione di misure volte a contrastare le frodi in materia di invalidità;

considerato che la filosofia del citato decreto deve necessariamente essere coniugata con lo spirito informatore della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, ovvero di promozione, protezione e garanzia del pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità mediante l'eliminazione di ogni barriera che possa essere di ostacolo, per i portatori di minorazioni di qualsiasi genere, alla effettiva partecipazione alla società;

rilevato che nello schema del decreto mancano indicazioni circa i requisiti per l'accesso alla indennità di accompagnamento quale presidio essenziale per consentire, in condizioni di parità, l'accesso delle persone affette da menomazione alle primarie condizioni di vita ed alle opportunità presenti nella società;

ritenuta l'opportunità da parte della Commissione Affari sociali di acquisire, in sede di audizione informale, le considerazioni sulle ricadute dell'emanando decreto offerte da parte di soggetti portatori di interessi qualificati, quali la Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità, la Federazione italiana per il superamento dell'handicap, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, l'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, la Società italiana medicina legale e delle assicurazioni e Cittadinanzattiva;

attesa la necessità di aggiornare le predette tabelle di invalidità alla luce delle

emergenti conoscenze scientifiche e di cogliere, anche tenuto conto delle sopracitate audizioni informali e nello spirito di promozione delle pari opportunità e della inclusione sociale, le istanze e le esigenze delle persone affette da menomazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Ministero della salute l'opportunità di assicurare, in sede di stesura definitiva del decreto, il coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle persone disabili, portatrici di interessi legittimi e qualificati, nella direzione di cogliere istanze ed analisi utili a rendere il decreto aderente alle necessità imposte dalle condizioni di menomazione;

valuti il Ministero della salute l'opportunità di prevedere misure di semplificazione dell'iter di accesso per ottenere e/o rinnovare la posizione di invalidità, in particolare riducendo i tempi di conclusione del procedimento, razionalizzando la produzione di esami e di documentazione clinica – che nel complesso rappresentano un costo rilevante per le persone interessate ed anche per il Sistema Sanitario Nazionale –, eliminando o riducendo controlli e revisioni per i casi di menomazioni croniche o stabilizzate;

valuti il Ministero della salute l'opportunità di introdurre correttivi al decreto, al fine di rendere uniforme a livello nazionale la valutazione delle patologie da parte delle commissioni mediche, adottando indici di valutazione puntuali anche per scongiurare che identiche patologie siano considerate in modo differente e, soprattutto, che nella valutazione del grado di menomazione si tenga conto anche della condizione personale, ambientale e lavorativa della persona di cui si tratta;

valuti il Ministero della salute l'opportunità di introdurre nella tabella in oggetto ulteriori patologie, opportunamente avallate dalla comunità scientifica;

valuti il Ministero della salute, nello spirito di partecipazione, di inclusione sociale e di pari opportunità promosso dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, l'opportunità di adottare altresì misure necessarie ad eliminare barriere ed ostacoli connessi o conseguenti alla condizione di menomazione che, di fatto, rendono difficile, o meno agevole, il pieno accesso alla società da parte delle persone portatrici di disabilità;

valuti il Ministero della salute l'opportunità di individuare indicatori certi per assicurare l'accesso agli aventi diritto della indennità di accompagnamento.

ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione delle nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le menomazioni e le malattie invalidanti. (Atto n. 507).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo Schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione delle nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le menomazioni e le malattie invalidanti (Atto n. 507);

premesso che lo schema di decreto concerne l'aggiornamento delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità civile già approvate con decreto ministeriale 5 febbraio 1992, sulla base dei lavori di una Commissione appositamente istituita presso il Ministero della salute di cui facevano parte esperti nominati dal Ministero della salute, dall'Inps, dal Ministero dell'economia e finanze, dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e dalla Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni;

rilevato che la predetta Commissione ministeriale non ha, però, acquisito il contributo e le analisi dei rappresentanti delle Associazioni delle persone disabili le quali, infatti, non sono state audite in sede di elaborazione iniziale delle tabelle medesime;

premesso che la *ratio* dell'emanando decreto è l'adozione di misure volte a contrastare le frodi in materia di invalidità;

considerato che la filosofia del citato decreto deve necessariamente essere coniugata con lo spirito informatore della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, ovvero di

promozione, protezione e garanzia del pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità mediante l'eliminazione di ogni barriera che possa essere di ostacolo, per i portatori di minorazioni di qualsiasi genere, alla effettiva partecipazione alla società;

rilevato che nello schema del decreto mancano indicazioni circa i requisiti per l'accesso alla indennità di accompagnamento quale presidio essenziale per consentire, in condizioni di parità, l'accesso delle persone affette da menomazione alle primarie condizioni di vita ed alle opportunità presenti nella società;

ritenuta l'opportunità da parte della Commissione Affari sociali di acquisire, in sede di audizione informale, le considerazioni sulle ricadute dell'emanando decreto offerte da parte di soggetti portatori di interessi qualificati, quali la Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità, la Federazione italiana per il superamento dell'handicap, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, l'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, la Società italiana medicina legale e delle assicurazioni e Cittadinanzattiva;

rilevato che l'aggiornamento delle tabelle, effettuato mediante una dettagliata elencazione delle varie condizioni patologiche di un unico quadro morboso, crea difficoltà applicative che impediscono di personalizzare il danno alla persona sottoposta a visita;

auspicando che il Governo proceda ad una revisione delle tabelle con maggiore aderenza alle condizioni sociali entro il termine di 6 mesi;

attesa la necessità di aggiornare le predette tabelle di invalidità alla luce delle emergenti conoscenze scientifiche e di cogliere, anche tenuto conto delle sopra

citare audizioni informali e nello spirito di promozione delle pari opportunità e della inclusione sociale, le istanze e le esigenze delle persone affette da menomazione,

esprime

PARERE CONTRARIO

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e C. 5306 Fiorio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	149
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	155

SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	150
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Guido Tampieri a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Nomina n. 159 (<i>Esame e rinvio</i>).	152
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima, C. 5112 Delfino e C. 5237 Fogliato	154
Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi	154
Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino, e C. 5304 Callegari	154
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154
AVVERTENZA	154
ERRATA CORRIGE	154

SEDE REFERENTE

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Testo unificato C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e C. 5306 Fiorio.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 31 ottobre 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 ottobre scorso la Commissione ha proceduto all'adozione del testo base. Successivamente, è stato fissato il termine per la presentazione delle proposte emendative e sono stati presentati alcuni emendamenti, il cui esame è stato rinviato nella seduta del 31 ottobre.

Avverte quindi che si passerà ora all'esame degli emendamenti (*vedi allegato*).

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Di Giuseppe 2.1 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.3.

Esprime invece parere contrario sull'emendamento Brugger 2.2, che interviene in merito al regime fiscale delle attività di agricoltura sociale, in considerazione dei possibili effetti finanziari.

Per quanto riguarda l'emendamento Froner 3.1, che propone la modifica della norma sul potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni e delle province autonome, ritiene opportuno attendere le valutazioni della Commissione Affari costituzionali.

Infine, esprime parere contrario sull'emendamento Brugger 5.1, relativo all'IMU sui masi chiusi.

Il sottosegretario Franco BRAGA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore, precisando che il parere sull'emendamento 2.3 dello stesso relatore è favorevole.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Di Giuseppe 2.1 e relatore 2.3.

Paolo RUSSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 2.2, 3.1 e 5.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte quindi che il testo oggi elaborato sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 13.25.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del progetto di legge.

Antonio CUOMO (PD) *relatore*, sottolinea che il provvedimento in esame – approvato dalla Camera, in prima lettura, il 23 marzo 2011, e modificato dal Senato – è finalizzato alla riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, attualmente contenute nella legge 11 del 2005, anche in connessione con le novità recate dal Trattato di Lisbona.

Il testo in esame consta di 61 articoli, suddivisi in nove capi.

Il capo I (articoli 1 e 2) reca le disposizioni di carattere generale.

Il capo II (articoli 3-17) disciplina la partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell'Italia e al processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

Con riferimento all'articolo 4, sugli obblighi di informazione e consultazione del Governo verso il Parlamento, segnalo che è stato introdotto l'obbligo del Governo di trasmettere alle Camere relazioni e note informative con riferimento ad un'ampia gamma di passaggi procedurali delle istituzioni europee e di consultarle in merito ai profili connessi al nuovo articolo 81 della Costituzione. All'articolo 6, nel corso dell'esame al Senato sono stati estesi gli obblighi informativi del Governo connessi ai documenti trasmessi. L'articolo 7 stabilisce l'obbligo del Governo di assicurare che la posizione rappresentata presso le istituzioni dell'Unione sia coerente con gli indirizzi delle Camere. L'articolo 9, inse-

rito nel corso dell'esame al Senato, concerne la partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea, che si è peraltro già sviluppato, a partire dal 2006, pur in assenza di specifiche disposizioni nei trattati.

L'articolo 17 disciplina l'informazione delle Camere in merito alla nomina di membri italiani di istituzioni dell'Unione. Con le modifiche apportate dal Senato si stabilisce che: il Governo informi le Camere anche in merito alla designazione dei membri italiani del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e delle Agenzie dell'Unione; l'informativa dia conto delle motivazioni della scelta nonché del *curriculum vitae* delle persone proposte o designate (anziché, come previsto nel testo approvato dalla Camera, della rispondenza della scelta ai requisiti prescritti per l'esercizio della funzione dai trattati e dei motivi che giustificano la candidatura secondo criteri di capacità professionale); le competenti Commissioni parlamentari possano chiederne l'audizione dei membri italiani di istituzioni e organi dell'Unione europea dopo l'effettiva assunzione delle funzioni (anziché, come previsto nel testo approvato dalla Camera, procedervi all'atto della designazione o proposta di nomina).

Il capo III (articoli 18-21) reca disposizioni in materia di coordinamento della partecipazione italiana al processo normativo dell'Unione europea.

Le disposizioni del capo IV (articoli 22-27) riguardano la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

Le previsioni del capo V disciplinano il coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea.

Il capo VI (articoli 29-41), concernente gli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, prevede, in sostituzione dell'attuale legge comunitaria, due distinti provvedi-

menti per l'attuazione del diritto europeo nell'ordinamento nazionale: la legge di delegazione europea, da presentare alle Camere entro il 28 febbraio, e la legge europea per la quale non viene stabilito un termine specifico di presentazione, essendo la relativa presentazione eventuale e non necessaria. Sono inoltre dettate disposizioni che di norma erano previste nelle singole leggi comunitarie, quali i principi ed i criteri generali di delega e la delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi europei. La modifica di maggior rilievo apportata al Senato (articolo 32, comma 1, lettera c) è relativa all'introduzione di un ulteriore principio di delega, il cosiddetto *gold plating*, volto ad evitare la possibilità, per il legislatore delegato, di prevedere in sede di recepimento livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli richiesti dalle direttive stesse.

Il capo VII (articoli 42 e 43) detta norme in materia di contenzioso.

Il capo VIII (articoli 44-52) introduce nell'ordinamento norme in materia di aiuti di Stato, con l'intento di disciplinare le principali problematiche emerse nella prassi in questa materia. La gran parte delle disposizioni riproduce senza modifiche di rilievo il testo approvato dalla Camera.

Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito nel provvedimento un nuovo articolo (articolo 47) che detta norme in materia di aiuti pubblici per calamità naturali. Tale articolo indica le condizioni alle quali è ammessa la concessione di aiuti pubblici, anche sotto forma di agevolazione fiscale, in conseguenza dei danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, a soggetti che esercitano un'attività economica, nei limiti del 100 per cento del danno subito, ivi comprese le somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel corso della durata dello stato di emergenza. Le condizioni contemplate dalla norma prevedono che: l'area nella quale il beneficiario esercita la propria attività economica rientri fra quelle per le quali è stato dichiarato lo stato di

emergenza; sia provato che il danno è conseguenza diretta dell'evento calamitoso; l'aiuto pubblico, anche se concesso da diverse autorità, statali, regionali o locali, non superi complessivamente l'ammontare del danno subito; l'aiuto pubblico, cumulato con eventuali altri risarcimenti, non superi complessivamente l'ammontare del danno medesimo, maggiorato dell'importo dell'eventuale premio assicurativo pagato per l'anno in corso. La concessione di aiuti pubblici è soggetta a previa autorizzazione della Commissione europea. Il comma 5, infine, esclude il settore agricolo dall'applicazione dell'articolo 47.

Il capo IX (articoli 53-61) reca disposizioni transitorie e finali.

Si riserva infine di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana e che, pertanto, la XIV Commissione ha chiesto di poter acquisire i pareri entro la giornata di domani. Invita pertanto la Commissione a valutare come procedere, tenuto conto anche del prevedibile andamento dei lavori dell'Assemblea.

Corrado CALLEGARI (LNP) ritiene che il progetto di riforma della legge n. 11, per la sua complessità, richieda una riflessione ulteriore e non possa essere licenziato nella seduta odierna.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) concorda con il deputato Callegari.

Paolo RUSSO, *presidente*, riservandosi di convocare la Commissione per la giornata di domani o al più tardi per la mattina di giovedì, in tempi compatibili con i tempi di lavoro dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 13.35.

Proposta di nomina del dottor Guido Tampieri a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Nomina n. 159.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 31 ottobre l'esame è stato rinviato su richiesta del relatore Taddei.

Vincenzo TADDEI (PdL), *relatore*, fa presente che nella precedente riunione aveva chiesto il rinvio dell'esame per acquisire ulteriori elementi in merito alla proposta di nomina in titolo, con particolare riferimento al *curriculum* del candidato, elementi che allo stato non sono pervenuti.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) osserva che una richiesta di rinvio è senz'altro accoglibile, ma non ritiene accettabile la motivazione indicata dal relatore, riferita al *curriculum* del dottor Tampieri, persona che la Commissione Agricoltura ben conosce.

Vincenzo TADDEI (PdL), *relatore*, precisa che proprio perché conosce il dottor Tampieri deve osservare che la documentazione agli atti non rende giustizia alla sua esperienza professionale.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che si dovrà allora chiedere al Governo l'integrazione della documentazione posta a sostegno della proposta di nomina.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ricorda la complessa vicenda vissuta dall'AGEA, la cui più recente riforma è stata fatta passare per una *spending review*, quando in realtà si è trattato di una lottizzazione.

Chiede quindi chiarimenti al Presidente, al quale gli risulta che sarebbe stata inviata una documentazione sull'AGEA da parte del suo *ex* presidente.

Paolo RUSSO, *presidente*, precisa che la documentazione indicata dal deputato Fogliato è stata preannunciata, ma non è pervenuta. Peraltro, se gli sarà trasmessa in via riservata, terrà conto di tale indicazione; se invece sarà trasmessa con richiesta di renderla pubblica, si comporterà di conseguenza.

Carlo NOLA (PdL) ritiene, in via di principio, che la Commissione debba richiedere al Governo massima precisione nella documentazione relativa alle proposte di nomina e nel *curriculum* del candidato. Infatti, si tratta degli elementi sulla cui base vengono assunte decisioni di cui la stessa Commissione assume la responsabilità.

Viviana BECCALOSSO (PdL) concorda con il collega Nola, quanto al dovere di trasparenza che egli ha richiamato, e ritiene che neppure il relatore abbia torto, quando osserva che il *curriculum* trasmesso appare eccessivamente scarno rispetto alla lunga esperienza del candidato. Per esempio, si legge che il dottor Tampieri è stato assessore all'agricoltura della regione Emilia Romagna, ma non si esplicita che è stato eletto al Consiglio regionale nelle liste del PD o PDS. Al riguardo, ritiene che sia necessaria la massima trasparenza. A suo giudizio, ferma restando la stima nei confronti della persona, deve rilevare che, come avvenuto per altre nomine decise dallo stesso Governo Monti, si tratta di una nomina politica e non di una

nomina tecnica; in particolare, si tratta della nomina politica di una persona tecnicamente preparata, che probabilmente non è più iscritta ad alcun partito, ma che non dovrebbe rinnegare la sua passata esperienza politica.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), nel ricordare che il dottor Tampieri è stato sottosegretario per le politiche agricole nel 2006, con il Ministro De Castro, osserva nel merito che è persona certamente nella materia. A suo giudizio, tuttavia, la vera questione è che un Governo tecnico non avrebbe dovuto nominare esponenti politici alla guida di un ente il cui funzionamento ha suscitato tante perplessità.

Vincenzo TADDEI (PT), *relatore*, premesso di non avere rilievi sulla persona, desidera precisare che a seguito del riassetto dell'AGEA ora non si tratta più di nominare un presidente dell'Agenzia, per il quale si può porre l'esigenza di coniugare gli elementi dell'esperienza politica e amministrativa, ma si tratta invece di nominare un direttore, per il quale si pone con maggior forza l'esigenza di professionalità. Da questo punto di vista, il *curriculum* del candidato indica esperienze che non sembrano coerenti il profilo di direttore, secondo quanto richiesto dalla legge. A suo giudizio, quindi, è questo il tema vero da sottoporre al Governo, mentre non deve interessare alla Commissione la pregressa esperienza politica del candidato.

Sandro BRANDOLINI (PD) ritiene che la Commissione, oltre a chiedere l'integrazione della documentazione relativa alla proposta di nomina, dovrebbe chiedere un approfondimento anche della normativa sui requisiti del direttore dell'AGEA. Dal suo punto di vista, in ogni caso, l'esperienza amministrativa del candidato ha spiccate caratteristiche tecniche.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che alla verifica della normativa si può procedere in qualsiasi momento.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ritiene che non vi siano ragioni di procedere in

fretta e ricorda come in passato sulle proposte di nomina la Commissione abbia proceduto in tempi assai più lunghi.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 6 novembre 2012.

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima, C. 5112 Delfino e C. 5237 Fogliato.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine.

C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino, e C. 5304 Callegari.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.55 alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00937 Marco Carra, 7-01008 Rainieri, 7-01014 Beccalossi e 7-01019 Delfino: Iniziative per il risarcimento dei danni arrecati dal terremoto alla filiera dei formaggi DOP.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 31 ottobre 2012 a pagina 146, seconda colonna, alla terza e penultima riga, le parole: « Beccalossi, Callegari, Delfino » si intendono sostituite dalle seguenti: « Delfino, Callegari, Beccalossi ».

ALLEGATO

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. (Testo unificato C. 3905 Natri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e C. 5306 Fiorio).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Al comma 1, dopo la parola: sostanziale inserire la seguente: continuativo.

2. 1. Di Giuseppe, Rota.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: in ogni caso con le seguenti: ove previsto dalle normative vigenti.

2. 3. Il relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Le attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, sono considerate attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. A codeste attività si applicano le disposizioni dell'articolo 56-*bis*, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. 2. Brugger, Zeller.

ART. 3.

Al comma 2, sono soppresse le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. 1. Froner.

ART. 5.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 12-*quinquies* è aggiunto il seguente:

« 12-*sexies*. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, la costituzione dell'onere reale di mantenimento ai sensi dell'articolo 34, quinto comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

5. 1. Brugger, Zeller.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. COM(2012)511 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. COM(2012)512 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità*) 156

ALLEGATO (*Documento approvato dalla Commissione*) 167

SEDE REFERENTE:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (*Esame e rinvio*) 157

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.

Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

COM(2012)511 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in

materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. COM(2012)512 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 31 ottobre 2012.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, formula una proposta di documento che valuta conformi le proposte al principio di sussidiarietà (*vedi allegato*), e che illustra nel dettaglio.

Riterrebbe opportuno, con riferimento all'esame degli atti per gli aspetti di merito, ai fini del parere da rendere alla Commissione Finanze, che la XIV Com-

missione proceda ad alcune audizioni di esperti del settore, limitatamente ai profili di propria competenza.

Mario PESCANTE, *presidente*, concorda con la proposta avanzata dal relatore, che potrà essere definita in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, anche alla luce delle indicazioni dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.15.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata nella seduta odierna ad esaminare il progetto di riforma della legge n. 11 del 2005 e che il testo unificato del provvedimento – approvato in prima lettura dalla Camera il 23 marzo 2011 – è stato approvato con modificazioni dal Senato il 23 ottobre scorso.

Sottolinea il rilievo della riforma, che ha avuto più volte occasione di ribadire nel corso della legislatura, e che consentirà – tra l'altro – un recepimento più rapido ed efficace delle direttive. Auspica quindi

che il testo non subisca modifiche e che possa essere approvato definitivamente dalla Camera entro il corrente mese.

Ricorda quindi che la Conferenza dei presidenti di gruppi ne ha fissato l'avvio dell'esame in Assemblea per la settimana del 12 novembre, al secondo punto all'ordine del giorno dopo la legge di stabilità. La XIV Commissione dovrà quindi votare il mandato al relatore entro il prossimo giovedì 8 novembre. A tal fine è stato fissato per il pomeriggio odierno alle 18 il termine per la presentazione di emendamenti e per domani mattina alle ore 8.30, alla presenza del Ministro per gli affari europei, la votazione degli eventuali emendamenti presentati. Il testo sarà dunque trasmesso alle Commissioni competenti per il parere e giovedì 8 novembre, sempre alle ore 8.30 e alla presenza del Ministro, potranno essere valutati i pareri espressi dalle Commissioni di settore e votato il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, osserva preliminarmente che dalla lettura del testo del provvedimento, come modificato dal Senato, ci si può rendere conto dello straordinario lavoro fatto dalla Camera, e dalla XIV Commissione in particolare, nel corso della prima lettura, pervenendo alla definizione di un testo unificato, approvato all'unanimità in Commissione e in Assemblea, e nel quale trovano risposta, nella sostanza, le preoccupazioni che avevano motivato lo sforzo normativo posto in essere. Non si può nel contempo non rilevare come l'esame del provvedimento al Senato sia stato estremamente lungo, essendosi protratto per più di un anno e mezzo, benché molte delle modifiche apportate possano senz'altro essere valutate positivamente.

Ricorda quindi che il Trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1° dicembre 2009, e che – a tre anni di distanza – l'approvazione definitiva del provvedimento in esame è di estrema urgenza, e auspica che tutti i gruppi concorrano a raggiungere questo importante risultato. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni

contribuirà infatti a rendere più efficaci i rapporti tra Parlamento italiano e Istituzioni europee, sia nella fase ascendente che nella fase discendente; si tratta in sintesi di adeguare e di modernizzare il modo di fare politica dell'Italia in Europa.

Segnala innanzitutto che nel corso dell'esame al Senato il riferimento al Ministro delle politiche europee è stato opportunamente sostituito con quello al Ministro degli affari europei, tenendo conto della delega di funzioni al medesimo Ministro di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011. Si tratta di un elemento di rafforzamento del ruolo del Ministro, benché in alcune disposizioni la previsione del concerto con altri Ministri suscita qualche perplessità; auspica in proposito che il Governo abbia la possibilità in questi casi, di rendere operative le disposizioni in questione.

Il testo in esame consta di 61 articoli, suddivisi in nove Capi.

Il Capo I (articoli 1 e 2) reca le disposizioni di carattere generale.

L'articolo 1 presenta le finalità e l'oggetto della legge. Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che la legge disciplina la partecipazione dell'Italia, oltre che alla predisposizione degli atti dell'UE, alla formazione delle decisioni (termine generale che sembra includere anche deliberazioni di mera natura politica e, comunque, di carattere non normativo) e garantisce, oltre all'adempimento degli obblighi, l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza all'UE (tale riferimento sembra, in particolare, richiamare le prerogative di intervento riconosciute dai Trattati ai parlamenti nazionali).

L'articolo 2 detta disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), organo già disciplinato dall'articolo 2 della legge 11 del 2005, così ridenominato a seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il Senato ha introdotto alcune modifiche al testo approvato dalla Camera: in primo luogo si prevede che nell'adempimento dei suoi compiti il Comitato operi tenendo conto degli indirizzi espressi dalle Camere; si

prevede poi che al Comitato partecipi anche il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport mentre è stato soppresso l'inciso che prevedeva la partecipazione, in assistenza del Ministro degli affari esteri, del Rappresentante permanente d'Italia presso l'UE o del Rappresentante permanente aggiunto. Quanto al funzionamento si prevede che il relativo decreto del Presidente della Repubblica sia adottato su proposta del solo Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito anche il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. Sono stati aggiunti il comma 4 che prevede che il CIAE garantisca adeguata pubblicità ai propri lavori e i commi 7, 8 e 9 relativi al personale di supporto ai fini del funzionamento del Comitato: queste ultime disposizioni riproducono sostanzialmente il contenuto dell'articolo 17 del testo approvato dalla Camera, che disciplinava il funzionamento della Segreteria per gli affari europei istituita presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, articolo soppresso nel corso dell'esame al Senato.

Il Capo II (articoli 3-17) disciplina la partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell'Italia e al processo di formazione degli atti dell'UE.

L'articolo 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, ribadito che le Camere, intervengono, in coordinamento con il Governo, nella formazione delle normative e delle politiche europee, prevede, al comma 3, l'obbligo del Governo di assicurare l'assistenza documentale e informativa della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE agli uffici della Camera e del Senato presso le istituzioni dell'UE, secondo modalità stabilite d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere.

L'articolo 4 dispone in merito agli obblighi di informazione e consultazione del Governo verso il Parlamento. Nel corso dell'esame al Senato:

è stato soppresso l'obbligo, peraltro desueto, del Governo di riferire semestralmente alle Camere sui temi di maggiore interesse in sede di UE;

è stato introdotto l'obbligo del Governo di trasmettere alle Camere relazioni e note informative predisposte dalla Rappresentanza permanente presso l'UE con riferimento a riunioni, anche informali, del Consiglio UE e dei suoi organismi preparatori, ai triloghi tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, ad atti, progetti di atti o ad altre iniziative o questioni relative all'UE, a procedure di precontenzioso e contenzioso avviate nei confronti dell'Italia;

è stato precisato che Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei assicura il raccordo con il Parlamento e, in particolare, con le commissioni competenti per ciascuna materia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE;

è stato introdotto l'obbligo del Governo di informare e consultare periodicamente le Camere, nell'ambito delle procedure individuate dalla legge rinforzata di cui al nuovo articolo 81, sesto comma, della Costituzione (relativo all'equilibrio di bilancio), e dai rispettivi Regolamenti, in merito al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e al funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria, disposti o perseguiti attraverso atti, i progetti di atti e documenti dell'Unione europea, cooperazioni rafforzate tra Stati membri e accordi e le ipotesi di accordi intergovernativi tra Stati membri dell'Unione europea;

è stato precisato che il segreto professionale, l'inviolabilità degli archivi e i regimi di immunità delle persone non possono in ogni caso pregiudicare le prerogative di informazione e partecipazione del Parlamento, come riconosciute dal Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'UE, allegato al TUE e al TFUE, e dell'articolo 13 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* (cosiddetto *fiscal compact*).

L'articolo 5, inserito nel corso dell'esame al Senato, disciplina la consulta-

zione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria, conclusi anche al di fuori delle disposizioni dei trattati, riproducendo parzialmente il testo dell'articolo 5 del disegno di legge comunitaria 2012, approvato in prima lettura dalla Camera il 2 ottobre 2012. In particolare, si prevede che il Governo: informi tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell'UE che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica; assicuri che la posizione rappresentata nella negoziazione degli accordi in questione tenga conto degli atti di indirizzo parlamentari e, nel caso in cui non abbia potuto conformarsi riferisca tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

L'articolo 6 disciplina la trasmissione dal Governo alle Camere di atti, progetti di atti e documenti dell'UE. Nel corso dell'esame al Senato sono stati estesi gli obblighi informativi del Governo connessi ai documenti trasmessi stabilendo che: nella nota illustrativa del Governo che accompagna i progetti di atti dell'UE di particolare rilevanza siano segnalati gli eventuali profili di urgenza ovvero, in caso di più atti, il grado di priorità per la loro trattazione; il Governo, qualora partecipi ad una procedura di consultazione avviata dalle istituzioni dell'UE, ne dia conto alle Camere trasmettendo i commenti inviati alle medesime istituzioni.

L'articolo 7 stabilisce l'obbligo del Governo di assicurare che la posizione rappresentata in sede di Consiglio dell'UE ovvero di (*rectius* presso) altre istituzioni od organi dell'UE sia coerente con gli indirizzi delle Camere. Nel corso dell'esame al Senato è precisato che, ove il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente (anziché il Ministro degli affari europei) riferisca ai competenti organi parlamentari.

L'articolo 8 concerne la partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, ai sensi del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati.

L'articolo 9, inserito nel corso dell'esame al Senato, concerne la partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'UE, che si è peraltro già sviluppato, a partire dal 2006, pur in assenza di specifiche disposizioni nei trattati, per effetto di un'iniziativa assunta dalla Commissione europea e sostenuta dal Consiglio europeo. In particolare – ribadendo quanto disposto, nel caso della Camera, dal parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2011 e le modalità consolidate nella prassi – si prevede che, fatta salva la procedura di allerta precoce per la valutazione di sussidiarietà, le Camere possano far pervenire alle istituzioni dell'UE e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee, tenendo anche conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome.

L'articolo 10 disciplina la riserva di esame parlamentare. Nel corso dell'esame al Senato, è stato esteso da 20 a 30 giorni il periodo nel quale il Governo, in attesa della pronuncia delle Camere, non può procedere alle attività dirette alla formazione degli atti dell'UE oggetto di esame parlamentare.

L'articolo 11 disciplina le prerogative delle Camere in relazione alle procedure semplificate di modifica dei Trattati o di decisioni la cui entrata in vigore è subordinata alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che la decisione sulle risorse proprie dell'UE è approvata con legge.

L'articolo 12 riguarda l'attivazione del cosiddetto « freno di emergenza » con la quale uno Stato membro può chiedere in seno al Consiglio che decisioni in ambito PESC, in materia di libera circolazione dei lavoratori, riconoscimento reciproco delle

sentenze ed introduzione di ulteriori sfere di in cui stabilire norme minime relative alla definizione di reati e sanzioni, siano rimesse al Consiglio europeo. Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato, in coerenza con quanto stabilito dai trattati, che, ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso « colui che rappresenta l'Italia nel Consiglio » è tenuto ad attivare il cosiddetto « freno di emergenza ».

L'articolo 13, cui il Senato ha apportato modificazioni formali, concerne le due relazioni annuali (consuntiva e programmatica) che il Governo sottopone al Parlamento.

L'articolo 14 disciplina l'informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l'Italia. Nel corso dell'esame al Senato, è stato stabilito che il Governo comunichi alle Camere informazioni o documenti relativi alle procedure in questione – oltre che nei casi in cui siano poste alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare – in ogni altro caso, su richiesta di una delle due Camere.

L'articolo 15, cui il Senato ha apportato modificazioni non sostanziali, concerne il controllo parlamentare sulle procedure d'infrazione riguardanti l'Italia.

L'articolo 16 riguarda la relazione trimestrale del Governo al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea.

L'articolo 17 disciplina l'informazione delle Camere in merito alla nomina di membri italiani di istituzioni dell'UE. Con le modifiche apportate dal Senato si stabilisce che:

il Governo informi le Camere anche in merito alla designazione dei membri italiani del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e delle Agenzie dell'UE;

l'informativa dia conto delle motivazioni della scelta nonché del curriculum vitae delle persone proposte o designate (anziché, come previsto nel testo approvato dalla Camera, della rispondenza della

scelta ai requisiti prescritti per l'esercizio della funzione dai trattati e dei motivi che giustificano la candidatura secondo criteri di capacità professionale);

le competenti Commissioni parlamentari possano chiederne l'audizione dei membri italiani di istituzioni e organi dell'UE dopo l'effettiva assunzione delle funzioni (anziché, come previsto nel testo approvato dalla Camera, procedervi all'atto della designazione o proposta di nomina).

Il Capo III (articoli 18-21) reca disposizioni in materia di coordinamento della partecipazione italiana al processo normativo dell'UE.

L'articolo 18 relativo al Dipartimento per le politiche europee riproduce l'articolo 15 del testo approvato dalla Camera.

L'articolo 19 detta disposizioni relativamente al Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, organo già disciplinato dall'articolo 2 della legge 11 del 2005, così ridenominato a seguito di apposito emendamento approvato dal Senato. Al comma 2 è stata inoltre eliminata la previsione che, nell'esercizio di alcune sue funzioni, il Comitato agisse d'intesa o in raccordo con il Ministero degli affari esteri, mentre al comma 8 si prevede che il decreto del Presidente della Repubblica che disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Comitato sia adottato su proposta del solo Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri. Al comma 6 è stata infine aggiunta la previsione della partecipazione alle riunioni del Comitato, in qualità di osservatori, dei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e province autonome, quando siano trattate materie che interessano le loro competenze.

L'articolo 20 prevede l'individuazione presso le amministrazioni statali di nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea (così ridenominati nel corso dell'esame al Senato). Il Senato ha poi inserito un'ulteriore modifica al comma 3 al fine di precisare che i responsabili dei

nuclei assistano i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico di valutazione, a condizione che non siano essi stessi designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno al Comitato stesso.

L'articolo 21, che detta norme sugli esperti nazionali distaccati, riproduce l'articolo 19 del testo approvato dalla Camera con alcune modifiche approvate dal Senato volte a valorizzare il ruolo del Ministro per gli affari europei: in particolare il comma 3 è stato modificato nel senso di prevedere che le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo in oggetto siano definite con decreto del Ministro degli affari europei e del Ministro degli affari esteri, di concerto, fra gli altri, anche con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Le disposizioni del Capo IV (articoli 22-27) riguardano la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE.

Gli articoli 22 e 23, che riproducono senza modifiche sostanziali gli articoli 20 e 21 del testo approvato dalla Camera, dettano norme relativamente alla sessione europea della Conferenza Stato – regioni e della Conferenza Stato – città e autonomie locali.

L'articolo 24, relativo alla partecipazione delle regioni e delle province autonome (e delle relative assemblee) alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'UE, riproduce senza modifiche sostanziali l'articolo 22 del testo approvato dalla Camera.

L'articolo 25 disciplina la partecipazione delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà. Nel corso dell'esame al Senato è stato previsto che le assemblee in questione, quando trasmettono alle Camere (anziché ai rispettivi Presidenti) le loro osservazioni al riguardo ne diano contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

Gli articoli 26 e 27, relativi, rispettivamente, alla partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'UE e alla nomina dei membri italiani presso il Comitato delle regioni, riproducono senza modifiche sostanziali gli articoli 24 e 25 del testo approvato dalla Camera.

Le previsioni del Capo V disciplinano il coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'UE. Il Capo contiene il solo articolo 28 che riproduce senza modifiche sostanziali l'articolo 26 del testo approvato dalla Camera.

Il Capo VI (articoli 29-41), concernente gli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, prevede, in sostituzione dell'attuale legge comunitaria, due distinti provvedimenti per l'attuazione del diritto europeo nell'ordinamento nazionale: la legge di delegazione europea, da presentare alle Camere entro il 28 febbraio, e la legge europea per la quale non viene stabilito un termine specifico di presentazione, essendo la relativa presentazione eventuale e non necessaria (articolo 29, corrispondente all'articolo 27 del testo approvato dalla Camera). Al Senato è stato modificato il comma 6 – relativo all'espressione del parere sugli schemi di disegno di legge da parte della Conferenza Stato-regioni – novellando il decreto legislativo n. 281 del 1997 al fine di aggiornarne la formulazione alle modifiche di cui al provvedimento in esame. È stato inoltre introdotto il comma 8 che prevede la possibilità per il Governo, nel caso in cui insorgessero nuove esigenze di adempimento, di presentare entro il 31 luglio di ciascun anno un ulteriore disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre dell'anno stesso. Sottolinea l'importanza di queste disposizioni che consentiranno di garantire il recepimento, nei termini prescritti degli atti normativi dell'Unione europea; valuta altresì positivamente l'introduzione del citato comma 8 da parte del Senato, con finalità cautelative.

Per quanto riguarda i contenuti, con la legge di delegazione europea si dovrà assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'UE indicando le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie. La legge europea conterrà, invece, le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai Trattati internazionali conclusi dall'UE e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo (articolo 30, corrispondente all'articolo 28 del testo approvato dalla Camera). Al Senato sono state introdotte modifiche al comma 2, che definiscono ulteriormente il contenuto della legge di delegazione: la delega legislativa conferita con tale legge deve essere volta unicamente all'attuazione degli atti da recepire, escludendo quindi ogni altra disposizione di delega non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei (lettera *a*) e lettera *e*); può essere altresì conferita apposita delega legislativa per la modifica o abrogazione di disposizioni vigenti limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell'ordinamento ai pareri motivati o alle sentenze di condanna della Corte di giustizia (lettera *b*)).

L'articolo 31, che riproduce in maniera sostanzialmente identica la formulazione dell'articolo 29 del testo approvato dalla Camera, disciplina la procedura per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

Gli articoli successivi dettano disposizioni che di norma erano previste nelle singole leggi comunitarie, quali i principi ed i criteri generali di delega (articolo 32, corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dalla Camera) e la delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi europei (articolo 33, corrispondente all'articolo 31 del testo approvato dalla Camera). La modifica di maggior rilievo apportata al Senato (articolo 32, comma 1, lettera *c*)), sul quale richiama l'attenzione dei colleghi, è relativa

all'introduzione di un ulteriore principio di delega, il cosiddetto *gold plating*, volto ad evitare la possibilità, per il legislatore delegato, di prevedere in sede di recepimento livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli richiesti dalle direttive stesse. Ricorda che una norma analoga è stata inserita nel disegno di legge comunitaria 2012 nel corso dell'esame in sede referente da parte della XIV Commissione (A.C. 4295, attualmente all'esame del Senato).

Le successive disposizioni del Capo VI riguardano le deleghe per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'UE (articolo 33) e per il recepimento di atti dell'UE contenuti in leggi diverse dalla legge di delegazione europea (articolo 34), il recepimento di direttive in via regolamentare ed amministrativa (articolo 35), l'attuazione di atti di esecuzione dell'UE (articolo 36), le misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'UE (articolo 37), le relazioni sul mancato o ritardato recepimento di direttive europee (articolo 39), il recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome (articolo 40) e i poteri sostitutivi dello Stato (articolo 41). Le disposizioni elencate riproducono, fatte salve alcune modifiche di dettaglio dovute essenzialmente ad esigenze di coordinamento interno, gli articoli da 31 a 38 del testo approvato dalla Camera.

Il Senato ha inoltre aggiunto un nuovo articolo (articolo 38) che prevede la possibilità per il Governo, in casi di particolare importanza politica, economica e sociale, anche in considerazione di particolari atti di indirizzo delle Camere, di presentare un apposito disegno di legge volto a dare attuazione a un singolo atto normativo dell'UE. Le disposizioni di delega contenute in tale disegno di legge devono riferirsi esclusivamente all'attuazione dell'atto da recepire.

Il Capo VII detta norme in materia di contenzioso.

Gli articoli 42 e 43, che disciplinano rispettivamente i ricorsi alla Corte di giustizia e il diritto di rivalsa dello Stato nei

confronti delle regioni e degli altri enti pubblici responsabili di violazioni, riproducono sostanzialmente gli articoli 39 e 40 del testo approvato dalla Camera. Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato altresì aggiunta una nuova disposizione (articolo 42, comma 3) nella quale si precisa che l'agente che rappresenta lo Stato italiano davanti alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto della Corte stessa, è un avvocato dello Stato, nominato dal Governo sentito l'Avvocato generale dello Stato.

Il Capo VIII (articoli 44-52) introduce nell'ordinamento norme in materia di aiuti di Stato, con l'intento di disciplinare le principali problematiche emerse nella prassi in questa materia. La gran parte delle disposizioni di cui al presente Capo riproduce senza modifiche di rilievo il testo degli articoli da 41 a 48 come approvato dalla Camera. Si tratta in particolare delle disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà di indirizzo per la tutela degli interessi nazionali nel settore degli aiuti pubblici (articolo 44), disciplinare le comunicazioni in ordine agli aiuti (articolo 45), vietare la concessione di aiuti a coloro che in precedenza hanno ricevuto e non rimborsato aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea (articolo 46), affidare alla società Equitalia S.p.A le procedure di recupero degli aiuti incompatibili (articolo 48), prevedere il ricorso dinanzi al TAR competente per gli aiuti illegalmente concessi (articolo 50) e la prescrizione della restituzione di un aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo (articolo 51), disciplinare le modalità di trasmissione al Governo delle informazioni relative agli aiuti di Stato concessi alle imprese (articolo 52). Per quanto riguarda l'articolo 49, che devolve le controversie relative all'esecuzione di una decisione di recupero alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, al Senato sono state introdotte modifiche volte a riformulare correttamente le fattispecie disciplinate e ad assicurare esigenze di coordinamento normativo.

Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito nel provvedimento un nuovo articolo (articolo 47) – probabilmente dettato dalla contingenza dei recenti eventi sismici – che detta norme in materia di aiuti pubblici per calamità naturali. Tale articolo indica, al comma 1, le condizioni alle quali è ammessa la concessione di aiuti pubblici, anche sotto forma di agevolazione fiscale, in conseguenza dei danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del TFUE, a soggetti che esercitano un'attività economica, nei limiti del 100 per cento del danno subito, ivi comprese le somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel corso della durata dello stato di emergenza. Le condizioni contemplate dalla norma prevedono che: *a*) l'area nella quale il beneficiario esercita la propria attività economica rientri fra quelle per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del Servizio nazionale della protezione civile); *b*) sia provato che il danno è conseguenza diretta dell'evento calamitoso; *c*) l'aiuto pubblico, anche se concesso da diverse autorità, statali, regionali o locali, non superi complessivamente l'ammontare del danno subito; *d*) l'aiuto pubblico, cumulato con eventuali altri risarcimenti, non superi complessivamente l'ammontare del danno medesimo, maggiorato dell'importo dell'eventuale premio assicurativo pagato per l'anno in corso. Al comma 2 viene demandato ad un apposito decreto del Presidente della Repubblica (la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea), la definizione delle modalità attuative delle predette disposizioni. Nelle more dell'adozione di tale decreto la concessione di aiuti pubblici è soggetta a previa autorizzazione della Commissione europea (comma 3). Tale autorizzazione è altresì necessaria per ogni altra concessione di aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del TFUE, al di fuori della disciplina precedentemente descritta (comma 4). Il

comma 5, infine, esclude il settore agricolo dall'applicazione dell'articolo in commento.

Il Capo IX (articoli 53-61) reca disposizioni transitorie e finali. Il testo riproduce sostanzialmente quello degli articoli da 49 a 58 approvati dalla Camera, con due modifiche: è stato soppresso l'articolo 50 del testo trasmesso dalla Camera, che modificava la denominazione della Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria operante presso il Dipartimento per le politiche europee, e sono stati aggiunti due commi all'articolo 61: il comma 3 modifica l'articolo 3 della legge n. 69 del 2005, attuativa della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio sul mandato d'arresto europeo; in particolare viene sostituito il comma 3 relativo alla riserva di esame parlamentare delle modifiche dell'elenco dei reati rientranti nella disciplina di cui alla decisione quadro: la pronuncia non favorevole di una delle due Camere resta vincolante per il Governo, ma non pregiudica di per sé l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte, come previsto nel testo vigente della legge n. 69 del 2005. Il comma 4, infine, prevede che la normativa vigente in materia di recupero di aiuti di Stato in esecuzione di decisioni adottate dalla Commissione europea continui ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Osserva, in conclusione, come l'impianto del provvedimento approvato dalla Camera è stato sostanzialmente mantenuto nel corso dell'esame presso il Senato; naturalmente, come sempre avviene nel caso di interventi normativi di così ampia portata, il provvedimento reca alcune piccole incongruenze; poiché ritiene, tuttavia, assolutamente prioritario che la riforma possa essere approvata dall'Assemblea in via definitiva in tempi rapidi, anche al fine di consentire che il Governo possa renderla esecutiva già nella legislatura corrente, auspica che il testo non subisca modifiche e spera che sul punto possa esservi la condivisione di tutti i gruppi. Eventuali osservazioni e rilievi potranno

certamente essere formulati e resteranno agli atti, anche al fine di apportare futuri aggiustamenti alla legge.

Mario PESCANTE, *presidente*, condivide le valutazioni del relatore e coglie l'occasione per rivolgere un ringraziamento all'onorevole Ronchi che, nella sua qualità di allora Ministro per le politiche europee e presentatore del disegno di legge governativo, ha reso possibile pervenire ad un testo unificato con le quattro proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate.

Andrea RONCHI (Misto-FCP) richiama la priorità, allora come oggi, di pervenire all'approvazione di un provvedimento che giudica di fondamentale importanza. Richiama quindi le difficoltà connesse all'*iter* dei disegni di legge comunitaria che si sono succeduti nella legislatura corrente, assai spesso tramutati in provvedimenti *omnibus*. Sotto questo profilo ritiene molto positivo lo sdoppiamento del disegno di legge comunitaria operato dal provvedimento in legge di delegazione europea e legge europea; quest'ultimo strumento non deve tuttavia – diversamente da quanto accennato dal relatore – assumere un carattere meramente facoltativo, altrimenti si corre il rischio di allargare le maglie della legge di delegazione, vanificando le finalità delle disposizioni in questione. Assai positiva giudica anche la ridenominazione del Ministro per le politiche europee in Ministro per gli Affari europei.

Osserva, in conclusione, che ciò che si sta realizzando è un quadro normativo migliore che contribuirà a rafforzare il ruolo e la credibilità del Paese in Europa.

Sandro GOZI (PD) giudica quello attuale un momento molto importante per la XIV Commissione e per il Parlamento tutto, poiché si sta per approvare una delle poche riforme di sistema dell'attuale legislatura, che non è frutto di spinte corporative o di interessi di parte, ma è rivolta esclusivamente all'interesse generale dell'Italia. Si tratta di un risultato che rap-

presenta, per il gruppo del PD e per tutta la Commissione, motivo di grande soddisfazione. Concorda quindi pienamente, anche a nome del suo gruppo, sull'opportunità di non presentare alcun emendamento, al fine di pervenire quanto prima all'approvazione definitiva del provvedimento.

Si sofferma, in particolare, sulle disposizioni che la XIV Commissione aveva già provveduto ad inserire negli ultimi disegni di legge comunitaria e che trovano ora posto nel provvedimento in esame, ovvero le norme dell'articolo 32 in materia di *gold plating* e quelle di cui all'articolo 5 relative al controllo parlamentare sugli accordi in materia finanziaria o monetaria; si tratta di passi in avanti che adattano il sistema italiano non solo alle novità introdotte dal Trattato di Lisbona, ma anche alla situazione conseguente alla crisi economica, al nuovo sistema di *governance* economica europea. Concorda quindi con il collega Ronchi sull'importanza della denominazione del Ministro per gli Affari europei, che non costituisce solo una opzione di carattere formale, ma rappresenta una chiara scelta politica, e condivide la scelta operata dal presidente del Consiglio Monti con la richiamata delega di funzioni del dicembre 2011.

Ritiene, infine, che con la riforma della legge n. 11 del 2005 si faccia un passo in avanti importante al livello dei processi e delle procedure, sul quale occorre costruire, sin dalla prossima legislatura, un ulteriore passo in avanti, che riguardi le strutture. Ritiene infatti che quello del Ministro per gli Affari europei debba divenire un vero e proprio Ministero, e il Ministro debba assumere il ruolo di Vice Presidente del Consiglio, con il compito di rappresentare l'Italia al Consiglio Affari generali. A tal fine occorrerà prevedere un rafforzamento della struttura di supporto anche sotto il profilo della dotazione di personale.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il Senato ha introdotto nel provvedimento, all'articolo 3, la previsione di obblighi informativi della Rappresentanza

permanente d'Italia presso l'UE nei confronti delle Camere. Segnala quindi che nella giornata di domani il Rappresentante permanente sarà ascoltato presso la Commissione Affari esteri della Camera.

Marco MAGGIONI (LNP) rileva come l'attuale testo del provvedimento sia il frutto della mediazione tra tutte le forze politiche e ricorda che sei colleghi del gruppo della Lega Nord hanno sottoscritto la proposta di legge presentata dall'onorevole Stucchi. Certamente non si può non sottolineare la lentezza dell'*iter* del provvedimento: occorre dunque ora procedere speditamente, senza proporre modifiche al testo, che ne posticiperebbero l'approvazione.

Sottolinea quindi l'importanza dell'attuale articolo 5, che disciplina la consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria, e che riprende il testo dell'articolo 5 del disegno di legge comunitaria 2012, approvato in prima let-

tura dalla Camera lo scorso 2 ottobre. Alcune perplessità suscita invece l'articolo 32 in materia di *gold plating*.

Conferma, in conclusione, il pieno sostegno del gruppo della Lega Nord al provvedimento.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e si associa a quanto sottolineato dall'onorevole Gozi nel definire il provvedimento in esame una delle poche riforme sistemiche della legislatura; circa la lunghezza dell'*iter* – che a sua volta stigmatizza – auspica che possa essere di insegnamento, per il futuro, affinché i lavori parlamentari possano essere improntati a maggiore efficienza.

Mario PESCANTE, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)511 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)512 final).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminate, ai fini della valutazione di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)511 def.) e la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)512 def.);

tenuto conto della Comunicazione che delinea la visione complessiva della Commissione per l'unione bancaria, comprese le prossime iniziative per l'istituzione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie (COM(2012)510);

preso atto della dichiarazione dai Capi di Stato e di Governo della zona euro del 29 giugno 2012, delle conclusioni del

Consiglio europeo del 28-29 giugno e del 18-19 ottobre 2012 e del rapporto intermedio sul futuro dell'Unione economica e monetaria, presentato il 12 ottobre 2012 dal Presidente del Consiglio europeo, in collaborazione con il Presidente della Commissione europea, il Presidente dell'Eurogruppo e il Presidente della BCE;

premesso che:

a) la creazione di un sistema di vigilanza unificato dove costituire il primo pilastro della futura unione bancaria unitamente al quadro comune sugli strumenti nazionali di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi, di cui alla apposita proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea il 6 giugno 2012, alla proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, presentata dalla Commissione europea nel 2010, e ad un meccanismo unico europeo per la risoluzione delle crisi bancarie nell'area euro;

b) le proposte in esame devono pertanto essere valutate alla luce dell'assetto complessivo dell'unione bancaria, quale delineato dalla Commissione;

c) l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico riveste particolare urgenza

in quanto costituisce, secondo la richiamata dichiarazione dai Capi di Stato e di Governo della zona euro, la condizione affinché il meccanismo europeo di stabilità possa ricapitalizzare direttamente gli istituti di credito in difficoltà, evitando in tal modo che il supporto finanziario al sistema bancario vada a gravare sui bilanci pubblici dei Paesi membri;

considerato con riferimento alla base giuridica che:

la proposta di regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, dandone una espressa ed esaustiva indicazione all'articolo 4, è pienamente coerente con i presupposti, le condizioni e i limiti per il conferimento di tali compiti stabiliti dall'articolo 127, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dall'articolo 25, paragrafo 2, del Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea;

la proposta di adeguamento dei poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) si basa correttamente sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'UE, fondamento giuridico del regolamento (UE) n. 1093/2010 che la medesima proposta è volto a modificare;

rilevato con riferimento alla conformità delle proposte al principio di sussidiarietà che:

la crisi finanziaria ha dimostrato con evidenza l'inidoneità dei sistemi nazionali di vigilanza ad assicurare una sorveglianza adeguata del settore bancario e a prevenire il rischio sistemico, nell'UE e, in particolare, nella zona euro, e ha confermato le strette connessioni tra la solidità delle banche e la sostenibilità del debito sovrano;

le disfunzioni della vigilanza da parte delle autorità nazionali hanno pertanto indebolito la fiducia nel settore ban-

cario dell'UE e hanno contribuito all'acuirsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano della zona euro;

la frammentazione delle funzioni di vigilanza, di regolamentazione e di risoluzione delle crisi non risulta pertanto compatibile con il corretto funzionamento di un mercato finanziario integrato nell'Unione europea, in misura ancora più accentuata nell'eurozona;

l'istituzione di un sistema unificato di vigilanza a livello dell'UE e, in prima battuta, dell'area euro, risulta pertanto indispensabile per assicurare il corretto funzionamento del mercato, il controllo dei rischi e la prevenzione delle crisi;

tenuto conto dell'unitarietà del mercato unico e delle interconnessioni tra le banche ed istituzioni finanziarie nell'UE, il sistema di vigilanza unico dovrebbe riguardare l'Unione nel suo complesso, come consentito dall'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE. In considerazione della forte interdipendenza dei sistemi economici e finanziari dei Paesi che hanno adottato la moneta unica, è tuttavia ragionevole che il sistema unificato riguardi in prima battuta i soli Paesi dell'area euro, ferma restando la possibilità di altri Paesi membri di esservi associati;

la scelta di attribuire compiti di vigilanza alla BCE, in quanto banca centrale della zona euro, dotata di ampie competenze in materia macroeconomica e di stabilità finanziaria, è appropriata ed in grado di assicurare un funzionamento efficace del meccanismo di supervisione unico;

l'articolazione dei compiti di vigilanza tra la BCE e le autorità nazionali, nell'ambito del meccanismo unificato, è pienamente coerente con il principio di sussidiarietà. In particolare, i compiti di vigilanza attribuiti alla BCE dall'articolo 4 della medesima proposta di regolamento appaiono indispensabili per assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva della vigilanza;

anche l'estensione dei poteri della BCE a tutte le banche stabilite nell'UE, indipendentemente dalla dimensione, complessità operativa, propensione al rischio e natura societaria, è pienamente conforme con il principio di sussidiarietà in quanto tiene conto, alla luce dell'esperienza recente, che anche le banche più piccole possono minacciare la stabilità finanziaria ed è idonea a prevenire rischi di distorsione e riallocazione della raccolta bancaria;

il principio di sussidiarietà non sarebbe pertanto rispettato ove i compiti della BCE fossero limitati alle sole banche di maggiori dimensioni o di rilevanza sistemica, riservando alle autorità nazionali la vigilanza sulle altre banche, in quanto si pregiudicherebbe l'unitarietà e omogeneità dell'azione di vigilanza e il corretto funzionamento del mercato interno;

considerato con riferimento alla conformità delle proposte al principio di proporzionalità che:

in sede di esame di merito andrà verificato se i criteri di ripartizione delle competenze tra BCE e autorità nazionali possano essere applicati in modo da evitare duplicazioni di controlli e conseguenti aggravii dell'onere burocratico per le banche vigilate;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

VALUTA CONFORME

le proposte al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro. Atto n. 508 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro.

Atto n. 508.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 31 ottobre 2012.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, rinviando alla riunione dell'ufficio di presidenza, convocata al termine della seduta, la definizione di tempi e modalità del prosieguo dei lavori della Commissione relativi all'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio in oggetto, propone di proseguire l'esame preliminare,

avviato nella seduta di mercoledì 31 ottobre con lo svolgimento della relazione da parte dei relatori.

Invita altresì tutti i membri della Commissione ad associarsi al proprio impegno per sensibilizzare i Presidenti di Gruppo riguardo all'esigenza di inserire in tempi brevi nel calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera e di quella del Senato la discussione di mozioni già predisposte che, riprendendo i contenuti del documento approvato dalla Commissione nella seduta del 29 maggio scorso, permettano di definire le prospettive di attuazione del federalismo fiscale.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto), intervenendo sulla questione da ultimo segnalata dal Presidente, osserva che il documento approvato dalla Commissione qualche mese fa era impostato su una linea di continuità rispetto all'impianto della legge n. 42 del 2009. A suo avviso tale continuità deve essere attentamente riconsiderata, anche alla luce delle vicende che sono successivamente intervenute e, più in generale, della necessità di rivedere profondamente le caratteristiche strutturali di un assetto istituzionale multilivello, al fine di affrontare in modo

adeguato i problemi di finanza pubblica aggravati dalla crisi economica. Per questo invita i membri della Commissione ad un'ulteriore riflessione sull'opportunità che le Assemblee dei due rami del Parlamento si impegnino in questo momento in una discussione sul federalismo fiscale che abbia per base il documento approvato dalla Commissione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, rispetto alle considerazioni svolte dalla collega Lanzillotta, osserva, in primo luogo, che il testo delle mozioni che è stato predisposto può essere oggetto, proprio in relazione allo svolgimento della discussione presso l'Assemblea di Camera e Senato, di modifiche, integrazioni e aggiornamenti.

Ricorda altresì che dall'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze presso la Commissione, svoltasi il 17 ottobre scorso, è emersa con chiarezza una linea di continuità rispetto al lavoro svolto in attuazione delle norme di delega recate dalla legge n. 42 del 2009.

Tale continuità ha trovato ulteriore conferma nelle modifiche introdotte dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali. Tali modifiche, infatti, hanno ripreso nell'ambito del decreto-legge e ulteriormente rafforzato le previsioni del decreto legislativo n. 149 del 2011, concernente meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.

Il deputato Marco CAUSI (PD) segnala alla Presidenza l'esigenza di richiedere al Sottosegretario per l'economia e le finanze che, quale rappresentante del Governo, è competente a seguire i lavori della Commissione relativi all'esame dello schema di decreto, di fornire chiarimenti e valuta-

zioni rispetto alle considerazioni e alle richieste di ulteriori elementi informativi contenute nella relazione predisposta dai due relatori. In particolare, condivide la richiesta al Governo di integrare i dati contenuti nelle note metodologiche allegate allo schema di decreto con ulteriori elementi che permettano di valutare l'efficienza dei comuni nella prestazione del servizio, confrontando la spesa effettiva con il fabbisogno standard, e che forniscano indicazioni sugli effetti, rispetto alla situazione attuale, dell'adozione dei coefficienti di riparto nella assegnazione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), *relatore*, si dichiara pienamente d'accordo con le considerazioni svolte dal collega Causi e si associa alla sua sollecitazione nei confronti della Presidenza.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, dichiara di condividere l'intervento del collega Causi e si impegna a rappresentare le sue richieste al Sottosegretario per l'economia e le finanze. Ritiene altresì che debbano essere sollecitate da parte del Governo indicazioni sui tempi entro i quali si prevede che la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di comuni e province possa essere completata.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani alle ore 9.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.

Audizione del Capo dell'Ufficio operazioni aeronavali della Guardia di Finanza, Col. t.ST. Michele Dell'Agli (*Svolgimento e conclusione*) 172

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 172

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 6 novembre 2012. – Presidenza del vicepresidente Ivano STRIZZOLO.

La seduta comincia alle 14.

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.

Audizione del Capo dell'Ufficio operazioni aeronavali della Guardia di Finanza, Col. t.ST. Michele Dell'Agli.

(Svolgimento e conclusione).

Ivano STRIZZOLO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Ivano STRIZZOLO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Michele DELL'AGLI, *Capo dell'Ufficio operazioni aeronavali della Guardia di Finanza*, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, la senatrice Diana DE FEO (PDL), nonché i deputati Alessandro NACCARATO (PD) e Ivano STRIZZOLO, *presidente*.

Michele DELL'AGLI, *Capo dell'Ufficio operazioni aeronavali della Guardia di Finanza*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Ivano STRIZZOLO, *presidente*, ringrazia il Colonnello Michele Dell'Agli e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

AVVERTENZA	173
------------------	-----

Martedì 6 novembre 2012.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno
non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

COMITATO DEI NOVE:

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Emendamenti C. 5520-A Governo	3
--	---

SEDE REFERENTE:

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. C. 5520-A Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
<i>ALLEGATO (Emendamenti del Governo e relativi subemendamenti)</i>	15

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 5484 Li Gotti ed altri, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) ..	17
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 5485 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	22
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 13 aprile 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 5486 Li Gotti ed altri, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	25

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

RISOLUZIONI:

7-00969 Di Biagio: Revisione delle regole per la certificazione di sostenibilità ambientale dei bioliquidi destinati alla produzione di energia elettrica (<i>Discussione e rinvio</i>)	29
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni. Emendamenti C. 3466-3528-4254-4271-4415-4697-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato	34
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta il 3 ottobre 2012 a Bruxelles, presso il Parlamento europeo, dall'onorevole Lo Moro, per partecipare alla riunione interparlamentare sul tema « Uguaglianza di genere: quali sono le iniziative dei Parlamenti dell'Unione europea » ..	34
<i>ALLEGATO (Relazione sulla missione svolta il 3 ottobre 2012)</i>	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
AVVERTENZA	35

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Emendamenti C. 5019- <i>bis</i> ed abb./A	40
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854-2862-2888-3055-3866-B (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
--	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE PER I DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.	
Audizione di rappresentanti della Sezione italiana di <i>Amnesty International</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	45

SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	45
---	----

INTERROGAZIONI:

5-07737 Renato Farina: Sulla condizione dei cristiani in Pakistan	51
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	60
5-08346 Narducci: Sui corsi di lingua e cultura italiana in Svizzera	52
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	62

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009. C. 5271 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	52
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011. C. 5511 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	56
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. C. 5118 Governo, C. 38 Zeller e C. 265 Mecacci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 3858 Di Biagio, C. 3739 Volontè, C. 3906 Di Stanislao e C. 3947 Schirru (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo</i>)	58
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento</i>)	64

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.	
Audizione del Comandante del Comando della Squadra Aerea, Gen. Sq. A. Tiziano Tosi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	65

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia del Territorio nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00793 Ascierio, sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati e n. 7-00999 De Angelis, sul programma pluriennale di acquisizione di alloggi della Difesa e sulla modalità di gestione e alienazione del patrimonio alloggiativo	66
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la vendita, l'usufrutto e i canoni degli alloggi del Ministero della difesa. C. 5154 Di Biagio, C. 5160 Biancofiore, C. 5400 Ruggia e C. 5491 Bosi (<i>Esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	66
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534- <i>bis</i> Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015. C. 5535 Governo (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	68

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate. Nuovo testo unificato C. 2861 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	78
Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 Aprea (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	82
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	87
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. C. 2854 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. C. 5397 Coscia 88

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Doc. XXII, n. 32 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 88

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) 93

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. Testo unificato C. 4698 Narducci e abbinate C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona (*Seguito dell'esame e rinvio*) 91

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo approvato dal Senato come testo base*) 92

AVVERTENZA 92

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materiale ambientale. C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi 94

RISOLUZIONI:

7-00959 Viola e 7-00995 Lanzarin: Individuazione delle migliori soluzioni, sotto il profilo ambientale, per la localizzazione del tracciato della linea AC/AV Venezia-Trieste (*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00209*) 95

ALLEGATO (*Testo unificato approvato dalla Commissione*) 102

SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854-2862-2888-3055-3866-B approvata in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 95

SEDE REFERENTE:

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. C. 4661 Iannuzzi 99

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut (*Seguito dell'esame e rinvio*) 99

COMITATO RISTRETTO:

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut 101

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato 101

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta (*Seguito dell'esame e rinvio*) 105

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a presidente dell'Autorità portuale di Salerno. Nomina n. 160 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 108

RISOLUZIONI:

7-01012 Desiderati: Ridefinizione del tracciato della linea ferroviaria AV/AC Brescia-Verona (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	109
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854/B e abbinate, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	111
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE. COM(2012)209 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento finale</i>)	116

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione per l'anno 2012 di una iniziativa da realizzare con le disponibilità del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 509 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	114
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	118
ERRATA CORRIGE	115

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-08116 Mattesini: Sul rischio di licenziamento di lavoratrici di una cooperativa con sede a Corbetta	119
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	126
5-08121 Zucchi: Applicazione delle deroghe previdenziali per i soggetti «deboli» o esposti all'amianto	120
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	129
5-08172 Bellanova: Sull'esiguità dei fondi destinati alla regione Puglia per la cassa integrazione	120
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	130

RISOLUZIONI:

7-00635 Codurelli: Indennità di buonuscita dei dipendenti di Poste Italiane SpA (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00208</i>)	121
ALLEGATO 4 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	131

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate. Testo unificato C. 2861 Paglia e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	123

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali. C. 3693 Gnechchi, C. 5215 Santelli, C. 5219 Fedriga	125
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli	125
---	-----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-07108 Farina Coscioni: Decesso della sig.ra Elena Trepiccione di Caserta, già sottoposta a intervento chirurgico	134
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	140
5-07418 Bernardini: Reperibilità del farmaco per la cura della sifilide e diffusione della malattia in Italia	135
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	141
5-07224 Mancuso: Importazione dei farmaci per la cura della polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP).	
5-06048 Lenzi: Restrizioni nella accessibilità e reperibilità dei farmaci per la cura della polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP).	
5-08352 Borghesi: Restrizioni nella accessibilità e reperibilità dei farmaci per la cura della polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP)	135
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	143

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione delle nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le menomazioni e le malattie invalidanti. Atto n. 507 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere contrario)	136
ALLEGATO 4 (Proposta di parere del Relatore)	145
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	147

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica. C. 4083 Laura Molteni.	
Audizione informale di rappresentanti della Società italiana di microbiologia (SIM), della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) e della Società italiana di Pediatria (SIP)	139
AVVERTENZA	139

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e C. 5306 Fiorio (Seguito dell'esame e rinvio) ...	149
ALLEGATO (Emendamenti)	155

SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Esame e rinvio)	150
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Guido Tampieri a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Nomina n. 159 (Esame e rinvio).	152
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima, C. 5112 Delfino e C. 5237 Fogliato	154
---	-----

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi	154
Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino, e C. 5304 Callegari	154
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154
AVVERTENZA	154
ERRATA CORRIGE	154

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. COM(2012)511 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. COM(2012)512 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	156
ALLEGATO (Documento approvato dalla Commissione)	167

SEDE REFERENTE:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	157
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro. Atto n. 508 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.	
Audizione del Capo dell'Ufficio operazioni aeronavali della Guardia di Finanza, Col. t.ST. Michele Dell'Agli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	172
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

AVVERTENZA	173
------------------	-----

